


## UN ALBERO DEVE CRESCERE

*Un seme dobbiamo piantare  
compagni  
sotto queste valvole, queste tubazioni.  
Un albero grande deve crescere subito  
con grossi rami  
potenti nidi.  
Cercate, cerchiamo tra le nostre labbra  
morse dall'amarezza  
dall'insulto.  
Non dobbiamo aspettare, tergiversare.  
Molti alberi devono ergersi  
al cielo presto  
con enormi dimensioni  
profondi capovolgimenti.  
Molte vite attendono confinate  
nei tuguri  
delle loro anime.  
Oggi stesso compagni, dobbiamo sotterrare  
quel seme.  
Oggi stesso comincerà a crescere.  
Oggi stesso comincerà a rodere  
a travolgere la sofferenza, la sopraffazione.*

**Ferruccio BRUGNARO**

*(da Un pugno di sole, ed. Zambon Verlag, 2011)*



Pl. Spa - Spedizione in abbonamento postale, Art.1, comma 1 - D.L. 353/2003 (convert. in L. 27.02.2004 N° 46) Art.1, DCB Varese - ISSN 0391-3600 GENNAIO - FEBBRAIO 2013

LA MAGISTRATURA ED IL FUTURO DEL DIRITTO DEL LAVORO  
MILANO 12.08.2012 - ATTI DEL CONVEGNO PROMOSSO  
DALL'ASSOCIAZIONE ROMANO CANOSA PER GLI STUDI STORICI

Foto di Isabella Colonnello in Dove era la fabbrica, Milano 1987 - Montedison, Linate (MI)



BIMESTRALE  
N° 207 gennaio-febbraio-2013

Autorizzazione del Tribunale  
di Milano n° 23  
del 19 gennaio 1977

Iscritta al Registro  
Nazionale della Stampa  
(Legge 58/81 n. 416, art. 11) il  
30 ottobre 1985  
al n° 8368317, foglio 657  
ISSN 0391-3600

EDIZIONE:  
Medicina Democratica  
movimento di lotta  
per la salute - O.n.l.u.s.  
Tel. 02-4984678  
Fax 02-48014680  
20100 Milano

REDAZIONE:  
e-mail:  
medicinademocratica@alice.it  
Fax 0331-501792  
Via Roma, 2  
21053 - Castellanza (VA)

PER SOTTOSCRIZIONE  
della quota associativa annua:  
ordinaria € 35,00  
sostenitrice € 55,00  
e per le DONAZIONI  
**bonifico bancario**  
IBAN:  
IT48U0558401708000000018273  
presso la Banca Popolare di  
Milano, oppure con **bollettino**  
postale sul c/c 12191201 intestato a  
"Medicina Democratica -  
O.N.L.U.S.", Milano, Via dei  
Carracci 2, c.p. 814, 20100  
indicando la causale.

Spedizione postale  
STAMPA:  
GRAPHITI S.r.l.  
Via Newton, 12  
20016 Pero (MI)

## MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE



# Medicina Democratica

Sede Nazionale Via Venezian, 1 - 20133 Milano - Sede Amministrativa Via dei Carracci, 2 - 20149 Milano

### 5 per 1000

E' possibile versare nella prossima dichiarazione dei redditi il 5 per mille dell'IRPEF all'Associazione "Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute O.N.L.U.S.", in breve "Medicina Democratica - O.N.L.U.S.". Come è noto, si tratta di un'associazione autogestita che opera senza fini di lucro attraverso il lavoro volontario e gratuito e le sottoscrizioni dei suoi associati e simpatizzanti, che non ha mai goduto e che non gode di finanziamenti nè diretti nè indiretti da parte di chicchessia. Pertanto, se ne condividete l'operato e intendete sostenere le sue iniziative per affermare la Salute, la Sicurezza e l'Ambiente salubre in fabbrica, così come in ogni dove della società, nel rigoroso rispetto dei Diritti Umani e contro ogni forma di esclusione, emarginazione, discriminazione e razzismo, Vi chiediamo di indicare il numero di **Codice Fiscale 97349700159** dell'Associazione "Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute O.N.L.U.S."

N.B. Si ricorda che la scelta del 5 per mille non sostituisce quella dell'8 per mille (dedicata, per esempio, al culto): le opzioni 5 per mille e 8 per mille si possono esprimere entrambe.

**COMITATO DI REDAZIONE:** Fulvio AURORA (*direttore responsabile*), Lino BALZA, Angelo BARACCA, Cesare BERMANI, Gabriella BERTINI, Roberto BIANCHI, Sergio BOLOGNA, Marco CALDIROLI, Roberto CARRARA, Germano CASSINA, Carla CAVAGNA, Gianni CAVINATO, Maria Luisa CLEMENTI, Elisabetta COSANDEY, Angelo COVA, Fernando D'ANGELO, Rino ERMINI, Giorgio FORTI, Giorgio GALLEANO, Pietro e Sara GALLI (*grafici*), Maurizio LOSCHI, Luigi MARA (*direttore*), Dario MIEDICO, Marcello PALAGI, Barbara PERRONE, Roberto POLILLO, Maurizio PORTALURI, Chiara SASSO, Matteo SPREAFICO, Vito TOTIRE, Laura VALSECCHI, Bruno VITALE. **INOLTRE COLLABORANO A QUESTA RIVISTA:** Carlo ALBERGANTI, Giorgio ALBERTINALE, Beppe BANCHI, Giuseppe BLANCO, Mario BRAGA, Ferruccio BRUGNARO, Paolo BULETTI, Roberto CARMINATI, Marco CERIANI, Massimo

COZZA, Michele DE PASQUALE, Rossana DETTORI, Elisabetta DONINI, Antonino DRAGO, Giorgio DUCA, Walter FOSSATI, Cristina FRANCESCHI, Lidia FRANCESCHI, Ida GALLI, Valerio GENNARO, Patrizia GENTILINI, Liliana GHILARDI, Maria Grazia GIANNICHECKEDDA, Claudio GIORNO, Pietro GRILLAI, Giuseppe MARAZZINI, Maurizio MARCHI, Gilberto MARI, Gianni MATTIOLI, Bruno MEDICI, Claudio MEZZANZANICA, Alfredo MORABIA, Corrado MONTEFALCHESI, Celestino PANIZZA, Pietro PEROTTI, Agostino PIRELLA, Aris REBELLATO, Giuseppe REZZA, Franco RIGOSI, Marino RUZZENENTI, Aldo SACHERO, Nicola SCHINAIA, Anna SEGRE, Giovanni SERRAVALLE, Claudia SORLINI, Gianni TAMINO, Flavia TRIOZZI, Bruno THIEME, Enzo TIEZZI, Luca TRENTINI, Attilio ZINELLI. **IMPAGINAZIONE:** Stefano DEBBIA, Andrea PRAVETTONI.



Foto di Isabella Colonnello in Dove era la fabbrica, Milano 1987 - Alfa Romeo, Portello - Milano



# La Magistratura e il futuro del diritto del lavoro

di Andrea RAPINI\*

## INTRODUZIONE

### DIRITTO E STORIA-STORIA E DIRITTO

Nel prendere la parola in questo contesto, vale a dire fra operatori del diritto autorevoli ed autorevolissimi, non nascondo un certo imbarazzo e persino una sorta di pudore, perché io non sono un giurista e non sono neanche uno storico del diritto in senso stretto. Forse si potrebbe dire che sono uno storico sociale, per usare una di quelle etichette che a volte sono un po' fuorvianti. Credo però che sia quanto mai opportuno - non soltanto per gli storici, ma anche, più in generale, per chi voglia capire com'è fatto questo Paese - occuparsi di diritto e della storia del diritto. Questa considerazione poggia su due caratteristiche dell'Italia: una di lungo periodo e l'altra più recente. Quella di lungo periodo, senza evocare la crucialità del diritto romano per l'identità giuridica europea e restando alla storia post-unitaria, rinvia all'esistenza di costellazione di figure appartenenti all'universo del diritto - avvocati, magistrati, *grands commis de l'Etat*, esponenti della pubblica amministrazione, parlamentari, uomini di governo - che costituiscono un tassello fondamentale delle classi dirigenti italiane. In altri termini, il diritto - e il personale collegato a questo sapere - ha espresso in Italia il nerbo della classe dirigente, tant'è vero che ancora oggi è possibile rilevarne la persistenza nelle istituzioni nazionali e locali. Bisogna precisare che si tratta per lo più di uomini, perché le donne, com'è noto, sono state lungamente penalizzate nell'accesso ai diritti e anche al diritto all'istruzione. Confrontarsi quindi con questa costellazione di figure vuol dire riuscire a capire un po' meglio la storia italiana postunitaria.

Esiste poi una ragione di più breve durata,

che riguarda vicende più recenti. È del tutto evidente che negli ultimi venti-venticinque anni il rapporto fra la giustizia e la politica, intendendo con questi termini due poteri dello Stato, ha toccato delle temperature incandescenti ed ha fortemente condizionato la vita del Paese. Forse si potrebbe retrodatare la periodizzazione alla stagione del terrorismo. In ogni caso, mi pare si possa dire con ragionevole sicurezza che la storia del tempo presente, ovvero la storia che ci ha prodotto, dovrà necessariamente scendere a fondo in questa riarticolazione tra giustizia e politica, sulle sue ragioni e sugli effetti.

### ROMANO CANOSA

Quindi diritto e storia, storia e diritto. In Italia sono pochissime le personalità che hanno sintetizzato in una stessa esperienza biografica questi due campi, vale a dire l'impegno professionale all'interno del diritto e quello ad alta professionalità nella ricerca storica. O viceversa. Romano Canosa è una di queste. Tutta la sua biografia si snoda attraverso un'attività costante fra il tribunale e l'archivio, per usare due metafore. Canosa proviene da Ortona, un paesino abruzzese, dove ha origine alla metà degli anni '30. È un migrante. Nel dopoguerra lascia la provincia per compiere gli studi universitari a Roma. Si laurea in legge e nei primi anni Sessanta vince il concorso per entrare in magistratura. È destinato nella procura di Milano. Qui, alla fine del decennio, decide di entrare in Magistratura Democratica, la corrente sorta da qualche anno con l'intenzione di rinnovare la cultura giuridica del Paese, richiamandosi alla Costituzione. Quasi contemporaneamente comincia ad occuparsi delle cause di lavoro.

*\*Ricercatore di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.*

Nel ventennio successivo, lungo tutti gli anni '70 e poi gran parte degli anni '80, Romano Canosa è uno dei principali artefici sia della costruzione di Magistratura Democratica, dei suoi orientamenti e del suo peso nel discorso pubblico, sia dell'innovazione della cultura giuridica italiana, in particolar modo giuslavoristica, in virtù delle sue sentenze.(1)

Nei primi anni Novanta, egli si allontana progressivamente dall'associazione che ha contribuito a rendere incisiva ed autorevole. Matura, in questo frangente, un malessere nei confronti delle prese di posizione della sua corrente ed anche verso alcune prassi. A me pare che siano sostanzialmente due i nodi su cui si consuma un certo dissapore: il concetto di garantismo e il rapporto fra Magistratura Democratica e il sistema politico. Su questi due nodi, Canosa percepisce un allontanamento della corrente rispetto alle posizioni originarie. Un allontanamento visibile – così crede - in un certo collateralismo con gli eredi del Pci e nell'uso disinvolto della carcerazione preventiva (2). Su questi temi la ricerca storica dovrà esercitarsi con maggiore ponderazione e con l'ausilio di altre fonti.

Parallelamente all'attività giuridica, Canosa si dedica alla ricerca storica a cominciare dalla metà degli anni Settanta. Il suo primo libro esce nel 1974 per un editore importante: *La Magistratura in Italia dal 1945 ad oggi* (3). L'ultimo nel 2010 per l'editore abruzzese Menabò: *Storia dell'Abruzzo in età giolittiana: 1900-1918* (4). In tale arco cronologico, egli pubblica circa sessanta monografie per alcuni tra i principali editori italiani - Mulino, Feltrinelli, Einaudi, Baldini & Castoldi - senza contare le partecipazioni ad opere collettanee, gli interventi su riviste di politica e cultura o giuridiche (5). In altri termini, Canosa mette in campo una capacità di lavoro - spesso di archivio - e di scrittura impressionante. L'osservazione è tanto più pregnante quanto più si tenga presente che la ricerca storica d'archivio è quanto mai faticosa e richiede dei tempi lunghi e lunghissimi. Volendo calcolare la produttività media del giudice-storico, si può affermare che tra il 1974 e il 2010 è come se producesse più di un libro e mezzo l'anno.

## L'ARCHIVIO E IL TRIBUNALE

Tra l'archivio e il tribunale, o fuori di metafora, tra l'attività di giudice e quella di storico, esiste un rapporto molto stretto. Canosa, infatti, circoscrive nel campo della storiografia degli oggetti di ricerca che rinviano a questioni presenti nella sua testa e nella sua pratica di giudice: le istituzioni totali, il carcere, la fabbrica, il manicomio, la devianza sociale, i dispositivi di assoggettamento, l'inquisizione. Peraltro, tali temi sono dissodati entro una periodizzazione così estesa da abbracciare sia l'età moderna sia l'età contemporanea: una durata, quindi, ampissima, che è difficile riuscire a dominare. Come nel caso dell'attività di giudice, anche questo versante della biografia di Canosa dovrà essere oggetto di una riflessione più ponderata, volta a valutare il contributo che egli dà al rinnovamento della storiografia italiana, specialmente tra anni Settanta e Ottanta. In questo periodo, infatti, Canosa contribuisce ad innovare le prospettive di studio, praticando autonomamente, secondo le sue inclinazioni e curiosità, la nuova storia sociale che arriva dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra ed innerva la cultura storiografica italiana, ibridandosi con tradizioni nazionali. Canosa pur non essendo uno storico di professione, vale a dire deputato istituzionalmente alla ricerca storica, partecipa a questa circolazione delle idee.

## UN'ASSOCIAZIONE

Alla figura di Romano Canosa è stata dedicata un'associazione: Associazione Romano Canosa per gli Studi Storici. È nata l'anno successivo alla morte del giudice - nel 2011 - ed è stata messa in piedi da un gruppo di persone che hanno avuto la fortuna, in modi diversi, di conoscerlo fra Ortona e Milano. Isabella Colonnello, la moglie, è una delle fondatrici. Poi ci sono Laura Hoesch, Rosanna Santaniello, Amedeo Santosuosso, l'editore ortonese Gaetano Basti, il geografo Franco Farinelli, il sottoscritto.

L'obiettivo di questa associazione è duplice: da una parte, valorizzare le opere e la personalità di Canosa, promuovendo anche ricerche sulla sua sfaccettata biografia. Questa, per le caratteristiche cui si è accennato, consente di accedere direttamente alle princi-

pali questioni politiche e giuridiche degli ultimi trenta anni e ad alcuni grandi problemi del dibattito storiografico. D'altro canto, l'Associazione intende impegnarsi nell'organizzazione della cultura attraverso incontri, seminari, convegni su tematiche sulle quali il giudice ha posato la sua attenzione. Mi pare, questo, un modo per riattivare il suo cantiere, scegliendo con perizia le tematiche sollecitate dal presente, ovvero stando attenti ad individuare le tematiche che, lungi dal trasmettere una sensazione "archeologica", abbiano la capacità di parlare direttamente al mondo attuale e ci aiutino a ragionare sulle rotte intraprese come comunità. Ecco perché l'argomento di questo seminario è il diritto del lavoro.

### UN TITOLO INATTUALE

Il titolo del seminario è *Il futuro del diritto del lavoro*. Tuttavia, gli interventi di Giovanni Focardi, Antonio Ianniello e Luigi Mara sono situati pesantemente nella storia. Esiste un'apparente contraddizione: si parla di futuro, volgendo le spalle indietro. Forse si può più correttamente parlare di una postura inattuale. Da circa venti-venticinque anni, infatti, l'esperienza della temporalità degli occidentali, vale a dire il modo di articolare il passato, il presente, il futuro, è cambiata radicalmente. Mentre per secoli si è guardato al passato alla ricerca di arnesi culturali ed un'attrezzatura esperienziale per proiettarsi in avanti, nella convinzione che il futuro fosse davvero dietro le spalle, oggi questa concatenazione si è interrotta. La crisi del futuro o, altrimenti, la fatica ad

immaginare il futuro e a programmarlo razionalmente sia sul piano individuale sia su quello collettivo delle politiche di governo della società, è il *pendant* di una crisi del passato e dei suoi saperi, schiacciati nella dimensione tutta presentista del mondo globale e dei suoi flussi *just in time* (6). Chi lavora nell'accademia conosce il riflesso di queste trasformazioni sul piano del confronto tra saperi e sa quanto il sapere storico sia ormai diventato subalterno a quelli tecnico-aziendalistici. Ciononostante, questa giornata sceglie consapevolmente di assumere una postura inattuale nella convinzione che sia ancora utile scavare nel passato per guardare al futuro, interpretando il presente come storia, ovvero come una stratificazione mai necessaria delle scelte prese dagli attori sociali e politici che ci hanno preceduto. Ecco allora una riflessione su cos'è stato il diritto del lavoro per capire se e come sta cambiando e in quale direzione va e, soprattutto, se sia auspicabile percorrere questa direzione alla luce delle ragioni su cui è sorto il diritto del lavoro: la difesa del contraente più debole.

Non è un caso, allora, se sia proprio il *Coordinamento delle lavoratrici e dei lavoratori della Montedison di Castellanza* ad aver desiderato questo incontro e ad averlo reso possibile. È del tutto evidente che siano questi soggetti a vivere i più pesanti contraccolpi dello sfarinamento del diritto del lavoro edificato dopo il Sessantotto in Italia. Questa discussione, in fin dei conti, merita di essere dedicata a loro. Ed è proprio il minimo che si possa fare (7).

#### NOTE:

1. Si veda l'intervento di Antonio Ianniello che scende nel dettaglio.
2. Romano Canosa, *Dalla classe alla corporazione. Lo strano cammino di Magistratura Democratica*, inedito, reperibile in <http://www.romanocanosa.it/itweb/dalla-classe-alla-corporazione.html>.
3. Romano Canosa, Pietro Federico, *La magistratura in Italia dal 1945 a oggi*, Il Mulino, Bologna 1974.
4. Romano Canosa, *Storia dell'Abruzzo in età*

*giolittiana: 1900-1918*, D'Abruzzo Edizioni Menabò, Ortona 2010.

5. <http://www.romanocanosa.it/itweb/bibliografia.html>.
6. François Hartog, *Regimi di storicità. Presentismo ed esperienze del tempo*, Palermo, Sellerio, 2007.
7. Un ringraziamento va all'Ordine degli avvocati di Milano, alla Fondazione Luigi Micheletti di Brescia e a Medicina Democratica per aver sostenuto l'incontro e partecipato ai suoi lavori.

# La Magistratura e il futuro del diritto del lavoro

di Andrea RAPINI\*

## INTRODUZIONE

### DIRITTO E STORIA-STORIA E DIRITTO

Nel prendere la parola in questo contesto, vale a dire fra operatori del diritto autorevoli ed autorevolissimi, non nascondo un certo imbarazzo e persino una sorta di pudore, perché io non sono un giurista e non sono neanche uno storico del diritto in senso stretto. Forse si potrebbe dire che sono uno storico sociale, per usare una di quelle etichette che a volte sono un po' fuorvianti. Credo però che sia quanto mai opportuno - non soltanto per gli storici, ma anche, più in generale, per chi voglia capire com'è fatto questo Paese - occuparsi di diritto e della storia del diritto. Questa considerazione poggia su due caratteristiche dell'Italia: una di lungo periodo e l'altra più recente. Quella di lungo periodo, senza evocare la crucialità del diritto romano per l'identità giuridica europea e restando alla storia post-unitaria, rinvia all'esistenza di costellazione di figure appartenenti all'universo del diritto - avvocati, magistrati, *grands commis de l'Etat*, esponenti della pubblica amministrazione, parlamentari, uomini di governo - che costituiscono un tassello fondamentale delle classi dirigenti italiane. In altri termini, il diritto - e il personale collegato a questo sapere - ha espresso in Italia il nerbo della classe dirigente, tant'è vero che ancora oggi è possibile rilevarne la persistenza nelle istituzioni nazionali e locali. Bisogna precisare che si tratta per lo più di uomini, perché le donne, com'è noto, sono state lungamente penalizzate nell'accesso ai diritti e anche al diritto all'istruzione. Confrontarsi quindi con questa costellazione di figure vuol dire riuscire a capire un po' meglio la storia italiana postunitaria.

Esiste poi una ragione di più breve durata,

che riguarda vicende più recenti. È del tutto evidente che negli ultimi venti-venticinque anni il rapporto fra la giustizia e la politica, intendendo con questi termini due poteri dello Stato, ha toccato delle temperature incandescenti ed ha fortemente condizionato la vita del Paese. Forse si potrebbe retrodatare la periodizzazione alla stagione del terrorismo. In ogni caso, mi pare si possa dire con ragionevole sicurezza che la storia del tempo presente, ovvero la storia che ci ha prodotto, dovrà necessariamente scendere a fondo in questa riarticolazione tra giustizia e politica, sulle sue ragioni e sugli effetti.

### ROMANO CANOSA

Quindi diritto e storia, storia e diritto. In Italia sono pochissime le personalità che hanno sintetizzato in una stessa esperienza biografica questi due campi, vale a dire l'impegno professionale all'interno del diritto e quello ad alta professionalità nella ricerca storica. O viceversa. Romano Canosa è una di queste. Tutta la sua biografia si snoda attraverso un'attività costante fra il tribunale e l'archivio, per usare due metafore. Canosa proviene da Ortona, un paesino abruzzese, dove ha origine alla metà degli anni '30. È un migrante. Nel dopoguerra lascia la provincia per compiere gli studi universitari a Roma. Si laurea in legge e nei primi anni Sessanta vince il concorso per entrare in magistratura. È destinato nella procura di Milano. Qui, alla fine del decennio, decide di entrare in Magistratura Democratica, la corrente sorta da qualche anno con l'intenzione di rinnovare la cultura giuridica del Paese, richiamandosi alla Costituzione. Quasi contemporaneamente comincia ad occuparsi delle cause di lavoro.

*\*Ricercatore di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.*



Nel ventennio successivo, lungo tutti gli anni '70 e poi gran parte degli anni '80, Romano Canosa è uno dei principali artefici sia della costruzione di Magistratura Democratica, dei suoi orientamenti e del suo peso nel discorso pubblico, sia dell'innovazione della cultura giuridica italiana, in particolar modo giuslavoristica, in virtù delle sue sentenze.(1)

Nei primi anni Novanta, egli si allontana progressivamente dall'associazione che ha contribuito a rendere incisiva ed autorevole. Matura, in questo frangente, un malessere nei confronti delle prese di posizione della sua corrente ed anche verso alcune prassi. A me pare che siano sostanzialmente due i nodi su cui si consuma un certo dissapore: il concetto di garantismo e il rapporto fra Magistratura Democratica e il sistema politico. Su questi due nodi, Canosa percepisce un allontanamento della corrente rispetto alle posizioni originarie. Un allontanamento visibile – così crede - in un certo collateralismo con gli eredi del Pci e nell'uso disinvolto della carcerazione preventiva (2). Su questi temi la ricerca storica dovrà esercitarsi con maggiore ponderazione e con l'ausilio di altre fonti.

Parallelamente all'attività giuridica, Canosa si dedica alla ricerca storica a cominciare dalla metà degli anni Settanta. Il suo primo libro esce nel 1974 per un editore importante: *La Magistratura in Italia dal 1945 ad oggi* (3). L'ultimo nel 2010 per l'editore abruzzese Menabò: *Storia dell'Abruzzo in età giolittiana: 1900-1918* (4). In tale arco cronologico, egli pubblica circa sessanta monografie per alcuni tra i principali editori italiani - Mulino, Feltrinelli, Einaudi, Baldini & Castoldi - senza contare le partecipazioni ad opere collettanee, gli interventi su riviste di politica e cultura o giuridiche (5). In altri termini, Canosa mette in campo una capacità di lavoro - spesso di archivio - e di scrittura impressionante. L'osservazione è tanto più pregnante quanto più si tenga presente che la ricerca storica d'archivio è quanto mai faticosa e richiede dei tempi lunghi e lunghissimi. Volendo calcolare la produttività media del giudice-storico, si può affermare che tra il 1974 e il 2010 è come se producesse più di un libro e mezzo l'anno.

## L'ARCHIVIO E IL TRIBUNALE

Tra l'archivio e il tribunale, o fuori di metafora, tra l'attività di giudice e quella di storico, esiste un rapporto molto stretto. Canosa, infatti, circoscrive nel campo della storiografia degli oggetti di ricerca che rinviano a questioni presenti nella sua testa e nella sua pratica di giudice: le istituzioni totali, il carcere, la fabbrica, il manicomio, la devianza sociale, i dispositivi di assoggettamento, l'inquisizione. Peraltro, tali temi sono dissodati entro una periodizzazione così estesa da abbracciare sia l'età moderna sia l'età contemporanea: una durata, quindi, ampissima, che è difficile riuscire a dominare. Come nel caso dell'attività di giudice, anche questo versante della biografia di Canosa dovrà essere oggetto di una riflessione più ponderata, volta a valutare il contributo che egli dà al rinnovamento della storiografia italiana, specialmente tra anni Settanta e Ottanta. In questo periodo, infatti, Canosa contribuisce ad innovare le prospettive di studio, praticando autonomamente, secondo le sue inclinazioni e curiosità, la nuova storia sociale che arriva dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra ed innerva la cultura storiografica italiana, ibridandosi con tradizioni nazionali. Canosa pur non essendo uno storico di professione, vale a dire deputato istituzionalmente alla ricerca storica, partecipa a questa circolazione delle idee.

## UN'ASSOCIAZIONE

Alla figura di Romano Canosa è stata dedicata un'associazione: Associazione Romano Canosa per gli Studi Storici. È nata l'anno successivo alla morte del giudice - nel 2011 - ed è stata messa in piedi da un gruppo di persone che hanno avuto la fortuna, in modi diversi, di conoscerlo fra Ortona e Milano. Isabella Colonnello, la moglie, è una delle fondatrici. Poi ci sono Laura Hoesch, Rosanna Santaniello, Amedeo Santosuosso, l'editore ortonese Gaetano Basti, il geografo Franco Farinelli, il sottoscritto.

L'obiettivo di questa associazione è duplice: da una parte, valorizzare le opere e la personalità di Canosa, promuovendo anche ricerche sulla sua sfaccettata biografia. Questa, per le caratteristiche cui si è accennato, consente di accedere direttamente alle princi-

pali questioni politiche e giuridiche degli ultimi trenta anni e ad alcuni grandi problemi del dibattito storiografico. D'altro canto, l'Associazione intende impegnarsi nell'organizzazione della cultura attraverso incontri, seminari, convegni su tematiche sulle quali il giudice ha posato la sua attenzione. Mi pare, questo, un modo per riattivare il suo cantiere, scegliendo con perizia le tematiche sollecitate dal presente, ovvero stando attenti ad individuare le tematiche che, lungi dal trasmettere una sensazione "archeologica", abbiano la capacità di parlare direttamente al mondo attuale e ci aiutino a ragionare sulle rotte intraprese come comunità. Ecco perché l'argomento di questo seminario è il diritto del lavoro.

### UN TITOLO INATTUALE

Il titolo del seminario è *Il futuro del diritto del lavoro*. Tuttavia, gli interventi di Giovanni Focardi, Antonio Ianniello e Luigi Mara sono situati pesantemente nella storia. Esiste un'apparente contraddizione: si parla di futuro, volgendo le spalle indietro. Forse si può più correttamente parlare di una postura inattuale. Da circa venti-venticinque anni, infatti, l'esperienza della temporalità degli occidentali, vale a dire il modo di articolare il passato, il presente, il futuro, è cambiata radicalmente. Mentre per secoli si è guardato al passato alla ricerca di arnesi culturali ed un'attrezzatura esperienziale per proiettarsi in avanti, nella convinzione che il futuro fosse davvero dietro le spalle, oggi questa concatenazione si è interrotta. La crisi del futuro o, altrimenti, la fatica ad

immaginare il futuro e a programmarlo razionalmente sia sul piano individuale sia su quello collettivo delle politiche di governo della società, è il *pendant* di una crisi del passato e dei suoi saperi, schiacciati nella dimensione tutta presentista del mondo globale e dei suoi flussi *just in time* (6). Chi lavora nell'accademia conosce il riflesso di queste trasformazioni sul piano del confronto tra saperi e sa quanto il sapere storico sia ormai diventato subalterno a quelli tecnico-aziendalistici. Ciononostante, questa giornata sceglie consapevolmente di assumere una postura inattuale nella convinzione che sia ancora utile scavare nel passato per guardare al futuro, interpretando il presente come storia, ovvero come una stratificazione mai necessaria delle scelte prese dagli attori sociali e politici che ci hanno preceduto. Ecco allora una riflessione su cos'è stato il diritto del lavoro per capire se e come sta cambiando e in quale direzione va e, soprattutto, se sia auspicabile percorrere questa direzione alla luce delle ragioni su cui è sorto il diritto del lavoro: la difesa del contraente più debole.

Non è un caso, allora, se sia proprio il *Coordinamento delle lavoratrici e dei lavoratori della Montedison di Castellanza* ad aver desiderato questo incontro e ad averlo reso possibile. È del tutto evidente che siano questi soggetti a vivere i più pesanti contraccolpi dello sfarinamento del diritto del lavoro edificato dopo il Sessantotto in Italia. Questa discussione, in fin dei conti, merita di essere dedicata a loro. Ed è proprio il minimo che si possa fare (7).

#### NOTE:

1. Si veda l'intervento di Antonio Ianniello che scende nel dettaglio.
2. Romano Canosa, *Dalla classe alla corporazione. Lo strano cammino di Magistratura Democratica*, inedito, reperibile in <http://www.romanocanosa.it/itweb/dalla-classe-alla-corporazione.html>.
3. Romano Canosa, Pietro Federico, *La magistratura in Italia dal 1945 a oggi*, Il Mulino, Bologna 1974.
4. Romano Canosa, *Storia dell'Abruzzo in età*

*giolittiana: 1900-1918*, D'Abruzzo Edizioni Menabò, Ortona 2010.

5. <http://www.romanocanosa.it/itweb/bibliografia.html>.
6. François Hartog, *Regimi di storicità. Presentismo ed esperienze del tempo*, Palermo, Sellerio, 2007.
7. Un ringraziamento va all'Ordine degli avvocati di Milano, alla Fondazione Luigi Micheletti di Brescia e a Medicina Democratica per aver sostenuto l'incontro e partecipato ai suoi lavori.



# Sommario

La Magistratura e il futuro del diritto del lavoro di Andrea RAPINI	1
Romano Canosa, il magistrato e lo storico, biografia a cura della omonima Associazione per gli studi storici	5
In ricordo di Romano Canosa di Amedeo SANTOSUOSSO	7
(Auto)rappresentazioni di settori della magistratura tra Stato e società, 1945 – 1992 di Giovanni FOCARDI	10
Il ruolo della Pretura del Lavoro di Milano nell'elaborazione di una giurisprudenza ancorata alla Costituzione per la promozione della dignità e dei diritti dei lavoratori di Antonio IANNIELLO	25
Il ruolo di Romano Canosa per il diritto del lavoro vivente di Salvatore TRIFIRO'	34
Magistratura e società. Gli anni '70. Dal '68 e dall'autunno caldo del '69 alla strategia della tensione e al terrorismo di Edmondo BRUTI LIBERATI	39
Il diritto del lavoro non può essere considerato avulso dal contesto generale del diritto di Giuseppe PELAZZA	45
Romano Canosa e la giurisprudenza del lavoro dell'inizio degli anni '70 di Gilberto VITALE	49
Diritto al lavoro e diritto alla salute: evoluzione e regressione. Il contributo di Romano Canosa di Luigi MARA	53

# Romano Canosa, il magistrato e lo storico\*

## IL MAGISTRATO

Romano Canosa nasce il 6 agosto 1935 a Ortona. Si iscrive a Legge a Roma dove, ospite della Casa dello studente, fa le prime esperienze di “conflitto” sociale nell’ambiente universitario. Come egli scrive: “*La Casa dello studente a Roma era allora uno strano posto dove confluivano da tutto il Meridione gli studenti con le medie molto alte. L’ambiente era un misto di pazzia, di genialità e di disperazione che non ha mai smesso di stupirmi. Intellettuali già sradicati, figli della piccola e piccolissima borghesia meridionale, megalomani in cerca di un destino (che solo poche volte avrebbero avuto), sgobboni che studiavano dalla mattina alla sera senza uscire dalla stanza, ignorando tutto quello che non era scritto nei libri, esponenti di grandi famiglie (vi era anche un Berlinguer).*” (da “*Storia di un pretore*”, Einaudi, 1978, pag.4). Si laurea nel 1957 con una tesi di diritto civile con il prof. Emilio Betti. Dopo quattro anni di esperienze in studi professionali romani, nel 1961 vince il concorso per la magistratura e viene invitato a presentarsi alla pretura di Milano. Si rende subito conto delle piaghe che affliggono la giustizia italiana: burocratismo, lentezza, chiusura culturale della dirigenza e classismo.

Nel 1963 gli vengono affidate “*le funzioni*” e cioè le prime cause da decidere in prima persona. Si iscrive alla Associazione Nazionale Magistrati e aderisce in un primo momento alla corrente moderata di Terzo Potere che lascia nel 1969 per aderire a Magistratura Democratica divenendone uno dei protagonisti. Nel 1970 viene assegnato alla Sezione Lavoro della pretura di Milano e, con l’approvazione nel 1970 dello Statuto dei Lavoratori, è giudice in una serie



di casi dove le sue sentenze, magistrali e rivoluzionarie, che associavano il rigore della norma alla tutela dei lavoratori, divennero fondanti di una nuova cultura delle cause di lavoro. Da allora fino alla fine della sua carriera Romano Canosa conduce una sistematica azione critica del sistema “*giustizia*” in Italia. Di questa battaglia restano vivissimi documenti nei suoi libri: “*La Polizia in Italia dal 1945 ad oggi*” (1976); “*Diritto e Rivoluzione*” (1977); “*Il giudice e la donna*” (1978); insieme a Pietro Federico “*La Magistratura in Italia dal 1945 ad oggi*” (1974); “*Storia della Magistratura in Italia: da piazza Fontana a Mani Pulite*” (1996). Di particolare interesse il resoconto autobiografico del 1978, “*Storia di un pretore*”: una vissuta cronaca coraggiosa e appassionata della vita e dei conflitti nella magistratura italiana negli anni caldi delle lotte sindacali e del 1968. Preziosi documenti per la comprensione delle vicende della Magistratura italiana negli anni ‘70, ‘80, anche i suoi scritti in “*Critica del diritto*”, nei “*Quaderni pia-*

\**Biografia a cura dell’Associazione Romano Canosa per gli studi storici.*



centini” e in “Sapere” (cfr bibliografia <http://www.romanocanosa.it/itweb/bibliografia.html>).

Romano lascia la Magistratura nel 2005 e si dedica completamente alla passione dei suoi studi storici. La sua indipendenza di giudizio e la sua libertà di pensiero ne hanno fatto un simbolo di coraggio civile e di coerenza etica che resta, oltre al monumento di opere storiche, il suo legato più prezioso.

## LO STORICO

Fin dagli anni Settanta Romano Canosa scrive di giudici, diritto, formazione della legge, iniziando con il libro *La magistratura in Italia dal 1945 ad oggi* (Il Mulino, Bologna, 1974). Collabora contemporaneamente alle riviste Quaderni Piacentini, Il Mulino, Quale Giustizia, Critica del diritto, Politica del Diritto, Magistratura Democratica, La questione criminale ed altre ancora. In questo periodo i temi centrali del suo lavoro sono dedicati alla legislazione sull'aborto, alle sanzioni contro il fascismo, ai diritti del soldato.

Nel 1978 esce per Einaudi *Storia di un prete* esemplare racconto della sua esperienza giudiziaria che indusse molti giovani ad entrare in magistratura. Un diario coraggioso, avvincente, ricco di passione umana e politica che, oltre al quotidiano lavoro di un giudice, narra il movimento di Magistratura Democratica attraverso i problemi e la crisi della società italiana del tempo: i licenziamenti, la chiusura delle fabbriche, la condizione dei lavoratori, i comportamenti padronali. Nel 1976 esce, per i tipi di Il Mulino, *La polizia in Italia dal 1945 a oggi*. Frequenta il gruppo di Medicina Democratica e scrive una *Storia del manicomio in Italia dall'unità ad oggi* (Feltrinelli, Milano, 1979). Negli anni Ottanta Canosa si occupa ancora di magistrati ma spostandosi molto indietro nel tempo. Insieme ad Amedeo Santosuosso scrive nel 1981 per Feltrinelli *Magistrati, anarchici e socialisti alla fine dell'Ottocento in Italia e nel 1983*, per l'editore romano Sapere 2000, pubblica *Tempo di peste: magistrati ed untori nel 1630 a Milano*. In un movimento di andata e ritorno nel tempo, i suoi interessi si spin-

gono sempre più verso la storia sociale, quella delle istituzioni totali, della devianza e della sessualità (cfr. bibliografia).

E' in questi anni che inizia una *Storia dell'Inquisizione in Italia dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento* (Sapere 2000, Roma, 1986) in cinque volumi che completerà nel 1990. Lo studio del Seicento diventa sempre più dominante nel suo lavoro di storico come anche la frequentazione degli archivi spagnoli che saranno una sua meta ricorrente per gli anni a venire.

Questa apertura verso l'Età Moderna porta Romano, negli anni Novanta, ad interessarsi alla storia di Milano ed alla sua grandezza e miseria nell'Italia spagnola, alla storia del Mediterraneo nel Seicento come anche a quella dei banchieri genovesi e sovrani spagnoli fra Cinquecento e Seicento, a Lepanto e alla Lega santa contro i turchi ed alla storia dei Farnese. Ma non trascura in questi anni temi più attuali. Pubblica una seconda *Storia della magistratura in Italia da piazza Fontana a Mani pulite* (Baldini e Castoldi, Milano, 1996), una *Storia della criminalità in Italia: 1845-1945* (Einaudi, Torino, 1991) ed una *Storia dell'epurazione in Italia: le sanzioni contro il fascismo 1943-1948* (Baldini e Castoldi, Milano, 1999).

Questo instancabile storico, dalla incredibile mole di lavoro sempre realizzato su un faticoso scavo di archivio, (70 volumi pubblicati), continua negli anni Duemila ad affrontare due nuovi percorsi che si intrecciano fino al 2010. Sono: *La storia dell'Abruzzo*, dedicata alla sua terra, in sedici volumi, che vanno dal Cinquecento al Novecento, pubblicati con la casa editrice ortonese Menabò e la storia del fascismo: *I servizi segreti del Duce*, nel 2000, *La voce del duce: l'agenzia Stefani*, nel 2002, *Graziani: il maresciallo d'Italia* nel 2004, *A caccia di ebrei: Mussolini, Preziosi e l'antisemitismo fascista*, nel 2006, *Mussolini e Franco: amici alleati, rivali*, nel 2008, *Farinacci: il superfascista nel 2010*, tutti pubblicati con la casa editrice Mondadori. Infine il suo penultimo libro: *Pacelli: guerra civile spagnola e nazismo* (Sapere 2000, Roma, 2009). Romano Canosa muore a Ortona il 7 agosto 2010.

# In ricordo di Romano Canosa

di Amedeo SANTOSUOSSO\*

Romano ci ha lasciato, in silenzio e in punta di piedi, da quella persona discreta e non amante delle forme inutili e della mondanità che era. Così ha vissuto gli ultimi mesi della malattia, con il conforto di pochi eletti amici e con la cura premurosa, instancabile e amorevole della sua Isabella, la compagna della sua intera vita, che solo chi ha conosciuto Romano oltre le esteriorità può sapere quanto egli abbia sempre rispettato e amato.

## ROMANO IL GIUDICE

Negli ultimi anni ha firmato i suoi libri definendoli semplicemente come *storico*, e storico di sicuro era. Romano è stato e ha continuato a essere, anche dopo essersi ritirato in pensione, un giudice, un giudice deluso dai giudici italiani, ma profondamente legato a quella che è stata la sua professione di un'intera vita.

Non credo che il non definirsi giudice fosse frutto di oblio o di disconoscimento della sua vita professionale. Era piuttosto frutto di delusione, una delusione che talora sfiorava il risentimento doloroso e, in qualche momento, quasi astioso, come quello di chi ha una ferita aperta.

In uno dei nostri ultimi incontri mi aveva anche espresso il rammarico per non avere fatto di più per la magistratura italiana. Ma Romano aveva fatto tanto.

“Volevamo fare di ogni giudice italiano un giudice del livello di quelli della Corte Suprema americana, e invece...”, e giù critiche pesantissime verso chi (i giudici italiani!), pur godendo di un livello di garanzie, di autonomia e indipendenza che forse non ha pari al mondo, aveva atteggiamenti (non dico corrotti) ma anche solo servili o conformisti, verso chicchessia, superiori,

potenti ministeri, partiti, sindacati ... Memorabili le sue battaglie contro quelli con “*la tessera in tasca*” ...

Quando, una ventina di anni fa, ha smesso di partecipare attivamente alla vita associativa nella magistratura, un pò di persone miopi, che intanto curavano le loro carriere dentro e fuori la magistratura, hanno tirato un respiro di sollievo. Si sono sentiti al riparo delle sue critiche corrosive e, talora, annichilenti. E lo hanno ignorato. E così è accaduto che un giudice di levatura e di orizzonti culturali fuori dal comune, come Romano era, sia oggi sostanzialmente sconosciuto alle nuove generazioni. E questo è un torto nei confronti di Romano e, certamente di più, verso la magistratura italiana.

## ROMANO IL GIURISTA

Talora amava dire: “*Ma cosa fai? Ti metti a fare il giurista adesso?*” Lui, giurista finissimo e lungimirante, aveva in odio il formalismo conformista e gretto, il *bel ragionamento* giuridico fine a se stesso, la non attenzione verso il mondo, verso le ingiustizie, la non apertura verso una prospettiva più ampia, più alta.

Giudice del lavoro, aveva in antipatia, qualsiasi ingiustizia e furbizia, da chiunque venisse, anche dai lavoratori: “*i lavoratori sono dei ... [poco di buono]*”, diceva e subito dopo aggiungeva “*solo i datori di lavoro sanno essere peggio*”. Era una delle frasi paradossali che amava ripetere, frutto di una visione profonda e disincantata sul mondo, che però non gli impediva di essere profondamente mobilitato contro le ingiustizie, le disuguaglianze, le sopraffazioni.

Aveva la capacità straordinaria (uno dei

\*Magistato presso la Corte d'Appello di Milano, Sezione Civile. Intervento in ricordo di Romano Canosa durante la cerimonia funebre del 9 agosto 2010.



principali insegnamenti che da lui ho ricevuto) di cogliere, anche nella più piccola vicenda di lavoro e di vita, la scintilla che la animava, quasi il riflesso di una norma o di un principio superiore, che, in quanto tali, erano suscettibili di applicazione universale.

Chi accusava Romano di partigianeria mostrava (e, se lo fa oggi, ancora mostra) solo ignoranza e incapacità di cogliere questa sua straordinaria sensibilità teorica, culturale e umana.

### **I LIBRI: LA SUA FINESTRA SUL MONDO**

Ho scritto con Romano il mio primo libro. Io trentenne e lui quarantacinquenne, già molto noto e affermato. Fu un'emozione e un impegno enorme.

Non dimenticherò mai l'estate del 1980, passata a ricercare e scrivere, sempre con il timore del giudizio di Romano. Andò bene.

Ho appreso da lui alcuni fondamentali etici e culturali di cui gli sarò sempre grato: paga sempre i tuoi debiti culturali, non fare mai affermazioni di cui non hai la certezza documentaria, non temere il lavoro degli altri e non essere invidioso, ai la tua parte, "c'è posto per tutti" amava ripetere, e altro ancora...

Si. Romano amava il mondo, e i libri erano *la sua finestra sul mondo*. Era insaziabilmente attento alle dinamiche umane, alle miserie e alle passioni che agitano l'animo umano.

Negli ultimi anni era un po' preoccupato dalle *cose nuove* del mondo, e di questo tante volte abbiamo parlato. Mi diceva, con interesse, ma avvertendomi di quello che considerava un rischio: "Si, Amedeo, ma tu sei troppo a favore di queste cose di scienza..."

Il suo era un misto di interesse e di timore. Lui, che da sempre era stato attento al rapporto tra scienza, medicina, psichiatria e diritto, scrivendo testi assai importanti (con Romano io avevo scoperto la freniatria ottocentesca!), aveva negli ultimi anni prestato la sua attenzione soprattutto verso le dinamiche del mondo di lunga durata. Aveva una vorace curiosità verso le cose

umane, che osservava come da un foro, costituito dai suoi studi e dai suoi libri. I libri erano il suo mezzo di comunicazione con la vita, quasi che la *presa diretta* potesse essere troppo forte o limitare la sua libertà.

Non tollerava la storia come ideologia (ogni storico è privatamente disposto a riconoscere che la storia, specie quella contemporanea, è affetta da un alto tasso di ideologia, di *partito preso*, di asservimento a una tesi politica, che la rende poco credibile). La sua risposta era un aggancio rigorosissimo al dato documentario, come reperibile negli archivi, che negli ultimi decenni ha frequentato in Italia e Spagna con una regolarità e un impegno crescenti. Alla vacuità e arbitrarietà di certi *racconti* storici Romano ha preferito l'esposizione austera, talora spoglia, del materiale documentario, delle fonti archivistiche. Ne è risultato uno stile asciutto, senza concessioni alle mode culturali, che talora gli storici dell'accademia (senza citarlo) gli hanno rimproverato, ma che gli editori, anche importanti, hanno apprezzato con la pubblicazione di suoi numerosi libri.

Gli studi sul suo Abruzzo sono stati un ritorno a casa, ricercato e ricostruito con passione, passo dopo passo.

L'accoglienza della sua terra lo gratificava, mentre continuava quello che era essenzialmente un suo percorso interiore. Anche in questo caso il ritorno a elementi fondamentali della vita locale è stato da Romano collegato a dinamiche storiche e politiche più ampie. Era il suo tratto fondamentale.

### **ROMANO: UN CARATTERE DIFFICILE**

Romano amava provocare e ci riusciva da maestro.

Lo faceva con un gusto pari alla cecità di chi prendeva alla lettera le sue provocazioni. Tutti, prima o poi, ci siamo caduti. Ma, alla lunga, abbiamo dovuto il più delle volte riconoscere che, oltre i paradossi immediati che amava presentare, vi era un nocciolo di verità, di insofferenza alle mode, ai luoghi comuni, al politicamente corretto. Un invito a pensare in modo libe-

ro e autonomo.

Amava mostrarsi autosufficiente, e largamente lo era, ma soffriva, credo più di quanto si pensasse, delle incomprensioni degli amici, dei colleghi, degli editori, della cecità dell'accademia e, talora, del mondo della cultura.

Romano ci lascia un patrimonio enorme di studi e ricerche, dove spesso ha avuto il ruolo di chi dissoda un terreno ostile o negletto, che meriterebbe di essere approfondito e proseguito. Speriamo che ciò accada.

*“Ma che fai? Ti vuoi intristire adesso?”*

Era una delle sue frasi dei momenti difficili, quando vi era qualcosa di serio, e non risolvibile, da fronteggiare.

Siamo tutti molto tristi per la morte di Romano, ma è come se la sua voce echegiasse, qui ora, e, pur nell'apprezzare l'affetto e la vicinanza nostri a lui e a Isabella, ci invitasse a vivere intensamente, come lui amava.

Ortona, 9 agosto 2010.

Chiesa di Santa Maria in Constantinopoli.





# (Auto)rappresentazioni di settori della magistratura tra Stato e società, 1945 - 1992

di Giovanni FOCARDI\*

## PREMESSA

In questo saggio analizzerò alcuni aspetti della storia della magistratura italiana o, meglio, di alcuni gruppi di magistrati. Il titolo “*Tra Stato e società*” allude al ruolo ricoperto dalla magistratura dentro le istituzioni statuali, al suo rapporto nei confronti delle stesse istituzioni, cioè verso gli altri poteri dello Stato, in particolare quello politico (1). “*Società*” nel senso che accenno a come alcuni magistrati si siano percepiti e in che modo si siano mostrati, a quale immagine abbiano fatto riferimento quando si rapportavano all’opinione pubblica; e così l’aspetto speculare, ovvero come la società “*civile*” tramite alcuni media (la stampa, ad esempio) abbia considerato e tratteggiato la magistratura e i magistrati.

Il tema potrebbe essere affrontato con altre fonti quali, in primis, le sentenze e le riviste degli stessi magistrati che, in secundis, sono spesso i documenti (insieme alle interviste, e agli atti dei convegni delle varie correnti e associazioni dei magistrati) utilizzati da giornalisti e studiosi per informare l’opinione pubblica di ciò che stava accadendo.

Svilupperò l’intervento per temi, in una quasi sempre lineare successione cronologica, facendo alcuni esempi tratti dalla realtà giudiziaria milanese, che risulta sovraesposta rispetto al resto del paese: con l’auspicio che tale distorsione prospettica non alteri il senso generale di questa descrizione.

## 1. - EPPUR SI MUOVE: LA MAGISTRATURA NELL’ITALIA REPUBBLICANA

Dopo un quindicennio di apparente stasi, dovuto al periodo di “*inattuazione della Costituzione*” e al cosiddetto “*ostruzionismo di maggioranza*” (2), alla fine degli anni ’50 il mondo della magistratura si muove in

concomitanza con i cambiamenti in atto nella società italiana che si trasforma da paese agricolo a paese industriale e con un sostenuto sviluppo del terziario; vi sono flussi migratori dalle campagne alle città, e persistono forti differenze e contrasti culturali e sociali tra questi due mondi.

Negli anni ’50 un osservatore dell’amministrazione della giustizia in giro per l’Italia troverebbe, rispetto agli anni ’30, che di fronte a una cornice del tutto diversa (la Costituzione repubblicana sancisce e riconosce il ruolo autonomo della magistratura), il quadro è cambiato poco nelle prassi quotidiane; dentro i palazzi di giustizia, tra i magistrati e nelle aule di tribunale; i codici della “*nuova*” Italia sono quelli degli anni ’30 leggermente ripuliti e corretti; così come poco o nulla c’è di diverso fuori, tra l’ordine giudiziario e le altre istituzioni, il governo e il suo guardasigilli anzi tutto (3).

Sottolineo “*ordine*”, ma potrei dire “*potere giudiziario*” visto il riconoscimento intervenuto nel testo costituzionale; tuttavia è più giusto dire che il “*potere*” è tale verso l’interno, tra i magistrati stessi costretti in precisi rapporti gerarchici al cui vertice sono i giudici della Cassazione, e non tanto verso l’esterno, nei confronti degli altri poteri, il legislativo e l’esecutivo. Già dai tempi dello Statuto albertino la magistratura è un potere “*intrinseco*” ed è in tal senso una parte, una componente del potere politico. Napoleone avrebbe sentenziato che “*l’intendenza segue*”; e nonostante un vivace ed effervescente associazionismo giudiziario, dopo il 1945, è difficile trovare tracce di una magistratura non in linea con i disegni politici perseguiti dai governi centristi.

Facciamo un rapido passo indietro nel tempo e poi torniamo agli anni ’60.

\*Ricercatore di storia contemporanea, Dipartimento di storia, geografia e del mondo antico (Dissgea), Università degli Studi di Padova.

Ai primi del '900 un magistrato aveva scritto: *"Il pubblico nella sua grande maggioranza esige dal magistrato né più né meno di quello che esige dal prete: Segreto, Castità e Mortificazione della carne"* (4). Mentre il fascismo aveva portato, o ridotto, la magistratura ad essere *"la fedele, silenziosa, operosa, custode del Regime"* (5), peraltro insieme a tutti gli altri settori della pubblica amministrazione. Diverse immagini mostrano la politicizzazione dei militi della giustizia alla fine degli anni '30, come quella di un raduno per inaugurare il nuovo palazzo di giustizia a Messina che vede schierati parecchi magistrati quasi tutti con la divisa della Milizia volontaria di sicurezza nazionale; in un'altra, in occasione di un ritrovo di autorità *"civili"* a Chieti, si vedono podestà, questore, prefetto, federale e procuratore del re, anche qui tutti in divisa della Milizia (6). Fotografie che ricordano la vicinanza del magistrato agli altri funzionari civili, amministrativi e politici, dando un senso pratico alla nota espressione di *"fascistizzazione da parata"*.

A fronte di una sostanziale continuità del personale dei magistrati, di codici, leggi, prassi, abbiamo la rottura radicale della cornice in cui si inserisce tutto ciò: fine della monarchia e della dittatura, e inizio della repubblica e della democrazia. A questa corrisponde un cambio netto nell'immagine che si dà in pubblico: dopo il 1945 e fino agli anni '60 e oltre, il magistrato è ancora (o di nuovo) descritto come un sacerdote, un frate, un monaco: si è parlato di *"logica sacerdotale"* per descrivere l'*habitus* del magistrato, che assume il ruolo di un *"giudice in perfetta sintonia con il modello del sacerdote (cattolico)"* (7).

Il sacerdote di Temi è il titolo di un volume scritto da un giudice proprio nel 1945, in cui si elencano le qualità che deve possedere un buon giudice (8): anzi tutto il luogo in cui giudica è un tempio; *"la funzione del giudicare"* è detta *"divina"*; la carriera del magistrato è come quella del sacerdozio e si sceglie per vocazione *"con l'amore con cui si ci vota ad una missione"*; tra le virtù, le principali sono la sapienza e il timor di Dio. Queste qualità si devono chiaramente riflettere nel comportamento fuori dall'ufficio e in privato, tra le quali evitare la *"partigiane-*

*ria"*, il parteggiare per questo o quel partito. Tutto ciò è funzionale a far dimenticare le immagini dei magistrati in camicia nera nel ventennio, a rimuovere le compromissioni del mondo giudiziario nei confronti della dittatura e, anzi, ad avvicinare stili e linguaggi della magistratura al modello – che viene da lontano – allora *"vincente"* del religioso-sacerdote (9).

Nella realtà, negli anni '50 - '60 i giudici continuano a vivere in una condizione esistenziale assai lontana da quella auto-rappresentazione: esemplare il Diario di un giudice di Dante Troisi, magistrato che racconta



nel 1955 la sua esperienza di giudice di tribunale a Cassino in un romanzo, anzi descrive la sua crisi di coscienza e la sua solitudine nella *"missione"* che svolge. Troisi viene condannato dalla stessa magistratura (non c'era il Consiglio superiore della magistratura - da ora Csm - ma la Corte disciplinare della Cassazione) alla censura per vilipendio (*"per danneggiamenti e offese al prestigio della magistratura"*), per il ritratto angosciato e meschino che fa del mondo degli operatori del diritto, in particolare di una magistratura pusillanime, prepotente coi deboli, di classe, ossequiosa rispetto ai padroni, parziale, burocratica, e per nulla in linea con i valori fissati dalla Costituzione repubblicana. Il ritratto del *"magistrato-sacerdote"*, così caro alla maggioranza dei magistrati (ma non agli avvocati), ne esce a pezzi (10).

## 2 . - CONTINUITÀ: LO SCONTRO CON LA COSTITUZIONE

Come data spartiacque per la magistratura si indica l'avvio del funzionamento della

Corte costituzionale e del Csm (1956 e 1959) per indicare i prodromi di questa nuova fase, segnata dalla perdita del predominio fino allora totale dei magistrati della Cassazione sul resto del corpo (11).

Aggiungerei una terza data concernente un magistrato assai particolare, il 1961; prima però vorrei soffermarmi sulle motivazioni della scelta di chi entrava nell'ordine giudiziario.

Sono anni in cui la scelta di entrare in magistratura è spesso dovuta al fatto che nel Mezzogiorno è uno dei pochi "lavori intellettuali decenti" che si possono trovare; già dall'inizio del '900 l'amministrazione pubblica è luogo di assorbimento lavorativo soprattutto dei giovani provenienti dalle isole e dal Sud, non solo di estrazione sociale borghese, ma anche usciti dai ceti piccolo-borghesi e da quelli popolari (12). Il giovane Romano Canosa che si laurea ventiduenne nel 1957 in diritto civile, trova subito impiego in uno studio legale di Roma, poi in un secondo dove resterà per alcuni anni. Dopo aver superato e vinto il concorso entra in magistratura a Milano nell'ottobre 1961. Che tipo di magistrati Canosa si trova di fronte nel 1961?

Quando si parla di magistratura in Italia, è bene ricordare sempre il peso del passato, gli ordinamenti giudiziari precedenti (dal 1865 al 1923 al 1941) che si sono stratificati nonostante i differenti regimi politici (la continuità è definita la caratteristica più rilevante nella storia della magistratura italiana (13)).

Nel 1961 muore l'ottantenne Gaetano Azzariti, presidente in carica della Consulta; è un anno che assumo come cesura di un modello di magistratura (e di magistrati) che si è auto-rappresentata come "sacerdotale", perché indifferente ai diversi regimi politici avuti nella prima metà del XX secolo. Azzariti è stato il simbolo di una continuità rivendicata dagli stessi magistrati che travalica i cambiamenti di regime (14).

Cento anni dopo l'unificazione muore questo magistrato, incarnazione del fenomeno della «continuità dello Stato», un «tecnico» che ha servito lo Stato ininterrottamente dal 1905: ma quale Stato? Tutti e nessuno, uno Stato senza aggettivi, senza specificazioni. Infatti, come capo dell'ufficio legislativo del

ministero dal 1927, Azzariti collabora in maniera rilevante alla redazione dei vari codici fascisti fino al 1943 e ricopre incarichi quanto meno compromettenti e disdicevoli, come quello nel 1939-42 di presidente del Tribunale della razza.

Grazie a questo magistrato, un raffinato giurista, e a un gruppetto di pochi altri suoi colleghi, la magistratura era riuscita a trapassare con poche scosse il periodo di rilevanti cambiamenti dopo il 1945 (si pensi agli articoli della Costituzione sull'ordine giudiziario) approdando quasi del tutto intatta nel nuovo regime democratico (15); però di democratico, tra le sue fila, nei suoi ranghi, c'era davvero ben poca traccia.

Nei primi anni '60, con l'apertura di una nuova stagione politica (l'arrivo dei socialisti nell'area governativa), i principi della Costituzione iniziano con fatica a entrare "dentro" la magistratura che, a sua volta, cambia identità con la nascita delle correnti e l'ingresso di una nuova generazione di magistrati (cresciuta e istruita nella Repubblica, più sensibile ai valori della Costituzione) tra cui, dal 1965, le donne (16). Nella seconda metà degli anni '60 si inizia a parlare di "uso alternativo del diritto", si discute di diritti di libertà e di diritti sociali cioè – parafrasando Massimo Severo Giannini – gli apparati dello Stato (dall'amministrazione pubblica alla magistratura) iniziano a essere "pluriclasse", e non più e non solo "monoclasse"; vale a dire che il maschio adulto, proprietario e borghese non è più l'unico soggetto, o il principale, di riferimento dell'universo normativo del Parlamento (17).

Nella società e ai vertici delle amministrazioni statali arrivano le donne, non solo in magistratura (ma anche nella carriera diplomatica, in quella prefettoriale), e col 1968 arrivano i giovani.

La distinzione tra Stato e Chiesa (cattolica) muove alcuni lenti passi (rispetto a quest'ultima gran parte della società era già scappata, come dimostrerà nel referendum del 1974 sul divorzio).

La gerarchia interna viene allentata grazie al riconoscimento effettivo dell'art. 107 Cost., per cui i magistrati si distinguono per la diversità delle funzioni, e di conseguenza la carriera cambia (18).



### 3. - FRATTURE: LE CORRENTI E L'INGRESSO DI UNA NUOVA GENERAZIONE DI MAGISTRATI

Riflesso di questo allargamento di valori socio-culturali, e di riconoscimento esplicito di un ruolo anche “politico” della giurisdizione è la nascita e lo sviluppo delle correnti in magistratura (19).

La politicizzazione in senso lato dei magistrati (fenomeno non solo italiano) è conaturata fin dalle origini del processo unitario, quando a capo delle cinque Corti di cassazione allora esistenti e di alcune tra le principali corti di appello e delle procure generali c'erano spesso dei magistrati senatori, e l'osmosi tra élites dei magistrati ed élites politiche era un fenomeno normale, assai frequente e diffuso; così come, dopo il 1874, a capo dei singoli consigli degli Ordini degli avvocati c'erano dei deputati, in quanto avvocati e notabili (20).

Che poi, allora come oggi, qualcuno creda che la giurisdizione sia una funzione politicamente neutrale, è pacifico (21): pure tra gli storici, ci sono quelli che credono di essere imparziali, oggettivi e neutrali.

Nei primi anni '60, il sistema proporzionale in vigore nell'ambito parlamentare si estende in maniera più o meno esplicita anche nella magistratura – così come nei due nuovi organi varati da poco: la Corte costituzionale e il Csm – diffondendosi nella sua Associazione nazionale dei magistrati, il loro sindacato.

A proposito di correnti nella magistratura, credo che la loro funzione, il ruolo svolto nel corso dei decenni (e soprattutto nei primi 15-20 anni della loro presenza) veda prevalere le pagine “chiare” su quelle “scure” (22). Detto ciò, le sole battaglie per attuare la Costituzione sono – a mio parere – decisive per far pendere il piatto della bilancia in senso positivo, così come se osserviamo lo stato della giurisprudenza e della dottrina della fine degli anni '50, rispetto a quello di 20 anni dopo.

Si parla di “eretici” e di “iconoclasti”, riferendosi agli esponenti di Magistratura Democratica (MD), e non è un caso.

Si potrebbe dire anche così: Magistratura Democratica volle far uscire il magistrato dagli uffici giudiziari, dalle aule dei tribunali per portarlo nelle strade e nelle piazze

della società di allora, nel vivo delle trasformazioni culturali, economiche e sociali di quegli anni, a contatto diretto con gli uomini e le donne; in sostanza MD ebbe un atteggiamento politico, volle affiancarsi alla politica, dal lato o vicino ai partiti socialista e comunista di allora. E ci riuscì e, più volte, costrinse le altre correnti a inseguire Magistratura Democratica stessa in quei “luoghi” (23).

### 4. - IN PUBBLICO: LA ZANZARA

Intanto proprio Milano è la sede di un caso che simboleggia il ritardo della cultura costi-



tuzionale nel milieu giudiziario, un ritardo di formazione culturale, non soltanto giuridica ma più ampia, quasi a livello di educazione civica. Mi riferisco alla vicenda del Liceo Parini e della “Zanzara” nel 1966. Un giornalino scolastico riporta una mini inchiesta dal titolo *Un dibattito sulla posizione della donna nella nostra società*, cercando di esaminare i problemi del matrimonio, del lavoro femminile e del sesso (autori tre studenti) condotta tra compagni e compagne: sono 9 ragazze che rispondono su cosa pensano rispetto alla famiglia, alla morale e ai rapporti sessuali prima del matrimonio, all'epoca un vero e proprio tabù (24). Così i tre redattori, il preside del liceo Parini e il tipografo sono denunciati per il reato di pubblicazione oscena destinata ai fanciulli e agli adolescenti, e per stampa clandestina (anche se il giornale era a circolazione interna).

Tra i vari giornalisti, Camilla Cederna segue il processo e ne denuncia le arcaiche procedure in due articoli (25), sottolineando le incongruenze e le illegalità nell'arresto,

nella detenzione, nella richiesta delle ispezioni corporali e soprattutto nell'incriminazione sulla base di una legge fascista (pubblicazione di stampa oscena) in contrasto con i principi della stessa Costituzione (26). Questo processo, per la giornalista, è l'emblema della falsità e dell'oscurantismo della società e delle leggi italiane. Cederna tratteggia l'immagine di una società attenta solo al perbenismo perché tesa a difendere pregiudizi e privilegi, anche contro i suoi stessi figli. Un'Italia divisa di cui dà conto la cronaca del processo, dove ci si accorge "che in aula stavano cozzando due mentalità, due tipi di educazione, due modi di concepire la morale e la vita, insomma due Italie erano di fronte una all'altra". Un processo che denota la presenza di due culture anche dentro la magistratura, con lo "scontro" tra l'ex partigiano e presidente del tribunale Luigi Bianchi d'Espinosa (1911), "rappresentante l'indirizzo più moderno della magistratura ed estremamente sensibile allo spirito della Costituzione", una sorta di stella polare a cui tendere, e il pubblico ministero Oscar Lanzi (1915) "definitosi da sé il rappresentante di un'era superata, appassionato parlatore e grande attore involontario", esponente di quella visione corporativa e sacerdotale (27).

Una parte dell'avvocatura è su altre posizioni giuridiche, culturali, morali e civiche: è più differenziata al suo interno, tra i suoi iscritti, ed è in generale più aperta, più democratica, più in sintonia con i principi della Costituzione e più vicina al clima sociale dell'epoca.

La vicenda ha contraccolpi dentro e fuori il mondo giudiziario. La risonanza mediatica suscita la protesta dei 33 membri dell'Anm (delle varie correnti) contrari al fatto che si possa discutere così in profondità in pubblico attraverso i mass-media l'operato dei magistrati; tutto ciò è considerato una critica inammissibile, di chi ritiene l'ordine giudiziario qualcosa di simile a un'istituzione sacra che non si può né si deve criticare, pena finire sotto processo per vilipendio. Come accade a diversi giornalisti che si occupano del caso.

Lo "scandalo di tipo borbonico" – nelle parole del vice presidente del Consiglio dei ministri, il socialista Pietro Nenni – ha por-

tato alla superficie i cambiamenti nel costume degli italiani (messi in moto dai fenomeni socio-economici legati alla modernizzazione del paese): di lì a poco il 1968 avrebbe in parte cambiato queste e altre forme del costume nostrano.

## 5. - LA DISCUSSIONE DELLA "MESSA"

In Italia il 1968 è in realtà il 1968-1969, il vero anno di accelerazione del cambiamento nei costumi e nei comportamenti delle persone nella società.

Nelle cattedrali della "Giustizia" i sommi sacerdoti o, meglio, i cardinali in toga con l'ermellino si palesano durante quella sacra funzione che è l'inaugurazione dell'anno giudiziario; i discorsi tenuti in queste occasioni sono come uno specchio di quel che bolle nel mondo della giustizia (sono frequenti e affiorano i contrasti tra magistratura e avvocatura, con quest'ultima insofferente per i controlli della prima (28)) e tra gli stessi magistrati. Nei palazzi di giustizia arrivano le prime forme sostanziali di indipendenza sia verso l'esterno (il governo) sia nell'organizzazione interna, superando i limiti previsti dall'ordinamento giudiziario del 1941. La messa in discussione delle inaugurazioni dell'anno giudiziario (con le contro-inaugurazioni apparse, non a caso, nel gennaio 1969, e fatte da una parte minoritaria degli stessi magistrati insieme agli avvocati) sono il riflesso delle modifiche che stanno portando all'abolizione della carriera e a una sostanziale progressione "a ruoli aperti" (dalla legge Breganze del 1966 a quella del 1973). Numerose critiche punteggiano le contro-inaugurazioni del 1971 e del 1972 (dove prendono la parola avvocati e docenti, studenti e operai), mentre si continua a porre la questione dell'indipendenza interna, sempre più in primo piano con la stagione che vede protagonisti i cosiddetti "pretori d'assalto" (e con le ripetute accuse da parte di procuratori generali e Csm nei confronti di questi "giovani" magistrati) che in realtà chiedono soltanto di adeguare alla Costituzione alcune norme dei codici rimasti fascisti come, per esempio, quelle del testo unico di pubblica sicurezza (29).

## 6. - RIFORME E ATTENTATI

Gli anni '70 portano nuove sfide ai magi-

strati, chiamati ad affiancare e talora a supplire - in alcuni frangenti - la classe politica in un paese in cui si sviluppano, quasi in parallelo, cruciali riforme (lo Statuto dei lavoratori e il nuovo processo del lavoro, il varo delle regioni e poi del servizio sanitario nazionale, il divorzio e poi il nuovo diritto di famiglia) e sanguinosi attentati, tra cui quelli compiuti dalla criminalità organizzata a cui si aggiungono quelli dei gruppi armati (criminali "rossi" e "neri") contro esponenti della magistratura (24 assassinati dal 1971 al 1992).

Dopo l'autunno "caldo" con importanti e frequenti scioperi e contestazioni, si arriva al 12 dicembre 1969 con la prima strage, anche "di Stato", quella di Piazza Fontana. Questo doppio binario di eventi - riforme e attentati - rende tale periodo ben diverso da quelli precedenti; la cesura è radicale e netta, anche perché nel 1973 inizia un periodo di forte crisi economica come non si vedeva dagli anni della guerra.

Continuano le polemiche in tema "di interpretazione evolutiva della legge", ovvero non essendoci ancora norme di legge (mancando gli "adeguamenti legislativi"), una parte dei giudici (quelli di MD, in primis) si auto-incarica di interpretare le leggi (e quando non ci sono, si fa promotrice per farle varare) mentre un'altra parte è contraria a questa prassi sostenendo che così facendo "si politicizzano" le sentenze (30).

È vero che da un lato c'è una determinata funzione da parte della magistratura di interpretazione delle leggi; è nelle cose, tale funzione viene ammessa e non se ne sono dati limiti certi, cioè a fronte degli eventuali "eccessi nell'interpretazione evolutiva della legge", ci si accorge che non c'era una frontiera invalicabile (così ai conflitti tra leggi ordinarie e Costituzione, prima, e tra Cassazione e Corte costituzionale, poi). Più che col governo, gli scontri sono col Vaticano, con le forze armate e coi tribunali militari, con la polizia: si parla di interpretazione "evolutiva" e di interpretazione "creativa". Come ha scritto Francesca Tacchi, l'allora pretore di Milano Livia Pomodoro, intervenendo al primo congresso delle donne magistrato nell'ottobre 1970, invita le colleghe a impegnarsi per una «giustizia più umana e corrispondente alle esigenze della

società contemporanea». Le magistrature devono impegnarsi - continua Pomodoro - per «superare il ritardo nell'attuazione dei valori scaturiti dalla Resistenza e consacrati nella Costituzione», senza chiudersi «nella torre d'avorio di un agnostico tecnicismo», proponendo una «interpretazione evolutiva» del diritto che risponda alle esigenze della «certezza giuridica». Gli obiettivi sono dunque: «rinnovare l'ordinamento, riformare le procedure (mettendo al primo posto la difesa dei non abbienti) e i codici, le cui norme dovevano diventare espressione di «giustizia sostanziale»», operazioni da



fare dentro l'ANM (31).

Lo Statuto dei lavoratori del 1970 è un momento decisivo per orientare il modo di essere giudice in diversi magistrati; si allarga il raggio di azione della magistratura diffondendosi in nuovi ambiti (sui problemi ambientali (32)), così come diventa centrale la questione dell'indipendenza interna.

Sono anni in cui la giustizia vive un vero e proprio scontro interno, di "tensioni" e di "conflitti" (33), la cui immagine principale rimanda a quei pretori attaccati e messi sotto inchiesta più volte dai propri superiori perché le loro sentenze sono troppo spesso favorevoli a ricorrenti (o imputati) provenienti dalla classe operaia (34).

Nell'agosto del 1971 inizia una vicenda destinata a durare per diversi anni: si tratta dell'indagine sulle schedature sul personale fatte dalla Fiat negli ultimi 20 anni su circa 350.000 lavoratori (e non solo, perché sono schedate persone che mai erano state dipendenti dell'azienda torinese), di per se moralmente indecenti e con la nuova legge in vigore, illegali.



L'avvocata penalista Bianca Guidetti Serra ha narrato con dovizia di particolari la "cronaca" del processo, spostato da Torino a Napoli, e che si conclude anni dopo (1978) con la condanna dell'industria torinese (35). È ancora oggi utile rileggersi questo libro per capire quale era "il sistema di governo delle relazioni industriali" in vigore negli anni del boom economico, e il clima di complicità che una grande azienda intesse/va con le istituzioni locali e con gli esponenti delle forze dell'ordine (36). Per approntare quell'imponente numero di schede ci vogliono decine se non centinaia di compilatori; se pensiamo al film "Le vite degli altri" (2006) ci possiamo fare un'idea realistica di quanto fosse diffuso il coinvolgimento di altre persone (per inciso oggi, mutatis mutandis, si direbbe che pratiche simili stiano avvenendo alla luce del sole nella stessa azienda).

#### 7. - AL CENTRO DEL MIRINO

Dopo il 1968, la magistratura diventa un'osservata ancor più speciale da parte delle forze dell'ordine: le sue correnti, le associazioni e i gruppi di operatori del diritto che gravitano attorno al mondo giudiziario sono "normalmente" schedati; abbiamo una serie di "relazioni di polizia" in cui si descrivono le riunioni e le assemblee tenute dai magistrati che, come altre associazioni e movimenti, sono "attenzionate" e di cui si tengono fascicoli e faldoni per sapere chi ne fa parte, chi sono i quadri dirigenti, chi le frequenta, cosa propugnano e cosa rivendicano nelle riunioni, nei convegni e nei congressi, e così via. Ci si può immaginare quando nel gennaio 1969 iniziano le controinaugurazioni di avvocati e magistrati.

Quel che accade dopo la strage di Piazza Fontana si ripeterà in maniera sempre più diffusa per tutti gli anni '70. Una parte dei servizi segreti (ma anche settori dell'Arma e della Polizia di Stato) non ha fiducia nelle Procure e non collabora con loro; i sospetti di questa mancanza di relazioni fiduciarie sono stati spesso riscontrati, come attestano le cronache del tempo sulla stampa. Da qualche anno sono disponibili altre testimonianze che rafforzano questa tesi: ne hanno parlato su fronti quasi opposti, ad esempio, l'ex vice capo del controspionaggio del Sid (Servizio informazioni difesa, il servizio

segreto militare) negli anni '70 generale Gian Adelio Maletti e, tra i magistrati, l'attuale procuratore generale della Repubblica di Venezia Pietro Calogero.

Ecco cosa ha riferito Maletti a proposito dei rapporti che "non" aveva all'epoca con la magistratura, ovvero le informazioni non passate su alcuni sospetti ricercati dagli inquirenti; nel caso in questione si trattava di un membro neofascista veneto del gruppo di Ordine Nuovo, che era un informatore fino al 1975 dei servizi:

Domanda. Lei, quando le ricevette, passò queste informazioni alla magistratura?

Risposta. Non si può informare la magistratura così, tutto d'un botto. [...] Il Servizio informazioni ha il compito, tra l'altro, di non precipitare le cose: più le lascia sviluppare, tenendole d'occhio, più efficace è la sua opera. Quindi, come facevamo noi a segnalare queste cose? Le segnalavamo, certo, ma quando avevano assunto più corpo. E comunque non alla magistratura, perché il contatto tra Sid e magistratura, all'epoca [n.d.a., primi anni '70], era praticamente nullo.

D. In che senso, scusi?

R. Io non avevo alcun dovere nei confronti dei magistrati: non dipendevo da loro, e non dovevo riferire nulla.

D. Si spieghi bene.

R. Era un dato di fatto: il Sid lavorava in una propria capsula. La magistratura stava all'esterno. Tra i vari organi dello Stato c'era all'epoca una sorta di diffidenza. La giustizia, del resto, poteva rappresentare un ostacolo alla nostra libertà d'azione (37).

Ci si può fare un'idea di quanti significati avesse l'espressione "corpi separati".

Maletti nel corso dell'intervista ricorda altre occasioni di non collaborazione (38).

In una recente testimonianza Calogero ha dichiarato che la "strategia della tensione" portata avanti dai neofascisti di "Ordine Nuovo" era voluta anche dal Sid (questi ultimi, intralciando le indagini, permisero la fuga all'estero di sospettati, come Guido Giannettini); inoltre, Calogero ipotizza che una parte dei servizi sia stata deviata, in particolare una parte della polizia ovvero dell'Ufficio affari riservati (guidato da F.U.

D'Amato) (39). Lui stesso sostiene di aver incontrato parecchie difficoltà per via dei depistaggi del Sismi (quando stava indagando su Autonomia operaia e sulle Br dopo il 1975) che hanno impedito alla magistratura di fare chiarezza.

Oggi, riflettendo sulla mancata condanna degli autori della strage di Piazza Fontana, mi auguro che almeno il giudizio storico ne possa affermare la verità e sottolineare il peso che ebbero pezzi deviati dei servizi segreti, che offrirono copertura all'eversione, di qualsiasi stampo.

Aprire gli "armadi", cioè gli archivi dei servizi segreti è l'appello del pg Calogero, e rimuoverne il segreto di Stato (40). Va aggiunto che una parte delle difficoltà incontrate era dovuta alla complicità di settori della stessa magistratura, dal cosiddetto "porto delle nebbie", a seconda dei casi il "palazzaccio" sede della Cassazione o la sede del Tribunale di Roma a piazzale Clodio. Gli spostamenti di vari processi verso sedi lontane facevano parte di queste ambiguità - per non dire peggio - nel comportamento di alcuni dei vertici giudiziari (41).

Intanto nel 1971 c'è a Palermo l'omicidio del magistrato Pietro Scaglione; nel 1975 a Lamezia Terme viene ucciso Francesco Ferlaino. Prima, nel 1974, c'è "l'inaudito" sequestro Sossi a Genova (42), e nel 1976 c'è l'omicidio di Francesco Coco sempre a Genova da parte delle Brigate Rosse. Un mese dopo a Roma è assassinato Vittorio Occorsio da parte di Ordine Nuovo. "Rossi" e "neri" si affiancano alla mafia e alle altre organizzazioni criminali nella caccia al magistrato.

Ci sono decine, centinaia di documenti (all'AcS a Roma) non più e non solo sui magistrati, osservati speciali, quasi spiati dalle forze dell'ordine ma, via via che ci si inoltra nel decennio, sorvegliati e sempre di più scortati, seguiti per scopi cautelari. E quindi ai convegni e ai congressi da loro organizzati si mobilitano interi corpi militari per evitare che altri siano colpiti; e sappiamo che non si riuscì, o non si volle, proteggerli fino in fondo.

Infatti si continuavano ad ammazzare i magistrati. Dopo i primi 4 omicidi, avvenuti in Sicilia, Calabria, Liguria e Lazio, l'Italia

intera diventava un fronte di combattimento per i giudici che subiscono perdite dolorose: 3 nel 1978, 2 nel 1979, 4 nel 1980. Nel 1983 un'auto bomba a Palermo uccide Rocco Chinnici. Le motivazioni sono le più diverse, e sarebbe improprio accomunare i delitti delle formazioni politiche eversive con quelli della criminalità organizzata; solo che qui ci occupiamo dei magistrati, e in tutti questi casi i bersagli sono gli stessi (43). Abbiamo una duplice immagine, non del tutto messa a fuoco proprio perché le due lenti di osservazione sono collocate non una a fianco dell'altra ma in posizioni opposte:



da un lato i magistrati sono spiati perché non ci si fida di loro, dall'altro si cerca di proteggerli, con scarsi risultati visto le perdite, pesanti, che si accumulano nel corso degli anni.

Anche altri operatori del diritto sono oggetto di minacce e di agguati: l'avvocato Fulvio Croce a Torino, designato difensore d'ufficio perché presidente del Consiglio dell'Ordine torinese ad assistere gli imputati delle BR (che rifiutano la difesa), è assassinato nell'aprile del 1977 e l'avv. Giorgio Ambrosoli è ucciso "l'11 luglio 1979 sotto il piombo mafioso" e il mandante è Michele Sindona (44).

Questo clima pesante, che prosegue tra le stragi del 1974 (Brescia e Italicus) a quelle di Bologna del 1980 e del rapido 904 del 1984 ha delle conseguenze rispetto ai disegni di riforma nell'ambito giudiziario fino ad allora di segno garantista. Di fronte a un'opinione pubblica smarrita e sovente intimorita, proprio dal 1974 inizia la legislazione cosiddetta di emergenza: leggi che riducono le libertà dei singoli cittadini, mentre aumen-

tano i termini della carcerazione preventiva e si ampliano i poteri delle forze di polizia. Una parola conclusiva non c'è ancora rispetto a questa stagione. Nonostante l'impegno da parte di molti operatori della giustizia quasi mai si è riusciti ad accertare a livello giudiziario gli autori (materiali e mandanti) di quasi tutte le stragi avvenute dal 1969 al 1984. I magistrati stessi si fermano, per così dire, a un livello che intendo riassumere con la citazione di un importante avvocato e giurista, Francesco Carnelutti: Per quanto il giudice sia un uomo anche lui e come tale possa sbagliare, bisogna fingere che sia quegli che non sbaglia; ma questo significa considerarlo di più di un uomo; come può essere infallibile se è, solamente un uomo? Bisogna dunque ricorrere a una finzione, che i romani hanno riconosciuto con queste parole famose e penose: *res iudicata pro veritate habetur*; il giudizio del giudice vale come verità. E i giuristi medievali hanno soggiunto: *res iudicata facit de albo nigrum*; il giudizio del giudice muta il bianco in nero (45).

Ecco perché a mio parere non si possono accettare le conclusioni a cui sono giunti processi e inchieste giudiziarie di quella difficile stagione. Per chi studia la storia contemporanea, quelle non sono che una delle possibili "verità" e, spesso, nonostante i sigilli dell'ufficialità del procedimento da cui scaturiscono, non sono affatto la più probabile. Preferisco dire che dobbiamo ricostruire i fatti interpretandoli per avvicinarci il più possibile a una delle probabili "verità". Quindi non "la" verità, ma una ricostruzione, sempre meno parziale, che ci pare dotata di senso e che definirei con le famose parole di un'intellettuale che cerca "di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace"; che provava a coordinare "fatti anche lontani", a rimettere "insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico" e a ristabilire "la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero". È il 1974 quando P.P. Pasolini scrive questo articolo.

#### 8. - LE DONNE NEL TEMPIO

Avevo detto che nel 1965 appaiono le prime

donne che hanno vinto il concorso bandito nel 1963: sono 8. In realtà quella fu una fase pionieristica mentre la vera partenza ci sarebbe stata anni dopo, come ci dicono questi dati: la presenza femminile in magistratura non supera il 3% nel 1971 e arriva al 10,3 nel 1981, che in numeri assoluti significa 207 su 6999 e 708 su 6812. Una conferma ci viene se guardiamo alle altre magistrature: alla Corte dei conti nel 1975 ci sono 6 referendarie, mentre al Consiglio di Stato le prime due donne arrivano nel 1981. Col boom negli anni '80 delle iscritte e poi laureate a giurisprudenza, si passa il 17% nel 1988 arrivando al 34,3%, ovvero a 2986 magistrato su 8704 nel 2000 (46). E oggi siamo intorno al 50%.

E buona parte delle donne magistrato si occupano di minori e nei ruoli di sorveglianza o di diritto di famiglia. Negli anni dell'emancipazione, "l'incontro" tra femministe e giuriste "avvenne all'insegna di reciproche diffidenze, aporie, ripensamenti" (47).

Proprio Milano vedeva nei suoi uffici giudiziari circa un terzo di tutte le magistrato in servizio in Italia, anni in cui si rifletteva sulla "differenza" e la "separazione", dibattendo temi come il nuovo diritto di famiglia (1975); nonostante la riforma, i cambiamenti culturali impiegano più tempo a sedimentarsi rispetto a un dato normativo che – nel momento in cui è varato – può modificare di senso un comportamento dall'oggi al domani (l'abrogazione delle norme punitive del vecchio Codice Rocco sull'aborto, legalizzato nel 1978 e confermato in un referendum del 1981). Al centro delle discussioni si trovano il diritto del lavoro (la questione della parità delle retribuzioni) e, in particolare, il diritto penale con le sue norme culturalmente sessiste e giuridicamente arcaiche come, per esempio, il delitto d'onore (art. 587, abrogato nel 1981) e lo stupro considerato un delitto contro la morale e non contro la persona; quest'ultimo era stato al centro di un famoso e lontano processo nel 1965: richiesta più volte, per lunghi anni, attraverso vari rinvii, tale legge è arrivata quasi fuori tempo massimo soltanto nel 1996 (48).

Ecco, l'immagine del magistrato, e della magistrato, risente di questa situazione nella



misura in cui le donne in magistratura (e anche nell'avvocatura) hanno portato il loro doppio carico (familiare e professionale) con tutte le sue problematiche nella cittadella della giustizia che, prima, si faceva quasi vanto di essere estranea, indenne, non toccata dalle questioni della vita privata dei magistrati maschi (49). Chiaramente non era così, ed era comunque un'auto-rappresentazione funzionale a quella logica sacerdotale di cui si diceva all'inizio; se i magistrati erano come i sacerdoti, così non potevano essere distratti dalle loro questioni private, familiari compresi.

Sono però anche gli anni in cui - dopo circa un secolo - saltano i rapporti tra numero di magistrati, numero di avvocati e numero di affari trattati: gli avvocati "esplodono" numericamente. I magistrati negli anni '30 erano circa 4.000 a fronte di 30.000 avvocati; nel 1981 6800 e 43.500, mentre negli ultimi anni circa 10.000 mila giudici fronteggiano malamente circa 180/200.000 avvocati. Come dire che in 30 anni gli uni sono aumentati del 30% e gli altri di almeno il 400/500% (per altro dobbiamo ricordare che una volta per gli affari minori c'erano i giudici conciliatori, mentre oggi abbiamo i giudici di pace ma, la sostanza del dislivello numerico - tra relativo aumento di magistrati e superamento o iperinflazione di avvocati - resta comunque assai elevata).

## 9. - IL "SUPPLENTE" DELLA POLITICA. SOTTO LA TOGA TUTTO È CAMBIATO

Negli anni '80 la trasformazione della magistratura si va completando; da retroguardia e corpo "separato" - in cui era funzionale l'auto-rappresentazione del magistrato come il "sacerdote di Temi", un puro tecnico del diritto -, a protagonista inserito in una posizione inedita nella società, più volte contestata come dimostrano i ricorrenti contrasti dentro l'ordine giudiziario, le altalenanti vicende dei rapporti con l'avvocatura e le sempre più frequenti polemiche con una parte della classe politica (50). Una copertina del periodico "La magistratura" del 1979 ci spiega come i magistrati si considerino, come si vedano rispetto alle varie emergenze che lo Stato sta attraversando. Su ogni angolo della copertina c'è una piccola fotografia: "ambiente" con due per-

sone che indossano una maschera antigas, "casa" con un edificio in costruzione, "droga" con una siringa in primo piano e "conflitti sociali" con un fotogramma di un comizio di una manifestazione di lavoratori forse in sciopero e o in lotta. Al centro c'è disegnata la sagoma di un solo magistrato, un singolo, mentre la didascalia alla base recita "nodi politici non giudiziari": più volte i magistrati sono lasciati da soli a fronteggiare queste crisi. La politica è la grande assente, e l'esecutivo talvolta li contrasta, mentre i vertici degli apparati delle forze dell'ordine non collaborano e, infine, le



leggi di riforma latitano.

È altrettanto vero che in quegli anni si vanno formando i pool, piccoli gruppi di magistrati della stessa procura o ufficio, o di differenti procure con diverse competenze territoriali che lavorano a stretto contatto l'uno con l'altro; ma il segno distintivo maggiore, da loro vissuto come reale, è quello della solitudine. Dopo anni di contrasti, e sanzioni disciplinari, dentro il loro Corpo sono accettate la pluralità delle posizioni in materia di opinione politica, e infatti siamo nel periodo del "compromesso storico", quando si riavvicinano le varie correnti (51).

In generale, tra gli anni '70 e gli anni '80, nonostante lo scandalo della P2 (in cui erano coinvolti diversi magistrati di alto livello) (52), la magistratura acquisisce influenza all'esterno dell'ordine e riesce a incidere più di prima sulle politiche di riforma della giustizia.

Guido Melis ha parlato di "potere esterno" in aumento per via del ruolo svolto dai magistrati nella lotta al terrorismo (creazione dei pool, le vittime avute nelle proprie

fila, la gestione dei “pentiti”, la capacità di celebrare i processi nonostante il clima di perenne tensione nel paese) e nella lotta alla criminalità organizzata. In quest’ultimo caso il ruolo di supplenza della magistratura rispetto al potere politico, talvolta restio a seguire gli stessi magistrati (perché in più casi è arruolato tra le fila della criminalità), determina una sovra-esposizione, la “prima fila” (in tutti i sensi) proprio alla magistratura, che acquisisce così un peso cruciale tra le nostre istituzioni (53).

Non c’è più soltanto la classica scena del processo che si svolge nelle aule, specialmente in quelle di Corte d’assise, vero teatro già nell’800 di memorabili arringhe a cui possiamo rifarci per avere un’idea della fortuna nell’opinione pubblica di simili “eventi” (54). Già dagli anni ’70 si aggiungono le crude immagini degli omicidi con i cadaveri, riversi nelle auto, o per strada, con l’esposizione dei corpi che punteggiano le prime pagine di quotidiani e periodici. Con gli anni ’80 i mass media cercano notizie di ciò che avviene all’interno degli uffici giudiziari, sul loro funzionamento, sui maneggi intorno alle nomine per i posti direttivi che avvengono al Csm, il vero “padrone” dei giudici (il “concostoro” della magistratura, luogo in cui si determinano le carriere).

Quello del magistrato-sacerdote è un modello quasi “perenne”, almeno nella forma, nell’apparire esteriore, mentre è diverso nella sostanza, all’interno, che entra in crisi sia per la presenza delle donne (realmente accettata forse negli ultimi 20 anni) sia per la trasformazione pubblica indotta dai media (si pensi ai primi processi trasmessi in diretta televisiva): molto è cambiato nel suo rapporto verso la società e verso lo Stato. Se una volta i magistrati parlavano quasi soltanto attraverso le loro sentenze, negli anni ’80 entrano nella sfera pubblica e sempre di più si mostrano, appaiono sotto i riflettori e parlano con interviste, rilasciano dichiarazioni, scrivono libri sulle proprie esperienze (questa tipologia pare in aumento). Ed è bene ricordare che in politica, da senatori e deputati, alcuni di loro ci sono sempre stati.

I magistrati sono diventati i custodi, e “le” custodi, delle regole della società e gli arbitri tra le istituzioni dello Stato; ha successo

una trasmissione come “Un giorno in pretura” (1988) che ripropone l’immagine del magistrato sacerdote super partes, un pater familias pieno di buon senso, sempre pacato, quasi ascetico nel suo eloquio. Si potrebbe dire che per un giorno all’anno i magistrati continuano a mostrarsi come sacerdoti, cioè nell’occasione di apertura dell’anno giudiziario.

Si arriva così al tornante che è quasi una cesura della fine degli ’80 e dei primi anni ’90.

Mentre al sud si continua a essere ammazzati (1988 Alberto Giacomelli e Antonino Saetta; 1990 il giudice “ragazzino” Rosario Livatino; 1991, Antonino Scopelliti; 1992 le stragi di Capaci e di via D’Amelio), nel 1989 è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale (per cui, ad esempio, il pm può indagare senza avvertire l’indagato, e la polizia giudiziaria è alle sue dirette dipendenze, come previsto dalla Costituzione fino allora inattuata su questo punto).

Ancor più cruciale, si apre una nuova stagione di politica internazionale con l’unificazione delle due Germanie, 1989, e poi la fine dell’Urss, 1991. Sulla scena interna, dopo il referendum sulla preferenza unica in materia di scelta dei candidati alle elezioni, inizia a cambiare il sistema elettorale. Nel 1992 l’inchiesta “Mani pulite” avvia il crollo di credibilità di un’intera classe politica e Tangentopoli introduce alla crisi economica che porta all’uscita dal Sistema monetario europeo e alla svalutazione della lira; l’anno dopo, 1993, ci sono 150 parlamentari indagati, è abrogato il finanziamento pubblico ai partiti e modificata la legge elettorale in senso maggioritario (tra gli altri, è arrestato il presidente del tribunale milanese Diego Curtò per corruzione, reo confesso).

Per concludere questo articolo, in cui si sono schematizzate e riassunte forse in maniera troppo semplicistica tutta una serie di posizioni, sensibilità, gruppi, di magistrati, facciamo ricorso a due famosi detti; non c’è più il muro di Berlino, ma ci sarà pur sempre un giudice a Berlino e, se è vero che la storia si ripete, e la prima volta è una tragedia, allora siamo oggi forse di fronte alla farsa?

## NOTE

- 1 Ringrazio Francesca Tacchi per le sue osservazioni a una stesura preliminare di questo saggio, e Giancarlo Scarpari per alcuni scambi di opinioni sul tema qui trattato. Resta inteso che di quanto scritto è responsabile solo l'autore.
2. G. Neppi Modona, La magistratura dalla Liberazione agli anni cinquanta. Il difficile cammino verso l'indipendenza, in Storia dell'Italia repubblicana, Torino, Einaudi, 1997, vol. III, t. 2, pp. 81-137.
3. E. Bruti Liberati, La magistratura dall'attuazione della Costituzione agli anni novanta, in Storia dell'Italia, cit., pp. 139-237.
4. Gemma Di Va, Memorie di un procuratore del re, Torino, Carlo Pasta-Libraio editore, 1909, p. 153.
5. G. Focardi, Magistratura e fascismo. L'amministrazione della giustizia in Veneto, 1920-1945, Venezia, Ivsrec - Marsilio, 2012, p. 293.
6. Fotografia n. 42, in La giustizia a Messina. I sessant'anni di Palazzo Piacentini, a cura di Rocco Sisci, Messina, Edas, 1989, p. 123; Archivio centrale dello Stato, Ministero di grazia e giustizia, magistrati, fascicoli personali, 3° versamento, fasc. 67671.
7. M. Luminati, Linguaggi e stili della magistratura italiana nel secondo dopoguerra, in L'impiegato allo specchio, a cura di A. Varni e G. Melis, Torino, Rosenberg&Sellier, 2002, pp. 297-326.
8. G. Raffaelli, Il sacerdote di Temi, Milano, Gentile, 1945; in realtà le "qualità" descritte da Raffaelli erano presenti in parte già dalla fine del periodo liberale, riflesso dell'avvicinamento costante della classe politica laica "liberale" a quella dei cattolici che si stava affacciando sulla scena pubblica (si ricordi il così detto "patto Gentiloni").
9. Sui valori attribuiti alla "apoliticità" e alla "asindacalità" nel dopoguerra, vedi E. Moriondo, L'ideologia della magistratura italiana, prefazione di R. Treves, Bari, Laterza, 1967, pp. 113-123.
10. D. Troisi, Diario di un giudice, Torino, Einaudi, 1955; A. Galante Garrone, Il mite giacobino, Roma, Donzelli, 1994, pp. 38 ss.
11. A. Pizzorusso, L'organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale, Torino, Einaudi, 1985.
12. All'epoca frequentare le lezioni universitarie era un'opzione, non vigeva alcun obbligo, anche perché erano spesso lezioni noiose, tenute da docenti quasi sempre ex fascisti e democristiani (ad esempio a Roma A. Asquini, G. Del Vecchio, l'ex guardasigilli degli anni '30 P. De Francisci, G. Ambrosini, i futuri presidenti Segni e Leone); professori che nei loro corsi non parlavano mai della Costituzione eccetto qualcuno (Jemolo, Calasso): R. Canosa, Storia di un pretore, Torino, Einaudi, 1978, pp. 5-9.
13. R. Canosa, Pietro Federico, La magistratura in Italia dal 1945 a oggi, Bologna, il Mulino, 1974, p. 7. Questo volume mi pare indicativo del modo di procedere da parte di Canosa: nei suoi lavori era spesso influenzato da ciò che stava accadendo in presa diretta intorno a lui, era un testimone molto attento alla cronaca e capace – grazie agli studi e alle letture di ampio respiro continuate per tutti gli anni '60 – di scrivere libri e articoli sui temi della giustizia e della magistratura di taglio storiografico.
14. Nato nel 1881 Azzariti entra in magistratura nel 1905 ed è stimato fin dagli esordi da Vittorio Scialoja e da Ludovico Mortara; diventa uno stretto collaboratore del guardasigilli V.E. Orlando nel 1907 - 1908, rimanendo poi in servizio al dicastero. Dal 1920 è all'Ufficio legislativo, dal 1927 ne è il responsabile, guardasigilli Alfredo Rocco, e dove rimane fino al 1949, eccetto la parentesi 1943-1944 quando diventa guardasigilli nel governo Badoglio. Membro dal 1955 della Corte costituzionale è infine presidente della stessa dal 1957; un protagonista del mondo giudiziario da Giolitti a Gronchi (G. Focardi, I magistrati tra la RSI e l'epurazione, in Istituto per la storia del movimento di liberazione nelle Marche Alto Piceno – Fermo, Violenza, tragedia e memoria della Repubblica Sociale Italiana, Atti del Convegno nazionale di studi di Fermo, 3-5 marzo 2005, a cura di S. Bugiardini, Roma, Carocci, 2006, pp. 309-325).
15. U. Allegretti, Interlocutori dell'Assemblea costituente, con appendice documentaria, in Alle origini della Costituzione, a cura di S. Rodotà, Bologna, il Mulino, 1998. Sempre degli stessi anni è la rivalutazione delle retribuzioni che garantisce un prestigio sociale, o un più che "dignitoso decoro" (per usare parole allora in voga) anche ai magistrati più giovani e con meno anzianità di carriera.
16. S. Senese, La vicenda culturale e politica di Magistratura democratica, in Giudici e democrazia. La magistratura progressista nel mutamento istituzionale, a cura di N. Rossi, Milano, Angeli, 1994.
17. Inoltre nel 1963 si hanno l'abolizione del concorso per titoli per la Corte d'appello e per la Cassazione, e le promozioni automatiche in base all'anzianità. Guido Melis ricorda che si passa ai "ruoli aperti" e dopo 28 anni quasi tutti possono avere la retribuzione di un magistrato di



Cassazione, mentre prima erano pochi, circa l'1% quelli che potevano raggiungere un simile trattamento (G. Melis, *Il potere dei giudici e la latitanza della politica*, in *"Passato e presente"*, n. 85, 2012, p. 10).

18. Un tema che da solo potrebbe riempire un convegno lungo una settimana, e che qui si riduce a qualche rigo.

19. F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, il Mulino, 2002.

20. Romano Ricciotti sostiene che la corrente di Magistratura indipendente non ha un'ideologia e, anzi, *"rifiuta le ideologie, ma ha idee"*; e poi afferma che il giudice deve *"essere fedele alla legge, pur muovendosi nella discrezionalità dell'interpretazione, e non disapplicare la legge con il pretesto dell'interpretazione"* (Id., *Sotto quelle toghe. Le radici delle correnti nella magistratura*, Lamezia Terme, Edizioni Settecolori, 2007, p. 116).

21. A quasi 50 anni di distanza dalla nascita di Magistratura democratica, la più importante tra le correnti (e la più discussa e studiata), rispetto ai propositi iniziali ci pare di rilevare che le varie correnti abbiano finito per assumere soprattutto quello dell'esplicita azione corporativa di lobbying nel promuovere i propri iscritti versus quelli di altre correnti per le nomine ai posti direttivi degli uffici giudiziari. In pratica, le correnti sono diventate gruppi di pressione dentro il Csm per far eleggere i propri iscritti, comportandosi in ciò né più né meno come i partiti e i sindacati.

22. Passando negli anni '90 dal sistema proporzionale a quello maggioritario, tutta l'amministrazione dello Stato compresa la magistratura ha risentito di questo cambiamento, concretizzandosi in un non codificato spoils system, accentuando i tratti che rendono più scopertamente *"politico"* il modo di agire delle correnti. Ciò detto, a scanso di equivoci visti i tempi che viviamo, è stata la politica a invadere spesso impropriamente il campo giuridico, e con meno frequenza è avvenuto il contrario.

23. Nell'inchiesta emergono le opinioni di alcune studentesse del liceo sull'educazione sessuale e sul loro futuro ruolo nella società.

L'Associazione cattolica Gioventù Studentesca protesta per l'oscenità dell'argomento e perché le intervistate sono minorenni.

24. C. Cederna, I Borbone di Milano, *"L'Espresso"*, n. 13, 27 marzo 1966; Id., *Le concezioni morali del pubblico ministero al processo della "Zanzara": Da Verona sotto la toga*, *"L'Espresso"*, n. 15, 10 aprile 1966. Sulla giornalista cfr. Silvia Pasqualotto, Camilla Cederna. Il prezzo di una coerenza polemica, tesi di laurea magistrale discussa all'Università degli studi di

Padova, a.a. 2011-2012.

25. G. Crainz, *Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta*, Roma, Donzelli, 2003, p. 205.

26. Era un comportamento che la *"politica di Controriforma della Procura di Milano"* aveva mostrato in altre occasioni censurando film e opere teatrali (secondo punti di vista e valori integralmente cattolici), e assumendo atteggiamenti di estrema durezza verso le manifestazioni sindacali. Cederna ricorda pure le arringhe degli avvocati difensori in modo mirabile, in cui *"mentre fremeva la spazzola ostinata di Dall'Ora, o il naso rostrato di Pisapia, mentre s'accendeva il pallore di Smuraglia, s'agitavano le belle mani minute di Delitala, tuonava Sbisà e parlava invece come in un salotto l'avvocato Crespi dalla stempiatura elegante"*.

27. Si assiste alla sfiducia crescente rispetto all'amministrazione della giustizia e, quindi, alla progressiva fuga dalla giustizia verso altre forme di tutela dei diritti, così come all'aumento dei tempi ovvero alla lentezza nell'istruire e nel finire i processi (F. Tacchi, *Rapporti professionali e conflitti politici tra avvocatura e magistratura nell'Italia unita*, ricerca non pubblicata condotta nel 2003-2007 nell'ambito del progetto commissionato dal Csm e dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, coordinato da Vincenzo Ferrari, su cui cfr. Id., *L'amministrazione della giustizia nell'Italia del 2000*, in *"Sociologia del diritto"*, 2012, n. 3, pp. 173-196, qui p. 190. Ringrazio l'autrice per avermi fatto leggere il suo scritto).

28. Alla fine del 1969 avviene una scissione in MD: i riformisti moderati (alcuni dei quali vicini all'area socialista, come Beria) attenti a modernizzare soltanto l'ordinamento giudiziario, escono dalla corrente lasciandola in mano ai riformisti radicali (vicini alla nuova sinistra) che vogliono *"trattare pienamente la giustizia come fatto intrinsecamente politico, di conseguenza adottando metodi d'intervento culturale e politico nuovi, dentro e fuori la magistratura. [...] Il che voleva dire ormai schierarsi, senza timidezze"* (Palombarini, Viglietta, *La costituzione e i diritti. Una storia italiana*, cit., pp. 72-73).

28. M. Capurso, *I giudici e le recenti polemiche in tema di interpretazione evolutiva della legge*, in *"Studi parlamentari e di politica costituzionale"*, n. 18, 1972, pp. 5-17.

29. F. Tacchi, *Eva Togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi*, prefazione di R. Sanlorenzo, Torino, Utet, 2009, pp. 168-169.

30. Già nel 1970 un pretore di Genova Adriano Sansa vieta la balneazione in un tratto di mare per l'inquinamento. E negli anni seguenti più

volte i “pretori d’assalto” saranno chiamati a difendere l’ambiente dai disastri causati dall’uomo (come a Seveso), ad avviare procedimenti giudiziari contro importanti imprese, lo “scandalo petroli”, a perseguire numerosi casi di corruzione e concussione, poi spesso insabbiati dai livelli più alti dell’ordine giudiziario.

33. G. Freddi, *Tensioni e conflitto nella magistratura. Un’analisi istituzionale dal dopoguerra al 1968*, Roma-Bari, Laterza, 1977.

34. E che vede Romano Canosa in prima fila: “Romano esprimeva con rigore, con intelligenza, con puntuale attenzione e con il suo difficile carattere il cambiamento da noi ricercato. Il luogo del nostro impegno era la giustizia e, attraverso questa, la società. Cercavamo di fare in modo che giustizia e società divenissero le due facce della stessa medaglia per esprimere i fondamentali principi dell’uguaglianza, dell’indipendenza, del rigore”. Conosciutolo alla metà degli anni ’60, l’avvocata Laura Hoesch ha così ricordato quella unione di intenti tra alcuni avvocati e alcuni magistrati (<http://www.punto-rosso.it/images/saperi/canosa.pdf>; ultima consultazione 5 marzo 2013).

35. B. Guidetti Serra, *Le schedature Fiat. Cronaca di un processo e altre cronache*, prefazione di S. Rodotà, Torino, Rosenberg&Sellier, 1984; ed è la prima volta che i sindacati si costituiscono parte civile in difesa di un’intera categoria di lavoratori.

Tutto ciò non è una prerogativa del settore privato, al contrario; la decisione di sanzionare comportamenti commessi dagli impiegati pubblici fuori dagli uffici è capitata più volte nel corso della storia repubblicana (M. Rusciano, *L’impiego pubblico in Italia*, Bologna, il Mulino, 1978). Anche la burocrazia statale è rimasta estranea per lungo tempo ai principi della Costituzione applicando il testo unico del 1923 ben oltre la promulgazione di quello del 1957 negli anni ’60 e ’70 sanzionando e licenziando il personale pubblico in base alla vita privata e alle loro opinioni, con l’avallo del Consiglio di Stato (G. Focardi, *Storia dei progetti di riforma della pubblica amministrazione: Francia e Italia 1943-1948*, Bologna, Bup, 2004, pp. 328 e 345).

36. B. Guidetti Serra, con S. Mobiglia, *Bianca la rossa*, Torino, Einaudi, 2009, p. 186.

37. Andrea Sceresini, Nicola Palma, Maria Elena Scandaliato, *Piazza Fontana, noi sapevamo. Golpe e stragi di Stato. Le verità del generale Maletti*, Roma, Aliberti editore, 2010, pp. 92-93 (e anche pp. 112, 115).

38. “L’ho già detto: tra il Sid e la magistratura non c’era alcun tipo di rapporto, non a quei tempi” (Ivi, p. 128). Lo stesso problema, la mancata collaborazione del Sid con i magistrati, è

riportato da M. Franzinelli e P.P. Poggio, *Storia di un giudice italiano. Vita di Adolfo Beria di Argentine*, Milano, Rizzoli, 2004, pp. 198-199, 219-220.

39. P. Calogero, “Lo Stato e il terrorismo”, seminario tenuto il 18.04.2012 a Padova; e gli articoli sui quotidiani “Il Gazzettino” (p. XXX) e “Il Mattino” (p. 45) del 19.04.2012 con stralci delle sue dichiarazioni. Magistrato dal 1967, fino al 1983 si è occupato di terrorismo, prima a Treviso nei confronti dei neofascisti, poi a Padova verso gruppi quali Autonomia Operaia e Br.

40. Simili affermazioni si trovano in P. Calogero, *La testimonianza*, intervista a cura di S. Giralucci, in C. Fumian, P. Calogero, M. Sartori, *Terroro rosso, dall’autonomia al partito armato*, Roma, Laterza, 2010, pp. 152-157.

41. Canosa scrive di “migrazioni” dei processi verso sud: Id., *Storia della magistratura in Italia. Da Piazza Fontana a Mani Pulite*, Milano, Baldini&Castoldi, 1996, pp. 31-39.

42. Il periodico dell’Anm titola “Inaudito attentato all’ordine giudiziario ed allo Stato”, in “La magistratura”, marzo-aprile 1974, a. XXVIII, n. 3-4, p. 1.

43. Franzinelli e Poggio evidenziano come il “Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale”, creato da Beria a Milano nel 1948, paghi un pesante tributo di sangue con le uccisioni di quattro dei suoi collaboratori, per mano di terroristi di sinistra: Girolamo Tartaglione, Emilio Alessandrini, Girolamo Minervini e Guido Galli. Inoltre ricordano alcuni articoli di Beria sul vuoto istituzionale e sulla solitudine dei magistrati, che si occupavano di indagini sul terrorismo e la lotta armata, lasciati soli e senza protezione (Storia di un giudice italiano, cit., pp. 223, 227-228).

44. F. Tacchi, *Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana*, in *Avvocati a Milano. Sei secoli di storia*, a cura di A. Gigli Marchetti, A. Riosa, F. Tacchi, con la collaborazione di P. Caccia, M. Unia, Milano, Skira, 2004, p. 131 (e nel 1977 un alto magistrato, Carmelo Spagnuolo, era andato fino a New York a testimoniare a favore di Sindona).

45. F. Carnelutti, *Vita di avvocato. Mio fratello Daniele*. In difesa di uno sconosciuto, a cura di F. Cipriani, Milano, Giuffrè, 2006, p. 48.

46. G. Focardi, *Alla conquista della “giustizia”: le magistrature*, in *Donne e professioni nell’Italia del novecento*, a cura di G. Vicarelli, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 211-212.

47. Tacchi, *Eva Togata*, cit., p. 172; L. Hoesch, *Il “femminismo” entra in tribunale*, in *Avvocati a Milano*, cit., pp. 203-204; N. Gandus, *Organizzazione degli uffici ed esercizio delle funzioni giurisdizionali: essere donna fa differenza?*, rela-

zione al convegno organizzato da MD su "Magistratura e differenza di genere" (Milano, 17 aprile 2004), "md", n. 2, 2009 (<http://old.magistraturademocratica.it/platform/2007/07/16/organizzazione-degli-uffici-ed-esercizio-delle-funzioni-giurisdizionali-esseredonna-fa>; ultima consultazione 5 marzo 2013).

48. Tacchi, Eva Togata, cit., pp. 161-194.

49. R. Canosa, Il giudice e la donna. Cento anni di sentenze sulla condizione femminile in Italia, Milano, Mazzotta, 1978, un libro che ha rappresentato a lungo, anche per gli storici, una lettura obbligata sull'argomento (vista la scarsità di studi all'epoca di storia delle donne e di storia di genere), grazie all'analisi di lungo periodo e alla presenza di molti documenti e citazioni tratte dalle sentenze.

50. Con protagonisti come l'allora presidente del Consiglio dei ministri Bettino Craxi (1983-1987),


e il presidente della Repubblica Francesco Cossiga (1985-1992).

51. Luminati, Linguaggi e stili della magistratura, cit. p. 310.

52. R. Canosa, Storia della magistratura in Italia, cit., pp. 113-120.

53. Melis, Il potere dei giudici e la latitanza della politica, cit., p. 11. Tutto sommato, la magistratura ha saputo uscire dalle emergenze degli anni '70 - '80, non così l'amministrazione della giustizia, a causa di mancate riforme organizzative e funzionali che però sono debitorie - di nuovo - dell'assenza di riforme del legislatore, e della politica.

54. Con tanto di periodici illustrati, come "I grandi processi illustrati", "Il corriere illustrato dei processi celebri": cfr. P. Caccia, "Giustizia sia fatta: e giustizia sia". Giustizia e avvocati nella letteratura popolare milanese, in Avvocati a Milano, cit. pp. 179-189.





# Il ruolo della Pretura del Lavoro di Milano nell'elaborazione di una giurisprudenza ancorata alla Costituzione per la promozione della dignità e dei diritti dei lavoratori

di Antonio IANNIELLO\*

Questo incontro rappresenta per me anche l'occasione per ricordare quello che Romano Canosa ha rappresentato nella formazione di un diritto giurisprudenziale del lavoro, vale a dire quanto alla interpretazione e applicazione di tale diritto, orientate a promuovere l'effettiva emancipazione e il pieno sviluppo della persona e della dignità del soggetto lavoratore. Anche in tale contesto; soprattutto all'interno dei luoghi di lavoro.

Si tratta di una azione sviluppata da Romano Canosa, in primo luogo nel periodo, diciamo così, "eroico" dei primi anni '70 del secolo scorso, quando, in collegamento con un gruppo ristretto di giudici, andava valorizzando, con le proprie sentenze, principi e regole che spesso potevano apparire rivoluzionarie, ma elaborate con un sicuro ancoraggio alla nuova Costituzione repubblicana e alla nuova legislazione del lavoro. Un'azione proseguita anche successivamente, quando le esigenze dei processi di trasformazione produttiva avviati già a partire dalla seconda metà degli anni '70 imposero una attenuazione dei diritti indisponibili dei lavoratori, Romano Canosa fu sempre l'ispiratore e forza trainante, con la sua personalità coinvolgente, di idee innovative all'interno dell'allora Pretura del lavoro di Milano, in sede di controllo di legalità di tali processi, ove incidenti su diritti dei lavoratori e in funzione di tutela della parte più debole del rapporto di lavoro.

A cavallo tra gli anni '60 e '70 del secolo

scorso, la Pretura del lavoro di Milano era venuta assumendo in Italia una posizione di *leadership* nella promozione e difesa della dignità e dei diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro, posizione che poi ha mantenuto per molti anni e della quale sono stati partecipi molti degli uffici giudiziari del lavoro italiani, soprattutto del nord.

In quegli anni si sviluppa infatti un fenomeno di rottura del quadro di sostanziale suditanza del lavoro subordinato, con la partecipazione operaia ai movimenti del '68-70, che si sviluppano anche all'interno dei luoghi di lavoro in forme di lotta inedite, in un clima di profondo rinnovamento della società, sollecitato anche da analoghi movimenti sviluppatasi in altri Paesi.

Il movimento è preceduto, accompagnato e seguito dall'approvazione di leggi che assecondano queste istanze di riscatto e di tutela, tra le quali spicca la legge n. 300 del 1970, contenente il c.c. Statuto dei lavoratori.

Con questa legge vengono affermati, potenziati e difesi la libertà e i più importanti diritti dei lavoratori in azienda:

- in materia di licenziamento (il famoso art. 18 che prevede una tutela più pregnante contro i licenziamenti illegittimi, realizzata attraverso la reintegrazione del lavoratore licenziato in maniera ingiustificata);

- in materia di mansioni e di trasferimenti (l'art. 13 dello statuto, che impedisce infatti mutamenti peggiorativi di mansioni e condiziona la legittimità del trasferimento ad obiettive esigenze tecniche, organizzative e

\*Magistrato presso la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro.

produttive);  
- in materia di sanzioni disciplinari (con la previsione della necessaria tipicizzazione degli illeciti e delle sanzioni disciplinari e la procedimentalizzazione dell'*iter* di irrogazione delle sanzioni, in funzione della garanzia del contraddittorio) etc.

Inoltre lo statuto delimita l'ambito del potere imprenditoriale in materia di controlli dell'attività lavorativa e della malattia a tutela della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, predispone misure per assicurarne la libertà di espressione delle idee, per la tutela della salute e dell'integrità fisica degli stessi, poi sviluppate in veri e propri testi unici, fa divieto di indagini sulle loro opinioni e su fatti estranei alla valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Infine promuove la presenza del sindacato in fabbrica, al quale attribuisce una serie di diritti e prerogative che consentano l'adeguato svolgersi della sua azione a sostegno dei diritti dei lavoratori.

E' in questo quadro di riferimento che si sviluppa l'applicazione giurisprudenziale delle nuove leggi sul lavoro, nella quale è subito evidente appunto l'attivismo della Pretura di Milano nell'assecondare il processo tendente a riequilibrare i rapporti di forza all'interno dei luoghi di lavoro dalla posizione di notevole squilibrio in cui si trovavano a vantaggio dell'impresa.

Non fu una operazione indolore, perché molti imprenditori reagirono al processo innescato dai movimenti accennati e favorito dallo Statuto, tentando di ridimensionarne la portata innovativa, negando la possibilità di cittadinanza all'interno dei luoghi di lavoro ai diritti e alle libertà da esso affermati e potenziati, denunciandone la portata eversiva e distruttiva della crescita e con essa del benessere economico raggiunto.

E' in questa attività di sostegno della carica innovatrice dello Statuto e di contrasto, in nome delle nuove leggi, alla reazione imprenditoriale di allora che la storia della pretura del lavoro di Milano si intreccia con quella di Romano Canosa, giunto alla relativa sezione, a partire dal 1969-70 dopo una poco interessante esperienza in sezioni di minore impatto sociale.

Si forma infatti in quegli anni all'interno della sezione un gruppo omogeneo di magi-

strati decisamente orientati a favorire l'emancipazione del mondo del lavoro nell'ottica promozionale della dignità dello stesso e della rimozione degli ostacoli di fatto esistenti al suo riscatto sociale, secondo l'indicazione proveniente, in proposito, dalla stessa Costituzione repubblicana (art. 3, secondo comma Cost.).

E' l'uso alternativo del diritto, secondo la formula usata da Magistratura Democratica di cui Romano Canosa sarà in quegli anni uno dei principali artefici, uso che nel campo del lavoro umano trova un settore di elezione, nella rigorosa applicazione del nuovo diritto per il superamento di antiche ingiustizie, con parole d'ordine che evocano principi costituzionali.

Si tratta dell'opera in cui fu impegnata tutta la Pretura anche e soprattutto per effetto della personalità trainante di Romano; un'opera che, depurata di alcuni eccessi che scontano l'entusiasmo dei tempi, rivelerà spesso una capacità di tenuta nel tempo, traducendosi nell'affermazione di principi di civiltà, sovente fatti propri e sviluppati dal legislatore successivo e comunque tuttora patrimonio della giurisprudenza italiana.

Gli esempi sono numerosi.

A partire proprio dal tanto citato e travisato episodio boccaccesco del garzone di salumeria licenziato in tronco (senza preavviso) perché se la faceva con la moglie del datore di lavoro.

Una pubblicistica in cerca di scoop parlò di scandalosa sentenza di reintegrazione del garzone nella salumeria, con tutte le comiche implicazioni che ciò evoca, mentre, date le dimensioni dell'impresa, si trattava, secondo la disciplina vigente, solo del diritto del lavoratore licenziato all'indennità sostitutiva del preavviso.

La sentenza di Canosa conteneva viceversa l'affermazione di un principio di evidente civiltà e ragionevolezza, il quale infatti è divenuto indiscutibile patrimonio comune: quello della indifferenza tendenziale della vita privata del lavoratore sul piano della correttezza e della continuità del rapporto di lavoro.

Salva naturalmente l'ipotesi in cui gli episodi di questa vita privata incidano sulle mansioni affidate al lavoratore e sull'oggettiva aspettativa di corretto svolgimento delle

stesse (come sarebbe, ad es. il caso del cassiere di banca che nella vita privata viene condannato per furto a danni di un terzo; o dell'infermiere di ospedale che spaccia droga, etc.). (cfr., ad es. Cass. 12 settembre 2000 n. 11986).

Un altro esempio di questa capacità di tenuta della giurisprudenza di allora è rappresentato dalla regola del licenziamento come *estrema ratio*, elaborata con la rigorosa applicazione da parte della Pretura di Milano delle indicazioni provenienti dalla legge e dalla coscienza sociale e che trova ancor oggi le sue espressioni più significative:

a) anzitutto nella diffusa affermazione dell'obbligo di recupero del lavoratore in altri compiti quando non sia più idoneo a svolgere i precedenti o quando questi ultimi siano stati soppressi (vedi, ad es. Cass. 26 marzo 2010 n. 7381),

b) poi nella rigorosa valutazione dei profili soggettivi e oggettivi della inadempienza in grado di dare luogo ad un licenziamento piuttosto che ad una sanzione conservativa e che deve comunque essere notevole e grave (cfr. ad es. Cass. 26 aprile 2012 n. 6498, o 23 febbraio 2012 n. 2720 o 7 aprile 2011 n. 7948),

c) infine, nell'affermazione, anche di recente ribadita dalla cassazione, che, pur nel rispetto della libertà dell'imprenditore in ordine alle dimensioni aziendali, la riduzione di personale non potrebbe essere ispirata al puro intento di un incremento del profitto economico (ad es., anche recentemente, cfr. Cass. 23 febbraio 2012 n. 2712 o 8 febbraio 2011 n. 3040, che trova il suo precedente in alcune pronunce di Romano Canosa o da altri giudici della pretura in materia di licenziamento per ragioni economiche).


Un altro settore di intervento che ha poi visto consolidarsi i relativi principi, anche ad opera della Corte costituzionale, riguarda il licenziamento disciplinare: qui, data la natura punitiva del licenziamento, particolarmente importante è stato il tema della applicabilità delle garanzie procedurali previste dallo Statuto in materia di sanzioni disciplinari, soprattutto quanto alla preventiva contestazione degli addebiti e alla possibilità di difesa per il lavoratore.

Lo Statuto del 1970 prevedeva tali garanzie genericamente per le sanzioni disciplinari,

ma veniva prevalentemente interpretato come riferito esclusivamente alle sanzioni conservative.

Fu merito della Pretura di Milano denunciare ripetutamente l'assurdità, sul piano logico oltre che giuridico, di una tale differenziazione: la maggiore sanzione privata possibile veniva trattata, contro ogni logica, in maniera meno garantista di quelle minori.

L'orientamento inclusivo non incontrò inizialmente il favore della Corte di cassazione, fino a che intervenne la stessa Corte costituzionale con una sentenza storica (30 novem-



bre 1982 n. 204), frutto della penna del Prof. Andrioli, che, in maniera *tranchant*, denunciò l'assurdità e quindi la contrarietà all'art. 3 della Cost., della distinzione, secondo quanto poi ribadito anche con riguardo ai licenziamenti per motivi disciplinari intimati da datori di lavoro con meno di 16 dipendenti (Corte cost. 25 luglio 1989 n. 427).

Per cui ora anche la cassazione afferma, sia pure con qualche distinguo quanto all'applicazione del primo comma (Cass. 21 luglio 2004 n. 13526), l'applicabilità al licenziamento dell'art. 7 S.L., quantomeno con riguardo alla preventiva contestazione degli addebiti e alla concessione di un termine a difesa dell'incolpato (ad es. Cass. 17 gennaio 2011 n. 897), regola poi estesa anche alla categoria dei dirigenti (Cass. S.U. 30 marzo 2007 n. 7880).

E ancora: la legge di tutela dai licenziamenti ingiustificati contiene una norma che esclude dal proprio ambito sia i licenziamenti per i dirigenti che i licenziamenti collettivi per riduzione del personale.



Per il primo, Romano Canosa elaborò la teoria, tuttora affermata anche dalla Cassazione (Cass. S.U. n. 7880/07, cit.), della necessaria distinzione, sul primo piano, tra dirigenti veri e pseudo dirigenti, la cui forza contrattuale di fronte al datore di lavoro non è dissimile da quella di un impiegato direttivo: solo per i primi vale pertanto l'esclusione dalla tutela, mentre per gli pseudo-dirigenti riprende vigore la regola generale della sottoposizione del relativo licenziamento ai rigorosi limiti fissati dalla legge.

Quanto al licenziamento collettivo, la disciplina inizialmente applicabile fu individuata negli accordi interconfederali esistenti in materia (quello del 20 dicembre 1950 reso efficace *erga omnes* col D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019, in attuazione della legge n. 741 del 1959 e quello del 5 maggio 1965), che prevedevano procedure conciliative e stabilivano i criteri di scelta da seguire in concorso tra di loro e in maniera trasparente per l'individuazione dei lavoratori da licenziare.

In particolare, mentre la qualificazione stessa di licenziamento collettivo veniva causalmente ancorata ad una situazione di crisi o alla necessità di processi di riorganizzazione produttiva, che imponessero una riduzione di personale per adeguarsi alla situazione di mercato, l'attenzione che i giudici di merito dedicarono alla rigorosa osservanza dei criteri di scelta stabiliti dalla contrattazione collettiva individuava uno snodo centrale della materia, per la intuibile tentazione dell'impresa di liberarsi, con l'occasione, di personale scomodo o meno produttivo.

L'importanza dell'argomento venne colta anche dalla cassazione, che in particolare affermò la necessaria concorrenza dei criteri di scelta seguiti dall'impresa e la loro trasparenza, in primo luogo in direzione dei lavoratori e dei loro sindacati (*cf.* ad es. Cass. 14 dicembre 1990 n. 11885 o 12 agosto 1982 n. 4589).

La materia è stata infine oggetto di esplicita, articolata disciplina di legge (L. 23 luglio 1991 n. 223), che in attuazione della normativa comunitaria, prevede che debba essere seguita una complessa procedura che vede partecipi i sindacati, coi quali è altresì possibile individuare criteri di scelta diversi da quelli di legge. La violazione della procedu-

ra o nell'applicazione dei criteri di scelta era sanzionata dalla legge con l'inefficacia o con la invalidità del licenziamento.

Un altro settore di intervento incisivo della giurisprudenza fu in materia di contratti a termine, che nel passato remoto, prima della legge del 1962, complice la vaghezza della disciplina di legge, era stata oggetto di notevoli e diffusi abusi.

Fu compito della giurisprudenza di quegli anni il controllo della più rigorosa applicazione della nuova legge sui contratti a termine (L. n. 230 del 1962), allora orientata, per contrastare le precedenti tendenze, ad una tassativa delimitazione delle ipotesi di legittima apposizione di un termine finale al contratto di lavoro.

Con soluzioni riprese anche dalla Cassazione nei casi, per la verità sempre più rari nel tempo, in cui l'oggetto del giudizio è un contratto a termine stipulato a norma della legge n. 230/1962 (*cf.*, ad es., in materia di sostituzione di personale in ferie, Cass. 12 marzo 1986 n. 1671 o in materia di assunzioni a termine per specifici spettacoli, Cass. 11 aprile 2006 n. 8385).

E ancora, mi piace ricordare l'uso del procedimento cautelare d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., per molto tempo ritenuto funzionale alla sola difesa della proprietà o dei diritti della persona.

Questo procedimento consente normalmente di risolvere temporaneamente la controversia in pochi giorni, salvo migliore approfondimento nel giudizio di merito da celebrare successivamente, con l'ulteriore vantaggio di trasferire il rischio della durata del giudizio ordinario sulla parte che "appare" avere torto.

Negli anni '70 del secolo scorso l'uso del procedimento di urgenza viene definitivamente esteso a difesa di molti dei diritti del lavoratore, quelli caratterizzati dalla sicura deteriorabilità in ragione del trascorrere del tempo; casi in cui la tardiva affermazione degli stessi sarebbe infatti inutile o molto meno utile: il licenziamento, il trasferimento, la dequalificazione, ma anche, al limite, la retribuzione, per la sua funzione di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia al fine di assicurare loro una vita libera e dignitosa, come recita l'art. 36 Cost.. Infine, un altro tra i tanti esempi di giuri-

sprudenza, diciamo così, alternativa e di sostegno della Pretura di Milano, peraltro poi in buona parte consolidatasi in principi condivisi, si sviluppò in materia di diritti sindacali e di sciopero.

Mi riferisco in particolare al superamento della teoria della necessaria equivalenza dei danni nella valutazione della legittimità o meno di uno sciopero, soprattutto a proposito delle nuove forme di lotta, quale lo sciopero articolato o a singhiozzo, lo sciopero a scacchiera o quello del cottimo.

In proposito, infatti, una parte della dottrina e giurisprudenza sosteneva che lo sciopero, per essere legittimo, non avrebbe dovuto arrecare all'impresa un danno maggiore di quello che arrecava ai lavoratori. Per questa via, si introducevano surrettiziamente limitazioni non previste dalla legge in una materia, quella dello sciopero, oggetto di una tutela privilegiata nella Costituzione, quale mezzo di emancipazione dei lavoratori.

Si trattava di un tentativo di ridimensionamento, del quale, infine, anche la Corte di cassazione (cfr., ad es., Cass. 24 gennaio 1981 n. 568 o 30 gennaio 1980 n. 711) rivelò il carattere elusivo di un diritto fondamentale, al di fuori dell'ipotesi in cui l'esercizio dello sciopero possa costituire lesione di beni di pari o superiore rilievo nella Carta costituzionale, quali la vita, la salute, la dignità e, semmai, non la produttività, ma la stessa capacità produttiva dell'impresa. Bilanciamento di diritti di pari dignità costituzionale che è stato poi all'origine della disciplina dello sciopero nei pubblici servizi essenziali (L. 12 giugno 1990 n. 146).

Altrettanto efficaci furono gli interventi di sostegno dei vecchi e nuovi soggetti sindacali nella loro azione all'interno delle imprese: dalla legittimazione alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali anche all'interno di una associazione sindacale dei datori di lavoro, all'uso del rapido ed efficace strumento di cui all'art. 28 S.L. per reprimere condotte antisindacali.

Una cautela maggiore veniva osservata, anche da Romano Canosa, di fronte ai fenomeni di ridimensionamento o chiusura di aziende, in quanto questo era valutato come un terreno infido per un giudice, poco esperto di gestione aziendale. E tuttavia

Canosa non esitava a coinvolgere esperti di gestione aziendale ove da significativi indizi emergesse la possibilità che, con la minaccia di chiusura, fossero state in realtà poste in essere manovre per fiaccare le lotte in azienda o per liberarsi di personale scomodo. Nella materia della esecuzione degli obblighi di fare infungibile e in particolare dell'obbligo di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato in azienda, i tentativi della dottrina e della giurisprudenza, anche di Milano per assicurare una tutela effettiva non hanno invece avuto (salvo la possibilità di utilizzare il ricorso per condotta antisindacale, ove ne ricorra-



no i presupposti, col relativo sostegno di una sanzione penale) risultati soddisfacenti, come la recente vicenda dei tre operai della Fiat di Melfi reintegrati dai giudici di merito sta lì a dimostrare.

In proposito, la via più radicale è stata quella di nominare un sostituto dell'imprenditore per dare esecuzione all'ordine; ma poiché questa sostituzione non può che essere temporanea, la misura, oltre che non prevista specificatamente e in maniera efficace dal codice di rito, si è rivelata per lo più inutile.

La Pretura di Milano aveva seguito anche una via intermedia, coinvolgendo, come ricorda Romano Canosa nel suo libro "Storia di un pretore", anche l'allora pretore dirigente De Falco: distinguendo nel complessivo obbligo di reintegrazione alcuni aspetti fungibili (relativi alla entrata in azienda, alla collocazione del lavoratore in corrispondenza del proprio posto di lavoro, all'esercizio delle libertà sindacali all'interno, etc.), aveva ipotizzato la possibilità di esecuzione coattiva di questi componenti

dell'obbligo, da utilizzare anche quale strumento di pressione all'adempimento; ma la prassi non ha avuto un gran seguito.

Una parte della dottrina aveva anche ipotizzato la possibilità di misure coercitive indirette, volte a favorire l'adempimento spontaneo dell'obbligo di reintegrazione, ravvisandole nelle sanzioni penali per i reati di cui all'art. 388 c.p. o 650 c.p., ma la Cassazione penale non ha seguito questa via.

Infine, dopo che per molti anni il dibattito sulle possibilità di disincentivare l'inadempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare e quindi favorirne l'adempimento spontaneo attraverso misure coercitive indirette si era sviluppato ampiamente in Italia, col richiamo alle esperienze europee (l'*astreinte* del diritto francese), finalmente il legislatore del 2009 (legge 18 giugno 2009 n. 69) ha introdotto con l'art. 49 una nuova norma del codice di rito, l'art. 614-bis c.p.c. che prevede che il giudice, pronunciando una condanna ad obblighi siffatti, possa stabilire, su istanza di parte, le somme dovute per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Tuttavia, guarda caso, questa disciplina, che opportunamente graduata nel tempo potrebbe rappresentare una potente spinta all'adempimento degli obblighi di questo tipo, è dichiarata non applicabile alle controversie di lavoro subordinato e parasubordinato (anche se, per quanto riguarda la spinta all'esecuzione dell'obbligo di reintegrazione dopo l'annullamento di un licenziamento, una misura in qualche modo equivalente potrebbe essere quella di cui al decimo comma dell'art. 18 S.L., come recentemente ritenuto dalla cassazione – sent. 18 giugno 2012 n. 9965 - in un caso in cui l'imprenditore si era limitato a ripristinare unicamente l'erogazione della retribuzione).

Gli interventi della pretura del lavoro di quegli anni che ho ricordato, insieme a molti altri di sostanziale sistemazione giurisprudenziale del diritto del lavoro non furono indolori neppure per i loro artefici: basti infatti qui ricordare i tentativi di trasferimento di Romano Canosa e di altri pretori del lavoro milanesi dalla sezione lavoro alla più "*tranquilla*" sezione che si occupava di

incidenti stradali.

Oppure il procedimento disciplinare avviato nei primi anni '70 nei confronti di Canosa e di altri due giudici della sezione, accusati genericamente di riformismo, conclusosi poi con una assoluzione piena da parte del CSM. O infine quello avviato contro il pretore Francesco Cecconi, reo di aver tollerato la presenza massiccia degli operai ad una udienza che, direttamente o indirettamente, li riguardava.

Anche dopo e molto dopo il periodo "*eroico*" della giurisprudenza del lavoro, con una legislazione più orientata a sostenere l'impresa che il lavoro, non mancarono le occasioni per riaffermare diritti e imporre regole di condotta per la loro tutela effettiva. Testimoniando della situazione della sezione del lavoro milanese, posso dire che ancora una volta, nei momenti in cui si affacciavano problematiche nuove, coinvolgenti diritti fondamentali, l'ispiratore delle soluzioni più appropriate fu sempre Romano Canosa, pur nel disincanto e buona dose di amarezza che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua attività giudiziaria.

Accanto ad alcuni dei casi già citati, ricordo ad es. gli interventi in materia di cassa integrazione guadagni, che era diventata l'anticamera del licenziamento per i lavoratori che incappavano nella relativa sospensione dal lavoro, spesso scelti tra i meno produttivi e magari tra i più svantaggiati.

Fu proprio su impulso delle idee di Romano Canosa che la giustizia del lavoro elaborò la teoria della presenza di limiti interni nella scelta, di oggettiva coerenza con la c.d. causa integrabile e soprattutto impose come regola generale quella della rotazione, quanto alla sospensione, del personale con professionalità equivalente; limiti e regole transitati poi nella legge che nel 1991 disciplinò in maniera innovativa l'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria (v. artt. 1-3 della L. n. 223 del 1991).

Ricordo ancora, per finire e sempre a titolo di esempio, l'*impasse* che si era determinata nell'effettivo avvio del riconoscimento della categoria dei quadri (creata dalla legge 1° maggio 1985 n. 190 accanto a quella di operai, impiegati e dirigenti) a causa del ritardo nell'approvazione di contratti collet-



tivi che avrebbero dovuto stabilirne i requisiti di appartenenza, secondo la legge medesima.

Molti impiegati in posizione di responsabilità scalpitarono per accelerare i tempi di una trattativa che evidentemente non incontrava il pieno favore delle imprese.

Fu allora che, per superare lo stallo, Romano Canosa, sulla scia di una operazione ermeneutica già effettuata per la categoria dei dirigenti, affermò che i connotati della categoria dei quadri sono già presenti nella definizione contenuta nella legge (tesi poi seguita da Cass. 27 febbraio 1995 n. 2246) e che la contrattazione poteva semmai, quando fosse intervenuta, specificarli meglio in rapporto ai singoli rami produttivi e alle caratteristiche dell'impresa.

Ma è forse il tempo di fermarmi con gli esempi del passato, saltando a piè pari ai nostri giorni, dopo che un processo di trasformazione continua degli assetti economici e produttivi del Paese, a partire dall'ultima parte degli anni '70 e tuttora attivo, ha determinato nel tempo lo spostamento dell'attenzione e dell'interesse del legislatore dalla rigorosa tutela dei diritti dei lavoratori al mondo delle imprese, attraverso politiche di sostegno alla crescita, in un quadro tendenziale di progressivo mutamento nell'equilibrio dei rapporti di forza tra impresa e lavoro.

Concluderei con una breve panoramica in ordine al più recente esito di questo processo, rappresentato dalla riforma del mercato del lavoro da poco varata dal governo tecnico e dal parlamento e presentata come riforma epocale.

La sua dichiarata "filosofia" è quella enunciata nel primo articolo del disegno di legge n. 3249 recentemente approvato dal Senato (successivamente divenuto primo comma dell'art. 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92), che indica tra le principali finalità perseguite dalla riforma del mercato del lavoro, quelle di: a) favorire lavori più stabili, col ribadire che il contratto dominante è quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) valorizzare il contratto di apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; c) redistribuire più equamente le tutele dell'impiego, contrastando l'uso improprio della flessibi-

lità introdotta in taluni assetti contrattuali e adeguando peraltro ai tempi mutati la disciplina dei licenziamenti; d) rendere più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro; e) promuovere una maggiore inclusione delle donne nella vita economica; f) favorire nuove opportunità di impiego o di tutela del reddito per gli ultra cinquantenni. Quanto al modo con cui vengono perseguite le finalità indicate, alcuni aspetti appaiono moderatamente interessanti, come una qualche razionalizzazione dell'associazione in partecipazione con apporto



lavorativo nonché del lavoro a progetto e di quello c.d. a partita IVA., che a determinate condizioni si trasforma in lavoro co.co.co. o la delega al Governo per una revisione della disciplina dei tirocini formativi, che mira a combatterne l'abuso.

Ma è ancora troppo il lavoro precario, sia quello autonomo che quello subordinato. A quest'ultimo riguardo, viene infatti ampliata la possibilità di ricorrere al contratto di lavoro a tempo determinato, sia pur parzialmente temperata dalla previsione di un contributo aggiuntivo, parzialmente restituibile in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Viene così introdotto un elemento fortemente contraddittorio rispetto alla regola del contratto di lavoro stabile come tipologia dominante, con la previsione della possibilità di stipulare con la medesima persona un primo contratto a termine, della durata di dodici mesi, acausale, vale a dire svincolato da specifiche esigenze di carattere temporaneo, che, a voler pensar male (che, come ognuno sa, non si sbaglia), ha le carte

in regola per diventare l'unica forma di contratto a termine e forse anche una diffusa forma di prova lunga in vista del possibile transito verso il contratto a tempo indeterminato, con tutti i condizionamenti che ciò comporta per il lavoratore.

Sul piano della disciplina in uscita, accanto alla articolata predisposizione di una tutela contro le ricorrenti ipotesi di dimissioni in bianco del lavoratore o della lavoratrice, imposte all'atto stesso dell'assunzione, viene poi incrementata e articolata la flessibilità del sistema di tutele, riservando la disciplina precedente (vale a dire, reintegrazione con risarcimento danni pieno e possibile opzione del lavoratore verso l'indennità sostitutiva della reintegrazione), anzitutto alla ipotesi di licenziamento nullo perché discriminatorio o con motivo illecito determinante, e poi in altre limitate ipotesi di nullità previste dalla legge, oltre al licenziamento orale.

Si tratta in realtà di ipotesi residuali, anche perché la prova della discriminazione e della illiceità, di per sé difficilissima, sarà praticamente impossibile, visto che viene incoraggiata la mancata motivazione del licenziamento, sanzionata infatti con la penale economica più bassa (da 6 a 12 mensilità).

Negli altri casi, la reintegrazione (con l'alternativa dell'indennità sostitutiva) è conservata, in materia di licenziamento disciplinare, solo ove risulti giudizialmente che il fatto contestato non sussiste o che per tale fatto la contrattazione collettiva o i codici disciplinari prevedono solo una sanzione conservativa; ma il risarcimento dei danni subiti dal licenziamento alla reintegrazione non può superare le 12 mensilità.

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè nell'interesse dell'impresa, la reintegrazione è prevista, oltre che nell'ipotesi in cui risulti ingiustificato quello per inidoneità o per malattia, unicamente in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, ipotesi aggettivazione quanto mai oscura.

In ogni altro caso di licenziamento oggettivamente o soggettivamente ingiustificato, non proporzionato al fatto commesso, intimato senza la preventiva osservanza del contraddittorio, etc., è prevista unicamente

una indennità risarcitoria, variamente modulata. Una indennità risarcitoria, ma di importo limitato si aggiunge anche alla reintegrazione negli altri casi (diversi dal licenziamento discriminatorio) in cui questa è prevista.

Peraltro al lavoratore è data la possibilità di chiedere che venga accertata, anche in caso di difetto di motivazione del licenziamento o di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la diversa natura e l'ingiustizia dello stesso, ai fini dell'applicazione della diversa tutela prevista. Ma tale possibilità, apprezzabile in via di principio, suscita una serie di dubbi quanto alla sua praticabilità, in molti casi depotenziata dalla possibile mancata comunicazione dei motivi di licenziamento.

Infine anche al licenziamento collettivo, nullo, se orale, è viceversa applicabile, in caso di violazione del procedimento sindacale e pubblico, la sola sanzione indennitaria, salvo il caso di violazione dei criteri di scelta, nel qual caso è mantenuta la reintegrazione, il risarcimento danni con massimo di 12 mensilità e la possibile indennità sostitutiva della reintegrazione.

In materia di impugnazione del licenziamento è poi previsto un procedimento speciale, semplificato, molto strettamente cadenzato e all'espletamento del quale devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze. Il proposito di accelerazione di questo processo si rivelerà peraltro del tutto velleitario, se non verranno incrementate le risorse umane da destinare ad esso.

Come si vede, la riforma pensata per le tutele contro il licenziamento illegittimo appare ampiamente farraginoso, con molteplici differenziazioni non sempre perspicue e comunque sicura causa di contenzioso aggiuntivo, di non facile applicazione e per molti versi ingiusta. Ingiusta per le differenze di trattamento che comporta tra lavoratori egualmente colpiti da una espulsione ingiustificata, ingiusta per aver svalutato principi fondamentali di civiltà, come la regola del contraddittorio in materia di irrogazione dei licenziamenti disciplinari, ingiusta per aver dimenticato l'importanza che aveva assunto la partecipazione sindacale nel procedimento che conduce al licen-

ziamento collettivo, partecipazione che era divenuta praticamente l'unico possibile controllo in materia.

Non è del resto neppure facile rendersi sempre conto delle ragioni di questa attenuazione delle tutele del lavoro. Se infatti sono perfettamente immaginabili i possibili vantaggi conseguibili dalle imprese con la disciplina riferita al licenziamento per motivi economici, non sono altrettanto chiare le ragioni per differenziare le tutele nel licenziamento disciplinare, che appaiono piuttosto il frutto di un ossequio rituale più che sostanziale alle richieste provenienti dall'Europa.

La parte migliore della riforma è quella relativa agli ammortizzatori sociali e alle politiche attive del lavoro.

Qui le tutele economiche contro la disoccupazione o nei confronti della sospensione temporanea del rapporto di lavoro vengono tendenzialmente generalizzate rispetto al passato e ampiamente razionalizzate, anche imponendo la creazione di fondi di solidarietà bilaterali o residuali per gli ambiti esclusi dal sistema generale; inoltre viene stabilizzata anche una provvidenza economica in favore dei co.co.co., anche se tutto ciò costa poi in termini di ammontare e di periodi di fruizione limitati di tale sostegno economico. E' peraltro prevista la possibilità di interventi aggiuntivi in deroga, nel prossimo probabilmente difficile futuro (2013-2016).

Vengono poi potenziate e meglio organizzate le politiche attive di sostegno sia all'occupazione di soggetti in difficoltà sia al reimpiego di chi ha perduto il lavoro. E ciò attraverso colloqui di orientamento, azioni di formazione e di offerte di nuovo impiego. Potenziano e incentivando i relativi servizi pubblici e privati.

Luci ed ombre quindi nella riforma, ma mi pare più ombre che luci.

Certo, se davvero il sostegno economico e all'occupazione e alla rioccupazione funzionasse appieno e ognuno potesse collocarsi facilmente al posto giusto e trovarne facilmente un altro in caso di perdita del precedente, il problema del rapporto a tempo indeterminato e quello delle tutele dal licenziamento si ridurrebbero al necessario rispetto di pochi fondamentali principi di civiltà.

Ma così non è; e non si sa se e quando potrà essere così.

Gli ostacoli sono molteplici e sono sotto gli occhi di tutti: anzitutto il problema di una scuola inefficiente sul piano della preparazione all'ingresso e alla mobilità all'interno del mondo del lavoro; e poi una amministrazione pubblica poco capace di guidare i processi di allocazione e riallocazione del lavoro umano e una presenza privata che, al riguardo, non ha una tradizione consolidata alle spalle. Infine la limitatezza delle risorse economiche da destinare al sistema.

Su tutto pesa poi il momento attuale di crisi, che rinvia ad un futuro improbabile la piena efficace attivazione delle politiche attive, che restano per ora un sogno, mentre non sono un sogno le minori tutele contro il licenziamento ingiustificato, che funzioneranno a pieno ritmo da subito, non appena il disegno di legge diventerà legge.

Luci ed ombre, dicevo e ancora una volta la riforma sollecita una assunzione di ruolo da parte della magistratura del lavoro, di un ruolo di razionalizzazione, attraverso una interpretazione conforme ai valori costituzionali, primo fra tutti il valore lavoro, nella sua duplice connotazione: individuale, in quanto momento essenziale della espressione della persona; e sociale, quale strumento di partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese.





# Il ruolo di Romano Canosa per il diritto del lavoro vivente

di Salvatore TRIFIRO\*

Nella scia di Rapini anche da parte mia un ringraziamento ad Isabella Canosa che con dedizione e passione ha organizzato questo convegno, la cui riuscita è già dimostrata dalla vostra numerosa presenza.

Un ringraziamento altresì per avermi dato l'onore di parteciparvi.

La mia è una testimonianza. Un ricordo di ciò che ha rappresentato Romano Canosa per il nostro diritto del lavoro; per il diritto del lavoro vivente.

E, a proposito di diritto vivente, qualche parola per i più giovani: come si forma il diritto del lavoro vivente?

Il diritto del lavoro vivente nasce nello studio dell'avvocato. Viene il cliente, espone un caso.

L'avvocato qualifica quel fatto nell'ambito di una fattispecie tipica. Se la fattispecie tipica non esiste, ai fini della qualificazione del fatto si ricorre dapprima all'analogia, poi ai principi generali dell'ordinamento, ovvero ai principi di cui alla nostra carta costituzionale.

Quel caso poi, trasfuso in un ricorso, o in un atto di citazione, viene portato al vaglio del Giudice: in Tribunale. Il giudice potrà accogliere la qualificazione del fatto così come prospettata dall'attore (la tesi) o potrà accogliere la qualificazione del fatto così come prospettata dal convenuto, (anti tesi) e trasfonde poi il tutto in una sentenza (la sintesi). Quella sentenza costituirà la base per la formazione progressiva della giurisprudenza sul punto.

Dal Tribunale si passerà in Corte d'Appello, dalla Corte d'Appello alla Cassazione. Quel caso definito con una decisione (la sentenza) ritornerà di nuovo sul tavolo dell'avvocato. Sarà un punto da cui ripartire; uno strumento per indirizzare il lavoro nell'impresa

secondo le regole del diritto vivente.

Ma parliamo di Romano Canosa: giudice e giurista.

La storia, la vita, la giurisprudenza, e ciò che è stato Romano Canosa, ben si ricava dal di Lui libro autobiografico: *"Storia di un pretore"*.

E' una lettura importante per capire il concetto di *"legalità"* che ha ispirato la vita di Romano Canosa per la giustizia.

Ed è bene qui partire dalla prefazione. Romano ricorda, al riguardo, il pensiero del famoso storiografo svizzero-tedesco Jacob Burckhardt, e così premette: *"Ora il male sulla Terra è certamente un elemento della grande economia della storia universale: esso è la violenza, il diritto del più forte sul più debole ... prolungato nell'umanità con l'assassinio e la rapina nelle epoche primitive, con la cacciata o la distruzione o l'asservimento di razze più deboli, o di nazioni più deboli in seno alla stessa razza, e di formazioni statali più deboli, o di strati sociali più deboli insieme allo stesso Stato e allo stesso popolo ..."*

*Ma dal fatto che dal male sia venuto il bene, dall'infelicità una felicità relativa, non segue assolutamente che il male e l'infelicità, da principio, non fossero ciò che furono. Ogni violenza riuscita fu male e fu una calamità o come minimo fu un esempio pericoloso. Ma se fondò una potenza, l'umanità con instancabili sforzi cercò in seguito di trasformare la mera potenza in ordine e legalità; dispiegò le sue energie sane e cercò di rimediare alle condizioni determinate dalla violenza..."*

Ecco questa è l'ispirazione da cui si muove la *"legalità"* di Romano Canosa; che io qui non critico.

Come dicevo poc'anzi la mia è una testimonianza di quella che è stata la *"legalità"* nel

\*Avvocato del Foro di Milano.

pensiero e nell'azione di Romano Canosa nel suo percorso di Magistrato.

L'occasione per mettere in pratica la "legalità" gliela offre, nel 1970, l'entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori.

Dice Romano... si trattava di "una buona legge riformatrice... la quale proclamava tutta una serie di diritti dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro (diritto di assemblea, diritto di professare il proprio credo politico, diritto a controllare le condizioni igieniche in cui svolge il lavoro, etc.), irrobustiva, a favore dei dipendenti, i meccanismi di protezione contro i licenziamenti illegittimi (accanto al risarcimento, la nuova legge prevedeva la reintegrazione nel posto di lavoro, per ordine del giudice, dei lavoratori licenziati senza giusta causa) e infine attribuiva al giudice il potere di accertare, su ricorso dei sindacati, eventuali comportamenti anti sindacali delle imprese (il famoso art. 28).

"Non si trattava, continua Canosa, di una legge sovversiva, tant'è vero che era stata approvata anche dal partito liberale. Consentiva, tuttavia, interventi giudiziari più penetranti che nel passato, in una situazione di grande conflittualità sociale, all'interno come all'esterno delle fabbriche. Esaudiva anche un desiderio, diffuso tra i giudici progressisti, di incidere in qualche modo sul sociale, in funzione riequilibratrice delle ingiustizie e delle storture che per anni la classe operaia aveva dovuto subire".

I pretori dell'epoca, e fra essi Romano, applicavano lo statuto dei lavoratori in questo spirito, con il senso di "legalità" di cui Canosa è stato assertore. Al riguardo Romano ricorda che il comportamento giudiziario dell'epoca dei cosiddetti Pretori d'assalto si è sempre mosso nel rispetto della legge, nel rispetto di quella legalità, di cui egli è stato assertore. Molti giudici - così ancora Romano - trovarono subito che la legge consentiva loro di fare quello che avrebbero voluto fare anche in precedenza, ma che non avevano potuto fare: eliminare le situazioni di intollerabile fascismo aziendale, attenuare le più stridenti situazioni di arbitrio anti operaio all'interno di piccole e medie aziende etc.. Il loro atteggiamento verso lo statuto non fu tanto quello tradizionale di distacco e di neutralità tecnica bensì

di piena adesione alle sue norme.

Una delle critiche che venivano mosse - è sempre Romano Canosa che parla, è che "ero anti padronale perché depositavo le sentenze dopo pochi giorni".

Romano è stato dunque antesignano di quella celerità della giustizia tante volte oggi invocata come motore dell'economia nazionale e che lui, per primo, nel 1970 aveva posto in essere: depositando i provvedimenti dopo tre giorni quando le cause, a quell'epoca, duravano fino all'una o alle due di notte; quando c'era una generale voglia di rinnovamento; quando si voleva veramente incidere nella vita della società civile.

Ricordo il primo incontro che ebbi con Canosa e in genere con i Pretori d'assalto.

I Pretori d'assalto da un lato ed io "in trincea".

Si trattava, ed è un caso che è ricordato da Romano nella "Storia di un pretore", del primo ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori che venne depositato. Forse il primo in Italia. Sicuramente il primo a Milano.

Come ben sapete il procedimento di cui all'art. 28 è quello in base al quale le Organizzazioni Sindacali possono agire per ottenere la condanna dell'azienda per comportamento anti sindacale ed un provvedimento del giudice per fare cessare gli effetti del comportamento denunciato. Il ricorso venne allora presentato alla Pretura di Milano dalla cosiddetta "triplice": la Cgil, Cisl e Uil contro la Confederazione del Commercio. Si trattava di ciò: la Cgil, la Cisl e la Uil avevano nominato dei propri rappresentanti sindacali in seno all'opposta Confederazione del Commercio, cosa che ovviamente era osteggiata dalla medesima Confederazione perché si diceva veniva a ledere l'autonomia della Confederazione.

A quell'epoca io lavoravo nello Studio del professor Cesare Grassetti, uno fra i più grandi avvocati del novecento. In questo Studio si trattavano anche cause di lavoro. Non tradisco nessun segreto professionale trattandosi di fatti che fanno ormai parte della storia. Venne in Studio il presidente della Confcommercio, seguito dal Segretario.

Conoscendo la giurisprudenza non favorevole del Dott. Canosa, si decise di presentare

un esposto al Pretore del lavoro dirigente la Pretura di Milano affinché invitasse il dottor Canosa ad astenersi. Romano racconta, infatti, nel suo libro che il Pretore dirigente lo chiamò, invitandolo ad astenersi. Egli oppose un rifiuto e l'esposto venne rigettato. Non sapendo che cosa fare decisi di affrontare direttamente la situazione andando a parlare con il Dott. Canosa. Andai a trovarlo nel suo ufficio, in fondo ad un lungo corridoio al primo piano. Mi fermai davanti alla porta della Sua stanza. La porta era chiusa. Davanti a me, la targa: Dott. Canosa, giudice del Tribunale. A quell'epoca ero un giovane avvocato e altrettanto giovane magistrato era il Dott. Canosa. Venivo da una Scuola che aveva un grande rispetto per le Istituzioni e così per il Giudice, Dott. Canosa. Accenno ad entrare: "Posso?"; "prego si accomodi". Poiché non potevo insistere ancora sull'astensione gli dissi molto semplicemente: "dott. Canosa questo è un caso molto delicato. La prego di studiarlo con estrema attenzione". Romano accennò ad un sorrisetto, poi disse "guardo tutto con attenzione".

All'udienza discutemmo il ricorso. Ebbe qualche perplessità sulla decisione da prendere come scritto nel suo libro. Alla fine dispose la reintegrazione dei due rappresentanti sindacali e poi e se ne andò in vacanza. Tutte le sentenze di Canosa e tutti i suoi provvedimenti hanno seguito quell'ispirazione iniziale: quel suo concetto di "Legalità" che per lui significava proteggere le classi più deboli. Di fronte a Lui vennero trattate le questioni più importanti che hanno fatto la storia del diritto del lavoro e sindacale di quell'epoca e così le vicende degli scioperi a singhiozzo, a scacchiera, dello sciopero bianco, quello della riduzione dei punti e così via.

La tesi padronale era che lo sciopero era legittimo solo se il datore di lavoro subiva un danno proporzionato alla astensione dell'attività lavorativa. Le sentenze di Canosa affermavano che questa tesi non era accettabile perché lo sciopero per sua natura deve tendere a creare il maggior danno possibile al datore di lavoro con il minore danno per il lavoratore. La conclusione fu che tutte quelle forme di sciopero ritenute anomale dai datori di lavoro e dalle associazioni datoriali

vennero dichiarate legittime.

Le sentenze del Dott. Canosa sul punto venivano regolarmente appellate. Dall'appello si andava in Cassazione. Quelle sentenze hanno tuttavia creato una breccia profonda: perché contrariamente a quanto si riteneva prima, e contrariamente a quello che la giurisprudenza aveva sempre sostenuto, in tema di legittimità degli scioperi, la Cassazione ha poi affermato il principio che erano illegittimi solo gli scioperi che creavano danno alla "produttività" e/o alla incolumità delle persone.

Le relazioni che seguiranno tratteranno i principi di diritto affermati nelle sentenze di Romano Canosa. Si tratta di principi di diritto dirompenti per la giurisprudenza dell'epoca e che hanno aperto la strada all'affermazione dei diritti e dei doveri nell'ambito della comunità dell'impresa: dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Percorrendo le vicende di quegli anni attraverso la "Storia di un pretore" possiamo intravedere nella giurisprudenza di Romano tre periodi.

Il primo esaltante periodo che è andato dagli anni '70 agli anni '80 circa e che ha visto i Giudici di allora muoversi sotto una spinta ideologica innovatrice. Vi è stato poi un periodo di riflessione fra gli anni '80 e '90. Infine quella spinta si affievolì fino ad esaurirsi; anche perché, bisogna riconoscerlo, il Sindacato si è staccato dalla sua base. Sia le OO.SS., sia le Associazioni datoriali si sono allontanate dalle fabbriche. Si è data la prevalenza ai contratti nazionali piuttosto che ai contratti aziendali.

Come racconta Romano: "al di là dei fatti che accadono o che possono accadere prevale da un po' di tempo la più grigia routine, ogni mattina vado al palazzo di giustizia tratto le cause spesso insisto con le parti e gli avvocati affinché raggiungano accordi amichevoli, scrivo in modo sempre più succinto le motivazioni delle sentenze, ogni tanto mi trovo senza clienti e passeggio nel corridoio davanti alla mia stanza. Vedo che la mia attività è sempre più vicina a quella di un notaio che a quella assai più stimolante di garante della libertà svolta fino a qualche anno fa e, soprattutto nelle giornate piovose, sogno di improbabili fughe in terre piene di sole e di sabbia".



# Magistratura e società. Gli anni '70. Dal '68 e dall'autunno caldo del '69 alla strategia della tensione e al terrorismo

di Edmondo BRUTI LIBERATI\*

## PREMESSA

*Ringrazio innanzitutto gli organizzatori per avermi chiamato a prendere la parola in questa iniziativa così interessante.*

*L'intervento, in un incontro in memoria di Romano Canosa, da parte di chi, come me, non ha mai praticato le discipline lavoristiche, penso possa trovare un senso nel rievocare un percorso in magistratura, che si è arricchito, soprattutto nel decennio degli anni '70, in un costante e vivace confronto con Romano, anche, talora, su posizioni diverse.*

*Ho ritenuto utile riprendere alcune riflessioni che ho svolto in uno scritto di qualche anno addietro. (1) Ho pensato infatti che potesse essere interessante ripercorrere soprattutto il decennio degli anni '70 dal punto di vista dell'esperienza dei magistrati e questa è anche una rievocazione personale perché in quegli anni il percorso in magistratura di Romano e mio è stato in qualche misura parallelo. Vado subito al contenuto.*

La vicenda sociale che dal movimento studentesco del 1968 alle proteste operaie dell' "autunno caldo" del 1969 e alla bomba di Piazza Fontana scuote il paese e coinvolge la magistratura sotto un duplice profilo. Per un verso lo scontro sociale entra nelle aule di giustizia attraverso i processi penali che ne derivano. Per altro verso il corpo dei magistrati, che ormai è uscito dalla "torre d'avorio", per usare un'espressione allora in voga, è chiamato a confrontarsi con le novità che percorrono la società. La critica delle istituzioni e la messa in discussione, ad ogni livello, del concetto di autorità, aspetti non secondari nel clima di quegli

anni, forniscono nuovo alimento all'impegno per la democratizzazione dell'apparato giudiziario e contro il sistema della gerarchia interna che aveva così fortemente caratterizzato il dibattito nell'Associazione Nazionale Magistrati.

Le rivendicazioni per i diritti di libertà ed i diritti sociali e del lavoro rimandano all'impegno per l'attuazione della Costituzione, bandiera assunta dall'Anm al congresso di Gardone del 1965. Il pluralismo nella magistratura che ormai è dato acquisito non consente occultamenti. Anche i magistrati, in quanto cittadini, sono coinvolti sia che mostrino aperture ed interesse alle novità (talora con ingenuità ed anche errori e forzature) sia che ne sottolineino gli aspetti negativi o le respingano in blocco (scelta politica anche questa, ovviamente, anche se asseritamente adottata in nome della "apoliticità").

In ogni caso, all'interno del comune riferimento alla Costituzione, è più che mai vivo il confronto tra chi privilegia un approccio liberale tradizionale e pone l'accento sui diritti classici di libertà (e di proprietà) e chi insiste sulla novità dei diritti sociali.

La riscoperta dell'art. 3 co.2 della Cost. "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" porta a sottolineare il tema della effettività dei diritti, sia dei diritti sociali, sia dei classici diritti di libertà.

*\*Procuratore della  
Repubblica di  
Milano.*

Tra il '68 ed il '74 il nostro paese vive una stagione di espansione delle libertà e dei diritti, come ha osservato Rodotà. *“particolarmente nei due settori più sacrificati nel periodo precedente, quelli dei diritti di libertà e dei diritti del lavoro”* e nel decennio degli anni '70 si verifica, *“un addensamento di atti riformatori che non ha paragoni nella storia repubblicana: vengono approvate le leggi sul divorzio, sul referendum, sullo Statuto dei lavoratori, sull'attuazione dell'ordinamento regionale, sui termini massimi di carcerazione preventiva. Ad esse in una stagione riformatrice che si estende per tutto il decennio, seguono le leggi sul diritto del difensore ad assistere all'interrogatorio dell'imputato, sulle lavoratrici madri e sugli asili nido (1971); sull'obiezione di coscienza al servizio militare e sull'ampliamento dei casi in cui è possibile la concessione della libertà provvisoria, la cosiddetta “legge Valpreda” (1972); sul nuovo processo del lavoro e sulla protezione delle lavoratrici madri e disincentivazione del lavoro a domicilio (1973); sulla tutela delle segretezza e della libertà delle comunicazioni e sulla delega al governo per la emanazione del nuovo codice di procedura penale (1974); sul nuovo ordinamento penitenziario, sulla riforma del diritto di famiglia e sulla fissazione a 18 anni della maggiore età, con immediati effetti anche sulla composizione del corpo elettorale (1975); sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro e sulla disciplina dei suoli (1977); sull'interruzione della gravidanza, sulla chiusura dei manicomi (“legge Basaglia”) e sull'istituzione del servizio sanitario nazionale (1978)”*. (2)

Rilevanti sono le conseguenze che in ordine al ruolo del giudice derivano da queste riforme, ma anche dalle mancate riforme in altri settori.

Il '69-'70, a livello delle istituzioni, segna insieme l'inizio di questa stagione riformatrice e l'utilizzo degli apparati di polizia in funzione di repressione delle proteste operaie e studentesche; i processi penali che ne nascono proiettano sulla magistratura tutta la problematica dello scontro sociale in corso. (3) La vicenda, che non può all'evidenza essere risolta nelle aule penali, viene in qualche modo chiusa con la amnistia del

1970, formulata in termini molto ampi per ricompenderci le manifestazioni del movimento di protesta. (4)

Il dibattito nella magistratura è vivace e tuttavia permane lo spirito di costruttivo confronto che aveva caratterizzato il congresso di Gardone, mentre per altro verso il Csm eletto nel 1968 si muove in una prospettiva innovativa.

L'attentato di Piazza Fontana a Milano del 12 dicembre 1969, attentato che costituisce il momento culminante della strategia della tensione già in atto, segna una cesura nel paese e nella magistratura.

Il clima di incertezza e di insicurezza seguito alla strage e verosimilmente la crescente pressione di quei settori politici che non tolleravano l'indirizzo assunto dall'Anm e dal Csm, spingono verso la crisi nell'Anm, con la rottura della giunta unitaria che reggeva l'associazione, la scissione del settore più moderato all'interno di Magistratura Democratica.

La prima metà degli anni '70 vede dunque uno scontro durissimo all'interno della magistratura, con i settori più conservatori che riassumono l'egemonia: di qui la ripresa di potere della struttura gerarchica interna e il tentativo di epurazione disciplinare verso il dissenso.

Le indagini sulle stragi vedono in opera tutti gli strumenti (dalle assegnazioni mirate dei casi all'interno delle procure e degli uffici giudicanti, alle avocazioni, ai conflitti di competenza, alle rimessioni) per bloccare ogni possibile accertamento che arrivi alle sempre più evidenti deviazioni negli apparati dello Stato. Lo stesso avviene per le indagini che investono punti sensibili della pubblica amministrazione, del potere politico ed economico (dagli inquinamenti, ai fondi neri alle frodi petrolifere).

Le iniziative adottate da alcuni Presidenti di corte di appello, in occasione della formazione delle tabelle annuali di composizione degli uffici, di trasferire a funzioni diverse giudici (Romano Canosa era il principale obiettivo), la cui giurisprudenza è sgradita, debbono passare oramai per la approvazione del Csm.

Il Consiglio, che deve far riferimento ai criteri più attenti al rispetto del principio del giudice naturale introdotti nel 1968-'69 e di

cui sopra si è detto, non si sente di ratificare provvedimenti così palesemente discriminatori e fondati su una pretesa di controllo gerarchico delle scelte giurisprudenziali.

Romano Canosa rimane al suo posto di prete del lavoro.

E' in questi anni che si consolida il ruolo della Procura della Repubblica di Roma "porto delle nebbie", secondo la efficace espressione formulata da Stefano Rodotà.

La polemica sull'interpretazione, sulla creatività della giurisprudenza, sulla funzione "politica" della magistratura, che sembrava superata, riprende con virulenza e con accenti così settari che fanno apparire la parte conservatrice della magistratura del tutto isolata rispetto alle acquisizioni ormai pacifiche anche nei settori tradizionalisti della dottrina giuridica italiana, pur così legata al formalismo giuridico.

Ma, nonostante la strategia della tensione, i primi anni '70 sono gli anni di una straordinaria vivacità della società civile, di una nuova attenzione dell'opinione pubblica al funzionamento di tutti gli apparati e specialmente della giustizia.

A livello istituzionale è la stagione, come abbiamo visto, di una serie di riforme, che sanzionano i cambiamenti profondi della società e attribuiscono sempre nuovi compiti alla magistratura, la quale peraltro in non pochi casi con nuove interpretazioni e nuove prassi ha in qualche modo aperto la via al legislatore.

I gruppi maggioritari nell'Anm si attardano ancora sul mito del "giudice bocca della legge", ma è sotto gli occhi di tutti una nuova fase di mutamento del ruolo del giudice, più accelerata, più vorticoso e con maggiore rilievo sulla scena politica rispetto alla fase della scoperta della Costituzione di dieci anni prima.

Si assiste ad "uno straordinario attivismo dei magistrati, che, probabilmente per la prima volta nella storia d'Italia, hanno cominciato ad esercitare la parte dei protagonisti in molte vicende la cui importanza trascende considerevolmente la loro rilevanza giudiziaria". (5) Con intento polemico si parla di "pretori d'assalto" e di "supplenza" giudiziaria; ma la categoria della supplenza non è sufficiente per l'analisi di un fenomeno destinato a segnare per il futu-

ro l'assetto del giudiziario e con qualche ritardo rispetto alla evoluzione già in corso in altri paesi. (6) Si tratta in realtà della "espansione, anzi della vera e propria esplosione, del ruolo della giurisprudenza come fattore di adattamento del diritto alle profonde trasformazioni della nostra realtà sociale, trasformazioni senza precedenti e ricche di collegamenti e convergenze internazionali". (7) A dispetto delle polemiche e delle lacerazioni nell'Anm (che pure lasceranno a lungo il segno) una parte crescente della magistratura, ben al di là delle "frange politicizzate ed estremiste", partecipa a que-



sto processo di adattamento del diritto alle trasformazioni della realtà sociale, si impegna a sostenere l'applicazione delle riforme (8); infine entra sempre più spesso in contrasto con la gerarchia interna, rifiuta la ragion di stato, indaga sulle deviazioni nell'apparato dello Stato e nei servizi segreti e cerca faticosamente di fare luce sulle stragi. La stagione delle riforme vede i timori e le chiusure dei gruppi conservatori della magistratura (le posizioni dell'Umi e della corrente di destra dell'Anm Magistratura Indipendente tendono ad avvicinarsi) e reazioni spesso fuori misura, anche nei toni, in molte delle relazioni dei Procuratori generali nelle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario. (9) Peraltro una valutazione che si estenda sull'arco del decennio e che prenda in considerazione, al di là delle polemiche, le linee giurisprudenziali e le prassi organizzative fa emergere una magistratura nel complesso impegnata piuttosto a sostenere le riforme che a lasciarle cadere. (10) L'elaborazione comune, nel lavoro quotidiano nelle aule di giustizia, attraverso il con-



fronto tra diverse posizioni opera d'altronde come rimedio al rischio di esasperato soggettivismo. (11)

Della vivacità del confronto culturale nei primi anni '70 dà testimonianza la rivista "Quale giustizia", diretta da Federico Governatori e gestita da un gruppo di magistrati che fanno riferimento a Magistratura Democratica (e tra questi Romano Canosa ebbe un ruolo di primo piano).

La rivista pubblicata a partire dall'inizio del 1970 si presenta con caratteri innovativi: ampie rassegne di giurisprudenza di merito, collaborazione di avvocati e studiosi, informazione tempestiva e documentata sui fatti più rilevanti della magistratura e sulla "politica del diritto" (per riprendere la testata della rivista che sorge nello stesso torno di tempo). Uno spazio del tutto particolare viene riservato alla giustizia costituzionale e poi alla giustizia del lavoro. Ed è per questo complesso di fattori che alla metà degli anni '70 si può leggere di Quale giustizia che essa

"ha rappresentato un esempio forse unico in Italia di rivista gestita prevalentemente da magistrati, ma capace di svolgere una funzione culturale di rilievo generale, apprezzata anche al di fuori della corporazione". (12)

Non mancarono certamente (e difficilmente avrebbe potuto essere altrimenti in anni di così rapidi mutamenti) forzature interpretative e straripamenti nelle competenze riservate all'amministrazione, ma credo si possa convenire con la valutazione di chi con riferimento ai grandi temi dell'accesso alla giustizia e degli interessi diffusi, della difesa dell'ambiente e della protezione del consumatore ha concluso che "grande protagonista è stata la magistratura, sia civile, sia penale ed amministrativa, che ha svolto, in complesso con risultati positivi, quella funzione di supplenza che i vuoti normativi inevitabilmente finivano per attribuirle". (13) In questo quadro si colloca il contributo di Romano Canosa.

#### NOTE

1. Bruti Liberati E., La magistratura dall'attuazione della Costituzione agli anni '90, in Storia dell'Italia repubblicana, Vol.3/II, Einaudi, Torino, 1997, pp. 141-240.

2. S. Rodotà, Le libertà e diritti, cit, p. 356 e 358.

3. I sindacati in un appello al Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1970 denunciano un'ondata repressiva, che si traduce in innumerevoli denunce ed arresti. Vedi 14.000 denunce: chi, dove, quando, come, perché, Stasind, Roma, 1970; nonché Giangiulio Ambrosini- Ugo Spagnoli, Rapporto sulla repressione, Editori Riuniti, Roma, 1970. Le denunce secondo i dati resi noti dal Ministero dell'interno sono 8396.

4. L'art. 1 del dpr 22 maggio 1970 n. 282 fa riferimento a reati commessi "anche con finalità politiche, a causa o in occasione d'agitazioni o manifestazioni sindacali e studentesche o di agitazioni e manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa, della sicurezza sociale ed infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali". Vedi, sul significato del provvedimento di clemenza, Giangiulio Ambrosini, Costituzione e società, in Storia d'Italia, Einaudi, Torino, 1973, p. 2039.

5. A. Pizzorusso, Introduzione a L'ordinamento giudiziario cit. p. 36. Lo scritto è del 1974.

6. D. Pulitanò, Supplenza giudiziaria e poteri dello Stato, in Quaderni Costituzionali, n. 1, 1983, pp. 93 ss. La nozione di supplenza è

invece abbastanza adeguata a definire il ruolo svolto dal Csm, con particolare accentuazione a partire da quegli anni, attraverso la attività cosiddetta paranormativa, che si concreta in circolari e delibere di carattere generale volte a colmare le vistose lacune derivanti dalla mancata organica riforma dell'ordinamento giudiziario. Forse anzi sarebbe più corretto parlare di supplenza - delega da parte del legislatore; ciò non toglie che proprio questo meritorio, e necessitato, ruolo svolto dal Consiglio, sia stato più volte nel corso degli anni oggetto di roventi polemiche.

7. Così descrive il fenomeno qualche anno dopo Mauro Cappelletti nella Premessa del saggio Giudici legislatori?, Giuffrè, Milano, 1984, p. 1.

L'A. sottolinea che il suo studio comparativo "non è inteso a dimostrare la verità, banale anche se infinite volte, in ogni epoca e con tanta inesauribile perseveranza negata o nascosta, della creatività della giurisprudenza. Esso è inteso a ricercare piuttosto le ragioni per le quali tale creatività è divenuta più necessaria e più accentuata nelle società contemporanee..." e ad analizzare i problemi che il fenomeno pone "per la preservazione di certe essenziali caratteristiche della attività giudiziale" (Ibid). Sull'espansione del potere giudiziario vedi anche, E. Bruti Liberati, Potere e giustizia, in E. Bruti Liberati, A. Ceretti, A. Giasanti (a cura di), Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica, Milano, Feltrinelli, 1996, p.188 ss.

8. Anche la legge sull'aborto ha visto, nel complesso, la leale applicazione da parte della magistratura nonostante le pressioni della gerarchia ecclesiastica, in particolare sull'aborto delle minorenni; vedi il documento del Consiglio permanente della Cei del 16 dicembre 1978: "Il giudice tutelare, a cui la legge non riconosce il diritto all'obiezione di coscienza, ma la cui decisione non è soggetta a reclamo, è moralmente tenuto a rifiutare il suo consenso, in quanto questo si configura come vera e propria autorizzazione all'aborto e quindi come cooperazione ad esso".

9. Un'ampia rassegna sui discorsi dei procuratori generali per l'anno 1970 si trova in *Questione Giustizia*, n.3, 1970 p. 69 ss; n. 4, 1970, p. 52 ss; n. 5-6, 1970, p. 133 ss; vedi anche Antonio Santoni Rugiu-Milly Mostardini, I.P.G.

Linguaggio politica educazione nei discorsi dei Procuratori generali, Guaraldi Editore, Rimini, 1973; Gaetano Insolera, La politica criminale nei discorsi dei Procuratori generali (anno 1975), in *La questione criminale*, 1975, p. 289 ss.

10. Occorre peraltro avvertire che ogni tentativo di ricostruzione storica del ruolo della magistratura in questo periodo, ed anche successivamente, deve fare i conti con la carenza di analisi generali sulle tendenze giurisprudenziali in rapporto all'evoluzione della società; non ha avuto molto seguito la strada aperta, nell'ambito della citata ricerca promossa dal Centro nazionale di difesa e prevenzione sociali, oltre che dal lavoro retrospettivo, ma fondamentale anche dal punto vista metodologico di Guido Neppi Modona, *Sciopero, potere politico e magistratura*, 1870/1922, Laterza, Bari, 1973, con i due volumi

Luigi Bianchi d'Espinosa. Maria Cristina Celoria, Edoardo Greco, Roberto Odorisio, Generoso Petrella. Domenico Pulitanò, *Valori socio-culturali della giurisprudenza*, Laterza, Bari, 1970 e Federico Governatori, *Stato e cittadino in tribunale*, Laterza, Bari, 1970.

11. Sulla difficile ricerca di un punto di equilibrio tra l'indipendenza del singolo giudice nel momento interpretativo e la necessità di stabilità e coerenza della giurisprudenza vedi ora Vladimiro Zagrebelsky, *Riflessioni in tema di ordinamento giudiziario*, in *Questione Giustizia*, 1990, p. 261 ss.


12. A. Pizzorusso, Introduzione a *L'ordinamento giudiziario*, cit. p.37. Al di là di forzature polemiche che talora emergono nei commenti, le annate di *Quale giustizia* rimangono tuttora una delle fonti più ricche sulla giurisprudenza e sui concreti atteggiamenti della magistratura italiana negli anni '70. Le caratteristiche di "rottura" che hanno costituito il successo di *Quale giustizia*, ne segnano anche il limite e la rivista verso la fine degli anni '70, entra in crisi e finisce per cessare le pubblicazioni. Ma nel frattempo il panorama delle riviste giuridiche italiane è fortemente cambiato; la giurisprudenza di merito trova ampio spazio e così i temi di vita giudiziaria e di politica del diritto. Una parte dei vecchi collaboratori di *Quale giustizia* darà poi vita, con una impostazione del tutto rinnovata, al trimestrale *Questione Giustizia*, che, per la direzione di Giuseppe Borrè, è pubblicata a partire dal 1982.

13. Vittorio Denti, *Un progetto per la giustizia civile*, Bologna, il Mulino, 1982 pp. 13-14.





Foto di Isabella Colonnello in *Dove era la fabbrica*, Milano 1987 - Alfa Romeo, Portello - Milano





# Il diritto del lavoro non può essere considerato avulso dal contesto generale del mondo del diritto

di Giuseppe PELAZZA\*

Salve, da che sono seduto qui e vedo la “*scaletta*” del mio intervento, che ho qui di fronte, vedo anche il tempo che trascorre veloce, e, sempre con maggiore insistenza, mi viene in mente una bellissima battuta di Romano Canosa, in un frangente in cui io dovevo discutere una causa davanti a lui, e lui invece intendeva rinviarla, non ricordo per quale motivo. Io gli feci presente “*ma giudice io son qui con la mia <scaletta> pronta*” e lui mi disse “*avvocato sa cosa fa lei con la sua <scaletta>? Se ne esce da questa stanza e ci si arrampica sopra*”.

Ecco forse sarebbe più opportuno, vista l'ora tarda, se io prendessi la mia “*scaletta*”, uscissi dal salone e mi ci arrampicassi sopra... Però non sarebbe corretto, e, considerato che sono qui apposta, due cose le voglio dire anch'io. E le voglio dire cercando di ricollegarmi a quello cui accennava Rapini, cioè la difficoltà di guardare verso il futuro (che, secondo me, non è certo un bel futuro), tenendo gli occhi e la testa voltati all'indietro, verso il passato.

Anche se non facile è un'operazione comunque necessaria; e io voglio partire da una prima considerazione, e cioè che il diritto del lavoro non può essere considerato avulso dal contesto generale del mondo del diritto, avulso, nelle sue dinamiche, dagli specifici aspetti del diritto penale, che sembrano muoversi ad uno stesso ritmo. C'è già stato un accenno, da parte del procuratore Bruti Liberati, a questa sintonia, nell'evoluzione del diritto del lavoro, con le modifiche del diritto penale. Infatti, prima della svolta della metà degli anni '70, cioè nel periodo della stagione d'oro, ci furono anche, in penale, delle misure, se non democratiche, almeno di diminuzione della quantità di repressione. Già si è ricordata la

legge Valpreda; fu anche reintrodotta il diritto del fermato ad avere un difensore, e questo, significativamente e drammaticamente, poco tempo dopo, se non pochi giorni dopo, la “*caduta*” di Pinelli dalla finestra della Questura di Milano. Era il tempo, quello, in cui si introduceva lo Statuto dei Lavoratori, si riformava il processo del lavoro, c'era questa giurisprudenza che costruiva un diritto del lavoro a tutela dei più deboli, schierandosi, alla luce dei principi costituzionali, a favore delle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici, e c'erano anche mobilitazioni abrogazioniste dei reati d'opinione e dei reati associativi. Quindi questa concordanza ha senz'altro un senso.

Del resto proprio nella storia e nella produzione di scritti da parte di Romano Canosa ritroviamo una sua estrema attenzione ad aspetti che non sono collegati strettamente al diritto del lavoro. Voglio rapidamente esemplificare: ricordo un suo interessantissimo saggio “*Delitto politico: natura e storia*”, in un volume del 1984, che raccoglie gli atti di un convegno svoltosi in quell'anno, o anche il libro scritto con Santosuosso dal titolo “*Magistrati anarchici e socialisti alla fine dell'Ottocento in Italia*” o, ancora, - e qui sono coinvolti aspetti di filosofia del diritto e concezioni di fondo sul ruolo del processo penale - la sua presentazione, sul numero 1 di “*Critica del Diritto*” del 1974, del “*Dibattito fra Michel Foucault ed alcuni militanti maoisti sulla giustizia popolare*”.

Vi era, dunque, un'attenzione di fondo su questi legami; e, riprendendo il filo di questo nesso fra diritto penale e diritto del lavoro, deve essere sottolineato che, fino a che ci sono modifiche in senso progressista sul piano del diritto del lavoro e dei diritti sociali in generale, lo Stato necessita di una

*\*Avvocato del Foro di Milano. Il testo costituisce la trascrizione dell'intervento orale svolto dall'Autore al Convegno del 12 giugno 2012.*

minore quantità di repressione, mentre nel momento in cui si distruggono, si riducono i livelli di garanzia, i livelli dei diritti in generale, i detentori del potere si organizzano conseguentemente e preparano una maggiore quantità di repressione.

Proprio a questo proposito è significativa la concordanza di tempi della svolta della metà degli anni settanta che vede, dopo quei timidi segni di modifiche in senso democratico, cui si è accennato, del diritto penale, un inizio (che poi, sarà senza fine) del peggioramento della legislazione penale. Possiamo ricordare la legge Bartolomei, sulle armi, del 1974, che contiene anche norme processuali che prevedono l'interrogatorio di polizia, seppure in formale presenza del difensore; la legge Reale del 1975, che introduce una larga estensione dell'uso legittimo delle armi da parte delle forze dell'ordine, e tutti ricordano i posti di blocco, e la quantità di omicidi effettuati in quegli anni proprio ai posti di blocco, dopo la "galvanizzazione" delle forze di polizia operata da questa legge (che, fra l'altro, spostava la competenza, in relazione a questi fatti, dalle Procure della Repubblica alle Procure Generali); una successiva legge del 1978 (la n. 191 del 18 maggio), che introduce nuovamente l'interrogatorio di polizia senza difensore, e poi via, via, su, su, fino al decreto Cossiga del '79-'80, alla legge sui pentiti dell'82, che pongono le basi di quello stravolgimento del processo penale da processo che riguarda i fatti, a processo che riguarda l'identità degli imputati, evocando così la tematica della "colpa d'autore", propria della Germania nazista, e prefigurando la costruzione del "diritto penale del nemico", teoria tale che nel 2006 proprio Questione Giustizia, bimestrale di Magistratura Democratica, organizza un convegno dall'allarmato e allarmante titolo "Verso un diritto penale del nemico?".

Bene, proprio nelle precedenti relazioni si è accennato a quale era stato, a partire dalla metà degli anni 70, lo snaturamento, l'attacco alla stabilità del rapporto del lavoro, portato avanti ben prima del decreto legislativo del 2001, attraverso le varie modifiche che estendevano inizialmente la legittimità del contratto a termine alle punte di più intensa attività, prima nel settore del commercio e

del terziario (L. n. 18/1978), poi, con la L. n. 79/1983, a tutti quanti i settori, e quindi, con la L. n. 23/1987, consentivano il contratto a termine in tutte "le ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale". Dal 1977, inoltre, aveva anche avuto inizio l'introduzione – con successive leggi – dei contratti di formazione lavoro, e con la L. 863/1984 era stato previsto il part-time, anche "verticale", ossia "per periodi predeterminati nel corso... dell'anno", e quindi altra forma di lavoro precario....

In parallelo era stato "attaccato" il salario. Ricordiamo la sentenza della Cassazione del '76 (la numero 1268 del 12 aprile) che rimette in vita la prescrizione dei crediti di lavoro, e che così, trasferisce una buona quantità di reddito da parte dei lavoratori ai datori di lavoro; e poi la sterilizzazione della scala mobile nella sua incidenza sull'indennità di anzianità, l'abolizione dell'indennità di anzianità e la sua sostituzione col molto peggiorativo TFR e così via, fino all'abolizione della stessa scala mobile. E su questo terreno ci sono poi i successivi sviluppi, lo abbiamo visto, con il pacchetto Treu, ad esempio, con il lavoro interinale che diventerà in seguito il contratto di somministrazione, e via peggiorando.

Abbiamo, insomma, assistito a un completo snaturamento di principi di fondo della nostra società, e diversificati, e in più ambiti, sono stati gli aspetti che hanno connotato questa frantumazione dello Stato democratico. Pensiamo, anche soltanto, ai centri di detenzione temporanea per gli immigrati, che legano la privazione della libertà non alla commissione di un qualche reato, ma all'identità e alla nazionalità; pensiamo alla creazione di un diritto penale differenziato: ciò che non è reato per un cittadino della U.E. lo diventa, ad esempio il mancato possesso di un documento di identità, per uno straniero.

Allora bisogna cercare di capire dove si colloca il punto di crisi che, probabilmente anche a livello del nostro profondo, realizza un radicale mutamento. Secondo me questo punto di crisi è nella rottura della Carta Costituzionale. La nostra "grundnorm", la

nostra legge fondamentale è stata violata nel suo articolo 11, che per i costituzionalisti è norma che non può essere modificata neanche con un procedimento di revisione costituzionale, perché elemento fondativo della nostra Repubblica, del nostro Ordinamento. Ebbene, la nostra Costituzione è stata rotta; è stata rotta nel '91 con i bombardamenti sull'Iraq, nel '99, con il governo D'Alema, con i bombardamenti sulla Repubblica Federale Jugoslava, con gli orrendi bombardamenti sulla Rai-Tv di Belgrado, è stata rotta nel 2001 con i bombardamenti, che perdurano tutt'ora, sull'Afghanistan, nel 2003 nuovamente in Iraq, nel 2011 in Libia. Ecco, tutto questo ci spiega che sul piano giudiziario stiamo assistendo ad un passaggio di fase proprio relativo all'organizzazione dello Stato e della nostra società. E' una società che non ha più bisogno di mediazioni, è una società in cui ha vinto il partito del mercato, e non c'è nessun altro partito al di fuori del partito del mercato. Gli altri partiti, al di fuori del partito del mercato, sono fungibili.

Il partito del mercato ha bisogno di potere, di autorità, di comando, di forza e di controllo; quindi, in questo senso, anche in questo senso, vanno lette le misure che vengono adottate nella riforma Fornero, perché il problema della flessibilità in entrata e la flessibilità in uscita, è una questione di potere non solo nel cosmo limitato del mondo del lavoro, ma nella realtà complessiva. Cioè dietro a queste mistificanti parole, già lo diceva Mara, del fare la riforma del mercato del lavoro *"per avviare un processo di inclusione di chi fino ad oggi non era garantito, così d'ora in poi sarà garantito, e riequilibreremo chi è garantito e chi non è garantito"*, c'è ben altro, e col cavolo, se mi è consentita un'espressione poco accademica, che quell'enunciato è il reale obiettivo che si pone questo legislatore, obiettivo che, non a caso, si pone non soltanto il legislatore italiano, perché, in contemporanea, norme simili vengono introdotte in Spagna, in Portogallo, in Irlanda, perfino in Inghilterra, oltre che nella cara, vecchia, Grecia. E ciò perché c'è questo generale intendimento di introdurre non norme inclusive ma **norme ad escludendum**. Questo, infatti, è il senso del contratto a termine privo di causale, che

costituisce un lunghissimo periodo di prova, e proprio questo è il senso del licenziamento senza lo strumento della reintegrazione. Così l'inserimento nel mondo del lavoro, senza più un collocamento che funzioni, perché anche il collocamento è stato distrutto (ci tocca rimpiangere Fanfani autore della legge del 1949, che assicurava l'avviamento numerico e obbligatorio), avverrà senza più bisogno di schedature illegali, schedature che non hanno riguardato, fra l'altro, solo Torino: ricordo che nel '76-'77 anche a Milano scoppiò tale questione, per l'Alfa Romeo, in seguito ad una denuncia



del comitato disoccupati organizzati. Venne infatti individuata l'Agenzia *"La Segreta"*, che teneva non ricordo più quante migliaia di fascicoli di assumendi o di assunti presso l'Alfa, dopo di che, in seguito alle ordinanze della Pretura Penale di Milano, riprese a funzionare il collocamento, e in Alfa Romeo entrarono giovani che non sarebbero mai entrati, giovani non particolarmente affezionati al lavoro, non particolarmente omogenei rispetto ai valori predominanti, che però avevano necessità di lavoro, necessità di non essere emarginati, e anche desiderosi di lottare per cambiare il mondo. Ecco tutto questo non ci sarà più. Tutto questo non ci sarà più perché quello che si vuole - a livello di sistema - è l'esclusione. Alla fine del contratto a termine acausale chi non sarà confermato? Non saranno confermati i soggetti che hanno dimostrato di essere deboli, che si ammalano spesso, che sono soggetti ad infortuni, le donne che hanno una tendenza a partorire, i soggetti che non sono in linea con gli orientamenti ideologici del datore di lavoro o dei manager e dell'ufficio



personale, e questo comporta l'esclusione di chi è diverso rispetto al pensiero unico, che è diventato dominante.

**E, e ancora una volta, il legame, il pendant, fra diritto del lavoro e diritto penale, si dispiega, perché lo Stato prepara la sua strumentazione per “tenere a bada” e “tenere a posto” quelli che saranno esclusi.**

Si continua a dissertare di emergenza carcere: “uno schifo”, tutti dicono, “la civiltà di uno stato si misura da come stanno le sue carceri” e nulla cambia; l'unica cosa che cambia è che si progetta la costruzione di nuove carceri, che aumentano le misure custodiali non carcerarie, e che aumenta la quantità di controllati.

Sul piano giudiziario c'è un proliferare di imputazioni legate alla forma evanescente del reato associativo, che sfugge al principio di tassatività che la Costituzione invece imporrebbe, e connotate da una dilatazione del concorso morale, che – in sostanza – punisce il reato di presenza (vedi le manifestazioni no-Tav).

E allora di fronte a questa dissoluzione dello Stato democratico, io penso che, bene o male, sussista comunque un cono di luce, certamente non risolutivo di tutto, ma che ha ancora un suo senso, un suo significato, ed è il cono di luce della Costituzione, che Canosa in un articolo del '72, sul numero 3/4 di “Politica del Diritto”, dipinge come “avente natura schizofrenica” perché “mostra come l'intervento su certi assetti

*tradizionali di potere possa avvenire non più soltanto attraverso interferenze esterne al complesso normativo ed alla attività giudiziaria... ma sia stato, sotto certi aspetti, <<interiorizzato>>, reso cioè possibile nell'ambito stesso della normale attività applicativa della legge. Dalle norme sulla proprietà a quelle sulla gestione delle imprese, dalle norme sull'uguaglianza a quelle sul lavoro, ognuno dei diritti tipici di un assetto borghese di rapporti proprietari si è visto circondato di limiti. L'esistenza di questi, non che consentire, impone al giurista di vigilare sul loro rigoroso rispetto”. Ecco, questo vigilare, nonostante tutto, sul rigoroso rispetto di quella Costituzione, che ha tutti i limiti che ha, ma che è ancora in vigore, è fra i nostri compiti.*

E, a questo proposito, ma anche più in generale, penso che si possa richiamare sì il pessimismo della ragione, ma anche l'ottimismo della volontà.

Anche perché questo ottimismo della volontà non è disgiunto dalla valutazione che, pur con quello che ci sta succedendo intorno, e che è la dissoluzione di questa forma di Stato, i detentori del potere, in realtà, non sanno più che pesci pigliare.

E allora da questa frantumazione forse potranno nascere delle buone cose.

Ricordo un tale che indossava sempre una camiciona, senza cravatta, e che diceva “c'è gran disordine sotto il cielo, la situazione è eccellente”. Forse potrebbe essere anche così.

POSTILLA al momento della revisione della trascrizione.

A proposito della esclusione, della “messa al bando”, va sottolineato che il comma 58 dell'art. 2 (“Ammortizzatori sociali”) della Legge Fornero dispone che per i condannati per associazione con finalità di eversione venga disposta “la sanzione accessoria della revoca delle

*seguenti prestazioni comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili”.*

Non c'è bisogno di commento.



# Romano Canosa e la giurisprudenza del lavoro dell'inizio degli anni '70

di Gilberto VITALE\*

Buona sera, io vorrei proporvi di riportare lo sguardo su un punto un po' più limitato e preciso, e cioè di nuovo su Romano Canosa e sulla giurisprudenza del lavoro dell'inizio degli anni '70, partendo magari da un libro molto accattivante di Romano Canosa che è *'Storia di un pretore'* (Einaudi 1978), dove lui fa un'opera di costruzione storica e anche un po' di autobiografia, di storia personale; quindi ci sono tante cose che vengono fuori dalla lettura di questo libro. Nel 1975 si colloca la svolta nell'attività di Romano: all'attività di pretore lui affianca un appassionato impegno nella direzione della storia, della scrittura di libri, e sappiamo quanti libri di storia sono nati da lì. Ma perché questa svolta nel 1975? Lo racconta Romano nel suo libro, e dice: c'erano della difficoltà alla Sezione Lavoro in quell'epoca, tante sentenze nostre erano state annullate, c'era poco di politico nel lavoro che arrivava, non c'erano più questioni di rilievo, era cambiato l'atteggiamento del sindacato; insomma ci trovavamo nella più grigia routine, mi sembrava di svolgere un'attività "vicina a quella di un notaio di seconda classe".

Prima eravamo garanti delle libertà in fabbrica, adesso c'era questa situazione molto deprimente. Prima era diversa la situazione, racconta Romano nel suo libro: nei primi anni '70 c'era stata questa appassionante attività di giurisprudenza del lavoro innovativa, si era attuato lo Statuto dei Lavoratori con rigorosa applicazione della legge, nella misura più ampia consentita dalle sue norme, e si erano ottenuti risultati straordinari di garanzia delle libertà nelle fabbriche: si era assicurata l'effettiva reintegrazione dei licenziati nel posto di lavoro,

si era applicato l'articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori sulla salute in fabbrica; ma non solo lo Statuto dei Lavoratori, perché era stata data applicazione anche ad altre norme che vanno oltre lo Statuto dei Lavoratori, che risalgono anche alla Costituzione, per esempio il diritto di sciopero.

La giurisprudenza di quel periodo sul diritto di sciopero è di estremo interesse e di grande apertura, si sono garantite altre forme di diritto di sciopero rispetto a quello classico: lo sciopero articolato, lo sciopero del cottimo, si sono risolti casi emblematici come quello della sospensione di operai in cassa integrazione da parte dell'Alfa Romeo. C'è qui una sentenza che vale la pena di ricordare di Romano Canosa, del 28 febbraio del '72; è una sentenza ammirevole, contrariamente all'abitudine di Romano, che era stringatissimo nelle motivazioni, qui ci sono 45 pagine di una motivazione estremamente dotta, erudita, approfondita, che affronta tutti i problemi della struttura del rapporto di lavoro, del potere del datore di lavoro di sospendere i lavoratori, e poi un'analisi acutissima dei meccanismi della cassa integrazione, ed è una sentenza che diede ragione ai lavoratori che erano stati sospesi a causa di uno sciopero a monte nella catena di montaggio, e sono stati naturalmente risarciti e reintegrati nelle loro spettanze. Questa sentenza fu poi confermata anche dalla Corte di appello di Milano.

Ricordo questo episodio per dire che non c'era solo lo Statuto dei Lavoratori, c'era tutta un'esplorazione delle norme che riguardano il lavoro e la loro applicazione orientata. Ma orientata a che cosa? orientata a una rigorosa applicazione della legge

*\*Avvocato del Foro di Milano. Il testo costituisce la trascrizione dell'intervento orale svolto dall'Autore al Convegno del 12 giugno 2012.*

intendendo per legge tutta la legge, anche la Costituzione e anche il principio di eguaglianza che fa parte della legge perché sta scritto nella Costituzione. E veniva rispettato, in questa giurisprudenza, un imperativo categorico: salvaguardare il ruolo di indipendenza, neutralità e imparzialità del giudice; a questo, Romano, che era un magistrato rigorosissimo, ha sempre uniformato la sua attività e così anche gli altri giudici della Sezione, anche se, osserva Romano nel suo libro che ho citato, è ovvio che in una *“situazione contraddistinta da uno squilibrio naturale e insopprimibile tra le due parti, a vantaggio di una di esse”*, come il rapporto di lavoro subordinato, *“un controllo penetrante sul comportamento della parte avvantaggiata è il meno che si possa pretendere per essere veramente neutrali e imparziali”*. Anche qui siamo nell’interpretazione rigorosa della legge, perché è la pura e semplice applicazione del principio di eguaglianza in una situazione disuguale: tutta la giurisprudenza e la Corte Costituzionale insegnano proprio questo. E insieme, dice Romano, l’attenzione per i *“poveri cristi”* che si trovano a fronteggiare la giustizia e l’esigenza di ridurre il potere padronale in fabbrica, che era eccessivo e incontrollato, richiedono di estrarre dalle istituzioni la maggior quantità di democrazia possibile. Ecco, se questo è il quadro dell’attività giurisdizionale di Romano Canosa e dei suoi colleghi della Sezione Lavoro nei primi anni ’70, ecco consentitemi di associarmi a quello che ha detto Bruti Liberati poco fa, esprimere un disagio per quell’espressione un po’ spregiativa che viene usata un po’ troppo comunemente, *“pretori d’assalto”*: ma qui nessuno assaliva nulla, erano giudici straordinariamente rigorosi nella loro attività giurisdizionale, erano assolutamente fedeli al loro compito istituzionale, non sono quasi mai, può sempre accadere, non sono quasi mai andati oltre i limiti della loro funzione e della legge che dovevano applicare. Semmai giudici d’assalto, io direi, possono più appropriatamente essere considerati quei giudici che poi con interpretazioni a volte stravaganti e disinvolute hanno cercato di neutralizzare la giurisprudenza della Sezione Lavoro di

Milano: quelli sì erano giudici d’assalto. Questa era dunque la situazione prima del ’75, fino alla crisi della Sezione Lavoro nel 1975.

E qui vorrei proporvi un piccolo approfondimento su cosa è successo prima e dopo questa data. Perché si parla del *“periodo eroico della giurisprudenza del lavoro”* nei primi anni ’70 (IANNIELLO), di *“stagione d’oro della sezione lavoro”*, così la definisce Romano Canosa nel suo libro, e sembra quasi che questa fortuita combinazione dell’esistenza di un gruppo di giudici motivati, impegnati, e dell’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori abbia determinato questa isola felice nella giurisprudenza. Io credo che questa un po’ favolistica rappresentazione sia insufficiente e meriti qualche approfondimento: come e perché è successo che nei primi anni ’70 si sia formata quella giurisprudenza così avanzata? Forse uno spiraglio per andare un po’ più a fondo ce lo dà lo stesso libro di Romano che parla in numerosi punti del ruolo che ha avuto allora, in quell’epoca, un certo gruppo di avvocati che si chiamava con un nome un po’ ampolloso - *Comitato di difesa e lotta contro la repressione* - e fu attivissimo nelle prime applicazioni dello Statuto dei Lavoratori. Romano Canosa nel suo libro ne parla con approvazione, e con apprezzamento per la qualità dei suoi interventi. Effettivamente molte delle applicazioni esemplari dello Statuto dei Lavoratori nei primi anni in cui fu in vigore furono patrociniate da questo Comitato; e però osserviamo che il Comitato non aveva nessun entusiasmo per lo Statuto dei Lavoratori, anzi non aveva nessuna illusione in generale né sulla natura e sul ruolo delle leggi formali né sull’utilità di far ricorso agli strumenti legali e processuali. Sullo Statuto dei Lavoratori quel Comitato pubblicò, pochi mesi dopo l’entrata in vigore dello Statuto, un saggio, pubblicato sui *Quaderni Piacentini* nel novembre 1970, che si intitolava, e il titolo è significativo, *“Uno ‘Statuto’ per padroni e sindacati”*, ed era una critica implacabile su tutte le contraddizioni di questa legge, sulle diseguaglianze che essa cristallizzava, per esempio, fra la libertà di licenziare nelle aziende piccole e i limiti ai licenzia-



menti delle aziende grandi, sulle disuguaglianze nell'accesso a certe tutele come l'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori riservato alle maggiori organizzazioni sindacali nazionali; quindi c'era un giudizio duramente critico sui contenuti dello Statuto dei Lavoratori. Eppure, il Comitato si attivò per le sue più significative iniziali applicazioni. Era una contraddizione, o forse no: Romano Canosa era in dissenso rispetto a quelle valutazioni del Comitato sullo Statuto dei Lavoratori e diceva: voi siete in contraddizione perché lo criticate ma poi lo applicate, ne chiedete l'applicazione. In realtà io credo che contraddizione non vi fosse, e credo che si possa capirlo dalle spiegazioni, dalle teorizzazioni del Comitato, che era, diciamo, ideologicamente collegato alla sinistra extraparlamentare e alle organizzazioni di fabbrica della sinistra sindacale, o anche fuori dalla fabbrica, come i Comitati di base e le 'assemblee autonome', c'era quindi un collegamento ideologico con quest'area della cultura politica di sinistra. Diceva il Comitato: è utile, è possibile applicare le leggi, ma con un'avvertenza fondamentale: *"la misura delle libertà democratiche non è segnata dalla Costituzione ma dalla forza della lotta popolare, che deve costantemente rinnovarsi per difenderle"*. Questa era un po' la parola d'ordine, l'impostazione ideologica di questo Comitato, che ha funzionato in quegli anni perché tutte le iniziative processuali del *Comitato di difesa e di lotta contro la repressione* portate alla Sezione Lavoro di Milano e in altre sedi avevano questa caratteristica: c'era un fortissimo appoggio degli operai di fabbrica e delle loro organizzazioni.

Ricordiamoci che erano gli anni seguiti al '68, quindi era ancor viva, ancora aperta la stagione delle lotte studentesche, operaie e popolari nate nel '68, era un periodo di grandi tensioni ma anche di grande fiducia, di grandi speranze e di fortissime lotte nelle fabbriche. Tantissime sono le applicazioni che furono fatte allora delle norme delle leggi sul lavoro, e dello Statuto dei Lavoratori in particolare, ricordo un caso solo che è quello dell'articolo 9 sulla tutela della salute in fabbrica, e Romano Canosa nel suo libro ricorda il caso delle Cartiere

Binda, ma oltre alle Cartiere Binda fu proposto un ricorso secondo quell'articolo anche all'Alfa Romeo di Arese, in particolare al reparto fonderia, e qui ci fu un provvedimento d'urgenza del pretore Antonio Bellocchio, non era Canosa in questo caso, che consentì l'ingresso in fabbrica delle rappresentanze nominate ai sensi dell'articolo 9, erano rappresentanze formate da avvocati, ingegneri e medici e lì nacque un'inchiesta molto approfondita sulla nocività nell'Alfa Romeo di Arese e in particolare nel reparto fonderia, un'inchiesta di estremo interesse, un'iniziativa che



portò a risultati straordinari di protezione della salute, di miglioramento delle misure di tutela, con una partecipazione operaia intensa, esemplare e molto emozionante. Questo provvedimento del dott. Bellocchio fu poi confermato dal Tribunale di Milano il 22 aprile 1974, il quale riconobbe che l'articolo 9 dava diritto ai lavoratori di organizzarsi anche spontaneamente, anche fuori dalle organizzazioni sindacali, e organizzare in questo modo il controllo della tutela della salute nei loro reparti. Andò male poi, alla fine, perché la Corte d'Appello di Milano il 18 novembre 1975 annullò tutto e disse che non è vero niente, che le rappresentanze dell'articolo 9 sono solo le commissioni interne, i comitati paritetici intersindacali, quindi praticamente svuotò la norma del suo reale significato. Nessuno però ha mai chiamato la Corte di Appello di Milano *"Corte d'assalto"*, come sarebbe stato giusto perché hanno duramente assalito una norma e hanno chiuso degli spazi. Difatti l'esperienza all'Alfa Romeo di Arese fu positiva

per i risultati raggiunti, ma da allora in poi le applicazioni dell'art. 9 furono sempre meno, pochissime se ne ricordano, non so quante ne ricordate voi operatori del diritto del lavoro. Questo per dire chi sono i giudici d'assalto.

Allora un'ultima riflessione su quello che questa esperienza può insegnare anche per l'oggi. L'importanza della mobilitazione, dell'appoggio delle lotte popolari per ottenere l'applicazione delle leggi e anche la possibilità di tutelarsi nel giudizio e nel processo: le leggi non bastano, ci vuole anche quello che diceva il Comitato, la *"forza della lotta popolare che deve costantemente rinnovarsi"* per la difesa delle libertà. Ma le leggi sono necessarie, ci vogliono e sono strumenti fondamentali, devono esserci entrambi, la legge e il sostegno della lotta popolare. Quando la norma di legge di garanzia manca o viene cancellata gli spazi di libertà si chiudono. Da allora, dal '75 in poi, voi lo sapete tutti, c'è stata una lunga catena di cancellazioni di leggi di garanzia, ne ricordo solo pochissime, la scala mobile fu abolita nel 1985 e da allora tutti sappiamo quale enorme divaricazione si è creata fra le retribuzioni dei subordinati e delle classi agiate; la legge del '62 sul lavoro a tempo determinato fu abolita nel 2001, e da allora nacque e crebbe questo precariato feroce che è uno dei drammi della società del nostro tempo; la legge del '60 che vietava l'intermediazione e l'interposizione delle prestazioni di lavoro fu abolita nel 2003, e da allora iniziò la stagione dei subappalti selvaggi della mano d'opera e quindi anche del degrado delle condizioni di lavoro della mano d'opera in appalto. Ora è il turno dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, e vediamo sotto i nostri occhi la truffaldina etichetta di riforma del mercato del lavoro che danno a questa riforma che

nulla ha a che fare con il mercato e tutto ha a che fare con la cancellazione dei diritti, e vediamo la vergognosa menzogna della manutenzione della norma quando sappiamo che manutenzione vuol dire rendere operante, rendere meglio operante un meccanismo, mentre qui il meccanismo lo stanno semplicemente paralizzando, stanno quindi con l'articolo 18 cancellando le tutele contro i licenziamenti illegittimi e questo vorrà dire una chiusura, lo ricordava Mara, di spazi di libertà di tutti i tipi nei luoghi di lavoro e nella società. Ogni volta che si sono cancellate queste norme si è detto che si era accettato, si era dovuto accettare un compromesso. Quindi se vogliamo trarre un insegnamento da questa storia è che in materia di diritti fondamentali e di tutela delle libertà nessun compromesso è accettabile, ogni compromesso è illecito perché significa, sempre, chiusura e rinuncia e perdite di spazi di libertà. Adesso il quadro è pessimo perché lo smantellamento della legislazione del lavoro di garanzia è andato molto avanti. Il futuro del diritto del lavoro, dice il tema del convegno: il futuro del diritto del lavoro sembra molto oscuro, però forse si può non perdere la speranza che appunto con la lotta popolare in difesa delle libertà si possano riconquistare questi spazi, e spero che anche gli operatori del diritto del lavoro siano attivi in questa difesa delle libertà perché io non credo che sia una gran prospettiva per il futuro del diritto del lavoro questo andare verso un futuro che significa in realtà tornare a sessant'anni fa e anche più, cancellare tutta una legislazione, che era garanzia di libertà e di civiltà nei rapporti di lavoro, nei rapporti sociali. Allora questa è la speranza che ci rimane, ed è la speranza che ci sia un orizzonte ancora aperto alla difesa degli spazi di libertà. Grazie



# Diritto al lavoro e diritto alla salute: evoluzione e regressione. Il contributo di Romano Canosa

di Luigi MARA\*

Nell'affrontare questa tematica risulta interessante focalizzare subito il pensiero di Romano Canosa sullo *Statuto dei Diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori*, richiamando passi di un Suo scritto di due anni successivo alla promulgazione della L. 20 maggio 1970, n° 300, e precisamente:

*<<E' a tutti noto che è con lo Statuto dei lavoratori che per la prima volta si è avuto un intervento legislativo di una certa ampiezza che ha investito non le vicende del rapporto di lavoro esterne al processo produttivo, ma, entro certi limiti, anche quelle interne. ...*

*Ormai lo Statuto è in vigore da due anni ed io ritengo che, nello scontro tra extraparlamentari e "parlamentari" avessero ragione questi ultimi: in effetti lo Statuto non ha affatto ingabbiato le lotte che si sono svolte in fabbrica e ciò è tanto vero che anche coloro che si muovono a sinistra dei sindacati hanno spesso utilizzato molte delle sue norme. (...)*

*L'art. 9 dello Statuto dei lavoratori prevede che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, abbiano il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.*

*Questo è un punto importantissimo perché questo tipo di controllo finora era stato sempre affidato ad organi burocratici, imparziali in teoria, di fatto egemonizzati dal padronato (si pensi, ad esempio, all'ENPI, il quale, in base alla sua legge istitutiva, può intervenire solo su richiesta della azienda).*

*La norma dell'art. 9 rappresenta, pertanto, una grossa rottura del sistema vigente.*

*Quale è stato l'uso da parte del sindacato? A Milano sono state proposte soltanto due cause di questo tipo, una riguarda l'ambiente di lavoro alla cartiera Binda, l'altro l'Alfa Romeo ed entrambe queste cause, che si sono risolte in senso positivo per i ricorrenti, sono state gestite dal comitato di difesa e di lotta contro la repressione.*

*Ora io mi rifiuto di pensare, come sarei portato a fare se considerassi soltanto il comportamento del sindacato, che gli ambienti di lavoro a Milano, una città che ha moltissime officine, moltissime aziende, siano inattaccabili sotto il profilo della "salute", vale a dire che dappertutto siano stati apprestati mezzi per impedire gli infortuni, le malattie professionali, ecc.>> (Romano Canosa, *La gestione dello Statuto dei lavoratori*, *Politica del Diritto*, agosto 1972, pagg. 357 e 360).*

Non vi è dubbio che la premessa fondamentale per affermare i diritti al lavoro e alla salute è costituita dalla partecipazione e dalla lotta dei diretti interessati, le lavoratrici ed i lavoratori in fabbrica (e la popolazione autoorganizzata sul territorio). In altri termini, il conflitto sociale è iscritto nelle iniziative tese a conseguire tali diritti, sia a livello legislativo che in ogni realtà data: senza tacere che la *Classe Operaia* è sempre stata troppo "pensata" da chi ha finito per sorprendersi di trovarla così vigorosamente, originalmente, lucidamente "pensante" sul finire degli anni '60.

Nelle presenti note si affrontano fatti salienti sul piano socio-legislativo con particolare riferimento agli anni '60 e '80 in relazione all'evoluzione e alla successiva regressione di tali diritti, focalizzando tale processo anche attraverso le lucide riflessioni giuridiche di Romano Canosa, un sicuro interprete

\**Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute.*



e protagonista dell'evoluzione del *Diritto del Lavoro* in armonia con il dettato costituzionale.

Senza fare la storia, ci si limiterà a svolgere alcune considerazioni sulle seguenti tematiche: **J**- Le lotte operaie dalla difesa (1948 – 1962) alla conquista dei diritti, al lavoro, alla salute, all'affermazione dei diritti umani (1963 – 1977); **JJ** – Le lotte operaie e studentesche della fine degli anni '60 danno vita a molteplici movimenti nella società: la nascita di “*Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute*”; **JJJ** - Dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 sulla “*giustificata del licenziamento individuale*” alla promulgazione della legge n. 300 del 20 maggio 1970 – *Statuto dei Diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori*; **JJJJ** - Il c.d. Diritto del Lavoro dell'emergenza (1978 – anni '80); **JJJJJ** - Dalla L. n. 1369/1960 sul divieto di - (mere prestazioni di lavoro) - appalto di manodopera a quella sull'affitto di manodopera (il “*caporalato*” legalizzato; D.lgs. n. 276/2003); **JJJJJJ** - Dalla destrutturazione dello Statuto alla negazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori; dalla cosiddetta “*manutenzione*” dell'art. 18 dello Statuto all'eliminazione del controllo di legalità in fabbrica sull'operato del padrone o datore che dir si voglia (così come in ogni altro luogo di lavoro), alla libertà di licenziare senza “*giusta causa*”; **JJJJJJJ** - La mancata tutela del diritto al lavoro, premessa per la negazione di ogni diritto in fabbrica (e nella società!) e, in primis, il diritto alla salute, alla sicurezza del e nel lavoro, nonché per la violazione della dignità, della personalità e della soggettività della lavoratrice e del lavoratore: *una regressione della democrazia dalla fabbrica alla società*.

### **1. - NOTE SULLA EVOLUZIONE E LA REGRESSIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO**

Un significativo sviluppo della legislazione del lavoro è coinciso con la Costituzione repubblicana, approvata il 22.12.1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, che alla visione corporativistica dello stato fascista (cui è ispirato il codice civile del 1942) sostituisce quella democratica e sociale, fondando la Repubblica sul lavoro (art. 1 Cost.).

Secondo alcuni giuristi inizierebbe così una **nuova stagione del diritto del lavoro qualificata come fase della costituzionalizzazione**, contrassegnata dalla novità di affiancare al tradizionale obiettivo della tutela della posizione contrattualmente debole quello della tutela della libertà e della dignità sociale della lavoratrice e del lavoratore.

La caratterizzazione maggiore di tale sviluppo è rappresentata dalla *cd. Lettura costituzionale della materia del diritto del lavoro*, effettuata cioè alla luce dei principi costituzionali che segnano i limiti e le direttive entro cui il conflitto tra gli opposti interessi della produzione e dell'eguaglianza, libertà e dignità delle lavoratrici e dei lavoratori debbono trovare soluzione.

Non va taciuto che questo è il periodo (fine anni '40 – inoltrata metà anni '60) nel quale si avvia la ricostruzione post-bellica del paese, che sfocerà nel *cd. boom economico*, ma è **anche** quello caratterizzato nelle fabbriche da una violenta, discriminatoria e selettiva repressione padronale con numerosissimi licenziamenti di lavoratrici e lavoratori, la cui unica colpa era quella di aver militato nelle fila della Resistenza e/o di aver fatto riferimento ai partiti della sinistra (P.C.I., P.S.I.) e/o di essere iscritti ai sindacati di categoria della C.G.I.L..

Per tutti valga la gestione antioperaia e anti-sindacale condotta nei confronti dei lavoratori aderenti alla FIOM, pianificata e attuata da Valletta negli stabilimenti FIAT con il sostegno della proprietà (la famiglia Agnelli), nonché per esplicita richiesta dell'amministrazione americana, e segnatamente dell'ambasciatrice USA Clara Luce (1): una odiosa e vergognosa contropartita politica data dall'azienda in cambio di commesse economiche americane.(2)

Non è oggetto di queste note l'analisi (dei fatti) relativa alla pesante discriminazione e repressione condotta nelle fabbriche dal padronato (e dal governo) tra le fila del movimento operaio dal 1948 sino alla promulgazione dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori, che sancisce l'affermazione del principio della <<*giusta causa*>> nella risoluzione del rapporto di lavoro (analisi che peraltro sarebbe utile condurre con il dovuto rigore). Qui ci si limita a ricordare alcuni

dati macroscopici che hanno caratterizzato questo periodo storico. Anche se non esistono cifre ufficiali sicure sulla discriminazione politica e sindacale attuata nelle fabbriche italiane in tale periodo, “*i casi di licenziamento per rappresaglia furono non meno di 40.000, ai quali si devono aggiungere gli episodi, difficilmente quantificabili, di dimissioni <<volontarie>> determinate dal clima di pressione e di ricatto, per non parlare dei trasferimenti punitivi e degli ostacoli frapposti al normale svolgimento delle carriere professionali degli operai e dei tecnici sospetti di <<non collaborazione>>*”. (3)

Fu uno scontro di classe durissimo, combattuto da parte degli industriali senza risparmio di colpi, con l'appoggio determinante dell'intervento repressivo dello Stato che ebbe come protagonisti di volta in volta gli organi prefettizi, le forze di polizia e la stessa magistratura e che faceva espresso riferimento alla disciplina limitativa delle libertà civili e sindacali contenuta nel Testo Unico fascista di Pubblica sicurezza del 1931. (4)

A questa offensiva il movimento operaio, politico e sindacale, seppe opporre una resistenza tenace e anche duttile. Ma dallo scontro uscì con le ossa rotte e con molte ferite. Tuttavia sarebbe ingiusto ignorare o sottovalutare l'importanza che quella resistenza ebbe per la tenuta complessiva della democrazia in Italia, o dimenticare che <<la grande lezione di tenacia, modestia e coerenza>> di un'avanguardia rimasta per lungo tempo drammaticamente isolata costituì <<il riferimento della riscossa operaia che si incominciò a sviluppare fra il '62 e il '68>>. (5)

“*I lavoratori licenziati per rappresaglia portarono di quella lotta il peso più duro, anche in termini umani e personali. Non bisogna dimenticare che di solito il licenziamento era preceduto da un crescendo di angherie, di umilianti violazioni della libertà e della dignità personali (assegnazioni a mansioni dequalificate, perquisizioni, pedinamenti, intimidazioni alle famiglie).*”(6) In questo clima di cupa repressione antioperaia, non va taciuto che la sconfitta della FIOM nelle elezioni del 1955 per il rinnovo della Commissione Interna negli stabilimenti Fiat di Torino è stata preceduta, in pochi anni,

dal licenziamento di ben 2000 suoi quadri sindacali di fabbrica. Si tratta di fenomeni imponenti, sulle cui dimensioni non si è riflettuto abbastanza, ed essi sono una spia dell'acutezza dei conflitti sociali che hanno accompagnato e in parte plasmato le profonde trasformazioni intervenute nella realtà sociale del paese.

(Per quanto qui sommariamente accennato, si è usato il condizionale a proposito della suddetta “nuova stagione del diritto del lavoro”, che sarebbe iniziata con la promulgazione della Costituzione repubblicana).



In proposito, va ancora ricordato che con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la prima produzione legislativa in materia di lavoro assolve principalmente ad una funzione di *integrazione* della disciplina codicistica, essenzialmente al fine di perfezionare il sistema di *tutela minimale* degli interessi della lavoratrice e del lavoratore come soggetti contrattualmente deboli. Si iscrivono in tale ambito le leggi sul collocamento (L. n° 264/1949), sul divieto di appalto di manodopera (L. n° 1369/1960) di cui diremo oltre, sul contratto di lavoro a tempo determinato (L. n° 230/1962), sui rapporti speciali di lavoro: apprendistato (L. n° 25/1955), lavoro domestico (L. n° 339/1959), e sul lavoro a domicilio (L. n° 264/1958).

Va pure detto, che, successivamente alla promulgazione della Costituzione, l'evoluzione del diritto del lavoro si è sviluppata lungo linee di tendenza diverse, fortemente condizionate dallo sviluppo delle lotte operaie e sociali e dal conseguente mutamento delle condizioni di lavoro, sociali, economi-

che e politiche - [non va neppure taciuto che in questo periodo, molte volte, le lotte operaie e contadine sono state brutalmente represses dai corpi di Polizia con morti e feriti (le città di Modena, Reggio Emilia, Genova, Avola e Battipaglia stanno lì a ricordarcelo, per restare ad alcune delle realtà più tristemente note; a tacere della *strage di Portella della Ginestra* e dei suoi mandanti politici), ma tali lotte hanno anche determinato fatti politici rilevanti come la sconfitta del governo Tambroni, ovvero del patto scellerato DC – MSI (1960) e favorito la successiva nascita del primo governo di centro-sinistra (1962)].

Si sono richiamati alla memoria alcuni fatti storici per meglio comprendere le difficoltà ed i ritardi incontrati nell'applicazione della tutela dei diritti e degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori sulla base dei principi costituzionali; infatti, la loro pratica e parziale attuazione è avvenuta con molto ritardo e con interventi legislativi settoriali e non organici.

Fra le cause di tali ritardi si annovera pure l'ostilità (a tacer d'altro!) nell'applicazione del dettato costituzionale da parte (di molti) del ceto dei giuristi. Sul punto sono illuminanti le parole di Romano Canosa (7): <<La Costituzione del 1948 non è, invero, un testo normativo puramente liberale, ma contiene tracce evidenti della volontà dei costituenti di sorpassare la nozione tradizionale di molti degli istituti fondamentali verso forme più "aperte", nelle quali alcune delle esigenze delle classi "subalterne" potessero trovare previsione e protezione.

*La natura "schizofrenica" della Costituzione vigente mostra come l'intervento su certi assetti tradizionali di potere possa avvenire non più soltanto attraverso interferenze esterne al complesso normativo ed alla attività giudiziaria (secondo lo schema weberiano), ma sia stato, sotto certi aspetti, "interiorizzato", reso cioè possibile nell'ambito stesso della normale attività applicativa della legge.*

*Dalle norme sulla proprietà a quelle sulla gestione delle imprese, dalle norme sulla eguaglianza a quelle sul lavoro, ognuno dei diritti tipici di un assetto borghese di rapporti proprietari si è visto circondato di limiti.*

*L'esistenza di questi, non che consentire, impone al giurista di vigilare sul loro rigoroso rispetto, affinché, in piena conformità alla lettera ed allo spirito della Carta costituzionale, gli interessi di una amplissima parte della comunità nazionale che si esprimono proprio in quei "limiti" non siano oggetto di prevaricazione. (8)*

*La "pericolosità" della Costituzione del 1948 era stata, del resto, ben compresa dal ceto dei giuristi, i quali, con la suddivisione delle sue norme in diversi tipi e la negazione del carattere della imperatività alla maggior parte di esso, avevano potuto tranquillamente continuare a muoversi sul terreno a loro più caro delle vecchie leggi (che queste fossero state per la maggior parte emanate durante il periodo fascista era una circostanza marginale per un ceto per cui la "forma" della emanazione, il tipo della redazione, le regole interpretative sono tutto ed il contenuto è nulla).*

*Così facendo, certi interessi che i costituenti, sia pure in forma negativa, avevano giuridicizzato, erano stati espunti dall'ordinamento ed affidati di nuovo a portavoci "esterni" al mondo del diritto, ogni intervento dei quali, ovviamente, era destinato a venir denunciato come inammissibile interferenza nella "corretta" applicazione della giustizia. (9)>>*

Nella seconda metà degli anni '60 la legislazione del lavoro si è poi tradotta in una disciplina inderogabile, che, in una certa misura, ha posto dei limiti ai poteri padronali con un primo risultato legislativo costituito dalla promulgazione della legge n° 604/1966 sui licenziamenti individuali, che ha introdotto il limite del giustificato motivo al licenziamento. Questa tendenza troverà piena espressione con l'ulteriore sviluppo delle lotte operaie, segnatamente quelle che caratterizzarono l'autunno caldo del 1969, che porteranno alla conquista della Legge 20 maggio 1970 n° 300 (Statuto dei Diritti delle Lavoratrici e del Lavoratori). In questa fase il lavoratore non viene più considerato come singolo contraente debole, ma come soggetto inserito in un rapporto di produzione ed appartenente ad una categoria sociale meritevole di tutela, con una estensione quindi della tutela alla dignità e libertà dei lavoratori e delle lavoratrici con-




tro le discriminazioni e per una parità di trattamento. Infatti, lo Statuto ha dato attuazione in una misura significativa - (pur con limiti) - ai principi costituzionali affermando i diritti individuali e sociali dei lavoratori all'interno delle organizzazioni produttive. Infatti, "è con lo Statuto dei lavoratori che per la prima volta si è avuto un intervento legislativo di una certa ampiezza che ha investito non le vicende del rapporto di lavoro esterne al processo produttivo, ma, entro certi limiti, anche quelle interne. (10)" "Lo Statuto è stato uno strumento legislativo nuovo, diversissimo da tutta la legislazione preesistente: si è trattato di una legge approvata sull'onda del movimento e in essa sono stati trasfusi parecchi degli obiettivi perseguiti e parzialmente conseguiti dalle lotte operaie del 1968-'69. Questo strumento è stato molto importante per due ragioni: primo, perché ha consentito interventi giudiziari che in base alle vecchie leggi non erano previsti (si pensi, ad esempio, alla repressione dell'attività antisindacale e alla rapidissima procedura al riguardo prevista dall'art. 28); secondo, in quanto ha aperto un'ampia falla all'interno dell'amministrazione giudiziaria e del comportamento tradizionale dei giudici, costringendo gli stessi, per la prima volta, a guardare in faccia i rapporti esistenti nella fabbrica, al di là di ogni schematizzazione normativa, e a tener conto di quella realtà nelle loro sentenze. (11)"

In questa linea di tendenza, che possiamo definire di *legislazione promozionale*, si inseriscono anche la riforma del processo del lavoro (L. n° 533/1973) e la legge sulla parità uomo-donna (L. n° 903/1977), dirette con strumenti di tutela differenziata ed antidiscriminatoria al medesimo obiettivo di reagire allo stato di sottoprotezione sociale delle lavoratrici e dei lavoratori.

Ponendo mente all'attualità del dibattito sull'art. 18 dello Statuto e all'ordine di reintegra nel posto di lavoro del lavoratore licenziato *senza giusta causa*, risulta di particolare interesse quanto scrive Romano Canosa, in risposta alle critiche portate da settori della sinistra non istituzionale circa la tendenza alla <<monetizzazione>> di alcune istanze fondamentali dei lavoratori della legge n° 533/1973, e precisamente:

"... Indubbiamente la legge sotto questo aspetto presenta una carenza assai grave: quella di non prevedere e regolare compiutamente la reintegrazione forzata del lavoratore illegittimamente licenziato, qualora il datore di lavoro rifiuti di ottemperare all'ordine del giudice. Indubbiamente, come è stato ritenuto in alcuni giudicati, questo risultato può essere ottenuto anche in base alle norme oggi esistenti, ma, stante il contrasto giurisprudenziale esistente al riguardo, sarebbe stato molto importante che la nuova legge processuale regolasse esplicitamente questo aspetto del processo esecutivo



in materia di lavoro. Ciò posto, tuttavia, non sembra che ricorrano altri esempi di una scelta <<monetizzatrice>> al cospetto di alternative diverse: la provvisoria esecuzione in primo grado in tema di licenziamento era già prevista nello Statuto dei Diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori; non si vede perciò che altro avrebbe potuto fare la legge se non estenderla anche alle sentenze di condanne al pagamento di somme di danaro. Inoltre la possibilità di pronunciare ordinanze esecutive ai sensi dell'art. 423 c.p.c., non costituisce la espressione di un privilegio di questo tipo di vertenze, rispetto alle cause di licenziamento, in quanto per queste ultime la ormai accettazione della procedura di cui all'art. 700 c.p.c., che dovrà continuare ad essere utilizzata anche sotto l'imperio della nuova legge, rendeva tutto sommato abbastanza superfluo un esplicito intervento del legislatore in materia. Né vale contrapporre lo Statuto dei Diritti dei Lavoratori alla nuova legge sul processo, affermando che, mentre il primo incideva realmente sui problemi dei rapporti di lavoro

ro, la stessa cosa non si può dire della seconda.

*Lo Statuto, infatti, come ogni legge sostanziale, ha dei settori di operatività (quello della vita di fabbrica) che ad una legge processuale sono istituzionalmente interdetti; dove questi esistevano – e sempre con la grave eccezione già indicata – la nuova legge è intervenuta: si pensi ad esempio alla esplicita previsione della possibilità di fare udienza in fabbrica. (...) La nuova legge va valutata per quello che è: un buon testo riformatore, anche se di <<peso>> indubbiamente minore dello Statuto dei lavoratori, e questo – lo si ripete – per la sua stessa natura di legge processuale. (12)”*

Al riguardo, va pure sottolineato che questa legge consente sia una notevole abbreviazione del tempo necessario alle lavoratrici ed ai lavoratori per ottenere le loro spettanze, sia l’accelerazione dei processi in tema di licenziamenti, sia la dilatazione dei poteri di indagine del giudice al di là degli schemi privatistici tradizionali, nonché l’effetto positivo, di stimolo, nei confronti di tutti i giudici italiani: “*tutti fatti positivi sui quali – afferma Romano Canosa – il giudizio, da sinistra, da qualunque settore della sinistra, dovrebbe essere positivo. (13)”*

## **2. - DIRITTO DEL LAVORO DELLA CRISI (O DELL'EMERGENZA)**

La seconda metà degli anni '70 è stata caratterizzata dalla recessione economica e dalla modificazione del sistema produttivo, in questi anni sindacati, padronato e governi hanno operato in sintonia, come un sol uomo, per imporre la riduzione del costo del lavoro attraverso la c.d. *politica dei redditi*. Infatti, in questa fase vengono attuati rilevanti interventi legislativi tra i quali si segnalano le leggi sull’occupazione giovanile (L. 285/1977), sulla istituzione della Cassa Integrazione Guadagni (L. 164/1975 e L. 427/1977), sul contenimento del costo del lavoro (accordo trilaterale del 22 gennaio 1983 ed il protocollo d’intesa del 14 febbraio 1984, nonché la L. 38/1986 sulla riforma dell’indennità di contingenza).

Schematizzando, si può dire che fino al 1975 il modello di intervento statale nei settori del diritto pubblico dell’economia e del

diritto del lavoro vero e proprio era così articolato: da un lato un’ampia serie di interventi a favore del capitale (crediti agevolati, crediti a fondo perduto, cassa integrazione, etc.), dall’altro interventi garantistici a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, diretti ad impedire licenziamenti ingiustificati, ad assicurare alcuni diritti della persona anche all’interno delle aziende. (14)

A questi interventi legislativi statali concorrevano anche gli interventi della contrattazione sindacale collettiva, generalmente diretti a migliorare le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti.

Le ultime manifestazioni di questa linea, cioè quella di accordare <<vantaggi>> ad entrambe le parti contraenti, può essere fissata al gennaio 1975, ovvero all’accordo (non privo di ambiguità) tra la Federazione CGIL – CISL – UIL e la Confindustria sulla garanzia del salario e sulla indennità di contingenza.

L’accordo viene trasfuso, anche se non integralmente, nella legge n° 148 del 7 giugno 1975, a conferma del metodo, oramai affermatosi, di una legislazione del lavoro strettamente connessa con la contrattazione collettiva.

*“Sono gli ultimi fuochi di una linea garantistica da un lato, migliorativa delle condizioni dei lavoratori dall’altro, nella quale non mostra di credere più nessuno (o quasi). A partire dal 1976, il modello di intervento legislativo e collettivo nel settore viene di fatto assoggettato ad una inversione radicale: mentre gli interventi statali in favore del capitale continuano, quelli in favore dei lavoratori cessano o sono sostituiti da interventi anch’essi a favore del capitale, con totale rovesciamento del sistema binario seguito in precedenza.*

*Cominciamo da questi ultimi. L’inizio della svolta può essere collocato alla fine del 1976 quando, prima con un decreto-legge (11 ottobre 1976 n° 699), e poi con la relativa legge di conversione (10 dicembre 1976 n° 797) è stato bloccato il pagamento della indennità di contingenza nelle retribuzioni superiori a un certo livello e in suo luogo è stata imposta l’accettazione di buoni del tesoro non negoziabili.*

*Di fatto la legge si muoveva ai limiti della Costituzione ... diminuendo d’impero la*

retribuzione di una ampia fascia di lavoratori subordinati (il livello di retribuzione richiesto era infatti assai basso) ed operando di fatto una sorta di imposizione forzata soltanto su una fascia di cittadini (lavoratori subordinati), mentre ne venivano escluse altre con maggiore capacità contributiva (professionisti, commercianti, industriali).” (15) Alla formazione di questa (politica) legislazione statale tesa alla riduzione delle retribuzioni concorrono anche le fonti non legislative del diritto, ovvero gli accordi fra sindacati e imprese (Confindustria). In proposito, si ricorda l'accordo emblematico del 26 gennaio 1977 tra la Confindustria e la Federazione CGIL-CISL-UIL sul costo del lavoro.

L'accordo riguardava l'indennità di anzianità, universalmente considerata come parte della retribuzione, e stabiliva che essa d'ora in poi avrebbe dovuto calcolarsi <<con esclusione, a partire dal 1° febbraio 1977, di quanto dovuto come aumenti di indennità di contingenza o emolumenti di analoga natura, scattati posteriormente al 31.01.1977>>.

L'accordo fu accompagnato da due dichiarazioni: quella della Confindustria che dichiarò: <<le parti sociali hanno concordato sul fatto che dall'accordo raggiunto emerge una chiara volontà di mutamento delle relazioni industriali, con riflessi positivi su un utilizzo più flessibile degli impianti produttivi e concreti effetti riduttivi del salario differito.>>; quella del sindacato, che, a sua volta, affermò: <<Prima della trattativa in corso e con il presente accordo, il contributo in questo senso del sindacato è stato ed è di notevole peso, pienamente responsabile e conclusivo a riguardo del costo del lavoro. Le disponibilità offerte dal sindacato sono di indiscutibile importanza (...) Uno sforzo così impegnativo dei lavoratori e del sindacato deve essere accompagnato da un impegno degli imprenditori e del governo per affrontare la crisi dal lato dell'inflazione e da quello della ripresa economica e produttiva. Sono questi obiettivi che con chiarezza il movimento sindacale nella sua autonomia propone come scelta di fondo dell'azione dei lavoratori. (16)>>

Purtroppo, questo accordo rappresenta l'inizio di una resa sindacale senza fine agli inte-

ressi di un padronato vorace e inaffidabile, le cui negative conseguenze si rifletteranno pesantemente sulle lavoratrici e sui lavoratori negli anni a venire fino ai nostri giorni. I lavoratori da tale accordo riceveranno solo aria fritta in cambio di generose concessioni fatte alla controparte confindustriale.

Infatti, erano passati solo alcuni giorni quando il governo, forte dell'accordo intervenuto tra le parti, emetteva un decreto-legge (1° febbraio 1977 n° 12) contenente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza.

Il decreto faceva propria l'esclusione dal cal-

colo dell'indennità di anzianità degli aumenti di contingenza scattati posteriormente al 31 gennaio 1977; stabiliva inoltre nel suo art. 2 che, a partire dal 1° febbraio 1977, tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazione del costo della vita o di altre norme di indicizzazione non avrebbero potuto più essere corrisposti in misura superiore a quella stabilita dagli accordi interconfederali operanti nel settore dell'industria alla data di entrata in vigore del decreto (in pratica la contingenza veniva unificata per tutte le categorie su quella dell'industria). (17)

Il successivo art. 3 dichiarava esplicitamente che le <<somme non più dovute ai lavoratori per effetto delle disposizioni di cui all'articolo precedente saranno devolute alla riduzione dei costi aziendali o alla copertura di oneri pubblici>>. In proposito, Romano Canosa segnalava che si trattava di “una prassi del tutto insolita per una legge indicare in un apposito articolo i fini politici perseguiti con la legge stessa: era comunque un parlare assai chiaro che non nascon-



deva, anzi proclamava esplicitamente, che di riduzione del salario si trattava e che questa riduzione era stata disposta a beneficio delle imprese”, e aggiungeva:

“Evidentemente la cosa non era piaciuta molto alle sinistre (le cose si fanno ma non si dicono), ragion per cui nella legge di conversione del decreto (31 marzo 1977 n° 91) l’art. 3 veniva soppresso.

All’atto della conversione inoltre veniva soppresso anche l’art. 5 del decreto secondo il quale il decreto stesso sarebbe restato in vigore fino al 31 gennaio 1979. La riduzione programmata della retribuzione diveniva così definitiva. (18)

Le conseguenze di queste norme sono di notevole rilievo, anche sul piano giuridico. I sindacati con il predetto accordo del 26 gennaio 1977 avevano già concesso quasi tutto <<per un verso offrendo di ridurre autonomamente l’intensità della protezione contrattuale con riguardo agli effetti anomali della scala mobile, per altro verso suggerendo al legislatore un intervento riduttivo della protezione legale in materia di indennità di anzianità, tale peraltro da non comportare di per sé (...) una invasione dell’area contrattuale>> (19), mirando tuttavia nel contempo a salvare l’autonomia sindacale, sul piano formale. Viceversa, il decreto andava diritto allo scopo pervenendo a un risultato espropriativo dell’autonomia contrattuale, stabilendo la non migliorabilità della disciplina legislativa, sottraendo così alla autonomia sindacale il governo della retribuzione del rapporto di lavoro, sia nei suoi aspetti qualitativi, che quantitativi, nonché stabilendo autoritativamente i limiti massimi della dinamica salariale. (20)

Romano Canosa osserva(va) che il divieto di derogabilità *in melius* (e cioè a favore delle lavoratrici e dei lavoratori qualora il padronato fosse stato d’accordo) costituiva un evento del tutto anomalo e sconvolgente per il diritto del lavoro, nel quale questo tipo di derogabilità era da molto tempo riconosciuto per pacifico.

“Se si tiene presente che nello stesso periodo si era tentato di colpire (la manovra era poi rientrata) anche la contrattazione integrativa aziendale, penalizzando gli imprenditori che avessero concesso aumenti collettivi, ci si rende conto come l’obiettivo perse-

guito, in una sorta di gioco delle parti, dal governo, dai sindacati e dalla Confindustria era quello di bloccare od ostacolare ogni aumento collettivo delle retribuzioni che non fosse stato precedentemente accertato come compatibile con le esigenze del rafforzamento del capitale da tutti e tre gli interlocutori, ognuno riservandosi un diritto di veto, tutti per il resto lasciando mano libera agli aumenti <<di merito>> concessi discrezionalmente dalle direzioni aziendali. Il che dimostra ancora una volta come non fosse la <<giungla retributiva>> che si voleva colpire, bensì soltanto gli <<automatismi>> nell’incremento della retribuzione, reintroducendo anche qui una libertà assoluta a favore delle aziende.

Gli <<automatismi>> in materia di retribuzione e di carriera diventano in questo periodo, per il governo, per il sindacato e per gli industriali concordi tra loro una delle cause di fondo della <<crisi>>, alla stessa stregua dei limiti della <<mobilità>> e dell’assenteismo.” (21)

Va ancora sottolineato che nell’articolo 3 dell’accordo Confindustria-sindacati del 26 gennaio 1977 si leggeva: <<le parti concordano, in riferimento alla proposta di legge contenente disposizioni in materia di giorni festivi, attualmente all’esame del parlamento, che le aziende potranno disporre per l’anno 1977 che siano lavorate, senza riposi compensativi, le cinque festività religiose soppresse e le due festività nazionali spostate alla domenica.>> La legge in questione era la n° 54 che sarebbe stata approvata il 5 marzo 1977, la quale stabiliva che alcuni giorni (in tutto sette) cessavano di essere festivi, con il conseguente aumento dell’orario di lavoro su base annua. Inoltre, il 3 dicembre 1977 veniva emesso il decreto n° 876 sul contratto a termine, convertito nella L. 3 febbraio 1978 n° 18 che allargava le possibilità di ricorso a questo tipo di assunzione nel settore del commercio e del turismo, in precedenza esclusi.

La discussione parlamentare che ha accompagnato l’approvazione di questo decreto-legge mostra che in realtà esso sia stato visto come un primo passo verso l’auspicata elasticizzazione della forza lavoro. Del resto una estensione della tipologia del contratto di lavoro a termine si era già avuta con la

legge n° 285 del 1 giugno 1977 sull'occupazione giovanile, in base alla quale le assunzioni <<incentivate>> non possono superare la durata di un anno e non sono rinnovabili.

In altri termini, qui si è insistito nel richiamare interventi e modifiche legislative *in pejus* introdotti nel sistema del diritto del lavoro focalizzando, di volta in volta, le lucide riflessioni giuridiche di Romano Canosa. Viceversa, se si passa dal diritto del lavoro alla branca del diritto pubblico dell'economia, rappresentata dagli interventi in favore delle industrie, si nota una linea di ininterrotta continuità rispetto al passato. In questa direzione si colloca la legge n° 675 del 12 agosto 1977, che contiene i <<provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore>>. La legge, fra l'altro, all'art. 3 istituiva un Fondo presso il CIPI (Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale) con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive che realizzino <<sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati>> previsti dal precedente art. 2. Con le disponibilità di questo Fondo possono essere concesse agevolazioni finanziarie di vario tipo (mutui agevolati, contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati da istituti di credito a medio termine, contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni, etc.). Inoltre, la legge presenta anche una novità, rispetto a quelle analoghe degli anni precedenti: infatti all'art. 22 e seguenti si prevede l'istituzione di una commissione per favorire la mobilità della manodopera e di un relativo fondo destinato a corrispondere un'indennità (<<indennità di nuova sistemazione>>) ai lavoratori che accettino un lavoro in una località ad oltre 50 chilometri di distanza dal comune di residenza.

Il 29 dicembre 1977 viene emesso il decreto-legge n° 947, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n° 44, che ha disposto interventi in favore delle imprese in difficoltà per consentire la loro continuazione produttiva. Infine, con decreto-legge 14 aprile 1978 n°

110 sono stati emanati provvedimenti urgenti per far fronte alle esigenze delle società già inquadrate nel gruppo EGAM.

La linea seguita dalle Confederazioni CGIL – CISL – UIL sul piano nazionale è stata attuata anche a livello aziendale. Infatti, in questi anni vengono sottoscritti alcuni accordi sindacato-impresa nei quali i destini di migliaia di rapporti individuali di lavoro vengono cogestiti dalle due parti spesso al limite del Codice Civile. In proposito, si ricordano i casi Innocenti ed Unidal di Milano.

Nel primo caso il sindacato ha accettato sia



la <<interruzione>> di tutti i rapporti di lavoro preesistenti con la <<vecchia>> società Innocenti sia la <<contrattazione di accordi aziendali che prevedano impegni di lavoro individuali non inferiori a quelli in atto presso l'industria concorrente>> del settore, il che in pratica ha significato un netto peggioramento delle condizioni dei lavoratori i quali dalla precedente gestione erano riusciti a ottenere un trattamento migliore di quello fatto nell'industria <<concorrente>> (leggi altre aziende automobilistiche) sotto il profilo delle pause, dei carichi e ritmi di lavoro, etc.

Anche all'Unidal si è ripetuto il medesimo fenomeno. Anche in questo caso il sindacato ha accettato l'espulsione di un gran numero di lavoratrici e lavoratori, muovendosi al limite del Codice Civile [infatti la clausola finale dell'accordo dispone: <<Le parti si danno atto che, in tutti i casi considerati nel presente accordo non potrà comunque trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2112 c.c.. A tal fine i lavoratori che accetteranno i nuovi posti di lavoro

ro nell'ambito delle procedure di collocamento provvederanno nel corso del procedimento di assunzione a risolvere il rapporto con la società Unidal. Con la sottoscrizione di verbali individuali ai sensi e per gli effetti della legge n° 533/1973 si darà atto della intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, salva restando la riserva del lavoratore su eventuali diritti e pretese maturati nei confronti della società Unidal che dovranno quindi essere fatti valere esclusivamente nei confronti della predetta società>>]. Al di là delle roboanti dichiarazioni sindacali tese ad accreditare la bontà di tali accordi come una scelta positiva in difesa dell'occupazione, non v'è chi non veda il fatto che - (le aziende in questione non esistono più da decenni) - il <<diritto creato>> sulla base di questi accordi è un diritto che offre alle nuove gestioni aziendali vantaggi che alle stesse non sarebbero spettati in base alla legislazione esistente, a tal punto da richiedere, a <<sostegno>> dell'accordo, la emanazione di una legge *ad hoc*. Per esempio, nella vicenda Unidal con la costituzione della nuova società Sidalm, nonostante l'esplicito riferimento nell'accordo alla non operatività dell'art. 2112 c.c., nulla avrebbe potuto impedire alle lavoratrici ed ai lavoratori, una volta assunti dalla nuova società, di rivendicare la continuità (ben reale ed innegabile) del nuovo rapporto di lavoro con quello precedentemente intercorso con la società Unidal. Per evitare questo effetto, è stata emanata una *lex singularis*, il decreto-legge 30 marzo 1978 n° 80, il cui articolo 1 dispone: <<Limitatamente al quadriennio di cui all'art. 3, primo comma, della legge 12 agosto 1977 n° 675, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale prevista dall'art. 2, quinto comma lettera c, della legge suindicata, opera gli stessi effetti della disdetta indicata nell'art. 2112, primo comma del Codice civile, nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del trasferimento di azienda, sono assunti alle dipendenze dell'acquirente.>> (22)

Non c'è dubbio che si tratta di un emblematico esempio di una legislazione che si colloca a pieno titolo nell'ambito del cd. diritto del lavoro dell'emergenza.

### 3. - LA DELEGIFICAZIONE DEGLI ANNI '80 E LA DEREGOLAMENTAZIONE DEGLI ANNI '90

Una fase propria degli anni '80 è rappresentata dalla delegificazione, caratterizzata dalla tendenza di rinviare alla contrattazione collettiva la determinazione di una "disciplina protettiva" non più rigida, ma flessibile, con ammissione di deroghe ai precetti normativi imperativi con i conseguenti effetti negativi sulle condizioni di lavoro e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Infatti, attraverso questa via viene data alla fonte negoziale collettiva-sindacale una funzione di disciplina.

Per esempio, in tale direzione si collocano gli interventi legislativi sulla limitazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici (L. n° 146/1990).

Non va taciuto che questo modello politico, sostenuto dalle Confederazioni CGIL - CISL - UIL, risponde(va) alle esigenze dell'impresa ed impone(va) alle lavoratrici e ai lavoratori di "adattarsi" alla flessibilità organizzativa aziendale, subendo così i relativi danni in termini di riduzione delle loro tutele individuali e collettive. Tutto questo viene spacciato come una più generale funzione di governo dell'economia diretta al perseguimento di obiettivi di politica industriale e di *politica dei redditi*, da realizzarsi attraverso la cosiddetta *concertazione* tra pubblici poteri e parti sociali. Risultato: in questi anni, e ancor più in quelli successivi, avviene un progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori, con il trasferimento di importanti quote di reddito dal lavoro a favore del capitale e della rendita parassitaria.

La politica dei redditi attuata attraverso la *cd. concertazione* da parte delle Confederazioni CGIL-CISL-UIL si rifletterà, quasi superfluo ricordarlo, negativamente *anche* sui rinnovi contrattuali del 1983. A quest'ultimo riguardo sono illuminanti le lucide parole di Romano Canosa: <<...Corrado Perna, dopo aver sottolineato come quella appena conclusa sia stata "una fra le più difficili stagioni contrattuali" del dopoguerra ed aver indicato la necessità di un "ripensamento" sulla contrattazione in generale e sui modelli contrattuali nati dalla rottura del 1968-1969, conclude nel senso che, nonostante



tutto, "il sindacato, col rinnovo dei contratti, è riuscito a riaffermare il suo potere di contrattazione a fronte di una linea padronale tesa apertamente a cancellarlo">>. [Ad analoghe conclusioni giunse A. Bellocchio, segretario regionale della CGIL lombarda]. E così prosegue Canosa: <<Il (Loro) giudizio quindi – pur filtrato attraverso molte riserve – è sostanzialmente positivo.

Ed invece, se si vuole essere "amici più della verità che di Platone", esso non può non essere negativo.

Indubbiamente il "diritto" alla contrattazione è stato salvato. E quindi il sindacato ancora una volta "legittimato" ad agire come portatore di interessi collettivi.

Ma, se da questo riconoscimento di una sorta di "personalità politico-giuridica" che in sé e per sé vuol dire poco o nulla (e che, per la verità, nessuno ha mai messo in dubbio) passiamo ai risultati che questo soggetto collettivo così "riconosciuto" è riuscito a conseguire a vantaggio dei suoi iscritti, motivi per essere soddisfatti non ce ne sono molti.

Nei contratti del 1983, se si prescinde dai modesti aumenti salariali, tutte le innovazioni sono costituite da clausole che modificano in favore dei datori di lavoro, le situazioni preesistenti. Così, in materia di orario di lavoro, la riduzione di ore annue, già del resto prevista nell'accordo Scotti del 1983 e, per alcuni settori addirittura da alcuni contratti del 1979, è accompagnata da tali e tante condizioni e bilanciata da tante concessioni alla controparte padronale al punto da ridursi di fatto ad un "risarcimento", neppure integrale, per i vantaggi conseguiti dalle imprese.

Si tratta infatti di una "riduzione" sui generis che può essere goduta soltanto in forma di "permessi" e nella quale rientrano in qualche caso anche le festività soppresse!


In cambio di essa, il padronato ha ottenuto più straordinari ed una consistente flessibilità nell'impiego della mano d'opera.

La determinazione della durata normale dell'orario di lavoro non più in relazione alla sua effettiva prestazione giornaliera, ma su base di medie plurisettimanali, consente infatti alle imprese margini di flessibilità nel rapporto tra prestazioni lavorative

ed esigenze produttive del tutto ignote, almeno per il passato recente, al modello italiano di relazioni industriali.

Non solo. In alcuni settori che già nei contratti del 1979 avevano ottenuto una riduzione di orario, il sindacato ha "rinunciato" alla riduzione di orario in questione al dicembre 1985!

Nel settore delle assenze per malattia, la introduzione di fasce orarie di permanenza obbligatoria in casa per il lavoratore indisposto, quale che sia il tipo di malattia, costituisce una non piccola concessione da parte sindacale alle ricorrenti accuse di



assenteismo rivolte ai lavoratori dalla parte padronale.

Infine, molti dei contratti dell'83, sulle orme dell'accordo Scotti, prevedono variegata forme di "contrattazione" permanente, di mediazioni bilaterali, di procedure conciliative, al fine di evitare forme di "microconfittualità ed escludere, come si esprime il contratto metalmeccanici Intersid-Asap, il "ricorso intempestivo ad azioni dirette, sotto qualsiasi forma poste in essere".

Il termine "azioni dirette" (...) sta ad indicare il ... ricorso alla magistratura da parte dei lavoratori che, eventualmente lesi nei loro diritti dalla contrattazione al ribasso di questi anni, intendano far valere questi diritti nel modo normale, consentito a tutti i cittadini, vale a dire presentando domanda ai tribunali.

Una possibilità del genere evidentemente non deve essere vista con molta simpatia dai rappresentanti dei lavoratori, né da quelli delle imprese, se sono apprestate, spesso con grande pressapochismo tecnico, barriere protettive a difesa dei prodotti

della contrattazione collettiva.  
*I contratti del 1983, non avari di concessioni al padronato, poco o nulla dicono invece sulle ristrutturazioni aziendali e sulle consistenti riduzioni di personale che quasi sempre le accompagnano. (...)*

*La circostanza che sia il sindacato ad “ottenere” nella stragrande maggioranza dei casi l'intervento della Cassa trasforma quello che in altri paesi è un diritto dei lavoratori disoccupati, nel “frutto di una lotta...” infatti se dovesse cessare la possibilità di sbandierare la concessione della integrazione salariale come frutto di un “decisivo” intervento del sindacato, che cosa resterebbe a quest'ultimo – rebus sic stantibus in materia di politiche rivendicative – da offrire al “popolo” dei suoi rappresentanti?>>. (23)*

E si potrebbe continuare nell'enumerare i “frutti” - (avvelenati) – di tale contrattazione collettiva attuata dalle Confederazioni CGIL – CISL – UIL attraverso la *c.d. concertazione*, con la determinazione di una “disciplina” del lavoro non più rigida, ma flessibile, con ammissione di deroghe ai precetti normativi imperativi con i conseguenti effetti negativi sulle condizioni di lavoro e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Si tratta di una delle “tappe” le cui risultanze concorrono alla formazione del *cd. diritto del lavoro dell'emergenza*: una vera e propria regressione del diritto del lavoro iniziata a metà degli anni '70, e via via consolidatasi nel tempo. Infatti, i successivi anni '90 saranno sempre più caratterizzati dalla flessibilità e dalla riduzione delle tutele nel rapporto di lavoro, nonchè da una spiccata *deregolamentazione* della legislazione del lavoro.

In proposito, di seguito ci si limita a ricordare alcuni interventi in tale direzione. Infatti, l'*Accordo del luglio 1993* è caratterizzato dalla tendenza all'adeguamento della *disciplina del mercato del lavoro nel segno della flessibilità*, e nello stesso viene dedicato un apposito capitolo relativo alla gestione delle crisi occupazionali, alla formazione professionale ed alla riattivazione del mercato del lavoro.

A quest'ultimo riguardo, superfluo sottolineare che si tratta di iniziative miseramente fallite; anzi, possiamo dire che le stesse hanno svolto una “funzione di catalisi” per

il processo di deindustrializzazione del Paese, tuttora in atto.

In questi anni va pure segnalata la promulgazione della legge n° 421/1992, con la quale si è attuata la *c.d. privatizzazione del pubblico impiego*, ovvero si è estesa la disciplina civilistica al pubblico impiego, con l'obiettivo di armonizzarne la disciplina con quella del lavoro privato.

Anche il protocollo d'intesa (denominato <<*Patto per il lavoro*>>) siglato il 24.09.1996 da imprese, governo e sindacati, così come il citato accordo del 1993, non ha avuto successo.

Basti pensare che, attraverso questi *Patti*, Governo, CGIL – CISL – UIL e Confindustria si prefiggevano (a parole!) di promuovere l'occupazione, soprattutto nel *Mezzogiorno*, mentre nei fatti non vedevano (o non volevano vedere!) che nel paese era in atto una politica irresponsabile (a tacer d'altro!) di deindustrializzazione con la svendita e/o la dismissione di società operanti in settori strategici, e tutto questo avveniva con la contestuale chiusura (o la drastica riduzione) dei pochi centri di ricerca industriale esistenti nel Paese; ciò ha portato alla desertificazione industriale di intere regioni, per tutte valga la Sardegna. – [A tacere dello stato vergognoso nel quale versava e versa la scuola e, segnatamente, l'università, sia in termini di strutture, mezzi, servizi e personale per consentire lo svolgimento della didattica e della ricerca all'altezza dei bisogni degli studenti e, più in generale, della popolazione. Viceversa, al di là delle lodevoli eccezioni, l'edilizia scolastica è fatiscente ed insicura, la ricerca universitaria, sia quella fondamentale che applicata, già scarsa ed inadeguata è stata ridotta al lumicino per mancanza di mezzi, di personale e di progetti di ampio respiro e di pubblica utilità nei diversi settori: dalla salute al risanamento dei diversi comparti dell'ambiente (aria, acque superficiali e di falda, suolo e sottosuolo) alla prevenzione dei rischi lavorativi ed extra-lavorativi, dall'innovazione nell'industria e nell'agricoltura alla promozione di un programma energetico nazionale fondato sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, dal riassetto idrogeologico del territorio alla riqualificazione urbanistica delle periferie delle grandi città, etc.. In altri ter-

mini, si è assistito a un deliberato stato di abbandono della scuola pubblica di ogni ordine e grado dovuto all'assenza di una appropriata politica in grado di dare prospettive e soluzioni ai bisogni della popolazione e alle necessità del paese, nonché di rispondere alle sacrosante domande degli studenti in tema di didattica, formazione permanente e promozione di nuove generazioni di ricercatori e tecnici nelle diverse discipline].

Gli strumenti d'azione privilegiati dal citato accordo del 1996 *sull'occupazione* prevedevano la <<formazione professionale>>, ma soprattutto l'impegno del governo e delle parti sociali verso la *flessibilità della forza lavoro* ed un uso mirato della leva fiscale come strumento per la nascita di nuova imprenditoria giovanile.

A differenza degli altri obiettivi (falliti) previsti dal *Patto per il lavoro*, quello della flessibilità viene perseguito attraverso una progressiva ma inesorabile *deregulation* del mercato del lavoro, attuata soprattutto con la L. 28.11.1996, n° 608 *sull'assunzione diretta nominativa*, con la L. 24.06.1997, n° 196 di disciplina del lavoro interinale, di riforma dell'orario di lavoro e di alcune fattispecie contrattuali, e con il D.Lgs. 25.12.1997, n° 469 di riforma del collocamento. A quest'ultimo riguardo, istituzionalizzando fenomeni (agenzie private di selezione del personale e contatti diretti tra datori e lavoratori) ampiamente diffusi nella prassi; al riguardo, il legislatore ha inteso lasciare ampi margini operativi all'iniziativa privata, trasferendo compiti in materia a Regioni ed Enti locali e riservando agli organismi pubblici un ruolo di vigilanza e di politica del lavoro.

Anche con l'accordo interconfederale del dicembre 1998 (cd. <<*Patto per lo sviluppo e l'occupazione*>>) sono fissati i punti poi assunti dal governo come obiettivi del proprio intervento, cui è seguito un primo riscontro con la L. 17.05.1999, n° 144, che detta i criteri importanti di riforme nel campo del lavoro: riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, riforma dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, cartolarizzazione del trattamento di fine rapporto e decollo della previdenza complementare, etc..

#### 4. - LA ROTTURA DELLA *CONCERTAZIONE SINDACALE* DEGLI ANNI 2000 E LA "*RIFORMA*" DEL MERCATO DEL LAVORO

Preliminarmente, va osservato che buona parte degli obiettivi oggetto della *concertazione collettiva sindacale* attuata nel precedente decennio si sono tradotti nei provvedimenti legislativi varati tra la fine del 1999 e l'anno 2001, accomunati nell'ampio ruolo regolamentare riconosciuto all'*autonomia collettiva* e da una *minore rigidità* della disciplina di legge: tra essi rivestono particolare importanza il D.Lgs. 26.11.1999, n°



532 in materia di *lavoro notturno*, il D.Lgs. 25.02.2000, n° 61, di riforma del rapporto di *lavoro a tempo parziale* e il D.Lgs. 06.09.2001, n° 368 di riforma del rapporto di *lavoro a tempo indeterminato*. Inoltre, per quanto di interesse nelle presenti note, va ricordata la riforma della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (L. n° 146/1990) operata con la legge 11.04.2000, n° 83.

I primi anni di questo secolo sono caratterizzati da significativi cambiamenti: infatti la nuova maggioranza di destra insediatasi nel 2001 interrompe la prassi della cd. *concertazione* dalla quale originavano gli accordi trilaterali tra governo, sindacati e Confindustria, per instaurare il cd. metodo del *dialogo sociale*.

Nei fatti, attraverso quest'ultimo il governo Berlusconi ha perseguito *anche* l'obiettivo di marginalizzare la CGIL, la maggiore confederazione sindacale nella quale alcuni importanti sindacati di categoria, per esempio, la FIOM, il sindacato dei metalmeccanici, si oppongono da tempo al liberismo



politico-economico, nonchè alla cancellazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Infatti, l'attacco del governo Berlusconi all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, nonostante l'aiuto parlamentare proveniente *anche* da esponenti del PDS/PD di cui si dirà, fallirà a seguito dell'estesa e imponente mobilitazione e lotta promossa dalla CGIL durante la segreteria di Sergio Cofferati.

Nello stesso periodo il governo, avendo informalmente già acquisito l'assenso della CISL e della UIL, propone alle tre confederazioni sindacali la sottoscrizione del c.d. *Patto per l'Italia* (2002), che, infatti, viene puntualmente sottoscritto da CISL e UIL, ma non dalla CGIL.

Sulla base delle anzidette premesse il governo vara la legge delega n° 30 del 14.02.2003 di "*ristrutturazione*" del mercato del lavoro (segnata peraltro dal terribile assassinio terroristico del Prof. Biagi, autore del *Libro Bianco* cui appare ispirata questa legge).

Rispetto alla preesistente legislazione del lavoro, la legge n° 30/2003 rappresenta una rilevante (regressione) modificazione della disciplina del lavoro con la quale, al di là delle strumentali dichiarazioni di circostanza dei suoi estimatori (Governo, Confindustria, CISL, UIL, vasti settori del centro-sinistra e della stessa CGIL), si cancellano diritti fondamentali conquistati dalle lavoratrici e dai lavoratori con decenni di lotte nel secondo dopoguerra. Infatti, con la L. n° 30/2003, nei fatti si istituzionalizza il lavoro precario.

Questa "*ristrutturazione*" viene poi attuata con il D.Lgs. 10.09.2003 n° 276, che interviene su molteplici punti della disciplina vigente, sia relativamente al mercato, con una nuova disciplina della *mediazione e intermediazione del rapporto di lavoro*, sia relativamente ai c.d. *rapporti di lavoro speciali*, cambiando le fattispecie già esistenti e introducendo nuove tipologie contrattuali, dichiarando strumentalmente da parte del governo (e non solo di esso!) che tutto questo serviva per regolarizzare forme di lavoro sommerso e per ampliare la possibilità di entrare o restare nel mercato del lavoro.

Il risultato di questa negativa politica del lavoro è il seguente: nel 2003 il lavoro sommerso e in nero interessava circa il 20% del-

l'economia italiana, dopo circa 10 anni questa percentuale è salita al 30%, mentre nello stesso periodo la disoccupazione è più che raddoppiata; inoltre, nel 2012 la disoccupazione giovanile è pari al 35% (al momento della stampa di questi atti la percentuale è salita al 39%), la più alta percentuale in Europa!

E non ci si venga a raccontare che tutto questo è stato determinato dalla cosiddetta crisi finanziaria internazionale (crisi peraltro negata in l'Italia dal governo fino a 10 mesi fa), perché essa non cade dal cielo e, comunque, interessa anche altri paesi a noi prossimi come, per esempio, la Francia e la Germania, dove la situazione è ben diversa. A tutto ciò aggiungasi che i salari italiani, eccezion fatta per il Portogallo, sono i più bassi d'Europa e, che, nello stesso periodo, una rilevante quota del reddito dal lavoro è stata trasferita a favore del capitale e della rendita.

##### **5. - LA DESTRUTTURAZIONE DELLO STATUTO E LA COSIDDETTA "MANUTENZIONE" DELL'ARTICOLO 18**

Governo e Confindustria nel primo triennio 2001-2003, dopo aver fallito l'attacco diretto teso ad abolire l'art. 18 (il cuore dello Statuto!), hanno proseguito nel loro intento, scegliendo una via più lunga e tortuosa per raggiungere il medesimo obiettivo ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori.

Infatti, con l'introduzione della L. n° 30/2003 e l'emanazione per la sua attuazione del D.Lgs 10 settembre 2003, n° 276 (che consta di ben 86 articoli), il governo, in sintonia con la Confindustria, ha intrapreso una serie di interventi - (i cui passaggi qui non vengono ripresi per non appesantire oltre queste note) - finalizzati a destrutturare lo Statuto, aggirarne le sue norme e privare le lavoratrici ed i lavoratori dei loro diritti attraverso l'imposizione di ben 47 tipologie di contratti di lavoro: una vera e propria giungla contrattuale tesa a perpetuare la precarietà del lavoro.

Ma tutto questo non basta a un padronato, vorace e reazionario, incapace di concepire rapporti di lavoro rispettosi della dignità, della personalità, della soggettività e dei diritti umani di ogni lavoratrice e lavoratore, nonchè - (per restare all'oggetto di queste

note) - la democrazia nei luoghi di lavoro. Da qui la martellante campagna mediatica intensificata dall'attuale governo (non eletto e spacciato per tecnico), condotta con il sostegno di una classe politica imbelli e di un giornalismo prono ai voleri del palazzo (le lodevoli eccezioni confermano la regola) e, segnatamente, della Confindustria che persegue l'obiettivo politico di cancellare i diritti di tutti i lavoratori, per restaurare in fabbrica, e in ogni altro luogo di lavoro, il comando gerarchico *ante* 1968-1969.

Non si pensi a forzature!


Marchionne ha avuto "illustri" predecessori.

In proposito, uno spaccato di questa aggressività padronale è ben rappresentato dalle dichiarazioni rilasciate a metà degli anni '80 dal prof. Felice Mortillaro, allora consigliere delegato di Federmeccanica, l'associazione delle aziende metalmeccaniche italiane del settore privato, che, di fronte ad una scelta platea, composta da una cinquantina di dirigenti di azienda, ha affermato: "Nelle fabbriche italiane è stato finalmente reintrodotta quel sano strumento psicologico che è la paura". E, andando oltre, questo paladino del padronato italiano, rincarava la dose: "Le epidemie furono provvidenziali per garantire lo sviluppo della nascente rivoluzione industriale. La peste ha eliminato i più deboli...". (24) Ponendo mente che la moderna peste, oggi come allora, è la disoccupazione e che le epidemie italiane sono (state) gli accordi sindacali FIAT (1980), Montedison (1981), Alfa Romeo (1982) e via via quelli che sono seguiti, con i quali dalle fabbriche (e non solo da esse!) sono stati/e espulsi/e a migliaia e migliaia uomini e donne ammalati/e, anziani, nonché coloro che si erano impegnati/e sindacalmente e politicamente per affermare i diritti sanciti dalla Carta Costituzionale e dallo Statuto dei Diritti dei Lavoratori e delle Lavoratrici e, in primis, i diritti sindacali, al lavoro e alla salute, ci si rende conto del sinistro significato che il padronato dava e dà a "quel sano strumento psicologico che è la paura". Se possibile, ciò è ancor più grave perché è avvenuto e avviene con il pratico consenso delle organizzazioni sindacali, le eccezioni confermano la regola. (Uno spaccato di que-

sta repressione e discriminazione padronale attuate contro le lavoratrici ed i lavoratori attraverso gli accordi sindacali si può ricavare dalla lettura del Quaderno monografico n° 1 della rivista di Diritto "Lavoro '80", che affronta il "Caso Alfa Romeo: sindacato e diritti individuali", Milano 1982).

A ulteriore conferma, valgono più di tante parole i recenti comportamenti dei vertici di due società: quello della Fiat di Termoli e quello della Vodafone del call center di Roma.

Nel primo caso, agli operai iscritti alla FIOM



sono stati tagliati in busta paga 250 euro rispetto ai lavoratori iscritti ad altri sindacati. A Termoli, la società Fiat Powertrain era stata condannata, lo scorso mese di aprile, per comportamento antisindacale. Infatti, il giudice del Tribunale di Larino aveva accolto il ricorso della FIOM, alla quale non era stato permesso di partecipare alle elezioni delle rappresentanze sindacali in azienda il 19 e il 20 aprile 2012, e aveva disposto che agli iscritti FIOM non andasse applicato il contratto separato siglato dall'azienda con i soli sindacati metalmeccanici FIM-CISL e UILM-UIL, essendo ancora valido (come sosteneva la FIOM) quello unitario firmato nel 2008.

Per tutta risposta, la direzione Fiat, calpestando leggi e contratti, ha deciso nei confronti dei lavoratori iscritti alla FIOM di annullare in busta paga le maggiorazioni retributive derivanti dal contratto, ivi comprese le integrazioni previste dai vecchi contratti aziendali. Pertanto, agli iscritti alla FIOM-CGIL, che sono 280 su 2100 dipendenti, verranno corrisposti solo i minimi

previsti dal contratto nazionale. Non v'è chi non veda che si tratta di un ignobile ricatto economico (e non solo di esso!) nei confronti dei lavoratori che, con dignità, hanno riconfermato la loro iscrizione alla FIOM, il sindacato metalmeccanico che non ha sottoscritto l'accordo "capestro" imposto da Marchionne alla Fiat di Pomigliano, e, proprio per questo, è stato impedito a questo sindacato di partecipare alle elezioni in fabbrica per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA). Comunque, nei giorni delle elezioni (19-20 aprile 2012) gli iscritti alla FIOM-CGIL hanno allestito dei banchetti ai cancelli dello stabilimento, invitando i lavoratori e le lavoratrici a votare presso questo seggio elettorale alternativo.

La lista FIOM ha così avuto 713 voti, il 33% dei dipendenti, che però dentro la fabbrica non avranno alcuna rappresentanza!

A tacer d'altro, si tratta di una odiosa e palese violazione dell'articolo 14 dello Statuto che, sul "**Diritto di associazione e di attività sindacale**", stabilisce <<**Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.**>>

Sul punto, va osservato che questo chiarissimo articolo di legge viene scientemente ignorato dai sostenitori – (governo, politici, giornalisti, Confindustria, nonché da CISL e UIL) – di tale accordo separato imposto da Marchionne negli stabilimenti del gruppo Fiat.

Alla faccia delle più elementari norme di convivenza civile e di democrazia!

Nel secondo caso, i 33 lavoratori di call center della società *Comdata Care* che il 20 gennaio 2012 hanno ottenuto dal Tribunale di Roma una sentenza favorevole nella quale è stato sancito il loro diritto ad essere reintegrati nella società Vodafone (dalla quale nel 2007 erano stati esternalizzati nell'anzidetta società *Comdata* assieme ad altri/e 900 dipendenti), ma invano.

Infatti, nonostante la sentenza sia esecutiva la società Vodafone, difesa nel ricorso dallo studio degli avvocati Ichino-Brugnatelli, non li ha riammessi al lavoro, ma solo posti a *libro paga*, per poi inserirli immediata-

mente tra il personale in mobilità per "esuberante strutturale"!

Un chiaro avvertimento verso gli altri cento lavoratori che avevano seguito la stessa strada promuovendo un analogo ricorso avanti il Giudice del Lavoro e che ora, in parte, lo hanno ritirato "scegliendo" di restare alle dipendenze della società *Comdata Care*, per il timore di finire fra il personale in mobilità per "esuberante strutturale". Questa vicenda rivela anche altri aspetti poco edificanti, in quanto la cessione avvenuta nel 2007 - (per la quale nella sentenza si evidenzia che "l'operazione avrebbe celato una mera esternalizzazione di manodopera eccessivamente costosa e sgradita") - era stata avallata dai sindacati CGIL-CISL-UIL, nonostante i lavoratori li avessero diffidati dal sottoscrivere tale accordo nei loro confronti. Infatti, gran parte dei lavoratori esternalizzati aderivano ai Cobas, che si erano opposti a tale esternalizzazione.

Al di là delle dichiarazioni tranquillizzanti che quotidianamente vengono propinate alla pubblica opinione, queste (e si potrebbero fare altri esempi) sono le realtà che le lavoratrici ed i lavoratori vivono sulla propria pelle.

#### SUI "MANUTENTORI" DELL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO

Preliminarmente, va osservato che con la depenalizzazione del falso in bilancio il padronato non è più sottoposto a un reale controllo di legalità nella gestione delle società e, segnatamente, sotto il profilo economico-finanziario. E tutto questo nonostante che, quotidianamente, le cronache si incarichino di segnalare scandali e dilaganti fenomeni di corruzione nel paese.

Con la cosiddetta "manutenzione" (25) dell'art. 18 dello Statuto - (come sanno tutti, nella realtà si tratta dell'abrogazione della norma che prescrive la reintegrazione nel posto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore licenziato *senza giusta causa*) - il padronato persegue *anche* l'obiettivo di eliminare il controllo di legalità sul proprio operato in fabbrica.

Un punto sul quale molti, troppi, tacciono colpevolmente.

Verrebbe da dire: in un paese ove regna l'illegalità, il padronato (e il suo governo) non



può tollerare alcun controllo di legalità, men che meno in fabbrica!

Altro che rilancio dell'economia e dell'occupazione, giovanile e non, con la cosiddetta riforma del mercato del lavoro.

Sull'assenza di una reale opposizione politica di fronte all'attacco ai diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori preferisco non dire.

La verità è che l'attacco ai diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori (e non solo di essi!) viene da lontano e i suoi fautori allignano da tempo *anche* tra le fila delle forze politiche che si dichiarano di sinistra (o di centro-sinistra) e che vorrebbero fare riferimento alla classe operaia: oggi, ipocritamente, quegli stessi esponenti si stracciano le vesti di fronte alla pratica abrogazione dell'articolo 18, il cuore dello Statuto.

Per questo, per un elementare bisogno di trasparenza va ricordato anche in questa sede, quali sono da tempo le posizioni di tali esponenti sull'articolo 18, per limitarci al tema che qui ci occupa.

Infatti, nel devastato panorama sociale e culturale, ancor prima che politico, nel quale versa da anni il paese, come se nulla fosse, c'è chi, come il senatore Ichino e l'onorevole Bersani, non ancora sazi dei milioni di lavoratrici e lavoratori costrette/i a una cronica precarietà del lavoro (e dell'esistenza!) (26), afferma che in Italia serve *“la flexsecurity – che, se applicata, risolverebbe gran parte dei problemi connessi alla mancanza di garanzie per il lavoratore, all'immobilismo generato dall'applicazione non corretta degli ammortizzatori sociali, alla scarsa flessibilità del mercato e a tutti quegli aspetti che caratterizzano le Politiche del Lavoro nella nostra Nazione.”* E, proseguono - in un comunicato del 15.05.2009 - gli estimatori delle inaccettabili proposte dei due parlamentari: *“Il Convegno si è tenuto nella splendida cornice del Palazzo Bologna - (Roma, 14.05.2009, Senato della Repubblica, ndr.) - in un'elegante sala tutta esaurita da uditori interessati e partecipi. Molti gli spunti di riflessione.... Il PD deve caratterizzarsi come il partito del lavoro, favorendo una specie di patto tra i lavoratori e gli imprenditori, in uno scambio reciproco di diritti e doveri. Uno scambio basato sui seguenti [...] “punti salienti:*

- l'adozione per i rapporti dipendenti di un unico contratto a tempo indeterminato;


- periodo di prova di 6 mesi;

- dopo il periodo di prova si applica la protezione dell'art. 18 con l'unica eccezione dei licenziamenti per motivi economici ed organizzativi;

- in caso di licenziamento per motivi economici ed organizzativi il lavoratore riceve un congruo indennizzo; si attiva la cosiddetta assicurazione di disoccupazione [...]

- applicabilità del nuovo modello solo ai nuovi contratti.” (27)

Non v'è chi non veda che si tratta delle (ana-



loghe) proposte del governo Monti al momento del suo insediamento, che, strada facendo, ha esteso il predetto modello non solo ai nuovi contratti, ma a tutti i contratti di lavoro esistenti come ha avuto modo di replicare energicamente il Presidente del Consiglio alle recenti lamentele della Confindustria in merito alla c.d. riforma del lavoro.

Pertanto, va detto a chiare lettere che proposte così oscure sono finalizzate a cancellare del tutto ogni protezione e diritto della lavoratrice e del lavoratore e, segnatamente, quelli sanciti dall'art. 18 dello Statuto: **chi sarà mai quel padrone che licenzierà senza invocare i “motivi economici ed organizzativi” ? (!).**

Non a caso tali proposte sono inaccettabili per chi lavora, ma trovano il plauso della Confindustria e del governo delle destre, e, non a caso, il relatore di una simile proposta di legge è il senatore Ichino che già nel 2002 aveva presentato una proposta di legge, assieme ai suoi colleghi di partito, Michele Salvati e Franco Debenedetti, per

monetizzare i licenziamenti e abolire le garanzie dell'art. 18 dello Statuto.

Sul punto, ogni ulteriore commento ci appare superfluo.

Che dire poi dei maldestri tentativi mediatici tesi a convincere l'opinione pubblica, e, segnatamente, le lavoratrici ed i lavoratori della "bontà" taumaturgica di tale iniziativa ammantata di strumentali pseudo-giustificazioni ("per il rilancio dell'occupazione giovanile e non", "per rendere dinamico il mercato del lavoro", "per consentire lo sviluppo economico del sistema e la sua competitività", "per aumentare il PIL", "per superare le divisioni di trattamento fra lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per i quali vige lo Statuto, rispetto a quelli con i più diversi contratti a tempo determinato per i quali lo Statuto non vige", "per attrarre gli investimenti stranieri", etc. etc.), ove la parola licenziamento non viene mai pronunciata?

La cruda verità è che con la c.d. riforma del mercato del lavoro, approvata in fretta e furia con il voto di fiducia del Senato il 31 maggio u.s. (231 voti favorevoli, compreso quello di Monti, e 33 voti contrari), l'art. 18 dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori è stato violentato: **quella che chiamano flessibilità in uscita si traduce nel linguaggio comune in libertà di licenziamento. Quella che chiamano flessibilità in entrata non è altro che precarietà, estesa dai giovani a tutte la fasce d'età.** Per i giovani, trovare un posto di lavoro (ma anche per chi giovane non lo è più) è un'impresa titanica; infatti, oltre alla crisi economica, quella occupazionale è stata ancor più aggravata dall'allungamento dell'età pensionabile, ormai portata senza colpo ferire sulla soglia dei 70 anni!

I sindacati (ad eccezione della FIOM e dei sindacati di base) erano in tutt'altre faccende affaccendati!

Chi scrive continua a considerare le condizioni di lavoro in fabbrica (si legga ogni luogo di lavoro) come il termometro del grado di civiltà di un paese: la mancata tutela del diritto al lavoro rappresenta la premessa per la negazione di ogni diritto in fabbrica (e nella società!) e, in primis, il diritto alla salute, alla sicurezza del e nel lavoro,

nonché la violazione della dignità, della personalità e della soggettività della lavoratrice e del lavoratore: *una regressione della democrazia dalla fabbrica alla società.*

## SULLA REGRESSIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO

Fermo quanto precede, per cogliere appieno la progressiva erosione (o per meglio dire la demolizione e lo stravolgimento) delle norme del Diritto del Lavoro operata a favore del capitale a partire dagli ultimi anni '70, risulta di un certo interesse confrontare quanto veniva sancito nella L. 23 ottobre 1960, n° 1369 – [**"Divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi"**], art. 1:

- <<E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

- E' altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

- E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.

- Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

- I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti nel presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.>>] – con quanto formulato nel disegno di legge collegato alla Finanziaria 2002 contenente la "Delega al Governo in materia di mercato del lavoro"; ovvero una svolta decisiva (e regressiva!) nella storia del diritto del lavoro.

Infatti, con questa Legge Delega l'intero diritto del lavoro viene stravolto: dalla tutela si passa all'istituzionalizzazione della precarizzazione. Inoltre, il rapporto di lavoro che era stato privilegiato dall'ordinamento (quello a tempo indeterminato) diviene l'eccezione, mentre la regola è rappresentata dal lavoro precario e privo di garanzie di mantenimento.

Il lavoro della donna e dell'uomo viene trattato alla stregua di una merce che si cede, si affitta, si chiama di volta in volta solo quando serve, si "somministra".

Si cancellano norme fondamentali - (es. come la citata L. 23 ottobre 1960, n° 1369, sul divieto di intermediazione di mano d'opera) - che imponevano principi elementari di civiltà, introducendo come normale, e non più solo come temporaneo, il ricorso all'affitto di persone. (Sul punto, si rimanda a quanto previsto nella L. 14 febbraio 2003, n° 30 e al D.Lgs. n° 276/2003 per la sua attuazione).

In sostanza, per limitarci all'abrogazione della L. n° 1369/1960 il lavoratore (con le sue prestazioni lavorative) diviene una merce liberamente commerciabile (il contratto di somministrazione infatti è stato pensato e viene normalmente utilizzato per la fornitura periodica di beni o servizi), mentre si riconosce la liceità del trarre profitto dal lavoro altrui, attraverso una vera e propria attività di interposizione, che non sarà necessariamente temporanea, come avviene per il lavoro interinale, ma addirittura teoricamente permanente.

Un principio cardine del nostro ordinamento, secondo il quale nessuno deve esercitare a scopo di lucro un'attività il cui oggetto sia solo quello di far lavorare qualcuno alle dipendenze di qualcun altro, viene così smantellato e sostituito con il suo opposto. E siccome l'interposizione è brutta a dirsi, si preferisce chiamarla somministrazione.

Nasce così per via legislativa una nuova professione: quella di commerciante in lavoro altrui.

Da un punto di vista generale, va ancora osservato che con il D.Lgs. n° 276/2003 (di attuazione della L. n° 30/2003) governo e padronato hanno puntato a creare il mercato del lavoro più flessibile d'Europa (28), eppure in questo paese c'è ancora chi stra-

parla di rendere ulteriormente flessibile il lavoro (degli altri)!

## **6. - SULLA NASCITA DI "MEDICINA DEMOCRATICA MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE" E SULLA PROMOZIONE DELLA SALUTE IN FABBRICA ATTRAVERSO L'ART. 9 DELLO STATUTO**

Su queste tematiche, per non appesantire oltre queste note, ci si limiterà a qualche cenno.

Le lotte operaie (e studentesche), soprattutto quelle condotte nel biennio 1968-'69, hanno



determinato la promulgazione dello Statuto dei Diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori, uno strumento fondamentale assieme alla mobilitazione ed alla lotta per affermare nei luoghi di lavoro i diritti sindacali e quelli umani. In altri termini, si tratta della premessa indispensabile per attuare la positiva trasformazione dell'organizzazione del lavoro, nonché dei cicli e processi produttivi, e cioè per realizzare migliori condizioni di lavoro (eliminazione dei rischi e delle nocività, bonifica degli ambienti di lavoro, riduzione dei ritmi e dei carichi di lavoro, eliminazione del lavoro a cottimo, etc. etc.) e di vita.

Senza fare la storia, si ricorda che sempre in quegli anni i lavoratori e le lavoratrici si sono dotati di un nuovo e fondamentale organismo di partecipazione e rappresentanza diretta in fabbrica, il Consiglio di Fabbrica [costituito dai delegati eletti su scheda bianca in ogni gruppo omogeneo di lavorazione (o di ufficio) da tutte/i le lavoratrici ed i lavoratori di una data realtà, iscritti e non iscritti ai sindacati], attraverso il



quale sviluppare la contrattazione con la direzione aziendale (e non solo con essa). Inoltre, i lavoratori attraverso la partecipazione diretta alle iniziative sindacali hanno saputo elaborare in sintonia (a volte anche in contrasto) con i delegati del Consiglio di Fabbrica (C.d.F.) piattaforme rivendicative aziendali (e non solo queste): le stesse prima della loro presentazione alle direzioni aziendali attraverso il C.d.F. venivano dibattute, approvate o modificate/integrate (e a volte anche respinte) nelle assemblee di fabbrica da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Va da sé che tali piattaforme rivendicative, pur con una certa mediazione fra le diverse istanze, contenevano richieste condivise dai lavoratori interessati (ovviamente si fa riferimento alle migliori esperienze maturate in quegli anni).

Esperienze che hanno interessato decine (se non centinaia) di migliaia di realtà lavorative in tutto il paese: tali rivendicazioni sindacali contenevano sempre le richieste per bonificare gli ambienti di lavoro e, quindi, per affermare la salute e l'ambiente salubre in fabbrica, ovvero per l'eliminazione della nocività e del rischio con il netto rifiuto della loro monetizzazione.

In questo contesto, le lotte operaie e studentesche hanno saputo dar vita a molteplici movimenti nella società: è sull'onda di queste lotte e della domanda operaia di salute in fabbrica, così come in ogni altro dove della società, che è nata *Medicina Democratica* all'inizio degli anni '70.

Un movimento che ha avuto tra i suoi fondatori il Prof. Giulio A. Maccacaro, medico e scienziato, direttore dell'Istituto di Biometria e Statistica Medica e Sanitaria dell'Università Statale di Milano, un uomo (purtroppo, scomparso prematuramente nel gennaio 1977) di profonda umanità, impegnato socialmente a fianco della classe operaia e dei soggetti più deboli della società. (29) Per brevità, nei punti che seguono si tracciano in modo sintetico scopi, finalità e obiettivi di *Medicina Democratica* perseguiti e praticati ininterrottamente da quattro decenni (il suo VII Congresso nazionale si è svolto dal 16 al 18 febbraio 2012, presso l'aula magna dell'Università degli Studi di Milano), e precisamente:

1. Fa parte della storia sociale, politica e culturale di questi quarant'anni l'associazione denominata "*Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute*".

All'inizio del 1970 era maturata, nei fatti, una singolare rivolta "*contro quelle statiche e sonnolenti interpretazioni dell'articolo 32, 1° co. Cost., risolventesi, tutt'al più, in classificazione o in astratte categorie concettuali*". (Montuschi, Rapporti etico-sociali, Commentario Zanichelli, 1976).

2. L'articolo 9 dello Statuto dei Diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori "*proiettava in una dimensione collettiva, più articolata, e soprattutto credibile, quel diritto all'integrità psico-fisica e morale, già previsto a livello individuale, nell'articolo 2087 del Codice Civile*" (peraltro inapplicato nella sua dimensione prevenzionale).

Nei luoghi di lavoro molti avevano capito che il diritto alla salute, delineato nell'ontologia costituzionale, precedeva e non seguiva l'organizzazione dell'impresa.

L'impresa, nel postulato costituzionale, doveva organizzarsi sulla salute, non sulla sofferenza di chi lavora.

3. L'atto costitutivo di *Medicina Democratica* risale alla fine degli anni '60 - primi anni '70, mentre il suo Primo Congresso nazionale si è tenuto a Bologna nei giorni 15 e 16 maggio 1976.

Non si pensò e non ci si pose l'obiettivo né di fondare una corporazione né di ripetere una rappresentanza sindacale, ma si volle dar corpo e vita a un'aggregazione spontanea e autonoma di gruppi di operai/e e di popolazione autoorganizzata sul territorio, assieme a tecnici, ricercatori e intellettuali sul modello del "*Centro per la Salute Giulio A. Maccacaro*", costituito da lavoratori e lavoratrici chimici della Montedison di Castellanza (VA) e di altre fabbriche dei diversi settori merceologici, uniti nel rifiuto di scambiare i livelli di rischio con gli aumenti salariali.

Il "*Centro per la Salute Giulio A. Maccacaro*" già allora si proponeva di sviluppare metodologie di intervento, in fabbrica sui temi della salute, della sicurezza e dell'ambiente, già sperimentate in anni di lavoro, nei molteplici campi della prevenzione dei

rischi e delle nocività, della bonifica dei cicli produttivi e dell'ambiente inquinato all'interno come all'esterno dei luoghi di lavoro, con la partecipazione di migliaia di lavoratrici e di lavoratori appartenenti alle piccole, medie e grandi fabbriche italiane nonché a settori dei servizi, dalle banche agli ospedali.

### **Metodologie fondate sui principi:**

- della partecipazione diretta delle lavoratrici e dei lavoratori alle indagini in fabbrica e della popolazione autoorganizzata nel territorio;
- dell'affermazione della soggettività operaia nella sua accezione più ampia e pregnante sia sul piano culturale che sindacale e tecnico-scientifico;
- del rifiuto della monetizzazione dei rischi e della nocività nei luoghi di lavoro così come nel territorio;
- del rifiuto della delega da parte del gruppo operaio di lavorazione omogeneo della propria salute ai tecnici;
- della non accettazione della cosiddetta neutralità della scienza e della tecnica e della oggettività dei cicli produttivi che da esse derivano;
- della informazione e formazione permanente, attraverso il corretto rapporto fra gruppo operaio omogeneo e tecnici sugli innumerevoli temi della salute, della sicurezza, dell'ambiente salubre e dei diritti umani.

Analoghi gruppi si erano costituiti in numerosi centri industriali come, per esempio, quelli di Aosta, Alessandria, Bari, Biella, Brindisi, Bologna, Firenze, Foggia, Foligno, Perugia, Genova, Lecce, Lecco, Mantova, Massa Carrara, Milano, Napoli, Novara-Pallanza, Verbania, Nuoro, Padova, Palermo, Pavia, Pesaro, Pisa, Portici, Pinerolo, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Savona, Torino, Trieste, Udine, Varese, Venezia.

4. Per la prima volta, per quanto è dato sapere, si affermò e si volle rivendicare la "centralità della lotta per la salute" nei luoghi stessi dove << si realizzavano insieme e in massimo grado la "concentrazione della nocività e la spoliazione di questo bene primario, quale estremo e preciso portato di

una scienza lungamente votata alla organizzazione 'scientifica' del lavoro" >>.

Nei luoghi stessi dove la "lotta collettiva per la salute, investiva il modo della produzione e lo contestava proprio sul punto nodale della sua falsa e deviata razionalità" (Giulio A. Maccacaro, Relazione introduttiva al Primo Congresso nazionale di Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute). Una lotta collettiva per la salute, la sicurezza, l'ambiente salubre, i diritti umani che contestava alla radice non solo come produrre ma anche cosa, per chi e dove produrre.

5. Da questo impegno si forma e con queste finalità si muove e opera Medicina Democratica fin dall'inizio degli anni '70 affermando la positiva sussistenza di un diritto soggettivo perfetto (alla salute), che non poteva rientrare nel sinallagma contrattuale: la garanzia della salubrità dell'ambiente essendo un presupposto collocato all'esterno di ogni singolo rapporto di lavoro. Diritto non negoziabile e, in tal senso, generatore di un diritto intersoggettivo per adoperare i termini usati da alcuni giuristi (Montuschi, sempre nel Commentario citato, e la rivista *Quale Giustizia*, nei fascicoli 21/22 e 27/28, "La Nuova Italia", 1974).

6. Al Congresso di Bologna, *Medicina Democratica* traccia dunque le linee culturali e scientifiche ancor prima che politiche del suo programma:

- *Tutelare* attraverso azioni concrete, sul piano delle istituzioni, il diritto alla salute dei cittadini, delle lavoratrici e dei lavoratori, dei pensionati, dei disoccupati e delle persone deboli socialmente contro la loro emarginazione ed esclusione;
- *Intervenire*, sul piano delle iniziative politiche e giuridiche, ogni qualvolta questo diritto, nella sua più estesa accezione, venga leso;
- *Promuovere* l'affermazione di una politica della prevenzione dei rischi e delle nocività all'interno come all'esterno dei luoghi di lavoro nonché della salute e medicina pubblica;
- *Favorire* l'incontro con istituzioni, gruppi, movimenti, leghe, comitati, associazioni,

operanti per l'affermazione dei diritti alla salute, alla sicurezza, all'ambiente salubre, nonché per affermare i diritti umani, mettendo a disposizione le proprie competenze e strutture, ogni volta ciò si renda necessario.

7. La qualità, la quantità e l'importanza pratica politica, sociale, culturale e tecnico-scientifica dell'Associazione sono documentati dalla Rivista omonima pubblicata a partire dal 1975/76 dall'editrice *La Nuova Italia*, e, successivamente, in modo autogestito da "*Medicina Democratica*".

### **DIRITTO AL LAVORO E DIRITTO ALLA SALUTE, UN BINOMIO INSCINDIBILE**

Come è facilmente intuibile, la precarietà del rapporto di lavoro incide negativamente sia sulle generali condizioni di lavoro e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori, sia sulla tutela della loro salute.

Infatti, questi lavoratori sono stati - inaccettabilmente - privati dei diritti e delle necessarie tutele per il mantenimento del rispettivo posto di lavoro: ovvero sono stati privati di un reale potere contrattuale nei confronti dell'azienda, pertanto, per restare al tema, non sono in grado di imporre alla stessa alcun intervento teso alla prevenzione dei rischi e delle nocività presenti in una data realtà lavorativa. In altri termini, il lavoratore con contratto (precario) di lavoro a tempo determinato è privo di forza contrattuale nei confronti dell'impresa, dato che la stessa può decidere in qualsiasi momento di non rinnovargli il contratto di lavoro.

Ad esempio (peraltro, situazione realistica), si consideri un lavoratore (giovane o anziano) che svolge lavori (precari) a tempo determinato e che, per necessità, è costretto a cambiare di volta in volta la sede di lavoro, come potrà realisticamente acquisire la necessaria informazione e formazione per prevenire gli specifici rischi lavorativi ai quali, suo malgrado, viene esposto nelle diverse realtà lavorative? E quindi come potrà tutelare la propria salute e dignità se è stato privato dei diritti e delle suddette tutele?

Non a caso i lavoratori precari (che da anni in Italia ammontano ad alcuni milioni di persone) non hanno ancora sviluppato lotte significative per la tutela della salute e la

sicurezza del e nel lavoro.

E, purtroppo, il lavoro continua ad uccidere... *anche* lentamente a causa dell'esposizione incontrollata a sostanze e agenti tossicocancerogeni. Per tutti valga l'esposizione lavorativa all'amianto con la sua ininterrotta scia di morte, che generalmente giunge dopo 20, 30, 40 e più anni dall'inizio dell'esposizione lavorativa alle fibre killer (le stragi di operai e popolazioni residenti nelle zone limitrofe gli impianti esposti alle fibre killer emesse dagli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera, Bagnoli, nonché da quelli della Fibronit di Broni e Bari, stanno lì a ricordarcelo!).

La realtà delle morti operaie che si susseguono sui luoghi di lavoro con una implacabile cadenza quotidiana ci ricordano che *questo lavoro* continua ad uccidere, nella totale indifferenza dei più.

Per questo, va ribadito, anche in questa sede che *la vita e la salute non sono merci e vanno difese sempre e comunque!*

Lo strumento legale di elezione per condurre sui luoghi di lavoro questa lotta di lunga lena è l'applicazione dell'art. 9 dello Statuto dei Diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori, attraverso il quale **<<I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.>>**

Una norma dello Statuto, frutto di vaste e incisive lotte di massa delle lavoratrici e dei lavoratori, dentro e fuori le fabbriche, per affermare la salute, la sicurezza, l'ambiente salubre.

Lotte che, soprattutto dalla fine degli anni '60, hanno determinato radicali e positivi cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei cicli produttivi imponendo interventi a ciò finalizzati, tesi ad eliminare ogni rischio lavorativo ed a conquistare, pur fra molteplici difficoltà e in un gran numero di realtà, *anche* i Servizi di Prevenzione, di Igiene e Medicina del Lavoro, e questo ben prima della promulgazione della Legge di Riforma Sanitaria del 23 dicembre 1978, peraltro, frutto anch'essa di quelle lotte.

Lungi da chi scrive fare un discorso agiogra-



fico di quelle lotte, dei suoi protagonisti e delle organizzazioni sindacali (per limitarci a queste), anzi!

In questa sede, senza fare la storia dell'art. 9 dello Statuto - (ovvero sulla sua applicazione e sulla sua mancata applicazione nella conduzione delle lotte per la salute in fabbrica; peraltro, un'indagine che sarebbe utile fare) - va sottolineato a chiare lettere che tale norma, alla quale hanno fatto ricorso molteplici realtà di fabbrica con risultati diversi - qui non indagati - è stata da subito disattesa e fortemente contrastata dalle direzioni aziendali, ma *anche* dalle organizzazioni sindacali; risultato: oggi essa è sconosciuta ai più, e non solo dentro le fabbriche. Viceversa, l'art. 9 dello Statuto va (ri)scoperto, sia per la sua enorme portata culturale, ancor prima che politico-sindacale, sia per la sua dirompente proiezione sociale: infatti, il fulcro di questa norma è costituito dall'intervento diretto delle lavoratrici e dei lavoratori sul ciclo produttivo e sull'organizzazione del lavoro, affermando così il loro diritto - (e la loro capacità collettiva) - a trasformare la realtà, senza rilasciare deleghe ad altri, ovvero affermando la propria soggettività, che non è soggettivismo - [lo ricordo a chi è digiuno di quelle lotte e di quel dibattito sulla *Non neutralità della scienza e della tecnica e del ciclo produttivo da esse derivato*, con al centro: *l'affermazione della soggettività del Gruppo Operaio Omogeneo di Lavorazione*; la rivendicazione del *Rischio Zero* e la non accettazione dei limiti di esposizione agli agenti e alle sostanze tossico-nocive e cancerogene (i cosiddetti valori MAC e TLV proposti dalle agenzie nazionali e internazionali), con la contestuale denuncia della loro inattendibilità scientifica e del loro uso padronale teso alla perpetuazione del rischio; *il No alla monetizzazione della nocività e del rischio* e la lotta per la loro eliminazione; *la non delega della salute ai tecnici* e la validazione dei dati tecnici da parte del Gruppo Omogeneo di Lavorazione; *il ruolo fondamentale dell'inchiesta operaia* sulle proprie condizioni di lavoro e di vita, segnatamente nella ricostruzione del ciclo produttivo e nella rilevazione delle nocività e dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, con incisive proposte di bonifica ambientale elaborate ed

approvate dalle *assemblee di Gruppo Omogeneo di Lavorazione*, con la presentazione di puntuali piattaforme rivendicative aziendali per realizzare interventi sugli impianti e sull'organizzazione del lavoro tesi ad eliminare ogni rischio e nocività, ... etc. etc.].

Ho accennato a tutto questo non per stolidi nostalgie del passato o per ignorare i pesanti attacchi subiti dal movimento operaio di questo paese, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni '70 - (chi era in fabbrica in quegli anni si ricorda quanto è avvenuto a partire dall'assemblea nazionale dei delegati CGIL-CISL-UIL del 1977, tenutasi a Roma all'EUR) - e, men che meno, per rimuovere la devastante realtà che oggi la classe operaia nelle sue molteplici articolazioni sociali vive sulla propria pelle, anzi! (Sul punto, si legga: frammentazione del ciclo produttivo e della forza lavoro, bassi salari, una miriade di contratti di lavoro che, nei fatti, come più volte ricordato sanciscono il lavoro precario a tempo indeterminato, il lavoro in nero, la cassa integrazione ed i licenziamenti dilaganti, sia per chi - indigeno o straniero - ha un rapporto di lavoro a tempo determinato che a tempo indeterminato; il tutto in presenza della promulgazione di leggi tese a cancellare i diritti fondamentali delle lavoratrici, dei lavoratori, e non solo di essi).

Nel chiudere queste note, si sottolinea l'angustia culturale, ancor prima che politica, degli odierni fautori ed estimatori della c.d. *riforma del mercato del lavoro*, approvata il 31 maggio 2012 dal Senato della Repubblica.

Viceversa, va ribadita l'importanza fondamentale che rivestono i diritti sociali come diritti di libertà: senza il loro pieno godimento la democrazia non è altro che un vuoto simulacro!

Sul punto, mi preme richiamare le lucide parole di Norberto Bobbio, che ha definito i diritti sociali (e nella definizione sono ovviamente compresi i cosiddetti diritti economico-sociali) <<come l'insieme delle pretese o esigenze da cui derivano legittime aspettative, che i cittadini hanno, non come individui singoli, uno indipendente dall'altro, ma come individui sociali che vivono, e non possono non vivere, in società con altri

individui.>> E ha richiamato una (relativamente) recente definizione di <<diritti di giustizia>>, aggiungendo che <<si può dire sinteticamente che la democrazia ha per fondamento il riconoscimento dei diritti di libertà e come naturale complemento il riconoscimento dei diritti sociali o di giustizia>>. Bobbio continua: <<Si intende che il riconoscimento di questi diritti sociali richiede l'intervento diretto dello Stato, tanto che vengono chiamati anche "diritti di prestazione", proprio perché richiedono, a differenza dei diritti di libertà, che lo Stato intervenga con provvedimenti adeguati [...]. E' un problema la cui soluzione dipende dallo sviluppo della società>>.

L'oggetto comune a questi diritti è la cosiddetta sicurezza sociale, che significa <<l'insieme degli istituti giuridici mediante i quali lo Stato realizza la libertà dal bisogno garantendo a tutti i membri della comunità i mezzi per sopravvivere>>.

<<**Sinteticamente, i diritti sociali fondamentali sono tre: all'istruzione, al lavoro, alla salute**>>. La coniugazione in costituzione di taluni di questi diritti, come quello alla salute, come diritti dell'individuo e

come interesse della collettività <<fanno capire che ciò che caratterizza un diritto sociale a differenza di un diritto di libertà, è che esso è riconosciuto e protetto non solo nell'interesse primario dell'individuo, ma anche nell'interesse generale della società di cui l'individuo fa parte. E' nell'interesse della società, infatti, che i cittadini siano istruiti piuttosto che ignoranti, occupati piuttosto che disoccupati, in buona salute piuttosto che infermi>>. Il nocciolo del ragionamento è il seguente: <<Ritengo che il riconoscimento di alcuni diritti sociali fondamentali sia il presupposto o la precondizione di un effettivo esercizio dei diritti di libertà. L'individuo istruito è più libero di un incolto; un individuo che ha un lavoro è più libero di un disoccupato; un uomo sano è più libero di un ammalato>>.

E il saggio di Bobbio si chiude con un richiamo all'insegnamento di Piero Calamandrei, che già nel 1946 aveva affermato che **anche i diritti sociali sono diritti di libertà, perché <<costituiscono la premessa indispensabile per assicurare a tutti i cittadini il godimento effettivo delle libertà politiche.>>** (30)

#### NOTE

1. Clara Luce, ambasciatrice USA in Italia dal 4 maggio 1953 al 27 gennaio.1956.
2. Adriano Ballone, **Uomini, Fabbrica e Potere – Storia dell'Associazione nazionale perseguitati e licenziati per rappresaglia politica e sindacale**, Franco Angeli Libri, Milano 1987. In questo interessante e documentato libro, sul punto si legge (cfr. p. 288): "A partire dal 1952 ingenti commesse per l'aeronautica provengono dagli USA: per l'esercito americano la Fiat costruisce il motore a reazione <<Ghost>>, i motori Allison J35.A29, parti del <<Vampire>>. Produce componenti del <<F 86 K>> per la North American Aviation, che commissionerà 120 unità. Per il mercato NATO la Fiat progetta il <<Fiat G 82>> e per l'Italia i modelli <<G 91>> e <<G 84>>, gli aeroplani scuola <<G 46>>, <<G 49>>, e <<G 59>>".
3. Aldo Agosti, Prefazione al libro di Adriano Ballone, **Uomini, Fabbrica e Potere – Storia dell'Associazione nazionale perseguitati e licenziati per rappresaglia politica e sindacale**, Franco Angeli Libri, Milano 1987, ove si precisa che questi dati sono desunti dal numero delle domande presentate per il recu-

4. Cfr. T. Treu, *I governi centristi e la regolamentazione dell'attività sindacale*, in *Problemi del movimento sindacale in Italia 1943 – 1973*, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, <<Annali>>, anno XVI, 1974 – 1975, pp. 561 e sgg.
5. E. Pugno, S. Garavini, *Gli anni duri alla Fiat. La resistenza sindacale e la ripresa*, Einaudi Torino 1974, p. 4.
6. Aldo Agosti, nella Sua Premessa a pag. VIII del libro di A. Ballone, in riferimento a questi fatti cita la documentazione accuratamente raccolta da G. Carocci, *Inchiesta alla Fiat*, Parenti, Firenze 1960. Inoltre, Agosti ricorda pure un fatto emblematico, ma poco noto, venuto alla luce successivamente e rapidamente dimenticato; si tratta di quanto documentato da Bianca Guidetti Serra nel libro: *Le schedature Fiat. Cronaca di un processo e altre cronache*, Torino, Rosenberg e Sellier, 1984.
7. Romano Canosa, *Il giudice e la classe: appunti sulla magistratura di sinistra in Italia*, in <<Politica del diritto>>, nn. 3-4, agosto 1972, pagg. 609–642, Il Mulino,

Bologna, 1972.

8. Romano Canosa in *Il giudice e la classe: appunti sulla magistratura di sinistra in Italia*, sul punto a pag. 636 cita. M. S. Giannini, *Basi costituzionali della proprietà privata*, in <<Politica del diritto>>, 1971, pp. 443 e seguenti.

9. Romano Canosa, op. cit. *Il giudice e la classe: appunti sulla magistratura di sinistra in Italia*, pp. 636 – 637, ove l'Autore sottolinea che un atteggiamento di questo tipo è tutt'altro che venuto meno. Nel congresso di Salerno del maggio 1970, dedicato a <<Il giudice nella democrazia moderna>>, organizzato dalla Unione Magistrati Italiani, uno degli esponenti di questo sodalizio, il Colli, affermava: <<Ma se è vero che nel 1946-47 non si poteva far meglio, le conseguenze furono gravi: da un lato la genericità di molte affermazioni (difficile chiamarle norme), dall'altro numerose proposizioni sostanzialmente contraddittorie>> (vedi testo integrale dell'intervento in <<Rassegna dei magistrati>>, 1970, p. 455).

10. Romano Canosa, *La gestione dello statuto dei lavoratori*, in <<Politica del diritto>>, nn. 3-4, agosto 1972, p. 357.

11. Romano Canosa, *Magistratura e conflitti di lavoro*, pp. 150 – 151, in <<L'amministrazione della giustizia in Italia>>, Atti del Convegno tenuto all'Università Statale di Milano nel maggio 1973.

12. Romano Canosa, *Il nuovo processo del lavoro*, in <<QUALEgiustizia>>, nn. 21-22, maggio-agosto 1973, p.369, La Nuova Italia, Firenze, 1973.

13. Romano Canosa, ibidem.

14. Romano Canosa, *Diritto e rivoluzione*, Mazzotta editore, Milano, 1977, pag. 41 e seguenti.

15. Romano Canosa, *Il diritto del lavoro oggi*, in <<Critica del Diritto>> n. 15, Settembre-Dicembre 1978, p. 33, Milano Gabriele Mazzotta editore.

16. Cfr. <<Rivista giuridica del lavoro...>>, 1977, n° 2, p. 242 segg., citato da Romano Canosa, in *Il diritto del lavoro oggi*, <<Critica del Diritto>> n. 15, Settembre-Dicembre 1978, pp. 33 - 34, Milano Gabriele Mazzotta editore.

17. Sugli effetti dannosi a medio e lungo termine del provvedimento per i lavoratori e sulla estinzione indolore della indennità di anzianità perseguita attraverso di esso, si veda P. Alleva, *Il problema dei c.d. <<automatismi retributivi>>: questioni giuridiche e orientamenti sindacali* (tavola rotonda), <<Rivista giuridica del lavoro...>>, giugno

1977, p. 445 segg.; citato da Romano Canosa in *Il diritto del lavoro oggi*, <<Critica del Diritto>> n. 15, Settembre-Dicembre 1978, p. 34.

18. Romano Canosa, ibidem, p. 34.

19. S. Mazzamuto, P. Tosi, *Il costo del lavoro tra legge e contratto* in <<Rivista giuridica del lavoro...>>, 1977, n° 2, p. 219 e segg., citato da Romano Canosa in *Il diritto del lavoro oggi*, <<Critica del Diritto>> n. 15, Settembre-Dicembre 1978, p. 34.

20. S. Mazzamuto, P. Tosi, ibidem.

21. Romano Canosa, in *Il diritto del lavoro oggi*, <<Critica del Diritto>> n. 15, Settembre-Dicembre 1978, p. 35, Milano Gabriele Mazzotta editore.

22. Si veda Romano Canosa, in *Il diritto del lavoro oggi*, <<Critica del Diritto>> n. 15, nota 8, pp. 53 – 54, Settembre-Dicembre 1978, Milano Gabriele Mazzotta editore.

23. Romano Canosa, *I contratti collettivi del 1983*, in *Lavoro Impresa Diritto* negli anni '80, pp. 68 – 71, **Sapere 2000**, 1984.

24. Cfr. *il Manifesto*, quotidiano del 24 maggio 1985.

25. Termine più volte usato negli ultimi sei mesi dall'on. Bersani nelle interviste televisive, nonché da altri esponenti politici.

26. Per esempio, nel settembre 2003 quando fu emanato il D.Lgs. n° 276, in Italia il numero complessivo dei cosiddetti lavoratori Co.Co.Co. era di 2.300.000.

27. *Un'Idea di Paese: un Mercato del Lavoro Riformista* – Roma 14.05.2009, Convegno organizzato dal Circolo On Line Pd Communitas 2002 dal titolo “*QUALE LAVORO NELLA GRANDE CRISI, Flessibilità e Garanzie per sconfiggere la Precarietà*” ([www.pd.communitas2002.org](http://www.pd.communitas2002.org)); [www.pd.communitas2002.org](http://www.pd.communitas2002.org).

28. Mario Fezzi, “*I contratti a progetto nella legge Biagi (D.Lgs. 276/03) – Alcuni dubbi interpretativi*” in **DL on line – Rivista telematica del lavoro**.


<http://www.di-elle.it/Approf/Fezzi%20-%20Contratto%20a%20progetto.htm>

29. Per una più estesa trattazione su Medicina Democratica e la figura di Giulio Maccacaro, fra gli altri, si veda Luigi Mara: “*Scienza, salute e ambiente. L'esperienza di Giulio Maccacaro e di Medicina Democratica*” pp. 49 -71, in <<Il '68 e la scienza in Italia>>, a cura di Angelo Guerraggio, PRISTEM/Storia nn. 27-28, Università Bocconi di Milano, Centro Pristem, Dicembre 2010.

30. N. Bobbio, *Sui diritti sociali*, in G. Modana (a cura di), *Cinquant'anni di Repubblica italiana*, Torino 1996, pp. 115 – 124.



# MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE



# Medicina Democratica

**PER SOSTENERE LE MOLTEPLICI ATTIVITA' NELLE QUALI "MEDICINA DEMOCRATICA - O.N.L.U.S." E' IMPEGNATA, OGGI PIU' CHE MAI ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO.**

Dal gennaio 2013 la Rivista "*Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute*" è l'organo di "*Medicina Democratica Onlus*", per questo Ti chiediamo di continuare a sostenere questa testata e l'attività che svolge l'Associazione

DIVENENDO SOCIO DI "*MEDICINA DEMOCRATICA - O.N.L.U.S.*" SOTTOSCRIVENDO LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE:

di **Euro 35,00** per i soci ordinari (\*)  
di **Euro 50,00** per i soci sostenitori

**Il versamento della quota associativa dà diritto a ricevere sei numeri annui della omonima Rivista.**

INVITIAMO TUTTE LE PERSONE, CHE ATTUALMENTE SONO ABBONATE ALLA RIVISTA, AD ASSOCIARSI A "*MEDICINA DEMOCRATICA - O.N.L.U.S.*" PER DARE CONTINUITA' E SOSTEGNO A QUESTA TESTATA, CHIEDENDO

ANCHE LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE, PER AFFERMARE I DIRITTI UMANI E LA DEMOCRAZIA NELLA SUA PIU' ESTESA ACCEZIONE, CONTRO OGNI FORMA DI ESCLUSIONE, DISCRIMINAZIONE E RAZZISMO.

**Le persone che non intendono associarsi alla O.N.L.U.S. possono ricevere ugualmente sei numeri annui della Rivista "Medicina Democratica" mediante una libera donazione di 35,00 Euro:** attualmente solo con questa donazione annua riusciamo a coprire i costi vivi di redazione, stampa e invio postale della Rivista.

Il versamento della quota associativa o della donazione può essere effettuato o con bonifico bancario **IBAN: IT48U055840170800000018273** presso la Banca Popolare di Milano, oppure con **bollettino postale sul c/c 12191201** intestato a "*Medicina Democratica - O.N.L.U.S.*", Milano, Via dei Carracci 2, c.p. 814, 20100 indicando la causale.

Per associarsi occorre compilare il modulo disponibile sul sito [www.medicina-democratica.org](http://www.medicina-democratica.org) seguendo le istruzioni o richiedendolo a mezzo e-mail a [segreteria@medicinademocratica.org](mailto:segreteria@medicinademocratica.org)

**Molto si può fare con l'aiuto e la partecipazione di Tutte/i :  
Associati e partecipa alle iniziative di Medicina Democratica !**

(\*) **In via del tutto eccezionale**, è possibile anche associarsi versando una quota annuale ridotta, pari a 10,00 Euro comprensiva della messa a disposizione su file degli articoli della rivista con invio alla e-mail indicata all'atto della iscrizione. Questa forma associativa è rivolta **solo** alle persone che lo richiedano e che documentino il loro status di appartenenti alle categorie maggiormente svantaggiate, ovvero disoccupati, cassintegrati, esodati, lavoratori con contratti "*precari*" (ai sensi della c.d. "*legge Biagi*" e successive modifiche); questa quota ridotta viene estesa **anche** ai soci della Associazione Italiana Esposti Amianto (A.I.E.A.), per la comunanza delle iniziative condotte assieme alla nostra Associazione per affermare la salute, la sicurezza, l'ambiente salubre, i diritti umani.

# Referenti di Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute - O.N.L.U.S.

## SEGRETERIA NAZIONALE

- Via dei Carracci n° 2, 20149 Milano  
- Tel. 02/4984678

**Sottoscrizione della quota associativa annua alla O.N.L.U.S. o per la donazione per ricevere la Rivista (vedi a pag. 76): IBAN: IT48U055840170800000018273** presso Banca Popolare di Milano, oppure con bollettino postale sul c/c 12191201

## Redazione e diffusione della Rivista

Fax: 0331/501792

E-mail: [medicinademocratica@alice.it](mailto:medicinademocratica@alice.it)

Sede M.D. della provincia di Varese,  
Via Roma n° 2, 21053 - Castellana (VA)

## CALABRIA

- Ferruccio Codeluppi, via Villini Damiani 15/O, 89822 Serra San Bruno (CZ) tel 096371231

- Alberto Cunto, via della Repubblica 46, 87028 Praia a Mare - tel./fax 0985-74030, cell. 3883649126, e-mail [albertocnt@libero.it](mailto:albertocnt@libero.it) oppure [a.cunto@tiscali.it](mailto:a.cunto@tiscali.it)

## SICILIA

- Franco Ingrilli, Via Simone Cuccia 12, 90144, Palermo, tel 091/303669

## EMILIA ROMAGNA

- Bruna Bellotti, via Bellaria 55, 40139 Bologna, email [dirsensbar@yahoo.it](mailto:dirsensbar@yahoo.it)

- Tavolazzi Valentino, via Calzolari 184, Ferrara tel 348 2494954; e-mail: [valentino\\_tavolazzi@hotmail.com](mailto:valentino_tavolazzi@hotmail.com)

- Gentilini Patrizia, via Nievo 5, 47100 Forlì

- Monfredini Roberto, via Montegrappa 15, Solignano di Castelvetro (MO), tel 338 4566388

## LAZIO

- Antonio Valassina c/o Università Cattolica, largo E. Gemelli 8; email [antonio@liblab.it](mailto:antonio@liblab.it)

- Nicola Schinaia, Via Oristano 9, 00182 Roma. Tel. 06/4990 int. 820, oppure 06/4460124 (uff.)

- Mario Sacilotto, Via Della Scala 63, Roma. Tel. 06/5885026 (abit.), 06/59994272

## PIEMONTE

- Sede M.D. via San Pio V, n. 4, 15100 Alessandria, tel. 3470182679 e-mail: [medicinademocraticalinobalza@hotmail.com](mailto:medicinademocraticalinobalza@hotmail.com)

- Lino Balza, via Dante 86, 15100 Alessandria, tel. 013143650 - 3384054068 email: [linobalzamedicinadem@libero.it](mailto:linobalzamedicinadem@libero.it)

- Renato Zanoli, via G. Emanuel 16, 10136 Torino, tel. 3384054068 - 011392042, email [renatozanoli@libero.it](mailto:renatozanoli@libero.it)  
- Enzo Ferrara, corso Giulio Cesare 58/E, 10152, Torino, e.ferrara@inrim.it  
- Cavagna Carla, via Mossotti 3, 28100 Novara tel 0321612944; 3336090884 e-mail [carla.cavagna@libero.it](mailto:carla.cavagna@libero.it)  
- Dario Miedico, Arona (NO), tel 335265547, email [nuovoulisse@alice.it](mailto:nuovoulisse@alice.it)

## LOMBARDIA

- Sede M.D. Milano. Via dei Carracci 2, 20149 Milano, tel 024984678

- Sede M.D. Gallarate, c/o Coop. Unione Arnatese, via de Checchi 4, 21013 Arnate di Gallarate (VA)

- Sede M.D. della Provincia di Varese, via Roma 2, 21053 Castellanza, fax 0331501792;

- Duca Piergiorgio, via Bramante 23, 20154 Milano,

- Matteo Orlandi, via Biancardi 9 Lodi. Cell 3922485840

- Silvana Cesani, via Borgo Adda n° 3, 20075 Lodi, Tel. 0371/423481; Cell. 335/7595947

- Attilio Zinelli, via Bettole 71, 25040 Camignone (BS), tel 030653237

- Luigi Mara, via S. Giovanni 11, 21053 Castellanza (VA) tel 0331500385, fax 0331501792

email: [maraluigi@virgilio.it](mailto:maraluigi@virgilio.it)

- Walter Fossati, via Moscova 38, 20025 Legnano (MI) tel 0331599959 - 3284840485

- Elisabeth Cosandey, viale Campania 4, 20077 Melegnano (MI), tel. 029836928

- Laura Valsecchi, Unità Spinale - Niguarda Cà Granda, Piazza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano tel 0264443945 - 023313372 e-mail: [lauravalse@libero.it](mailto:lauravalse@libero.it)

- Marco Caldiroli, via Quintino Sella 115, 21052 Busto Arsizio (VA) e-mail: [marcocaldirolialice.it](mailto:marcocaldirolialice.it)

## TRENTINO - ALTO ADIGE

- Adriano Rizzoli, via dei Castori, 55 - 38121 Martignano (TN) - tel. 0461 820002 - [ad.ri@eccetera.org](mailto:ad.ri@eccetera.org).

## PUGLIA

- Tonino d'Angelo, via Cantatore 32/N, 71016 San Severo (FG), tel 0882228299; fax 0882228156

## CAMPANIA

- Paolo Fierro, Traversa Privata Maffettone 8, 80144, Napoli tel 3274514127;

e-mail [tabibfierro@hotmail.com](mailto:tabibfierro@hotmail.com)

## BASILICATA

Sede M.D. via E. De Martino 65, 75100 Matera.

- Mario Murgia, via Martino 47, 75100 Matera, tel. 340.7882621 email: [murgia.mario50@virgilio.it](mailto:murgia.mario50@virgilio.it)

## TOSCANA

Sede M.D. Firenze, Piazza Balducci 8/rosso, 50129 Firenze

- Gino Carpentiero, via Montebello 39, 50123, Firenze, tel 055285423; 0556263475; e-mail [ginocarpe@tele2.it](mailto:ginocarpe@tele2.it); cell. 347-5481255

- Beppe Banchi, via Incontri 2, 50139, Firenze, tel 055412743, e-mail: [xxlber@tin.it](mailto:xxlber@tin.it)

- Maurizio Marchi, via Cavour 4, 57013 Rosignano Solvay (LI) tel 328-4152024;

e-mail: [mauriziomarchi@tesoro.it](mailto:mauriziomarchi@tesoro.it)

- Floridi Amanda, via Verdi 110, 57127 Livorno;

- Liliana Leali via Montebello 38, 50123 Firenze tel. 3280535454

- Marcello Palagi, via XX Settembre n° 207, 54031 Avenza (MS). tel. 0585/857562

e-mail: [eco.apuano@virgilio.it](mailto:eco.apuano@virgilio.it)

## VENETO

- Antonio Pignatto - via Beccaria 41/B - 30175 Marghera (VE) - tel 041/924618 - e-mail: [apignatto@yahoo.it](mailto:apignatto@yahoo.it)

- Franco Rigosi - via Napoli 5 - 30172 Mestre (VE) - tel. 041/952888 - e-mail: [franco.rigosi@fastwebnet.it](mailto:franco.rigosi@fastwebnet.it)

- Ferruccio Brugnaro, Spinea (VE), Tel. 041/992827

- Maria Chiara Rodeghiero, piazza Biade 11, 36100 Vicenza

[rodeghieromc@gmail.com](mailto:rodeghieromc@gmail.com)

- Paolo Nardin, via Don Sante Ferronato n° 44/2, 33030 Pianiga (VE), tel. 3497447189,

e-mail: [paolonardin48@alice.it](mailto:paolonardin48@alice.it)

(referente per Padova e provincia)

## MARCHE

- Loris Calcina, via Campanella 2, 60015 Falconara Marittima (AN).

Tel. 3339492882

- Claudio Mari, Via Buonarroti n° 31, 61100 Pesaro. Tel. 0721/33135 (uff.); 0721/287248 (abit.); Cell. 329/3637004

## LIGURIA

- Sede M.D. Via Crispi 18 rosso, 17100 Savona, tel. 0192051292, e-mail:

[medidemosavona@tiscali.it](mailto:medidemosavona@tiscali.it)

- Maurizio Loschi, via Luccoli 17/7, 17072 Albisola Mare (SV), tel. 019486341 cell.3474596046, e-mail

[mlosch@tin.it](mailto:mlosch@tin.it), skype: [mauryematty](https://www.skype.com/user/mauryematty)

- Eraldo Mattarocci, cell.3486039079

[ermatta@yahoo.it](mailto:ermatta@yahoo.it)

- Avv. Rita Lasagna Piazza della Vittoria

14/18 Savona 17100, cell. 3356152757

- Valerio Gennaro via Trento 28, 16145

Genova, tel. 010.310260 - 010.5558.557

(ore 9.00-19.00) skype: [valeriogennaro1](https://www.skype.com/user/valeriogennaro1);

e-mail: [valerio.gennaro@istge.it](mailto:valerio.gennaro@istge.it)

## SARDEGNA

- Francesco Carta, via Toscanini 7, 09170 Oristano

15

**di ogni mese  
fate**

**una visita  
in edicola.  
Vi rimetterà  
al Mondo.**



Le Monde Diplomatique, mensile di politica internazionale.  
il 15 di ogni mese in edicola con il manifesto, a € 3,00.





1960, sciopero degli operai Fiat.





Foto di Isabella Colonnello in *Dove era la fabbrica*, Milano 1987 - Società Smeriglio, Bovisa - Milano



# Sommario

La Magistratura e il futuro del diritto del lavoro di Andrea RAPINI	1
Romano Canosa, il magistrato e lo storico, biografia a cura della omonima Associazione per gli studi storici	5
In ricordo di Romano Canosa di Amedeo SANTOSUOSSO	7
(Auto)rappresentazioni di settori della magistratura tra Stato e società, 1945 – 1992 di Giovanni FOCARDI	10
Il ruolo della Pretura del Lavoro di Milano nell'elaborazione di una giurisprudenza ancorata alla Costituzione per la promozione della dignità e dei diritti dei lavoratori di Antonio IANNIELLO	25
Il ruolo di Romano Canosa per il diritto del lavoro vivente di Salvatore TRIFIRO'	34
Magistratura e società. Gli anni '70. Dal '68 e dall'autunno caldo del '69 alla strategia della tensione e al terrorismo di Edmondo BRUTI LIBERATI	39
Il diritto del lavoro non può essere considerato avulso dal contesto generale del diritto di Giuseppe PELAZZA	45
Romano Canosa e la giurisprudenza del lavoro dell'inizio degli anni '70 di Gilberto VITALE	49
Diritto al lavoro e diritto alla salute: evoluzione e regressione. Il contributo di Romano Canosa di Luigi MARA	53



# Romano Canosa, il magistrato e lo storico\*

## IL MAGISTRATO

Romano Canosa nasce il 6 agosto 1935 a Ortona. Si iscrive a Legge a Roma dove, ospite della Casa dello studente, fa le prime esperienze di “conflitto” sociale nell’ambiente universitario. Come egli scrive: “*La Casa dello studente a Roma era allora uno strano posto dove confluivano da tutto il Meridione gli studenti con le medie molto alte. L’ambiente era un misto di pazzia, di genialità e di disperazione che non ha mai smesso di stupirmi. Intellettuali già sradicati, figli della piccola e piccolissima borghesia meridionale, megalomani in cerca di un destino (che solo poche volte avrebbero avuto), sgobboni che studiavano dalla mattina alla sera senza uscire dalla stanza, ignorando tutto quello che non era scritto nei libri, esponenti di grandi famiglie (vi era anche un Berlinguer).*” (da “*Storia di un pretore*”, Einaudi, 1978, pag.4). Si laurea nel 1957 con una tesi di diritto civile con il prof. Emilio Betti. Dopo quattro anni di esperienze in studi professionali romani, nel 1961 vince il concorso per la magistratura e viene invitato a presentarsi alla pretura di Milano. Si rende subito conto delle piaghe che affliggono la giustizia italiana: burocratismo, lentezza, chiusura culturale della dirigenza e classismo.

Nel 1963 gli vengono affidate “*le funzioni*” e cioè le prime cause da decidere in prima persona. Si iscrive alla Associazione Nazionale Magistrati e aderisce in un primo momento alla corrente moderata di Terzo Potere che lascia nel 1969 per aderire a Magistratura Democratica divenendone uno dei protagonisti. Nel 1970 viene assegnato alla Sezione Lavoro della pretura di Milano e, con l’approvazione nel 1970 dello Statuto dei Lavoratori, è giudice in una serie



di casi dove le sue sentenze, magistrati e rivoluzionarie, che associavano il rigore della norma alla tutela dei lavoratori, divennero fondanti di una nuova cultura delle cause di lavoro. Da allora fino alla fine della sua carriera Romano Canosa conduce una sistematica azione critica del sistema “*giustizia*” in Italia. Di questa battaglia restano vivissimi documenti nei suoi libri: “*La Polizia in Italia dal 1945 ad oggi*” (1976); “*Diritto e Rivoluzione*” (1977); “*Il giudice e la donna*” (1978); insieme a Pietro Federico “*La Magistratura in Italia dal 1945 ad oggi*” (1974); “*Storia della Magistratura in Italia: da piazza Fontana a Mani Pulite*” (1996). Di particolare interesse il resoconto autobiografico del 1978, “*Storia di un pretore*”: una vissuta cronaca coraggiosa e appassionata della vita e dei conflitti nella magistratura italiana negli anni caldi delle lotte sindacali e del 1968. Preziosi documenti per la comprensione delle vicende della Magistratura italiana negli anni ‘70, ‘80, anche i suoi scritti in “*Critica del diritto*”, nei “*Quaderni pia-*

\**Biografia a cura dell’Associazione Romano Canosa per gli studi storici.*

centini” e in “Sapere” (cfr bibliografia <http://www.romanocanosa.it/itweb/bibliografia.html>).

Romano lascia la Magistratura nel 2005 e si dedica completamente alla passione dei suoi studi storici. La sua indipendenza di giudizio e la sua libertà di pensiero ne hanno fatto un simbolo di coraggio civile e di coerenza etica che resta, oltre al monumento di opere storiche, il suo legato più prezioso.

## LO STORICO

Fin dagli anni Settanta Romano Canosa scrive di giudici, diritto, formazione della legge, iniziando con il libro *La magistratura in Italia dal 1945 ad oggi* (Il Mulino, Bologna, 1974). Collabora contemporaneamente alle riviste Quaderni Piacentini, Il Mulino, Quale Giustizia, Critica del diritto, Politica del Diritto, Magistratura Democratica, La questione criminale ed altre ancora. In questo periodo i temi centrali del suo lavoro sono dedicati alla legislazione sull'aborto, alle sanzioni contro il fascismo, ai diritti del soldato.

Nel 1978 esce per Einaudi *Storia di un pretore* esemplare racconto della sua esperienza giudiziaria che indusse molti giovani ad entrare in magistratura. Un diario coraggioso, avvincente, ricco di passione umana e politica che, oltre al quotidiano lavoro di un giudice, narra il movimento di Magistratura Democratica attraverso i problemi e la crisi della società italiana del tempo: i licenziamenti, la chiusura delle fabbriche, la condizione dei lavoratori, i comportamenti padronali. Nel 1976 esce, per i tipi di Il Mulino, *La polizia in Italia dal 1945 a oggi*. Frequenta il gruppo di Medicina Democratica e scrive una *Storia del manicomio in Italia dall'unità ad oggi* (Feltrinelli, Milano, 1979). Negli anni Ottanta Canosa si occupa ancora di magistrati ma spostandosi molto indietro nel tempo. Insieme ad Amedeo Santosuosso scrive nel 1981 per Feltrinelli *Magistrati, anarchici e socialisti alla fine dell'Ottocento in Italia e nel 1983*, per l'editore romano Sapere 2000, pubblica *Tempo di peste: magistrati ed untori nel 1630 a Milano*. In un movimento di andata e ritorno nel tempo, i suoi interessi si spin-

gono sempre più verso la storia sociale, quella delle istituzioni totali, della devianza e della sessualità (cfr. bibliografia).

E' in questi anni che inizia una *Storia dell'Inquisizione in Italia dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento* (Sapere 2000, Roma, 1986) in cinque volumi che completerà nel 1990. Lo studio del Seicento diventa sempre più dominante nel suo lavoro di storico come anche la frequentazione degli archivi spagnoli che saranno una sua meta ricorrente per gli anni a venire.

Questa apertura verso l'Età Moderna porta Romano, negli anni Novanta, ad interessarsi alla storia di Milano ed alla sua grandezza e miseria nell'Italia spagnola, alla storia del Mediterraneo nel Seicento come anche a quella dei banchieri genovesi e sovrani spagnoli fra Cinquecento e Seicento, a Lepanto e alla Lega santa contro i turchi ed alla storia dei Farnese. Ma non trascura in questi anni temi più attuali. Pubblica una seconda *Storia della magistratura in Italia da piazza Fontana a Mani pulite* (Baldini e Castoldi, Milano, 1996), una *Storia della criminalità in Italia: 1845-1945* (Einaudi, Torino, 1991) ed una *Storia dell'epurazione in Italia: le sanzioni contro il fascismo 1943-1948* (Baldini e Castoldi, Milano, 1999).

Questo instancabile storico, dalla incredibile mole di lavoro sempre realizzato su un faticoso scavo di archivio, (70 volumi pubblicati), continua negli anni Duemila ad affrontare due nuovi percorsi che si intrecciano fino al 2010. Sono: *La storia dell'Abruzzo*, dedicata alla sua terra, in sedici volumi, che vanno dal Cinquecento al Novecento, pubblicati con la casa editrice ortonese Menabò e la storia del fascismo: *I servizi segreti del Duce*, nel 2000, *La voce del duce: l'agenzia Stefani*, nel 2002, *Graziani: il maresciallo d'Italia* nel 2004, *A caccia di ebrei: Mussolini, Preziosi e l'antisemitismo fascista*, nel 2006, *Mussolini e Franco: amici alleati, rivali*, nel 2008, *Farinacci: il superfascista nel 2010*, tutti pubblicati con la casa editrice Mondadori. Infine il suo penultimo libro: *Pacelli: guerra civile spagnola e nazismo* (Sapere 2000, Roma, 2009). Romano Canosa muore a Ortona il 7 agosto 2010.

# In ricordo di Romano Canosa

di Amedeo SANTOSUOSSO\*

Romano ci ha lasciato, in silenzio e in punta di piedi, da quella persona discreta e non amante delle forme inutili e della mondanità che era. Così ha vissuto gli ultimi mesi della malattia, con il conforto di pochi eletti amici e con la cura premurosa, instancabile e amorevole della sua Isabella, la compagna della sua intera vita, che solo chi ha conosciuto Romano oltre le esteriorità può sapere quanto egli abbia sempre rispettato e amato.

## ROMANO IL GIUDICE

Negli ultimi anni ha firmato i suoi libri definendoli semplicemente come *storico*, e storico di sicuro era. Romano è stato e ha continuato a essere, anche dopo essersi ritirato in pensione, un giudice, un giudice deluso dai giudici italiani, ma profondamente legato a quella che è stata la sua professione di un'intera vita.

Non credo che il non definirsi giudice fosse frutto di oblio o di disconoscimento della sua vita professionale. Era piuttosto frutto di delusione, una delusione che talora sfiorava il risentimento doloroso e, in qualche momento, quasi astioso, come quello di chi ha una ferita aperta.

In uno dei nostri ultimi incontri mi aveva anche espresso il rammarico per non avere fatto di più per la magistratura italiana. Ma Romano aveva fatto tanto.

“Volevamo fare di ogni giudice italiano un giudice del livello di quelli della Corte Suprema americana, e invece...”, e giù critiche pesantissime verso chi (i giudici italiani!), pur godendo di un livello di garanzie, di autonomia e indipendenza che forse non ha pari al mondo, aveva atteggiamenti (non dico corrotti) ma anche solo servili o conformisti, verso chicchessia, superiori,

potenti ministeri, partiti, sindacati ... Memorabili le sue battaglie contro quelli con “*la tessera in tasca*” ...

Quando, una ventina di anni fa, ha smesso di partecipare attivamente alla vita associativa nella magistratura, un pò di persone miopi, che intanto curavano le loro carriere dentro e fuori la magistratura, hanno tirato un respiro di sollievo. Si sono sentiti al riparo delle sue critiche corrosive e, talora, annichilenti. E lo hanno ignorato. E così è accaduto che un giudice di levatura e di orizzonti culturali fuori dal comune, come Romano era, sia oggi sostanzialmente sconosciuto alle nuove generazioni. E questo è un torto nei confronti di Romano e, certamente di più, verso la magistratura italiana.

## ROMANO IL GIURISTA

Talora amava dire: “*Ma cosa fai? Ti metti a fare il giurista adesso?*” Lui, giurista finissimo e lungimirante, aveva in odio il formalismo conformista e gretto, il *bel ragionamento* giuridico fine a se stesso, la non attenzione verso il mondo, verso le ingiustizie, la non apertura verso una prospettiva più ampia, più alta.

Giudice del lavoro, aveva in antipatia, qualsiasi ingiustizia e furbizia, da chiunque venisse, anche dai lavoratori: “*i lavoratori sono dei ... [poco di buono]*”, diceva e subito dopo aggiungeva “*solo i datori di lavoro sanno essere peggio*”. Era una delle frasi paradossali che amava ripetere, frutto di una visione profonda e disincantata sul mondo, che però non gli impediva di essere profondamente mobilitato contro le ingiustizie, le disuguaglianze, le sopraffazioni.

Aveva la capacità straordinaria (uno dei

\*Magistato presso la Corte d'Appello di Milano, Sezione Civile. Intervento in ricordo di Romano Canosa durante la cerimonia funebre del 9 agosto 2010.

principali insegnamenti che da lui ho ricevuto) di cogliere, anche nella più piccola vicenda di lavoro e di vita, la scintilla che la animava, quasi il riflesso di una norma o di un principio superiore, che, in quanto tali, erano suscettibili di applicazione universale.

Chi accusava Romano di partigianeria mostrava (e, se lo fa oggi, ancora mostra) solo ignoranza e incapacità di cogliere questa sua straordinaria sensibilità teorica, culturale e umana.

### **I LIBRI: LA SUA FINESTRA SUL MONDO**

Ho scritto con Romano il mio primo libro. Io trentenne e lui quarantacinquenne, già molto noto e affermato. Fu un'emozione e un impegno enorme.

Non dimenticherò mai l'estate del 1980, passata a ricercare e scrivere, sempre con il timore del giudizio di Romano. Andò bene.

Ho appreso da lui alcuni fondamentali etici e culturali di cui gli sarò sempre grato: paga sempre i tuoi debiti culturali, non fare mai affermazioni di cui non hai la certezza documentaria, non temere il lavoro degli altri e non essere invidioso, ai la tua parte, "c'è posto per tutti" amava ripetere, e altro ancora...

Si. Romano amava il mondo, e i libri erano *la sua finestra sul mondo*. Era insaziabilmente attento alle dinamiche umane, alle miserie e alle passioni che agitano l'animo umano.

Negli ultimi anni era un po' preoccupato dalle *cose nuove* del mondo, e di questo tante volte abbiamo parlato. Mi diceva, con interesse, ma avvertendomi di quello che considerava un rischio: "Si, Amedeo, ma tu sei troppo a favore di queste cose di scienza..."

Il suo era un misto di interesse e di timore. Lui, che da sempre era stato attento al rapporto tra scienza, medicina, psichiatria e diritto, scrivendo testi assai importanti (con Romano io avevo scoperto la freniatria ottocentesca!), aveva negli ultimi anni prestato la sua attenzione soprattutto verso le dinamiche del mondo di lunga durata. Aveva una vorace curiosità verso le cose

umane, che osservava come da un foro, costituito dai suoi studi e dai suoi libri. I libri erano il suo mezzo di comunicazione con la vita, quasi che la *presa diretta* potesse essere troppo forte o limitare la sua libertà.

Non tollerava la storia come ideologia (ogni storico è privatamente disposto a riconoscere che la storia, specie quella contemporanea, è affetta da un alto tasso di ideologia, di *partito preso*, di asservimento a una tesi politica, che la rende poco credibile). La sua risposta era un aggancio rigorosissimo al dato documentario, come reperibile negli archivi, che negli ultimi decenni ha frequentato in Italia e Spagna con una regolarità e un impegno crescenti. Alla vacuità e arbitrarietà di certi *racconti* storici Romano ha preferito l'esposizione austera, talora spoglia, del materiale documentario, delle fonti archivistiche. Ne è risultato uno stile asciutto, senza concessioni alle mode culturali, che talora gli storici dell'accademia (senza citarlo) gli hanno rimproverato, ma che gli editori, anche importanti, hanno apprezzato con la pubblicazione di suoi numerosi libri.

Gli studi sul suo Abruzzo sono stati un ritorno a casa, ricercato e ricostruito con passione, passo dopo passo.

L'accoglienza della sua terra lo gratificava, mentre continuava quello che era essenzialmente un suo percorso interiore. Anche in questo caso il ritorno a elementi fondamentali della vita locale è stato da Romano collegato a dinamiche storiche e politiche più ampie. Era il suo tratto fondamentale.

### **ROMANO: UN CARATTERE DIFFICILE**

Romano amava provocare e ci riusciva da maestro.

Lo faceva con un gusto pari alla cecità di chi prendeva alla lettera le sue provocazioni. Tutti, prima o poi, ci siamo caduti. Ma, alla lunga, abbiamo dovuto il più delle volte riconoscere che, oltre i paradossi immediati che amava presentare, vi era un nocciolo di verità, di insofferenza alle mode, ai luoghi comuni, al politicamente corretto. Un invito a pensare in modo libe-



ro e autonomo.

Amava mostrarsi autosufficiente, e largamente lo era, ma soffriva, credo più di quanto si pensasse, delle incomprensioni degli amici, dei colleghi, degli editori, della cecità dell'accademia e, talora, del mondo della cultura.

Romano ci lascia un patrimonio enorme di studi e ricerche, dove spesso ha avuto il ruolo di chi dissoda un terreno ostile o negletto, che meriterebbe di essere approfondito e proseguito. Speriamo che ciò accada.

*“Ma che fai? Ti vuoi intristire adesso?”*

Era una delle sue frasi dei momenti difficili, quando vi era qualcosa di serio, e non risolvibile, da fronteggiare.

Siamo tutti molto tristi per la morte di Romano, ma è come se la sua voce echegiasse, qui ora, e, pur nell'apprezzare l'affetto e la vicinanza nostri a lui e a Isabella, ci invitasse a vivere intensamente, come lui amava.

Ortona, 9 agosto 2010.  
Chiesa di Santa Maria in Constantinopoli.



# (Auto)rappresentazioni di settori della magistratura tra Stato e società, 1945 - 1992

di Giovanni FOCARDI\*

## PREMESSA

In questo saggio analizzerò alcuni aspetti della storia della magistratura italiana o, meglio, di alcuni gruppi di magistrati. Il titolo “*Tra Stato e società*” allude al ruolo ricoperto dalla magistratura dentro le istituzioni statuali, al suo rapporto nei confronti delle stesse istituzioni, cioè verso gli altri poteri dello Stato, in particolare quello politico (1). “*Società*” nel senso che accenno a come alcuni magistrati si siano percepiti e in che modo si siano mostrati, a quale immagine abbiano fatto riferimento quando si rapportavano all’opinione pubblica; e così l’aspetto speculare, ovvero come la società “*civile*” tramite alcuni media (la stampa, ad esempio) abbia considerato e tratteggiato la magistratura e i magistrati.

Il tema potrebbe essere affrontato con altre fonti quali, in primis, le sentenze e le riviste degli stessi magistrati che, in secundis, sono spesso i documenti (insieme alle interviste, e agli atti dei convegni delle varie correnti e associazioni dei magistrati) utilizzati da giornalisti e studiosi per informare l’opinione pubblica di ciò che stava accadendo.

Svilupperò l’intervento per temi, in una quasi sempre lineare successione cronologica, facendo alcuni esempi tratti dalla realtà giudiziaria milanese, che risulta sovraesposta rispetto al resto del paese: con l’auspicio che tale distorsione prospettica non alteri il senso generale di questa descrizione.

## 1. - EPPUR SI MUOVE: LA MAGISTRATURA NELL’ITALIA REPUBBLICANA

Dopo un quindicennio di apparente stasi, dovuto al periodo di “*inattuazione della Costituzione*” e al cosiddetto “*ostruzionismo di maggioranza*” (2), alla fine degli anni ’50 il mondo della magistratura si muove in

concomitanza con i cambiamenti in atto nella società italiana che si trasforma da paese agricolo a paese industriale e con un sostenuto sviluppo del terziario; vi sono flussi migratori dalle campagne alle città, e persistono forti differenze e contrasti culturali e sociali tra questi due mondi.

Negli anni ’50 un osservatore dell’amministrazione della giustizia in giro per l’Italia troverebbe, rispetto agli anni ’30, che di fronte a una cornice del tutto diversa (la Costituzione repubblicana sancisce e riconosce il ruolo autonomo della magistratura), il quadro è cambiato poco nelle prassi quotidiane; dentro i palazzi di giustizia, tra i magistrati e nelle aule di tribunale; i codici della “*nuova*” Italia sono quelli degli anni ’30 leggermente ripuliti e corretti; così come poco o nulla c’è di diverso fuori, tra l’ordine giudiziario e le altre istituzioni, il governo e il suo guardasigilli anzi tutto (3).

Sottolineo “*ordine*”, ma potrei dire “*potere giudiziario*” visto il riconoscimento intervenuto nel testo costituzionale; tuttavia è più giusto dire che il “*potere*” è tale verso l’interno, tra i magistrati stessi costretti in precisi rapporti gerarchici al cui vertice sono i giudici della Cassazione, e non tanto verso l’esterno, nei confronti degli altri poteri, il legislativo e l’esecutivo. Già dai tempi dello Statuto albertino la magistratura è un potere “*intrinseco*” ed è in tal senso una parte, una componente del potere politico. Napoleone avrebbe sentenziato che “*l’intendenza segue*”; e nonostante un vivace ed effervescente associazionismo giudiziario, dopo il 1945, è difficile trovare tracce di una magistratura non in linea con i disegni politici perseguiti dai governi centristi.

Facciamo un rapido passo indietro nel tempo e poi torniamo agli anni ’60.

\*Ricercatore di storia contemporanea, Dipartimento di storia, geografia e del mondo antico (Dissgea), Università degli Studi di Padova.

Ai primi del '900 un magistrato aveva scritto: *"Il pubblico nella sua grande maggioranza esige dal magistrato né più né meno di quello che esige dal prete: Segreto, Castità e Mortificazione della carne"* (4). Mentre il fascismo aveva portato, o ridotto, la magistratura ad essere *"la fedele, silenziosa, operosa, custode del Regime"* (5), peraltro insieme a tutti gli altri settori della pubblica amministrazione. Diverse immagini mostrano la politicizzazione dei militi della giustizia alla fine degli anni '30, come quella di un raduno per inaugurare il nuovo palazzo di giustizia a Messina che vede schierati parecchi magistrati quasi tutti con la divisa della Milizia volontaria di sicurezza nazionale; in un'altra, in occasione di un ritrovo di autorità *"civili"* a Chieti, si vedono podestà, questore, prefetto, federale e procuratore del re, anche qui tutti in divisa della Milizia (6). Fotografie che ricordano la vicinanza del magistrato agli altri funzionari civili, amministrativi e politici, dando un senso pratico alla nota espressione di *"fascistizzazione da parata"*.

A fronte di una sostanziale continuità del personale dei magistrati, di codici, leggi, prassi, abbiamo la rottura radicale della cornice in cui si inserisce tutto ciò: fine della monarchia e della dittatura, e inizio della repubblica e della democrazia. A questa corrisponde un cambio netto nell'immagine che si dà in pubblico: dopo il 1945 e fino agli anni '60 e oltre, il magistrato è ancora (o di nuovo) descritto come un sacerdote, un frate, un monaco: si è parlato di *"logica sacerdotale"* per descrivere l'habitus del magistrato, che assume il ruolo di un *"giudice in perfetta sintonia con il modello del sacerdote (cattolico)"* (7).

Il sacerdote di Temi è il titolo di un volume scritto da un giudice proprio nel 1945, in cui si elencano le qualità che deve possedere un buon giudice (8): anzi tutto il luogo in cui giudica è un tempio; *"la funzione del giudicare"* è detta *"divina"*; la carriera del magistrato è come quella del sacerdozio e si sceglie per vocazione *"con l'amore con cui si ci vota ad una missione"*; tra le virtù, le principali sono la sapienza e il timor di Dio. Queste qualità si devono chiaramente riflettere nel comportamento fuori dall'ufficio e in privato, tra le quali evitare la *"partigiane-*

*ria"*, il parteggiare per questo o quel partito. Tutto ciò è funzionale a far dimenticare le immagini dei magistrati in camicia nera nel ventennio, a rimuovere le compromissioni del mondo giudiziario nei confronti della dittatura e, anzi, ad avvicinare stili e linguaggi della magistratura al modello – che viene da lontano – allora *"vincente"* del religioso-sacerdote (9).

Nella realtà, negli anni '50 - '60 i giudici continuano a vivere in una condizione esistenziale assai lontana da quella auto-rappresentazione: esemplare il Diario di un giudice di Dante Troisi, magistrato che racconta



nel 1955 la sua esperienza di giudice di tribunale a Cassino in un romanzo, anzi descrive la sua crisi di coscienza e la sua solitudine nella *"missione"* che svolge. Troisi viene condannato dalla stessa magistratura (non c'era il Consiglio superiore della magistratura - da ora Csm - ma la Corte disciplinare della Cassazione) alla censura per vilipendio (*"per danneggiamenti e offese al prestigio della magistratura"*), per il ritratto angosciato e meschino che fa del mondo degli operatori del diritto, in particolare di una magistratura pusillanime, prepotente coi deboli, di classe, ossequiosa rispetto ai padroni, parziale, burocratica, e per nulla in linea con i valori fissati dalla Costituzione repubblicana. Il ritratto del *"magistrato-sacerdote"*, così caro alla maggioranza dei magistrati (ma non agli avvocati), ne esce a pezzi (10).

## 2 . - CONTINUITÀ: LO SCONTRO CON LA COSTITUZIONE

Come data spartiacque per la magistratura si indica l'avvio del funzionamento della

Corte costituzionale e del Csm (1956 e 1959) per indicare i prodromi di questa nuova fase, segnata dalla perdita del predominio fino allora totale dei magistrati della Cassazione sul resto del corpo (11).

Aggiungerei una terza data concernente un magistrato assai particolare, il 1961; prima però vorrei soffermarmi sulle motivazioni della scelta di chi entrava nell'ordine giudiziario.

Sono anni in cui la scelta di entrare in magistratura è spesso dovuta al fatto che nel Mezzogiorno è uno dei pochi "lavori intellettuali decenti" che si possono trovare; già dall'inizio del '900 l'amministrazione pubblica è luogo di assorbimento lavorativo soprattutto dei giovani provenienti dalle isole e dal Sud, non solo di estrazione sociale borghese, ma anche usciti dai ceti piccolo-borghesi e da quelli popolari (12). Il giovane Romano Canosa che si laurea ventiduenne nel 1957 in diritto civile, trova subito impiego in uno studio legale di Roma, poi in un secondo dove resterà per alcuni anni. Dopo aver superato e vinto il concorso entra in magistratura a Milano nell'ottobre 1961. Che tipo di magistrati Canosa si trova di fronte nel 1961?

Quando si parla di magistratura in Italia, è bene ricordare sempre il peso del passato, gli ordinamenti giudiziari precedenti (dal 1865 al 1923 al 1941) che si sono stratificati nonostante i differenti regimi politici (la continuità è definita la caratteristica più rilevante nella storia della magistratura italiana (13)).

Nel 1961 muore l'ottantenne Gaetano Azzariti, presidente in carica della Consulta; è un anno che assumo come cesura di un modello di magistratura (e di magistrati) che si è auto-rappresentata come "sacerdotale", perché indifferente ai diversi regimi politici avuti nella prima metà del XX secolo. Azzariti è stato il simbolo di una continuità rivendicata dagli stessi magistrati che travalica i cambiamenti di regime (14).

Cento anni dopo l'unificazione muore questo magistrato, incarnazione del fenomeno della «continuità dello Stato», un «tecnico» che ha servito lo Stato ininterrottamente dal 1905: ma quale Stato? Tutti e nessuno, uno Stato senza aggettivi, senza specificazioni. Infatti, come capo dell'ufficio legislativo del

ministero dal 1927, Azzariti collabora in maniera rilevante alla redazione dei vari codici fascisti fino al 1943 e ricopre incarichi quanto meno compromettenti e disdicevoli, come quello nel 1939-42 di presidente del Tribunale della razza.

Grazie a questo magistrato, un raffinato giurista, e a un gruppetto di pochi altri suoi colleghi, la magistratura era riuscita a trapassare con poche scosse il periodo di rilevanti cambiamenti dopo il 1945 (si pensi agli articoli della Costituzione sull'ordine giudiziario) approdando quasi del tutto intatta nel nuovo regime democratico (15); però di democratico, tra le sue fila, nei suoi ranghi, c'era davvero ben poca traccia.

Nei primi anni '60, con l'apertura di una nuova stagione politica (l'arrivo dei socialisti nell'area governativa), i principi della Costituzione iniziano con fatica a entrare "dentro" la magistratura che, a sua volta, cambia identità con la nascita delle correnti e l'ingresso di una nuova generazione di magistrati (cresciuta e istruita nella Repubblica, più sensibile ai valori della Costituzione) tra cui, dal 1965, le donne (16). Nella seconda metà degli anni '60 si inizia a parlare di "uso alternativo del diritto", si discute di diritti di libertà e di diritti sociali cioè – parafrasando Massimo Severo Giannini – gli apparati dello Stato (dall'amministrazione pubblica alla magistratura) iniziano a essere "pluriclasse", e non più e non solo "monoclasse"; vale a dire che il maschio adulto, proprietario e borghese non è più l'unico soggetto, o il principale, di riferimento dell'universo normativo del Parlamento (17).

Nella società e ai vertici delle amministrazioni statali arrivano le donne, non solo in magistratura (ma anche nella carriera diplomatica, in quella prefettoriale), e col 1968 arrivano i giovani.

La distinzione tra Stato e Chiesa (cattolica) muove alcuni lenti passi (rispetto a quest'ultima gran parte della società era già scappata, come dimostrerà nel referendum del 1974 sul divorzio).

La gerarchia interna viene allentata grazie al riconoscimento effettivo dell'art. 107 Cost., per cui i magistrati si distinguono per la diversità delle funzioni, e di conseguenza la carriera cambia (18).



### 3. - FRATTURE: LE CORRENTI E L'INGRESSO DI UNA NUOVA GENERAZIONE DI MAGISTRATI

Riflesso di questo allargamento di valori socio-culturali, e di riconoscimento esplicito di un ruolo anche “politico” della giurisdizione è la nascita e lo sviluppo delle correnti in magistratura (19).

La politicizzazione in senso lato dei magistrati (fenomeno non solo italiano) è conaturata fin dalle origini del processo unitario, quando a capo delle cinque Corti di cassazione allora esistenti e di alcune tra le principali corti di appello e delle procure generali c'erano spesso dei magistrati senatori, e l'osmosi tra élites dei magistrati ed élites politiche era un fenomeno normale, assai frequente e diffuso; così come, dopo il 1874, a capo dei singoli consigli degli Ordini degli avvocati c'erano dei deputati, in quanto avvocati e notabili (20).

Che poi, allora come oggi, qualcuno creda che la giurisdizione sia una funzione politicamente neutrale, è pacifico (21): pure tra gli storici, ci sono quelli che credono di essere imparziali, oggettivi e neutrali.

Nei primi anni '60, il sistema proporzionale in vigore nell'ambito parlamentare si estende in maniera più o meno esplicita anche nella magistratura – così come nei due nuovi organi varati da poco: la Corte costituzionale e il Csm – diffondendosi nella sua Associazione nazionale dei magistrati, il loro sindacato.

A proposito di correnti nella magistratura, credo che la loro funzione, il ruolo svolto nel corso dei decenni (e soprattutto nei primi 15-20 anni della loro presenza) veda prevalere le pagine “chiare” su quelle “scure” (22). Detto ciò, le sole battaglie per attuare la Costituzione sono – a mio parere – decisive per far pendere il piatto della bilancia in senso positivo, così come se osserviamo lo stato della giurisprudenza e della dottrina della fine degli anni '50, rispetto a quello di 20 anni dopo.

Si parla di “eretici” e di “iconoclasti”, riferendosi agli esponenti di Magistratura Democratica (MD), e non è un caso.

Si potrebbe dire anche così: Magistratura Democratica volle far uscire il magistrato dagli uffici giudiziari, dalle aule dei tribunali per portarlo nelle strade e nelle piazze

della società di allora, nel vivo delle trasformazioni culturali, economiche e sociali di quegli anni, a contatto diretto con gli uomini e le donne; in sostanza MD ebbe un atteggiamento politico, volle affiancarsi alla politica, dal lato o vicino ai partiti socialista e comunista di allora. E ci riuscì e, più volte, costrinse le altre correnti a inseguire Magistratura Democratica stessa in quei “luoghi” (23).

### 4. - IN PUBBLICO: LA ZANZARA

Intanto proprio Milano è la sede di un caso che simboleggia il ritardo della cultura costi-



tuzionale nel milieu giudiziario, un ritardo di formazione culturale, non soltanto giuridica ma più ampia, quasi a livello di educazione civica. Mi riferisco alla vicenda del Liceo Parini e della “Zanzara” nel 1966. Un giornalino scolastico riporta una mini inchiesta dal titolo *Un dibattito sulla posizione della donna nella nostra società*, cercando di esaminare i problemi del matrimonio, del lavoro femminile e del sesso (autori tre studenti) condotta tra compagni e compagne: sono 9 ragazze che rispondono su cosa pensano rispetto alla famiglia, alla morale e ai rapporti sessuali prima del matrimonio, all'epoca un vero e proprio tabù (24). Così i tre redattori, il preside del liceo Parini e il tipografo sono denunciati per il reato di pubblicazione oscena destinata ai fanciulli e agli adolescenti, e per stampa clandestina (anche se il giornale era a circolazione interna).

Tra i vari giornalisti, Camilla Cederna segue il processo e ne denuncia le arcaiche procedure in due articoli (25), sottolineando le incongruenze e le illegalità nell'arresto,

nella detenzione, nella richiesta delle ispezioni corporali e soprattutto nell'incriminazione sulla base di una legge fascista (pubblicazione di stampa oscena) in contrasto con i principi della stessa Costituzione (26). Questo processo, per la giornalista, è l'emblema della falsità e dell'oscurantismo della società e delle leggi italiane. Cederna tratteggia l'immagine di una società attenta solo al perbenismo perché tesa a difendere pregiudizi e privilegi, anche contro i suoi stessi figli. Un'Italia divisa di cui dà conto la cronaca del processo, dove ci si accorge "che in aula stavano cozzando due mentalità, due tipi di educazione, due modi di concepire la morale e la vita, insomma due Italie erano di fronte una all'altra". Un processo che denota la presenza di due culture anche dentro la magistratura, con lo "scontro" tra l'ex partigiano e presidente del tribunale Luigi Bianchi d'Espinosa (1911), "rappresentante l'indirizzo più moderno della magistratura ed estremamente sensibile allo spirito della Costituzione", una sorta di stella polare a cui tendere, e il pubblico ministero Oscar Lanzi (1915) "definitosi da sé il rappresentante di un'era superata, appassionato parlatore e grande attore involontario", esponente di quella visione corporativa e sacerdotale (27).

Una parte dell'avvocatura è su altre posizioni giuridiche, culturali, morali e civiche: è più differenziata al suo interno, tra i suoi iscritti, ed è in generale più aperta, più democratica, più in sintonia con i principi della Costituzione e più vicina al clima sociale dell'epoca.

La vicenda ha contraccolpi dentro e fuori il mondo giudiziario. La risonanza mediatica suscita la protesta dei 33 membri dell'Anm (delle varie correnti) contrari al fatto che si possa discutere così in profondità in pubblico attraverso i mass-media l'operato dei magistrati; tutto ciò è considerato una critica inammissibile, di chi ritiene l'ordine giudiziario qualcosa di simile a un'istituzione sacra che non si può né si deve criticare, pena finire sotto processo per vilipendio. Come accade a diversi giornalisti che si occupano del caso.

Lo "scandalo di tipo borbonico" – nelle parole del vice presidente del Consiglio dei ministri, il socialista Pietro Nenni – ha por-

tato alla superficie i cambiamenti nel costume degli italiani (messi in moto dai fenomeni socio-economici legati alla modernizzazione del paese): di lì a poco il 1968 avrebbe in parte cambiato queste e altre forme del costume nostrano.

## 5. - LA DISCUSSIONE DELLA "MESSA"

In Italia il 1968 è in realtà il 1968-1969, il vero anno di accelerazione del cambiamento nei costumi e nei comportamenti delle persone nella società.

Nelle cattedrali della "Giustizia" i sommi sacerdoti o, meglio, i cardinali in toga con l'ermellino si palesano durante quella sacra funzione che è l'inaugurazione dell'anno giudiziario; i discorsi tenuti in queste occasioni sono come uno specchio di quel che bolle nel mondo della giustizia (sono frequenti e affiorano i contrasti tra magistratura e avvocatura, con quest'ultima insofferente per i controlli della prima (28)) e tra gli stessi magistrati. Nei palazzi di giustizia arrivano le prime forme sostanziali di indipendenza sia verso l'esterno (il governo) sia nell'organizzazione interna, superando i limiti previsti dall'ordinamento giudiziario del 1941. La messa in discussione delle inaugurazioni dell'anno giudiziario (con le contro-inaugurazioni apparse, non a caso, nel gennaio 1969, e fatte da una parte minoritaria degli stessi magistrati insieme agli avvocati) sono il riflesso delle modifiche che stanno portando all'abolizione della carriera e a una sostanziale progressione "a ruoli aperti" (dalla legge Breganze del 1966 a quella del 1973). Numerose critiche punteggiano le contro-inaugurazioni del 1971 e del 1972 (dove prendono la parola avvocati e docenti, studenti e operai), mentre si continua a porre la questione dell'indipendenza interna, sempre più in primo piano con la stagione che vede protagonisti i cosiddetti "pretori d'assalto" (e con le ripetute accuse da parte di procuratori generali e Csm nei confronti di questi "giovani" magistrati) che in realtà chiedono soltanto di adeguare alla Costituzione alcune norme dei codici rimasti fascisti come, per esempio, quelle del testo unico di pubblica sicurezza (29).

## 6. - RIFORME E ATTENTATI

Gli anni '70 portano nuove sfide ai magi-

strati, chiamati ad affiancare e talora a supplire - in alcuni frangenti - la classe politica in un paese in cui si sviluppano, quasi in parallelo, cruciali riforme (lo Statuto dei lavoratori e il nuovo processo del lavoro, il varo delle regioni e poi del servizio sanitario nazionale, il divorzio e poi il nuovo diritto di famiglia) e sanguinosi attentati, tra cui quelli compiuti dalla criminalità organizzata a cui si aggiungono quelli dei gruppi armati (criminali "rossi" e "neri") contro esponenti della magistratura (24 assassinati dal 1971 al 1992).

Dopo l'autunno "caldo" con importanti e frequenti scioperi e contestazioni, si arriva al 12 dicembre 1969 con la prima strage, anche "di Stato", quella di Piazza Fontana. Questo doppio binario di eventi - riforme e attentati - rende tale periodo ben diverso da quelli precedenti; la cesura è radicale e netta, anche perché nel 1973 inizia un periodo di forte crisi economica come non si vedeva dagli anni della guerra.

Continuano le polemiche in tema "di interpretazione evolutiva della legge", ovvero non essendoci ancora norme di legge (mancando gli "adeguamenti legislativi"), una parte dei giudici (quelli di MD, in primis) si auto-incarica di interpretare le leggi (e quando non ci sono, si fa promotrice per farle varare) mentre un'altra parte è contraria a questa prassi sostenendo che così facendo "si politicizzano" le sentenze (30).

È vero che da un lato c'è una determinata funzione da parte della magistratura di interpretazione delle leggi; è nelle cose, tale funzione viene ammessa e non se ne sono dati limiti certi, cioè a fronte degli eventuali "eccessi nell'interpretazione evolutiva della legge", ci si accorge che non c'era una frontiera invalicabile (così ai conflitti tra leggi ordinarie e Costituzione, prima, e tra Cassazione e Corte costituzionale, poi). Più che col governo, gli scontri sono col Vaticano, con le forze armate e coi tribunali militari, con la polizia: si parla di interpretazione "evolutiva" e di interpretazione "creativa". Come ha scritto Francesca Tacchi, l'allora pretore di Milano Livia Pomodoro, intervenendo al primo congresso delle donne magistrato nell'ottobre 1970, invita le colleghe a impegnarsi per una «giustizia più umana e corrispondente alle esigenze della

società contemporanea». Le magistrature devono impegnarsi - continua Pomodoro - per «superare il ritardo nell'attuazione dei valori scaturiti dalla Resistenza e consacrati nella Costituzione», senza chiudersi «nella torre d'avorio di un agnostico tecnicismo», proponendo una «interpretazione evolutiva» del diritto che risponda alle esigenze della «certezza giuridica». Gli obiettivi sono dunque: «rinnovare l'ordinamento, riformare le procedure (mettendo al primo posto la difesa dei non abbienti) e i codici, le cui norme dovevano diventare espressione di «giustizia sostanziale»», operazioni da



fare dentro l'ANM (31).

Lo Statuto dei lavoratori del 1970 è un momento decisivo per orientare il modo di essere giudice in diversi magistrati; si allarga il raggio di azione della magistratura diffondendosi in nuovi ambiti (sui problemi ambientali (32)), così come diventa centrale la questione dell'indipendenza interna.

Sono anni in cui la giustizia vive un vero e proprio scontro interno, di "tensioni" e di "conflitti" (33), la cui immagine principale rimanda a quei pretori attaccati e messi sotto inchiesta più volte dai propri superiori perché le loro sentenze sono troppo spesso favorevoli a ricorrenti (o imputati) provenienti dalla classe operaia (34).

Nell'agosto del 1971 inizia una vicenda destinata a durare per diversi anni: si tratta dell'indagine sulle schedature sul personale fatte dalla Fiat negli ultimi 20 anni su circa 350.000 lavoratori (e non solo, perché sono schedate persone che mai erano state dipendenti dell'azienda torinese), di per se moralmente indecenti e con la nuova legge in vigore, illegali.

L'avvocata penalista Bianca Guidetti Serra ha narrato con dovizia di particolari la "cronaca" del processo, spostato da Torino a Napoli, e che si conclude anni dopo (1978) con la condanna dell'industria torinese (35). È ancora oggi utile rileggersi questo libro per capire quale era "il sistema di governo delle relazioni industriali" in vigore negli anni del boom economico, e il clima di complicità che una grande azienda intesse/va con le istituzioni locali e con gli esponenti delle forze dell'ordine (36). Per approntare quell'imponente numero di schede ci vogliono decine se non centinaia di compilatori; se pensiamo al film "Le vite degli altri" (2006) ci possiamo fare un'idea realistica di quanto fosse diffuso il coinvolgimento di altre persone (per inciso oggi, mutatis mutandis, si direbbe che pratiche simili stiano avvenendo alla luce del sole nella stessa azienda).

#### 7. - AL CENTRO DEL MIRINO

Dopo il 1968, la magistratura diventa un'osservata ancor più speciale da parte delle forze dell'ordine: le sue correnti, le associazioni e i gruppi di operatori del diritto che gravitano attorno al mondo giudiziario sono "normalmente" schedati; abbiamo una serie di "relazioni di polizia" in cui si descrivono le riunioni e le assemblee tenute dai magistrati che, come altre associazioni e movimenti, sono "attenzionate" e di cui si tengono fascicoli e faldoni per sapere chi ne fa parte, chi sono i quadri dirigenti, chi le frequenta, cosa propugnano e cosa rivendicano nelle riunioni, nei convegni e nei congressi, e così via. Ci si può immaginare quando nel gennaio 1969 iniziano le controinaugurazioni di avvocati e magistrati.

Quel che accade dopo la strage di Piazza Fontana si ripeterà in maniera sempre più diffusa per tutti gli anni '70. Una parte dei servizi segreti (ma anche settori dell'Arma e della Polizia di Stato) non ha fiducia nelle Procure e non collabora con loro; i sospetti di questa mancanza di relazioni fiduciarie sono stati spesso riscontrati, come attestano le cronache del tempo sulla stampa. Da qualche anno sono disponibili altre testimonianze che rafforzano questa tesi: ne hanno parlato su fronti quasi opposti, ad esempio, l'ex vice capo del controspionaggio del Sid (Servizio informazioni difesa, il servizio

segreto militare) negli anni '70 generale Gian Adelio Maletti e, tra i magistrati, l'attuale procuratore generale della Repubblica di Venezia Pietro Calogero.

Ecco cosa ha riferito Maletti a proposito dei rapporti che "non" aveva all'epoca con la magistratura, ovvero le informazioni non passate su alcuni sospetti ricercati dagli inquirenti; nel caso in questione si trattava di un membro neofascista veneto del gruppo di Ordine Nuovo, che era un informatore fino al 1975 dei servizi:

Domanda. Lei, quando le ricevette, passò queste informazioni alla magistratura?

Risposta. Non si può informare la magistratura così, tutto d'un botto. [...] Il Servizio informazioni ha il compito, tra l'altro, di non precipitare le cose: più le lascia sviluppare, tenendole d'occhio, più efficace è la sua opera. Quindi, come facevamo noi a segnalare queste cose? Le segnalavamo, certo, ma quando avevano assunto più corpo. E comunque non alla magistratura, perché il contatto tra Sid e magistratura, all'epoca [n.d.a., primi anni '70], era praticamente nullo.

D. In che senso, scusi?

R. Io non avevo alcun dovere nei confronti dei magistrati: non dipendevo da loro, e non dovevo riferire nulla.

D. Si spieghi bene.

R. Era un dato di fatto: il Sid lavorava in una propria capsula. La magistratura stava all'esterno. Tra i vari organi dello Stato c'era all'epoca una sorta di diffidenza. La giustizia, del resto, poteva rappresentare un ostacolo alla nostra libertà d'azione (37).

Ci si può fare un'idea di quanti significati avesse l'espressione "corpi separati".

Maletti nel corso dell'intervista ricorda altre occasioni di non collaborazione (38).

In una recente testimonianza Calogero ha dichiarato che la "strategia della tensione" portata avanti dai neofascisti di "Ordine Nuovo" era voluta anche dal Sid (questi ultimi, intralciando le indagini, permisero la fuga all'estero di sospettati, come Guido Giannettini); inoltre, Calogero ipotizza che una parte dei servizi sia stata deviata, in particolare una parte della polizia ovvero dell'Ufficio affari riservati (guidato da F.U.



D'Amato) (39). Lui stesso sostiene di aver incontrato parecchie difficoltà per via dei depistaggi del Sismi (quando stava indagando su Autonomia operaia e sulle Br dopo il 1975) che hanno impedito alla magistratura di fare chiarezza.

Oggi, riflettendo sulla mancata condanna degli autori della strage di Piazza Fontana, mi auguro che almeno il giudizio storico ne possa affermare la verità e sottolineare il peso che ebbero pezzi deviati dei servizi segreti, che offrirono copertura all'eversione, di qualsiasi stampo.

Aprire gli "armadi", cioè gli archivi dei servizi segreti è l'appello del pg Calogero, e rimuoverne il segreto di Stato (40). Va aggiunto che una parte delle difficoltà incontrate era dovuta alla complicità di settori della stessa magistratura, dal cosiddetto "porto delle nebbie", a seconda dei casi il "palazzaccio" sede della Cassazione o la sede del Tribunale di Roma a piazzale Clodio. Gli spostamenti di vari processi verso sedi lontane facevano parte di queste ambiguità - per non dire peggio - nel comportamento di alcuni dei vertici giudiziari (41).

Intanto nel 1971 c'è a Palermo l'omicidio del magistrato Pietro Scaglione; nel 1975 a Lamezia Terme viene ucciso Francesco Ferlaino. Prima, nel 1974, c'è "l'inaudito" sequestro Sossi a Genova (42), e nel 1976 c'è l'omicidio di Francesco Coco sempre a Genova da parte delle Brigate Rosse. Un mese dopo a Roma è assassinato Vittorio Occorsio da parte di Ordine Nuovo. "Rossi" e "neri" si affiancano alla mafia e alle altre organizzazioni criminali nella caccia al magistrato.

Ci sono decine, centinaia di documenti (all'AcS a Roma) non più e non solo sui magistrati, osservati speciali, quasi spiati dalle forze dell'ordine ma, via via che ci si inoltra nel decennio, sorvegliati e sempre di più scortati, seguiti per scopi cautelari. E quindi ai convegni e ai congressi da loro organizzati si mobilitano interi corpi militari per evitare che altri siano colpiti; e sappiamo che non si riuscì, o non si volle, proteggerli fino in fondo.

Infatti si continuavano ad ammazzare i magistrati. Dopo i primi 4 omicidi, avvenuti in Sicilia, Calabria, Liguria e Lazio, l'Italia

intera diventava un fronte di combattimento per i giudici che subiscono perdite dolorose: 3 nel 1978, 2 nel 1979, 4 nel 1980. Nel 1983 un'auto bomba a Palermo uccide Rocco Chinnici. Le motivazioni sono le più diverse, e sarebbe improprio accomunare i delitti delle formazioni politiche eversive con quelli della criminalità organizzata; solo che qui ci occupiamo dei magistrati, e in tutti questi casi i bersagli sono gli stessi (43). Abbiamo una duplice immagine, non del tutto messa a fuoco proprio perché le due lenti di osservazione sono collocate non una a fianco dell'altra ma in posizioni opposte:



da un lato i magistrati sono spiati perché non ci si fida di loro, dall'altro si cerca di proteggerli, con scarsi risultati visto le perdite, pesanti, che si accumulano nel corso degli anni.

Anche altri operatori del diritto sono oggetto di minacce e di agguati: l'avvocato Fulvio Croce a Torino, designato difensore d'ufficio perché presidente del Consiglio dell'Ordine torinese ad assistere gli imputati delle BR (che rifiutano la difesa), è assassinato nell'aprile del 1977 e l'avv. Giorgio Ambrosoli è ucciso "l'11 luglio 1979 sotto il piombo mafioso" e il mandante è Michele Sindona (44).

Questo clima pesante, che prosegue tra le stragi del 1974 (Brescia e Italicus) a quelle di Bologna del 1980 e del rapido 904 del 1984 ha delle conseguenze rispetto ai disegni di riforma nell'ambito giudiziario fino ad allora di segno garantista. Di fronte a un'opinione pubblica smarrita e sovente intimorita, proprio dal 1974 inizia la legislazione cosiddetta di emergenza: leggi che riducono le libertà dei singoli cittadini, mentre aumen-

tano i termini della carcerazione preventiva e si ampliano i poteri delle forze di polizia. Una parola conclusiva non c'è ancora rispetto a questa stagione. Nonostante l'impegno da parte di molti operatori della giustizia quasi mai si è riusciti ad accertare a livello giudiziario gli autori (materiali e mandanti) di quasi tutte le stragi avvenute dal 1969 al 1984. I magistrati stessi si fermano, per così dire, a un livello che intendo riassumere con la citazione di un importante avvocato e giurista, Francesco Carnelutti: Per quanto il giudice sia un uomo anche lui e come tale possa sbagliare, bisogna fingere che sia quegli che non sbaglia; ma questo significa considerarlo di più di un uomo; come può essere infallibile se è, solamente un uomo? Bisogna dunque ricorrere a una finzione, che i romani hanno riconosciuto con queste parole famose e penose: *res iudicata pro veritate habetur*; il giudizio del giudice vale come verità. E i giuristi medievali hanno soggiunto: *res iudicata facit de albo nigrum*; il giudizio del giudice muta il bianco in nero (45).

Ecco perché a mio parere non si possono accettare le conclusioni a cui sono giunti processi e inchieste giudiziarie di quella difficile stagione. Per chi studia la storia contemporanea, quelle non sono che una delle possibili "verità" e, spesso, nonostante i sigilli dell'ufficialità del procedimento da cui scaturiscono, non sono affatto la più probabile. Preferisco dire che dobbiamo ricostruire i fatti interpretandoli per avvicinarci il più possibile a una delle probabili "verità". Quindi non "la" verità, ma una ricostruzione, sempre meno parziale, che ci pare dotata di senso e che definirei con le famose parole di un'intellettuale che cerca "di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace"; che provava a coordinare "fatti anche lontani", a rimettere "insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico" e a ristabilire "la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero". È il 1974 quando P.P. Pasolini scrive questo articolo.

#### 8. - LE DONNE NEL TEMPIO

Avevo detto che nel 1965 appaiono le prime

donne che hanno vinto il concorso bandito nel 1963: sono 8. In realtà quella fu una fase pionieristica mentre la vera partenza ci sarebbe stata anni dopo, come ci dicono questi dati: la presenza femminile in magistratura non supera il 3% nel 1971 e arriva al 10,3 nel 1981, che in numeri assoluti significa 207 su 6999 e 708 su 6812. Una conferma ci viene se guardiamo alle altre magistrature: alla Corte dei conti nel 1975 ci sono 6 referendarie, mentre al Consiglio di Stato le prime due donne arrivano nel 1981. Col boom negli anni '80 delle iscritte e poi laureate a giurisprudenza, si passa il 17% nel 1988 arrivando al 34,3%, ovvero a 2986 magistrato su 8704 nel 2000 (46). E oggi siamo intorno al 50%.

E buona parte delle donne magistrato si occupano di minori e nei ruoli di sorveglianza o di diritto di famiglia. Negli anni dell'emancipazione, "l'incontro" tra femministe e giuriste "avvenne all'insegna di reciproche diffidenze, aporie, ripensamenti" (47).

Proprio Milano vedeva nei suoi uffici giudiziari circa un terzo di tutte le magistrato in servizio in Italia, anni in cui si rifletteva sulla "differenza" e la "separazione", dibattendo temi come il nuovo diritto di famiglia (1975); nonostante la riforma, i cambiamenti culturali impiegano più tempo a sedimentarsi rispetto a un dato normativo che – nel momento in cui è varato – può modificare di senso un comportamento dall'oggi al domani (l'abrogazione delle norme punitive del vecchio Codice Rocco sull'aborto, legalizzato nel 1978 e confermato in un referendum del 1981). Al centro delle discussioni si trovano il diritto del lavoro (la questione della parità delle retribuzioni) e, in particolare, il diritto penale con le sue norme culturalmente sessiste e giuridicamente arcaiche come, per esempio, il delitto d'onore (art. 587, abrogato nel 1981) e lo stupro considerato un delitto contro la morale e non contro la persona; quest'ultimo era stato al centro di un famoso e lontano processo nel 1965: richiesta più volte, per lunghi anni, attraverso vari rinvii, tale legge è arrivata quasi fuori tempo massimo soltanto nel 1996 (48).

Ecco, l'immagine del magistrato, e della magistrato, risente di questa situazione nella

misura in cui le donne in magistratura (e anche nell'avvocatura) hanno portato il loro doppio carico (familiare e professionale) con tutte le sue problematiche nella cittadella della giustizia che, prima, si faceva quasi vanto di essere estranea, indenne, non toccata dalle questioni della vita privata dei magistrati maschi (49). Chiaramente non era così, ed era comunque un'auto-rappresentazione funzionale a quella logica sacerdotale di cui si diceva all'inizio; se i magistrati erano come i sacerdoti, così non potevano essere distratti dalle loro questioni private, familiari compresi.

Sono però anche gli anni in cui - dopo circa un secolo - saltano i rapporti tra numero di magistrati, numero di avvocati e numero di affari trattati: gli avvocati "esplodono" numericamente. I magistrati negli anni '30 erano circa 4.000 a fronte di 30.000 avvocati; nel 1981 6800 e 43.500, mentre negli ultimi anni circa 10.000 mila giudici fronteggiano malamente circa 180/200.000 avvocati. Come dire che in 30 anni gli uni sono aumentati del 30% e gli altri di almeno il 400/500% (per altro dobbiamo ricordare che una volta per gli affari minori c'erano i giudici conciliatori, mentre oggi abbiamo i giudici di pace ma, la sostanza del dislivello numerico - tra relativo aumento di magistrati e superamento o iperinflazione di avvocati - resta comunque assai elevata).

## 9. - IL "SUPPLENTE" DELLA POLITICA. SOTTO LA TOGA TUTTO È CAMBIATO

Negli anni '80 la trasformazione della magistratura si va completando; da retroguardia e corpo "separato" - in cui era funzionale l'auto-rappresentazione del magistrato come il "sacerdote di Temi", un puro tecnico del diritto -, a protagonista inserito in una posizione inedita nella società, più volte contestata come dimostrano i ricorrenti contrasti dentro l'ordine giudiziario, le altalenanti vicende dei rapporti con l'avvocatura e le sempre più frequenti polemiche con una parte della classe politica (50). Una copertina del periodico "La magistratura" del 1979 ci spiega come i magistrati si considerino, come si vedano rispetto alle varie emergenze che lo Stato sta attraversando. Su ogni angolo della copertina c'è una piccola fotografia: "ambiente" con due per-

sone che indossano una maschera antigas, "casa" con un edificio in costruzione, "droga" con una siringa in primo piano e "conflitti sociali" con un fotogramma di un comizio di una manifestazione di lavoratori forse in sciopero e o in lotta. Al centro c'è disegnata la sagoma di un solo magistrato, un singolo, mentre la didascalia alla base recita "nodi politici non giudiziari": più volte i magistrati sono lasciati da soli a fronteggiare queste crisi. La politica è la grande assente, e l'esecutivo talvolta li contrasta, mentre i vertici degli apparati delle forze dell'ordine non collaborano e, infine, le



leggi di riforma latitano.

È altrettanto vero che in quegli anni si vanno formando i pool, piccoli gruppi di magistrati della stessa procura o ufficio, o di differenti procure con diverse competenze territoriali che lavorano a stretto contatto l'uno con l'altro; ma il segno distintivo maggiore, da loro vissuto come reale, è quello della solitudine. Dopo anni di contrasti, e sanzioni disciplinari, dentro il loro Corpo sono accettate la pluralità delle posizioni in materia di opinione politica, e infatti siamo nel periodo del "compromesso storico", quando si riavvicinano le varie correnti (51).

In generale, tra gli anni '70 e gli anni '80, nonostante lo scandalo della P2 (in cui erano coinvolti diversi magistrati di alto livello) (52), la magistratura acquisisce influenza all'esterno dell'ordine e riesce a incidere più di prima sulle politiche di riforma della giustizia.

Guido Melis ha parlato di "potere esterno" in aumento per via del ruolo svolto dai magistrati nella lotta al terrorismo (creazione dei pool, le vittime avute nelle proprie

fila, la gestione dei “pentiti”, la capacità di celebrare i processi nonostante il clima di perenne tensione nel paese) e nella lotta alla criminalità organizzata. In quest’ultimo caso il ruolo di supplenza della magistratura rispetto al potere politico, talvolta restio a seguire gli stessi magistrati (perché in più casi è arruolato tra le fila della criminalità), determina una sovra-esposizione, la “prima fila” (in tutti i sensi) proprio alla magistratura, che acquisisce così un peso cruciale tra le nostre istituzioni (53).

Non c’è più soltanto la classica scena del processo che si svolge nelle aule, specialmente in quelle di Corte d’assise, vero teatro già nell’800 di memorabili arringhe a cui possiamo rifarci per avere un’idea della fortuna nell’opinione pubblica di simili “eventi” (54). Già dagli anni ’70 si aggiungono le crude immagini degli omicidi con i cadaveri, riversi nelle auto, o per strada, con l’esposizione dei corpi che punteggiano le prime pagine di quotidiani e periodici. Con gli anni ’80 i mass media cercano notizie di ciò che avviene all’interno degli uffici giudiziari, sul loro funzionamento, sui maneggi intorno alle nomine per i posti direttivi che avvengono al Csm, il vero “padrone” dei giudici (il “concostoro” della magistratura, luogo in cui si determinano le carriere).

Quello del magistrato-sacerdote è un modello quasi “perenne”, almeno nella forma, nell’apparire esteriore, mentre è diverso nella sostanza, all’interno, che entra in crisi sia per la presenza delle donne (realmente accettata forse negli ultimi 20 anni) sia per la trasformazione pubblica indotta dai media (si pensi ai primi processi trasmessi in diretta televisiva): molto è cambiato nel suo rapporto verso la società e verso lo Stato. Se una volta i magistrati parlavano quasi soltanto attraverso le loro sentenze, negli anni ’80 entrano nella sfera pubblica e sempre di più si mostrano, appaiono sotto i riflettori e parlano con interviste, rilasciano dichiarazioni, scrivono libri sulle proprie esperienze (questa tipologia pare in aumento). Ed è bene ricordare che in politica, da senatori e deputati, alcuni di loro ci sono sempre stati.

I magistrati sono diventati i custodi, e “le” custodi, delle regole della società e gli arbitri tra le istituzioni dello Stato; ha successo

una trasmissione come “Un giorno in pretura” (1988) che ripropone l’immagine del magistrato sacerdote super partes, un pater familias pieno di buon senso, sempre pacato, quasi ascetico nel suo eloquio. Si potrebbe dire che per un giorno all’anno i magistrati continuano a mostrarsi come sacerdoti, cioè nell’occasione di apertura dell’anno giudiziario.

Si arriva così al tornante che è quasi una cesura della fine degli ’80 e dei primi anni ’90.

Mentre al sud si continua a essere ammazzati (1988 Alberto Giacomelli e Antonino Saetta; 1990 il giudice “ragazzino” Rosario Livatino; 1991, Antonino Scopelliti; 1992 le stragi di Capaci e di via D’Amelio), nel 1989 è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale (per cui, ad esempio, il pm può indagare senza avvertire l’indagato, e la polizia giudiziaria è alle sue dirette dipendenze, come previsto dalla Costituzione fino allora inattuata su questo punto).

Ancor più cruciale, si apre una nuova stagione di politica internazionale con l’unificazione delle due Germanie, 1989, e poi la fine dell’Urss, 1991. Sulla scena interna, dopo il referendum sulla preferenza unica in materia di scelta dei candidati alle elezioni, inizia a cambiare il sistema elettorale. Nel 1992 l’inchiesta “Mani pulite” avvia il crollo di credibilità di un’intera classe politica e Tangentopoli introduce alla crisi economica che porta all’uscita dal Sistema monetario europeo e alla svalutazione della lira; l’anno dopo, 1993, ci sono 150 parlamentari indagati, è abrogato il finanziamento pubblico ai partiti e modificata la legge elettorale in senso maggioritario (tra gli altri, è arrestato il presidente del tribunale milanese Diego Curtò per corruzione, reo confesso).

Per concludere questo articolo, in cui si sono schematizzate e riassunte forse in maniera troppo semplicistica tutta una serie di posizioni, sensibilità, gruppi, di magistrati, facciamo ricorso a due famosi detti; non c’è più il muro di Berlino, ma ci sarà pur sempre un giudice a Berlino e, se è vero che la storia si ripete, e la prima volta è una tragedia, allora siamo oggi forse di fronte alla farsa?



## NOTE

- 1 Ringrazio Francesca Tacchi per le sue osservazioni a una stesura preliminare di questo saggio, e Giancarlo Scarpari per alcuni scambi di opinioni sul tema qui trattato. Resta inteso che di quanto scritto è responsabile solo l'autore.
2. G. Neppi Modona, La magistratura dalla Liberazione agli anni cinquanta. Il difficile cammino verso l'indipendenza, in Storia dell'Italia repubblicana, Torino, Einaudi, 1997, vol. III, t. 2, pp. 81-137.
3. E. Bruti Liberati, La magistratura dall'attuazione della Costituzione agli anni novanta, in Storia dell'Italia, cit., pp. 139-237.
4. Gemma Di Va, Memorie di un procuratore del re, Torino, Carlo Pasta-Libraio editore, 1909, p. 153.
5. G. Focardi, Magistratura e fascismo. L'amministrazione della giustizia in Veneto, 1920-1945, Venezia, Ivsrec - Marsilio, 2012, p. 293.
6. Fotografia n. 42, in La giustizia a Messina. I sessant'anni di Palazzo Piacentini, a cura di Rocco Sisci, Messina, Edas, 1989, p. 123; Archivio centrale dello Stato, Ministero di grazia e giustizia, magistrati, fascicoli personali, 3° versamento, fasc. 67671.
7. M. Luminati, Linguaggi e stili della magistratura italiana nel secondo dopoguerra, in L'impiegato allo specchio, a cura di A. Varni e G. Melis, Torino, Rosenberg&Sellier, 2002, pp. 297-326.
8. G. Raffaelli, Il sacerdote di Temi, Milano, Gentile, 1945; in realtà le "qualità" descritte da Raffaelli erano presenti in parte già dalla fine del periodo liberale, riflesso dell'avvicinamento costante della classe politica laica "liberale" a quella dei cattolici che si stava affacciando sulla scena pubblica (si ricordi il così detto "patto Gentiloni").
9. Sui valori attribuiti alla "apoliticità" e alla "asindacalità" nel dopoguerra, vedi E. Moriondo, L'ideologia della magistratura italiana, prefazione di R. Treves, Bari, Laterza, 1967, pp. 113-123.
10. D. Troisi, Diario di un giudice, Torino, Einaudi, 1955; A. Galante Garrone, Il mite giacobino, Roma, Donzelli, 1994, pp. 38 ss.
11. A. Pizzorusso, L'organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale, Torino, Einaudi, 1985.
12. All'epoca frequentare le lezioni universitarie era un'opzione, non vigeva alcun obbligo, anche perché erano spesso lezioni noiose, tenute da docenti quasi sempre ex fascisti e democristiani (ad esempio a Roma A. Asquini, G. Del Vecchio, l'ex guardasigilli degli anni '30 P. De Francisci, G. Ambrosini, i futuri presidenti Segni e Leone); professori che nei loro corsi non parlavano mai della Costituzione eccetto qualcuno (Jemolo, Calasso): R. Canosa, Storia di un pretore, Torino, Einaudi, 1978, pp. 5-9.
13. R. Canosa, Pietro Federico, La magistratura in Italia dal 1945 a oggi, Bologna, il Mulino, 1974, p. 7. Questo volume mi pare indicativo del modo di procedere da parte di Canosa: nei suoi lavori era spesso influenzato da ciò che stava accadendo in presa diretta intorno a lui, era un testimone molto attento alla cronaca e capace – grazie agli studi e alle letture di ampio respiro continuate per tutti gli anni '60 – di scrivere libri e articoli sui temi della giustizia e della magistratura di taglio storiografico.
14. Nato nel 1881 Azzariti entra in magistratura nel 1905 ed è stimato fin dagli esordi da Vittorio Scialoja e da Ludovico Mortara; diventa uno stretto collaboratore del guardasigilli V.E. Orlando nel 1907 - 1908, rimanendo poi in servizio al dicastero. Dal 1920 è all'Ufficio legislativo, dal 1927 ne è il responsabile, guardasigilli Alfredo Rocco, e dove rimane fino al 1949, eccetto la parentesi 1943-1944 quando diventa guardasigilli nel governo Badoglio. Membro dal 1955 della Corte costituzionale è infine presidente della stessa dal 1957; un protagonista del mondo giudiziario da Giolitti a Gronchi (G. Focardi, I magistrati tra la RSI e l'epurazione, in Istituto per la storia del movimento di liberazione nelle Marche Alto Piceno – Fermo, Violenza, tragedia e memoria della Repubblica Sociale Italiana, Atti del Convegno nazionale di studi di Fermo, 3-5 marzo 2005, a cura di S. Bugiardini, Roma, Carocci, 2006, pp. 309-325).
15. U. Allegretti, Interlocutori dell'Assemblea costituente, con appendice documentaria, in Alle origini della Costituzione, a cura di S. Rodotà, Bologna, il Mulino, 1998. Sempre degli stessi anni è la rivalutazione delle retribuzioni che garantisce un prestigio sociale, o un più che "dignitoso decoro" (per usare parole allora in voga) anche ai magistrati più giovani e con meno anzianità di carriera.
16. S. Senese, La vicenda culturale e politica di Magistratura democratica, in Giudici e democrazia. La magistratura progressista nel mutamento istituzionale, a cura di N. Rossi, Milano, Angeli, 1994.
17. Inoltre nel 1963 si hanno l'abolizione del concorso per titoli per la Corte d'appello e per la Cassazione, e le promozioni automatiche in base all'anzianità. Guido Melis ricorda che si passa ai "ruoli aperti" e dopo 28 anni quasi tutti possono avere la retribuzione di un magistrato di

Cassazione, mentre prima erano pochi, circa l'1% quelli che potevano raggiungere un simile trattamento (G. Melis, *Il potere dei giudici e la latitanza della politica*, in *"Passato e presente"*, n. 85, 2012, p. 10).

18. Un tema che da solo potrebbe riempire un convegno lungo una settimana, e che qui si riduce a qualche rigo.

19. F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, il Mulino, 2002.

20. Romano Ricciotti sostiene che la corrente di Magistratura indipendente non ha un'ideologia e, anzi, *"rifiuta le ideologie, ma ha idee"*; e poi afferma che il giudice deve *"essere fedele alla legge, pur muovendosi nella discrezionalità dell'interpretazione, e non disapplicare la legge con il pretesto dell'interpretazione"* (Id., *Sotto quelle toghe. Le radici delle correnti nella magistratura*, Lamezia Terme, Edizioni Settecolori, 2007, p. 116).

21. A quasi 50 anni di distanza dalla nascita di Magistratura democratica, la più importante tra le correnti (e la più discussa e studiata), rispetto ai propositi iniziali ci pare di rilevare che le varie correnti abbiano finito per assumere soprattutto quello dell'esplicita azione corporativa di lobbying nel promuovere i propri iscritti versus quelli di altre correnti per le nomine ai posti direttivi degli uffici giudiziari. In pratica, le correnti sono diventate gruppi di pressione dentro il Csm per far eleggere i propri iscritti, comportandosi in ciò né più né meno come i partiti e i sindacati.

22. Passando negli anni '90 dal sistema proporzionale a quello maggioritario, tutta l'amministrazione dello Stato compresa la magistratura ha risentito di questo cambiamento, concretizzandosi in un non codificato spoils system, accentuando i tratti che rendono più scopertamente *"politico"* il modo di agire delle correnti. Ciò detto, a scanso di equivoci visti i tempi che viviamo, è stata la politica a invadere spesso impropriamente il campo giuridico, e con meno frequenza è avvenuto il contrario.

23. Nell'inchiesta emergono le opinioni di alcune studentesse del liceo sull'educazione sessuale e sul loro futuro ruolo nella società.

L'Associazione cattolica Gioventù Studentesca protesta per l'oscenità dell'argomento e perché le intervistate sono minorenni.

24. C. Cederna, I Borbone di Milano, *"L'Espresso"*, n. 13, 27 marzo 1966; Id., Le concezioni morali del pubblico ministero al processo della *"Zanzara"*: Da Verona sotto la toga, *"L'Espresso"*, n. 15, 10 aprile 1966. Sulla giornalista cfr. Silvia Pasqualotto, Camilla Cederna. Il prezzo di una coerenza polemica, tesi di laurea magistrale discussa all'Università degli studi di

Padova, a.a. 2011-2012.

25. G. Crainz, *Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta*, Roma, Donzelli, 2003, p. 205.

26. Era un comportamento che la *"politica di Controriforma della Procura di Milano"* aveva mostrato in altre occasioni censurando film e opere teatrali (secondo punti di vista e valori integralmente cattolici), e assumendo atteggiamenti di estrema durezza verso le manifestazioni sindacali. Cederna ricorda pure le arringhe degli avvocati difensori in modo mirabile, in cui *"mentre fremeva la spazzola ostinata di Dall'Ora, o il naso rostrato di Pisapia, mentre s'accendeva il pallore di Smuraglia, s'agitavano le belle mani minute di Delitala, tuonava Sbisà e parlava invece come in un salotto l'avvocato Crespi dalla stempiatura elegante"*.

27. Si assiste alla sfiducia crescente rispetto all'amministrazione della giustizia e, quindi, alla progressiva fuga dalla giustizia verso altre forme di tutela dei diritti, così come all'aumento dei tempi ovvero alla lentezza nell'istruire e nel finire i processi (F. Tacchi, *Rapporti professionali e conflitti politici tra avvocatura e magistratura nell'Italia unita*, ricerca non pubblicata condotta nel 2003-2007 nell'ambito del progetto commissionato dal Csm e dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, coordinato da Vincenzo Ferrari, su cui cfr. Id., *L'amministrazione della giustizia nell'Italia del 2000*, in *"Sociologia del diritto"*, 2012, n. 3, pp. 173-196, qui p. 190. Ringrazio l'autrice per avermi fatto leggere il suo scritto).

28. Alla fine del 1969 avviene una scissione in MD: i riformisti moderati (alcuni dei quali vicini all'area socialista, come Beria) attenti a modernizzare soltanto l'ordinamento giudiziario, escono dalla corrente lasciandola in mano ai riformisti radicali (vicini alla nuova sinistra) che vogliono *"trattare pienamente la giustizia come fatto intrinsecamente politico, di conseguenza adottando metodi d'intervento culturale e politico nuovi, dentro e fuori la magistratura. [...] Il che voleva dire ormai schierarsi, senza timidezze"* (Palombarini, Viglietta, *La costituzione e i diritti. Una storia italiana*, cit., pp. 72-73).

28. M. Capurso, I giudici e le recenti polemiche in tema di interpretazione evolutiva della legge, in *"Studi parlamentari e di politica costituzionale"*, n. 18, 1972, pp. 5-17.

29. F. Tacchi, *Eva Togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi*, prefazione di R. Sanlorenzo, Torino, Utet, 2009, pp. 168-169.

30. Già nel 1970 un pretore di Genova Adriano Sansa vieta la balneazione in un tratto di mare per l'inquinamento. E negli anni seguenti più

volte i “pretori d’assalto” saranno chiamati a difendere l’ambiente dai disastri causati dall’uomo (come a Seveso), ad avviare procedimenti giudiziari contro importanti imprese, lo “scandalo petroli”, a perseguire numerosi casi di corruzione e concussione, poi spesso insabbiati dai livelli più alti dell’ordine giudiziario.

33. G. Freddi, *Tensioni e conflitto nella magistratura. Un’analisi istituzionale dal dopoguerra al 1968*, Roma-Bari, Laterza, 1977.

34. E che vede Romano Canosa in prima fila: “Romano esprimeva con rigore, con intelligenza, con puntuale attenzione e con il suo difficile carattere il cambiamento da noi ricercato. Il luogo del nostro impegno era la giustizia e, attraverso questa, la società. Cercavamo di fare in modo che giustizia e società divenissero le due facce della stessa medaglia per esprimere i fondamentali principi dell’uguaglianza, dell’indipendenza, del rigore”. Conosciutolo alla metà degli anni ’60, l’avvocata Laura Hoesch ha così ricordato quella unione di intenti tra alcuni avvocati e alcuni magistrati (<http://www.punto-rosso.it/images/saperi/canosa.pdf>; ultima consultazione 5 marzo 2013).

35. B. Guidetti Serra, *Le schedature Fiat. Cronaca di un processo e altre cronache*, prefazione di S. Rodotà, Torino, Rosenberg&Sellier, 1984; ed è la prima volta che i sindacati si costituiscono parte civile in difesa di un’intera categoria di lavoratori.

Tutto ciò non è una prerogativa del settore privato, al contrario; la decisione di sanzionare comportamenti commessi dagli impiegati pubblici fuori dagli uffici è capitata più volte nel corso della storia repubblicana (M. Rusciano, *L’impiego pubblico in Italia*, Bologna, il Mulino, 1978). Anche la burocrazia statale è rimasta estranea per lungo tempo ai principi della Costituzione applicando il testo unico del 1923 ben oltre la promulgazione di quello del 1957 negli anni ’60 e ’70 sanzionando e licenziando il personale pubblico in base alla vita privata e alle loro opinioni, con l’avallo del Consiglio di Stato (G. Focardi, *Storia dei progetti di riforma della pubblica amministrazione: Francia e Italia 1943-1948*, Bologna, Bup, 2004, pp. 328 e 345).

36. B. Guidetti Serra, con S. Mobiglia, *Bianca la rossa*, Torino, Einaudi, 2009, p. 186.

37. Andrea Sceresini, Nicola Palma, Maria Elena Scandaliato, *Piazza Fontana, noi sapevamo. Golpe e stragi di Stato. Le verità del generale Maletti*, Roma, Aliberti editore, 2010, pp. 92-93 (e anche pp. 112, 115).

38. “L’ho già detto: tra il Sid e la magistratura non c’era alcun tipo di rapporto, non a quei tempi” (Ivi, p. 128). Lo stesso problema, la mancata collaborazione del Sid con i magistrati, è

riportato da M. Franzinelli e P.P. Poggio, *Storia di un giudice italiano. Vita di Adolfo Beria di Argentine*, Milano, Rizzoli, 2004, pp. 198-199, 219-220.

39. P. Calogero, “Lo Stato e il terrorismo”, seminario tenuto il 18.04.2012 a Padova; e gli articoli sui quotidiani “Il Gazzettino” (p. XXX) e “Il Mattino” (p. 45) del 19.04.2012 con stralci delle sue dichiarazioni. Magistrato dal 1967, fino al 1983 si è occupato di terrorismo, prima a Treviso nei confronti dei neofascisti, poi a Padova verso gruppi quali Autonomia Operaia e Br.

40. Simili affermazioni si trovano in P. Calogero, *La testimonianza*, intervista a cura di S. Giralucci, in C. Fumian, P. Calogero, M. Sartori, *Terroro rosso, dall’autonomia al partito armato*, Roma, Laterza, 2010, pp. 152-157.

41. Canosa scrive di “migrazioni” dei processi verso sud: Id., *Storia della magistratura in Italia. Da Piazza Fontana a Mani Pulite*, Milano, Baldini&Castoldi, 1996, pp. 31-39.

42. Il periodico dell’Anm titola “Inaudito attentato all’ordine giudiziario ed allo Stato”, in “La magistratura”, marzo-aprile 1974, a. XXVIII, n. 3-4, p. 1.

43. Franzinelli e Poggio evidenziano come il “Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale”, creato da Beria a Milano nel 1948, paghi un pesante tributo di sangue con le uccisioni di quattro dei suoi collaboratori, per mano di terroristi di sinistra: Girolamo Tartaglione, Emilio Alessandrini, Girolamo Minervini e Guido Galli. Inoltre ricordano alcuni articoli di Beria sul vuoto istituzionale e sulla solitudine dei magistrati, che si occupavano di indagini sul terrorismo e la lotta armata, lasciati soli e senza protezione (Storia di un giudice italiano, cit., pp. 223, 227-228).

44. F. Tacchi, *Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana*, in *Avvocati a Milano. Sei secoli di storia*, a cura di A. Gigli Marchetti, A. Riosa, F. Tacchi, con la collaborazione di P. Caccia, M. Unia, Milano, Skira, 2004, p. 131 (e nel 1977 un alto magistrato, Carmelo Spagnuolo, era andato fino a New York a testimoniare a favore di Sindona).

45. F. Carnelutti, *Vita di avvocato. Mio fratello Daniele*. In difesa di uno sconosciuto, a cura di F. Cipriani, Milano, Giuffrè, 2006, p. 48.

46. G. Focardi, *Alla conquista della “giustizia”: le magistrature*, in *Donne e professioni nell’Italia del novecento*, a cura di G. Vicarelli, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 211-212.

47. Tacchi, *Eva Togata*, cit., p. 172; L. Hoesch, *Il “femminismo” entra in tribunale*, in *Avvocati a Milano*, cit., pp. 203-204; N. Gandus, *Organizzazione degli uffici ed esercizio delle funzioni giurisdizionali: essere donna fa differenza?*, rela-



zione al convegno organizzato da MD su "Magistratura e differenza di genere" (Milano, 17 aprile 2004), "md", n. 2, 2009 (<http://old.magistraturademocratica.it/platform/2007/07/16/organizzazione-degli-uffici-ed-esercizio-delle-funzioni-giurisdizionali-esseredonna-fa>; ultima consultazione 5 marzo 2013).

48. Tacchi, Eva Togata, cit., pp. 161-194.

49. R. Canosa, Il giudice e la donna. Cento anni di sentenze sulla condizione femminile in Italia, Milano, Mazzotta, 1978, un libro che ha rappresentato a lungo, anche per gli storici, una lettura obbligata sull'argomento (vista la scarsità di studi all'epoca di storia delle donne e di storia di genere), grazie all'analisi di lungo periodo e alla presenza di molti documenti e citazioni tratte dalle sentenze.

50. Con protagonisti come l'allora presidente del Consiglio dei ministri Bettino Craxi (1983-1987),


e il presidente della Repubblica Francesco Cossiga (1985-1992).

51. Luminati, Linguaggi e stili della magistratura, cit. p. 310.

52. R. Canosa, Storia della magistratura in Italia, cit., pp. 113-120.

53. Melis, Il potere dei giudici e la latitanza della politica, cit., p. 11. Tutto sommato, la magistratura ha saputo uscire dalle emergenze degli anni '70 - '80, non così l'amministrazione della giustizia, a causa di mancate riforme organizzative e funzionali che però sono debitorie - di nuovo - dell'assenza di riforme del legislatore, e della politica.

54. Con tanto di periodici illustrati, come "I grandi processi illustrati", "Il corriere illustrato dei processi celebri": cfr. P. Caccia, "Giustizia sia fatta: e giustizia sia". Giustizia e avvocati nella letteratura popolare milanese, in Avvocati a Milano, cit. pp. 179-189.



da graffiti sul muro di Berlino



# Il ruolo della Pretura del Lavoro di Milano nell'elaborazione di una giurisprudenza ancorata alla Costituzione per la promozione della dignità e dei diritti dei lavoratori

di Antonio IANNIELLO\*

Questo incontro rappresenta per me anche l'occasione per ricordare quello che Romano Canosa ha rappresentato nella formazione di un diritto giurisprudenziale del lavoro, vale a dire quanto alla interpretazione e applicazione di tale diritto, orientate a promuovere l'effettiva emancipazione e il pieno sviluppo della persona e della dignità del soggetto lavoratore. Anche in tale contesto; soprattutto all'interno dei luoghi di lavoro.

Si tratta di una azione sviluppata da Romano Canosa, in primo luogo nel periodo, diciamo così, "eroico" dei primi anni '70 del secolo scorso, quando, in collegamento con un gruppo ristretto di giudici, andava valorizzando, con le proprie sentenze, principi e regole che spesso potevano apparire rivoluzionarie, ma elaborate con un sicuro ancoraggio alla nuova Costituzione repubblicana e alla nuova legislazione del lavoro. Un'azione proseguita anche successivamente, quando le esigenze dei processi di trasformazione produttiva avviati già a partire dalla seconda metà degli anni '70 imposero una attenuazione dei diritti indisponibili dei lavoratori, Romano Canosa fu sempre l'ispiratore e forza trainante, con la sua personalità coinvolgente, di idee innovative all'interno dell'allora Pretura del lavoro di Milano, in sede di controllo di legalità di tali processi, ove incidenti su diritti dei lavoratori e in funzione di tutela della parte più debole del rapporto di lavoro.

A cavallo tra gli anni '60 e '70 del secolo

scorso, la Pretura del lavoro di Milano era venuta assumendo in Italia una posizione di *leadership* nella promozione e difesa della dignità e dei diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro, posizione che poi ha mantenuto per molti anni e della quale sono stati partecipi molti degli uffici giudiziari del lavoro italiani, soprattutto del nord.

In quegli anni si sviluppa infatti un fenomeno di rottura del quadro di sostanziale suditanza del lavoro subordinato, con la partecipazione operaia ai movimenti del '68-70, che si sviluppano anche all'interno dei luoghi di lavoro in forme di lotta inedite, in un clima di profondo rinnovamento della società, sollecitato anche da analoghi movimenti sviluppatasi in altri Paesi.

Il movimento è preceduto, accompagnato e seguito dall'approvazione di leggi che assecondano queste istanze di riscatto e di tutela, tra le quali spicca la legge n. 300 del 1970, contenente il c.c. Statuto dei lavoratori.

Con questa legge vengono affermati, potenziati e difesi la libertà e i più importanti diritti dei lavoratori in azienda:

- in materia di licenziamento (il famoso art. 18 che prevede una tutela più pregnante contro i licenziamenti illegittimi, realizzata attraverso la reintegrazione del lavoratore licenziato in maniera ingiustificata);

- in materia di mansioni e di trasferimenti (l'art. 13 dello statuto, che impedisce infatti mutamenti peggiorativi di mansioni e condiziona la legittimità del trasferimento ad obiettive esigenze tecniche, organizzative e

*\*Magistrato presso la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro.*

produttive);  
- in materia di sanzioni disciplinari (con la previsione della necessaria tipicizzazione degli illeciti e delle sanzioni disciplinari e la procedimentalizzazione dell'*iter* di irrogazione delle sanzioni, in funzione della garanzia del contraddittorio) etc.

Inoltre lo statuto delimita l'ambito del potere imprenditoriale in materia di controlli dell'attività lavorativa e della malattia a tutela della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, predispone misure per assicurarne la libertà di espressione delle idee, per la tutela della salute e dell'integrità fisica degli stessi, poi sviluppate in veri e propri testi unici, fa divieto di indagini sulle loro opinioni e su fatti estranei alla valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Infine promuove la presenza del sindacato in fabbrica, al quale attribuisce una serie di diritti e prerogative che consentano l'adeguato svolgersi della sua azione a sostegno dei diritti dei lavoratori.

E' in questo quadro di riferimento che si sviluppa l'applicazione giurisprudenziale delle nuove leggi sul lavoro, nella quale è subito evidente appunto l'attivismo della Pretura di Milano nell'assecondare il processo tendente a riequilibrare i rapporti di forza all'interno dei luoghi di lavoro dalla posizione di notevole squilibrio in cui si trovavano a vantaggio dell'impresa.

Non fu una operazione indolore, perché molti imprenditori reagirono al processo innescato dai movimenti accennati e favorito dallo Statuto, tentando di ridimensionarne la portata innovativa, negando la possibilità di cittadinanza all'interno dei luoghi di lavoro ai diritti e alle libertà da esso affermati e potenziati, denunciandone la portata eversiva e distruttiva della crescita e con essa del benessere economico raggiunto.

E' in questa attività di sostegno della carica innovatrice dello Statuto e di contrasto, in nome delle nuove leggi, alla reazione imprenditoriale di allora che la storia della pretura del lavoro di Milano si intreccia con quella di Romano Canosa, giunto alla relativa sezione, a partire dal 1969-70 dopo una poco interessante esperienza in sezioni di minore impatto sociale.

Si forma infatti in quegli anni all'interno della sezione un gruppo omogeneo di magi-

strati decisamente orientati a favorire l'emancipazione del mondo del lavoro nell'ottica promozionale della dignità dello stesso e della rimozione degli ostacoli di fatto esistenti al suo riscatto sociale, secondo l'indicazione proveniente, in proposito, dalla stessa Costituzione repubblicana (art. 3, secondo comma Cost.).

E' l'uso alternativo del diritto, secondo la formula usata da Magistratura Democratica di cui Romano Canosa sarà in quegli anni uno dei principali artefici, uso che nel campo del lavoro umano trova un settore di elezione, nella rigorosa applicazione del nuovo diritto per il superamento di antiche ingiustizie, con parole d'ordine che evocano principi costituzionali.

Si tratta dell'opera in cui fu impegnata tutta la Pretura anche e soprattutto per effetto della personalità trainante di Romano; un'opera che, depurata di alcuni eccessi che scontano l'entusiasmo dei tempi, rivelerà spesso una capacità di tenuta nel tempo, traducendosi nell'affermazione di principi di civiltà, sovente fatti propri e sviluppati dal legislatore successivo e comunque tuttora patrimonio della giurisprudenza italiana.

Gli esempi sono numerosi.

A partire proprio dal tanto citato e travisato episodio boccaccesco del garzone di salumeria licenziato in tronco (senza preavviso) perché se la faceva con la moglie del datore di lavoro.

Una pubblicistica in cerca di scoop parlò di scandalosa sentenza di reintegrazione del garzone nella salumeria, con tutte le comiche implicazioni che ciò evoca, mentre, date le dimensioni dell'impresa, si trattava, secondo la disciplina vigente, solo del diritto del lavoratore licenziato all'indennità sostitutiva del preavviso.

La sentenza di Canosa conteneva viceversa l'affermazione di un principio di evidente civiltà e ragionevolezza, il quale infatti è divenuto indiscutibile patrimonio comune: quello della indifferenza tendenziale della vita privata del lavoratore sul piano della correttezza e della continuità del rapporto di lavoro.

Salva naturalmente l'ipotesi in cui gli episodi di questa vita privata incidano sulle mansioni affidate al lavoratore e sull'oggettiva aspettativa di corretto svolgimento delle

stesse (come sarebbe, ad es. il caso del cassiere di banca che nella vita privata viene condannato per furto a danni di un terzo; o dell'infermiere di ospedale che spaccia droga, etc.). (cfr., ad es. Cass. 12 settembre 2000 n. 11986).

Un altro esempio di questa capacità di tenuta della giurisprudenza di allora è rappresentato dalla regola del licenziamento come *estrema ratio*, elaborata con la rigorosa applicazione da parte della Pretura di Milano delle indicazioni provenienti dalla legge e dalla coscienza sociale e che trova ancor oggi le sue espressioni più significative:

a) anzitutto nella diffusa affermazione dell'obbligo di recupero del lavoratore in altri compiti quando non sia più idoneo a svolgere i precedenti o quando questi ultimi siano stati soppressi (vedi, ad es. Cass. 26 marzo 2010 n. 7381),

b) poi nella rigorosa valutazione dei profili soggettivi e oggettivi della inadempienza in grado di dare luogo ad un licenziamento piuttosto che ad una sanzione conservativa e che deve comunque essere notevole e grave (cfr. ad es. Cass. 26 aprile 2012 n. 6498, o 23 febbraio 2012 n. 2720 o 7 aprile 2011 n. 7948),

c) infine, nell'affermazione, anche di recente ribadita dalla cassazione, che, pur nel rispetto della libertà dell'imprenditore in ordine alle dimensioni aziendali, la riduzione di personale non potrebbe essere ispirata al puro intento di un incremento del profitto economico (ad es., anche recentemente, cfr. Cass. 23 febbraio 2012 n. 2712 o 8 febbraio 2011 n. 3040, che trova il suo precedente in alcune pronunce di Romano Canosa o da altri giudici della pretura in materia di licenziamento per ragioni economiche).


Un altro settore di intervento che ha poi visto consolidarsi i relativi principi, anche ad opera della Corte costituzionale, riguarda il licenziamento disciplinare: qui, data la natura punitiva del licenziamento, particolarmente importante è stato il tema della applicabilità delle garanzie procedurali previste dallo Statuto in materia di sanzioni disciplinari, soprattutto quanto alla preventiva contestazione degli addebiti e alla possibilità di difesa per il lavoratore.

Lo Statuto del 1970 prevedeva tali garanzie genericamente per le sanzioni disciplinari,

ma veniva prevalentemente interpretato come riferito esclusivamente alle sanzioni conservative.

Fu merito della Pretura di Milano denunciare ripetutamente l'assurdità, sul piano logico oltre che giuridico, di una tale differenziazione: la maggiore sanzione privata possibile veniva trattata, contro ogni logica, in maniera meno garantista di quelle minori.

L'orientamento inclusivo non incontrò inizialmente il favore della Corte di cassazione, fino a che intervenne la stessa Corte costituzionale con una sentenza storica (30 novem-



bre 1982 n. 204), frutto della penna del Prof. Andrioli, che, in maniera *tranchant*, denunciò l'assurdità e quindi la contrarietà all'art. 3 della Cost., della distinzione, secondo quanto poi ribadito anche con riguardo ai licenziamenti per motivi disciplinari intimati da datori di lavoro con meno di 16 dipendenti (Corte cost. 25 luglio 1989 n. 427).

Per cui ora anche la cassazione afferma, sia pure con qualche distinguo quanto all'applicazione del primo comma (Cass. 21 luglio 2004 n. 13526), l'applicabilità al licenziamento dell'art. 7 S.L., quantomeno con riguardo alla preventiva contestazione degli addebiti e alla concessione di un termine a difesa dell'incolpato (ad es. Cass. 17 gennaio 2011 n. 897), regola poi estesa anche alla categoria dei dirigenti (Cass. S.U. 30 marzo 2007 n. 7880).

E ancora: la legge di tutela dai licenziamenti ingiustificati contiene una norma che esclude dal proprio ambito sia i licenziamenti per i dirigenti che i licenziamenti collettivi per riduzione del personale.

Per il primo, Romano Canosa elaborò la teoria, tuttora affermata anche dalla Cassazione (Cass. S.U. n. 7880/07, cit.), della necessaria distinzione, sul primo piano, tra dirigenti veri e pseudo dirigenti, la cui forza contrattuale di fronte al datore di lavoro non è dissimile da quella di un impiegato direttivo: solo per i primi vale pertanto l'esclusione dalla tutela, mentre per gli pseudo-dirigenti riprende vigore la regola generale della sottoposizione del relativo licenziamento ai rigorosi limiti fissati dalla legge.

Quanto al licenziamento collettivo, la disciplina inizialmente applicabile fu individuata negli accordi interconfederali esistenti in materia (quello del 20 dicembre 1950 reso efficace *erga omnes* col D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019, in attuazione della legge n. 741 del 1959 e quello del 5 maggio 1965), che prevedevano procedure conciliative e stabilivano i criteri di scelta da seguire in concorso tra di loro e in maniera trasparente per l'individuazione dei lavoratori da licenziare.

In particolare, mentre la qualificazione stessa di licenziamento collettivo veniva causalmente ancorata ad una situazione di crisi o alla necessità di processi di riorganizzazione produttiva, che imponessero una riduzione di personale per adeguarsi alla situazione di mercato, l'attenzione che i giudici di merito dedicarono alla rigorosa osservanza dei criteri di scelta stabiliti dalla contrattazione collettiva individuava uno snodo centrale della materia, per la intuibile tentazione dell'impresa di liberarsi, con l'occasione, di personale scomodo o meno produttivo.

L'importanza dell'argomento venne colta anche dalla cassazione, che in particolare affermò la necessaria concorrenza dei criteri di scelta seguiti dall'impresa e la loro trasparenza, in primo luogo in direzione dei lavoratori e dei loro sindacati (*cf.* ad es. Cass. 14 dicembre 1990 n. 11885 o 12 agosto 1982 n. 4589).

La materia è stata infine oggetto di esplicita, articolata disciplina di legge (L. 23 luglio 1991 n. 223), che in attuazione della normativa comunitaria, prevede che debba essere seguita una complessa procedura che vede partecipi i sindacati, coi quali è altresì possibile individuare criteri di scelta diversi da quelli di legge. La violazione della procedu-

ra o nell'applicazione dei criteri di scelta era sanzionata dalla legge con l'inefficacia o con la invalidità del licenziamento.

Un altro settore di intervento incisivo della giurisprudenza fu in materia di contratti a termine, che nel passato remoto, prima della legge del 1962, complice la vaghezza della disciplina di legge, era stata oggetto di notevoli e diffusi abusi.

Fu compito della giurisprudenza di quegli anni il controllo della più rigorosa applicazione della nuova legge sui contratti a termine (L. n. 230 del 1962), allora orientata, per contrastare le precedenti tendenze, ad una tassativa delimitazione delle ipotesi di legittima opposizione di un termine finale al contratto di lavoro.

Con soluzioni riprese anche dalla Cassazione nei casi, per la verità sempre più rari nel tempo, in cui l'oggetto del giudizio è un contratto a termine stipulato a norma della legge n. 230/1962 (*cf.*, ad es., in materia di sostituzione di personale in ferie, Cass. 12 marzo 1986 n. 1671 o in materia di assunzioni a termine per specifici spettacoli, Cass. 11 aprile 2006 n. 8385).

E ancora, mi piace ricordare l'uso del procedimento cautelare d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., per molto tempo ritenuto funzionale alla sola difesa della proprietà o dei diritti della persona.

Questo procedimento consente normalmente di risolvere temporaneamente la controversia in pochi giorni, salvo migliore approfondimento nel giudizio di merito da celebrare successivamente, con l'ulteriore vantaggio di trasferire il rischio della durata del giudizio ordinario sulla parte che "appare" avere torto.

Negli anni '70 del secolo scorso l'uso del procedimento di urgenza viene definitivamente esteso a difesa di molti dei diritti del lavoratore, quelli caratterizzati dalla sicura deteriorabilità in ragione del trascorrere del tempo; casi in cui la tardiva affermazione degli stessi sarebbe infatti inutile o molto meno utile: il licenziamento, il trasferimento, la dequalificazione, ma anche, al limite, la retribuzione, per la sua funzione di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia al fine di assicurare loro una vita libera e dignitosa, come recita l'art. 36 Cost.. Infine, un altro tra i tanti esempi di giuri-



sprudenza, diciamo così, alternativa e di sostegno della Pretura di Milano, peraltro poi in buona parte consolidatasi in principi condivisi, si sviluppò in materia di diritti sindacali e di sciopero.

Mi riferisco in particolare al superamento della teoria della necessaria equivalenza dei danni nella valutazione della legittimità o meno di uno sciopero, soprattutto a proposito delle nuove forme di lotta, quale lo sciopero articolato o a singhiozzo, lo sciopero a scacchiera o quello del cottimo.

In proposito, infatti, una parte della dottrina e giurisprudenza sosteneva che lo sciopero, per essere legittimo, non avrebbe dovuto arrecare all'impresa un danno maggiore di quello che arrecava ai lavoratori. Per questa via, si introducevano surrettiziamente limitazioni non previste dalla legge in una materia, quella dello sciopero, oggetto di una tutela privilegiata nella Costituzione, quale mezzo di emancipazione dei lavoratori.

Si trattava di un tentativo di ridimensionamento, del quale, infine, anche la Corte di cassazione (*cf.*, ad es., Cass. 24 gennaio 1981 n. 568 o 30 gennaio 1980 n. 711) rivelò il carattere elusivo di un diritto fondamentale, al di fuori dell'ipotesi in cui l'esercizio dello sciopero possa costituire lesione di beni di pari o superiore rilievo nella Carta costituzionale, quali la vita, la salute, la dignità e, semmai, non la produttività, ma la stessa capacità produttiva dell'impresa. Bilanciamento di diritti di pari dignità costituzionale che è stato poi all'origine della disciplina dello sciopero nei pubblici servizi essenziali (L. 12 giugno 1990 n. 146).

Altrettanto efficaci furono gli interventi di sostegno dei vecchi e nuovi soggetti sindacali nella loro azione all'interno delle imprese: dalla legittimazione alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali anche all'interno di una associazione sindacale dei datori di lavoro, all'uso del rapido ed efficace strumento di cui all'art. 28 S.L. per reprimere condotte antisindacali.

Una cautela maggiore veniva osservata, anche da Romano Canosa, di fronte ai fenomeni di ridimensionamento o chiusura di aziende, in quanto questo era valutato come un terreno infido per un giudice, poco esperto di gestione aziendale. E tuttavia

Canosa non esitava a coinvolgere esperti di gestione aziendale ove da significativi indizi emergesse la possibilità che, con la minaccia di chiusura, fossero state in realtà poste in essere manovre per fiaccare le lotte in azienda o per liberarsi di personale scomodo. Nella materia della esecuzione degli obblighi di fare infungibile e in particolare dell'obbligo di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato in azienda, i tentativi della dottrina e della giurisprudenza, anche di Milano per assicurare una tutela effettiva non hanno invece avuto (salvo la possibilità di utilizzare il ricorso per condotta antisindacale, ove ne ricorra-



no i presupposti, col relativo sostegno di una sanzione penale) risultati soddisfacenti, come la recente vicenda dei tre operai della Fiat di Melfi reintegrati dai giudici di merito sta lì a dimostrare.

In proposito, la via più radicale è stata quella di nominare un sostituto dell'imprenditore per dare esecuzione all'ordine; ma poiché questa sostituzione non può che essere temporanea, la misura, oltre che non prevista specificatamente e in maniera efficace dal codice di rito, si è rivelata per lo più inutile.

La Pretura di Milano aveva seguito anche una via intermedia, coinvolgendo, come ricorda Romano Canosa nel suo libro *“Storia di un pretore”*, anche l'allora pretore dirigente De Falco: distinguendo nel complessivo obbligo di reintegrazione alcuni aspetti fungibili (relativi alla entrata in azienda, alla collocazione del lavoratore in corrispondenza del proprio posto di lavoro, all'esercizio delle libertà sindacali all'interno, etc.), aveva ipotizzato la possibilità di esecuzione coattiva di questi componenti

dell'obbligo, da utilizzare anche quale strumento di pressione all'adempimento; ma la prassi non ha avuto un gran seguito.

Una parte della dottrina aveva anche ipotizzato la possibilità di misure coercitive indirette, volte a favorire l'adempimento spontaneo dell'obbligo di reintegrazione, ravvisandole nelle sanzioni penali per i reati di cui all'art. 388 c.p. o 650 c.p., ma la Cassazione penale non ha seguito questa via.

Infine, dopo che per molti anni il dibattito sulle possibilità di disincentivare l'inadempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare e quindi favorirne l'adempimento spontaneo attraverso misure coercitive indirette si era sviluppato ampiamente in Italia, col richiamo alle esperienze europee (l'*astreinte* del diritto francese), finalmente il legislatore del 2009 (legge 18 giugno 2009 n. 69) ha introdotto con l'art. 49 una nuova norma del codice di rito, l'art. 614-bis c.p.c. che prevede che il giudice, pronunciando una condanna ad obblighi siffatti, possa stabilire, su istanza di parte, le somme dovute per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Tuttavia, guarda caso, questa disciplina, che opportunamente graduata nel tempo potrebbe rappresentare una potente spinta all'adempimento degli obblighi di questo tipo, è dichiarata non applicabile alle controversie di lavoro subordinato e parasubordinato (anche se, per quanto riguarda la spinta all'esecuzione dell'obbligo di reintegrazione dopo l'annullamento di un licenziamento, una misura in qualche modo equivalente potrebbe essere quella di cui al decimo comma dell'art. 18 S.L., come recentemente ritenuto dalla cassazione – sent. 18 giugno 2012 n. 9965 - in un caso in cui l'imprenditore si era limitato a ripristinare unicamente l'erogazione della retribuzione).

Gli interventi della pretura del lavoro di quegli anni che ho ricordato, insieme a molti altri di sostanziale sistemazione giurisprudenziale del diritto del lavoro non furono indolori neppure per i loro artefici: basti infatti qui ricordare i tentativi di trasferimento di Romano Canosa e di altri pretori del lavoro milanesi dalla sezione lavoro alla più "*tranquilla*" sezione che si occupava di

incidenti stradali.

Oppure il procedimento disciplinare avviato nei primi anni '70 nei confronti di Canosa e di altri due giudici della sezione, accusati genericamente di riformismo, conclusosi poi con una assoluzione piena da parte del CSM. O infine quello avviato contro il pretore Francesco Cecconi, reo di aver tollerato la presenza massiccia degli operai ad una udienza che, direttamente o indirettamente, li riguardava.

Anche dopo e molto dopo il periodo "*eroico*" della giurisprudenza del lavoro, con una legislazione più orientata a sostenere l'impresa che il lavoro, non mancarono le occasioni per riaffermare diritti e imporre regole di condotta per la loro tutela effettiva. Testimoniando della situazione della sezione del lavoro milanese, posso dire che ancora una volta, nei momenti in cui si affacciavano problematiche nuove, coinvolgenti diritti fondamentali, l'ispiratore delle soluzioni più appropriate fu sempre Romano Canosa, pur nel disincanto e buona dose di amarezza che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua attività giudiziaria.

Accanto ad alcuni dei casi già citati, ricordo ad es. gli interventi in materia di cassa integrazione guadagni, che era diventata l'anticamera del licenziamento per i lavoratori che incappavano nella relativa sospensione dal lavoro, spesso scelti tra i meno produttivi e magari tra i più svantaggiati.

Fu proprio su impulso delle idee di Romano Canosa che la giustizia del lavoro elaborò la teoria della presenza di limiti interni nella scelta, di oggettiva coerenza con la c.d. causa integrabile e soprattutto impose come regola generale quella della rotazione, quanto alla sospensione, del personale con professionalità equivalente; limiti e regole transitati poi nella legge che nel 1991 disciplinò in maniera innovativa l'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria (v. artt. 1-3 della L. n. 223 del 1991).

Ricordo ancora, per finire e sempre a titolo di esempio, l'*impasse* che si era determinata nell'effettivo avvio del riconoscimento della categoria dei quadri (creata dalla legge 1° maggio 1985 n. 190 accanto a quella di operai, impiegati e dirigenti) a causa del ritardo nell'approvazione di contratti collet-

tivi che avrebbero dovuto stabilirne i requisiti di appartenenza, secondo la legge medesima.

Molti impiegati in posizione di responsabilità scalpitarono per accelerare i tempi di una trattativa che evidentemente non incontrava il pieno favore delle imprese.

Fu allora che, per superare lo stallo, Romano Canosa, sulla scia di una operazione ermeneutica già effettuata per la categoria dei dirigenti, affermò che i connotati della categoria dei quadri sono già presenti nella definizione contenuta nella legge (tesi poi seguita da Cass. 27 febbraio 1995 n. 2246) e che la contrattazione poteva semmai, quando fosse intervenuta, specificarli meglio in rapporto ai singoli rami produttivi e alle caratteristiche dell'impresa.

Ma è forse il tempo di fermarmi con gli esempi del passato, saltando a piè pari ai nostri giorni, dopo che un processo di trasformazione continua degli assetti economici e produttivi del Paese, a partire dall'ultima parte degli anni '70 e tuttora attivo, ha determinato nel tempo lo spostamento dell'attenzione e dell'interesse del legislatore dalla rigorosa tutela dei diritti dei lavoratori al mondo delle imprese, attraverso politiche di sostegno alla crescita, in un quadro tendenziale di progressivo mutamento nell'equilibrio dei rapporti di forza tra impresa e lavoro.

Concluderei con una breve panoramica in ordine al più recente esito di questo processo, rappresentato dalla riforma del mercato del lavoro da poco varata dal governo tecnico e dal parlamento e presentata come riforma epocale.

La sua dichiarata "filosofia" è quella enunciata nel primo articolo del disegno di legge n. 3249 recentemente approvato dal Senato (successivamente divenuto primo comma dell'art. 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92), che indica tra le principali finalità perseguite dalla riforma del mercato del lavoro, quelle di: a) favorire lavori più stabili, col ribadire che il contratto dominante è quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) valorizzare il contratto di apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; c) redistribuire più equamente le tutele dell'impiego, contrastando l'uso improprio della flessibi-

lità introdotta in taluni assetti contrattuali e adeguando peraltro ai tempi mutati la disciplina dei licenziamenti; d) rendere più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro; e) promuovere una maggiore inclusione delle donne nella vita economica; f) favorire nuove opportunità di impiego o di tutela del reddito per gli ultra cinquantenni. Quanto al modo con cui vengono perseguite le finalità indicate, alcuni aspetti appaiono moderatamente interessanti, come una qualche razionalizzazione dell'associazione in partecipazione con apporto



lavorativo nonché del lavoro a progetto e di quello c.d. a partita IVA., che a determinate condizioni si trasforma in lavoro co.co.co. o la delega al Governo per una revisione della disciplina dei tirocini formativi, che mira a combatterne l'abuso.

Ma è ancora troppo il lavoro precario, sia quello autonomo che quello subordinato. A quest'ultimo riguardo, viene infatti ampliata la possibilità di ricorrere al contratto di lavoro a tempo determinato, sia pur parzialmente temperata dalla previsione di un contributo aggiuntivo, parzialmente restituibile in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Viene così introdotto un elemento fortemente contraddittorio rispetto alla regola del contratto di lavoro stabile come tipologia dominante, con la previsione della possibilità di stipulare con la medesima persona un primo contratto a termine, della durata di dodici mesi, acausale, vale a dire svincolato da specifiche esigenze di carattere temporaneo, che, a voler pensar male (che, come ognuno sa, non si sbaglia), ha le carte

in regola per diventare l'unica forma di contratto a termine e forse anche una diffusa forma di prova lunga in vista del possibile transito verso il contratto a tempo indeterminato, con tutti i condizionamenti che ciò comporta per il lavoratore.

Sul piano della disciplina in uscita, accanto alla articolata predisposizione di una tutela contro le ricorrenti ipotesi di dimissioni in bianco del lavoratore o della lavoratrice, imposte all'atto stesso dell'assunzione, viene poi incrementata e articolata la flessibilità del sistema di tutele, riservando la disciplina precedente (vale a dire, reintegrazione con risarcimento danni pieno e possibile opzione del lavoratore verso l'indennità sostitutiva della reintegrazione), anzitutto alla ipotesi di licenziamento nullo perché discriminatorio o con motivo illecito determinante, e poi in altre limitate ipotesi di nullità previste dalla legge, oltre al licenziamento orale.

Si tratta in realtà di ipotesi residuali, anche perché la prova della discriminazione e della illiceità, di per sé difficilissima, sarà praticamente impossibile, visto che viene incoraggiata la mancata motivazione del licenziamento, sanzionata infatti con la penale economica più bassa (da 6 a 12 mensilità).

Negli altri casi, la reintegrazione (con l'alternativa dell'indennità sostitutiva) è conservata, in materia di licenziamento disciplinare, solo ove risulti giudizialmente che il fatto contestato non sussiste o che per tale fatto la contrattazione collettiva o i codici disciplinari prevedono solo una sanzione conservativa; ma il risarcimento dei danni subiti dal licenziamento alla reintegrazione non può superare le 12 mensilità.

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè nell'interesse dell'impresa, la reintegrazione è prevista, oltre che nell'ipotesi in cui risulti ingiustificato quello per inidoneità o per malattia, unicamente in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, ipotesi aggettivazione quanto mai oscura.

In ogni altro caso di licenziamento oggettivamente o soggettivamente ingiustificato, non proporzionato al fatto commesso, intimato senza la preventiva osservanza del contraddittorio, etc., è prevista unicamente

una indennità risarcitoria, variamente modulata. Una indennità risarcitoria, ma di importo limitato si aggiunge anche alla reintegrazione negli altri casi (diversi dal licenziamento discriminatorio) in cui questa è prevista.

Peraltro al lavoratore è data la possibilità di chiedere che venga accertata, anche in caso di difetto di motivazione del licenziamento o di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la diversa natura e l'ingiustizia dello stesso, ai fini dell'applicazione della diversa tutela prevista. Ma tale possibilità, apprezzabile in via di principio, suscita una serie di dubbi quanto alla sua praticabilità, in molti casi depotenziata dalla possibile mancata comunicazione dei motivi di licenziamento.

Infine anche al licenziamento collettivo, nullo, se orale, è viceversa applicabile, in caso di violazione del procedimento sindacale e pubblico, la sola sanzione indennitaria, salvo il caso di violazione dei criteri di scelta, nel qual caso è mantenuta la reintegrazione, il risarcimento danni con massimo di 12 mensilità e la possibile indennità sostitutiva della reintegrazione.

In materia di impugnazione del licenziamento è poi previsto un procedimento speciale, semplificato, molto strettamente cadenzato e all'espletamento del quale devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze. Il proposito di accelerazione di questo processo si rivelerà peraltro del tutto velleitario, se non verranno incrementate le risorse umane da destinare ad esso.

Come si vede, la riforma pensata per le tutele contro il licenziamento illegittimo appare ampiamente farraginoso, con molteplici differenziazioni non sempre perspicue e comunque sicura causa di contenzioso aggiuntivo, di non facile applicazione e per molti versi ingiusta. Ingiusta per le differenze di trattamento che comporta tra lavoratori egualmente colpiti da una espulsione ingiustificata, ingiusta per aver svalutato principi fondamentali di civiltà, come la regola del contraddittorio in materia di irrogazione dei licenziamenti disciplinari, ingiusta per aver dimenticato l'importanza che aveva assunto la partecipazione sindacale nel procedimento che conduce al licen-



ziamento collettivo, partecipazione che era divenuta praticamente l'unico possibile controllo in materia.

Non è del resto neppure facile rendersi sempre conto delle ragioni di questa attenuazione delle tutele del lavoro. Se infatti sono perfettamente immaginabili i possibili vantaggi conseguibili dalle imprese con la disciplina riferita al licenziamento per motivi economici, non sono altrettanto chiare le ragioni per differenziare le tutele nel licenziamento disciplinare, che appaiono piuttosto il frutto di un ossequio rituale più che sostanziale alle richieste provenienti dall'Europa.

La parte migliore della riforma è quella relativa agli ammortizzatori sociali e alle politiche attive del lavoro.

Qui le tutele economiche contro la disoccupazione o nei confronti della sospensione temporanea del rapporto di lavoro vengono tendenzialmente generalizzate rispetto al passato e ampiamente razionalizzate, anche imponendo la creazione di fondi di solidarietà bilaterali o residuali per gli ambiti esclusi dal sistema generale; inoltre viene stabilizzata anche una provvidenza economica in favore dei co.co.co., anche se tutto ciò costa poi in termini di ammontare e di periodi di fruizione limitati di tale sostegno economico. E' peraltro prevista la possibilità di interventi aggiuntivi in deroga, nel prossimo probabilmente difficile futuro (2013-2016).

Vengono poi potenziate e meglio organizzate le politiche attive di sostegno sia all'occupazione di soggetti in difficoltà sia al reimpiego di chi ha perduto il lavoro. E ciò attraverso colloqui di orientamento, azioni di formazione e di offerte di nuovo impiego. Potenziano e incentivando i relativi servizi pubblici e privati.

Luci ed ombre quindi nella riforma, ma mi pare più ombre che luci.

Certo, se davvero il sostegno economico e all'occupazione e alla rioccupazione funzionasse appieno e ognuno potesse collocarsi facilmente al posto giusto e trovarne facilmente un altro in caso di perdita del precedente, il problema del rapporto a tempo indeterminato e quello delle tutele dal licenziamento si ridurrebbero al necessario rispetto di pochi fondamentali principi di civiltà.

Ma così non è; e non si sa se e quando potrà essere così.

Gli ostacoli sono molteplici e sono sotto gli occhi di tutti: anzitutto il problema di una scuola inefficiente sul piano della preparazione all'ingresso e alla mobilità all'interno del mondo del lavoro; e poi una amministrazione pubblica poco capace di guidare i processi di allocazione e riallocazione del lavoro umano e una presenza privata che, al riguardo, non ha una tradizione consolidata alle spalle. Infine la limitatezza delle risorse economiche da destinare al sistema.

Su tutto pesa poi il momento attuale di crisi, che rinvia ad un futuro improbabile la piena efficace attivazione delle politiche attive, che restano per ora un sogno, mentre non sono un sogno le minori tutele contro il licenziamento ingiustificato, che funzioneranno a pieno ritmo da subito, non appena il disegno di legge diventerà legge.

Luci ed ombre, dicevo e ancora una volta la riforma sollecita una assunzione di ruolo da parte della magistratura del lavoro, di un ruolo di razionalizzazione, attraverso una interpretazione conforme ai valori costituzionali, primo fra tutti il valore lavoro, nella sua duplice connotazione: individuale, in quanto momento essenziale della espressione della persona; e sociale, quale strumento di partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese.



# Il ruolo di Romano Canosa per il diritto del lavoro vivente

di Salvatore TRIFIRO\*

Nella scia di Rapini anche da parte mia un ringraziamento ad Isabella Canosa che con dedizione e passione ha organizzato questo convegno, la cui riuscita è già dimostrata dalla vostra numerosa presenza.

Un ringraziamento altresì per avermi dato l'onore di parteciparvi.

La mia è una testimonianza. Un ricordo di ciò che ha rappresentato Romano Canosa per il nostro diritto del lavoro; per il diritto del lavoro vivente.

E, a proposito di diritto vivente, qualche parola per i più giovani: come si forma il diritto del lavoro vivente?

Il diritto del lavoro vivente nasce nello studio dell'avvocato. Viene il cliente, espone un caso.

L'avvocato qualifica quel fatto nell'ambito di una fattispecie tipica. Se la fattispecie tipica non esiste, ai fini della qualificazione del fatto si ricorre dapprima all'analogia, poi ai principi generali dell'ordinamento, ovvero ai principi di cui alla nostra carta costituzionale.

Quel caso poi, trasfuso in un ricorso, o in un atto di citazione, viene portato al vaglio del Giudice: in Tribunale. Il giudice potrà accogliere la qualificazione del fatto così come prospettata dall'attore (la tesi) o potrà accogliere la qualificazione del fatto così come prospettata dal convenuto, (anti tesi) e trasfonde poi il tutto in una sentenza (la sintesi). Quella sentenza costituirà la base per la formazione progressiva della giurisprudenza sul punto.

Dal Tribunale si passerà in Corte d'Appello, dalla Corte d'Appello alla Cassazione. Quel caso definito con una decisione (la sentenza) ritornerà di nuovo sul tavolo dell'avvocato. Sarà un punto da cui ripartire; uno strumento per indirizzare il lavoro nell'impresa

secondo le regole del diritto vivente.

Ma parliamo di Romano Canosa: giudice e giurista.

La storia, la vita, la giurisprudenza, e ciò che è stato Romano Canosa, ben si ricava dal di Lui libro autobiografico: *"Storia di un pretore"*.

E' una lettura importante per capire il concetto di *"legalità"* che ha ispirato la vita di Romano Canosa per la giustizia.

Ed è bene qui partire dalla prefazione. Romano ricorda, al riguardo, il pensiero del famoso storiografo svizzero-tedesco Jacob Burckhardt, e così premette: *"Ora il male sulla Terra è certamente un elemento della grande economia della storia universale: esso è la violenza, il diritto del più forte sul più debole ... prolungato nell'umanità con l'assassinio e la rapina nelle epoche primitive, con la cacciata o la distruzione o l'asservimento di razze più deboli, o di nazioni più deboli in seno alla stessa razza, e di formazioni statali più deboli, o di strati sociali più deboli insieme allo stesso Stato e allo stesso popolo ..."*

*Ma dal fatto che dal male sia venuto il bene, dall'infelicità una felicità relativa, non segue assolutamente che il male e l'infelicità, da principio, non fossero ciò che furono. Ogni violenza riuscita fu male e fu una calamità o come minimo fu un esempio pericoloso. Ma se fondò una potenza, l'umanità con instancabili sforzi cercò in seguito di trasformare la mera potenza in ordine e legalità; dispiegò le sue energie sane e cercò di rimediare alle condizioni determinate dalla violenza..."*

Ecco questa è l'ispirazione da cui si muove la *"legalità"* di Romano Canosa; che io qui non critico.

Come dicevo poc'anzi la mia è una testimonianza di quella che è stata la *"legalità"* nel

\*Avvocato del Foro di Milano.

pensiero e nell'azione di Romano Canosa nel suo percorso di Magistrato.

L'occasione per mettere in pratica la "legalità" gliela offre, nel 1970, l'entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori.

Dice Romano... si trattava di "una buona legge riformatrice... la quale proclamava tutta una serie di diritti dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro (diritto di assemblea, diritto di professare il proprio credo politico, diritto a controllare le condizioni igieniche in cui svolge il lavoro, etc.), irrobustiva, a favore dei dipendenti, i meccanismi di protezione contro i licenziamenti illegittimi (accanto al risarcimento, la nuova legge prevedeva la reintegrazione nel posto di lavoro, per ordine del giudice, dei lavoratori licenziati senza giusta causa) e infine attribuiva al giudice il potere di accertare, su ricorso dei sindacati, eventuali comportamenti anti sindacali delle imprese (il famoso art. 28).

"Non si trattava, continua Canosa, di una legge sovversiva, tant'è vero che era stata approvata anche dal partito liberale. Consentiva, tuttavia, interventi giudiziari più penetranti che nel passato, in una situazione di grande conflittualità sociale, all'interno come all'esterno delle fabbriche. Esaudiva anche un desiderio, diffuso tra i giudici progressisti, di incidere in qualche modo sul sociale, in funzione riequilibratrice delle ingiustizie e delle storture che per anni la classe operaia aveva dovuto subire".

I pretori dell'epoca, e fra essi Romano, applicavano lo statuto dei lavoratori in questo spirito, con il senso di "legalità" di cui Canosa è stato assertore. Al riguardo Romano ricorda che il comportamento giudiziario dell'epoca dei cosiddetti Pretori d'assalto si è sempre mosso nel rispetto della legge, nel rispetto di quella legalità, di cui egli è stato assertore. Molti giudici - così ancora Romano - trovarono subito che la legge consentiva loro di fare quello che avrebbero voluto fare anche in precedenza, ma che non avevano potuto fare: eliminare le situazioni di intollerabile fascismo aziendale, attenuare le più stridenti situazioni di arbitrio anti operaio all'interno di piccole e medie aziende etc.. Il loro atteggiamento verso lo statuto non fu tanto quello tradizionale di distacco e di neutralità tecnica bensì

di piena adesione alle sue norme.

Una delle critiche che venivano mosse - è sempre Romano Canosa che parla, è che "ero anti padronale perché depositavo le sentenze dopo pochi giorni".

Romano è stato dunque antesignano di quella celerità della giustizia tante volte oggi invocata come motore dell'economia nazionale e che lui, per primo, nel 1970 aveva posto in essere: depositando i provvedimenti dopo tre giorni quando le cause, a quell'epoca, duravano fino all'una o alle due di notte; quando c'era una generale voglia di rinnovamento; quando si voleva veramente incidere nella vita della società civile.

Ricordo il primo incontro che ebbi con Canosa e in genere con i Pretori d'assalto.

I Pretori d'assalto da un lato ed io "in trincea".

Si trattava, ed è un caso che è ricordato da Romano nella "Storia di un pretore", del primo ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori che venne depositato. Forse il primo in Italia. Sicuramente il primo a Milano.

Come ben sapete il procedimento di cui all'art. 28 è quello in base al quale le Organizzazioni Sindacali possono agire per ottenere la condanna dell'azienda per comportamento anti sindacale ed un provvedimento del giudice per fare cessare gli effetti del comportamento denunciato. Il ricorso venne allora presentato alla Pretura di Milano dalla cosiddetta "triplice": la Cgil, Cisl e Uil contro la Confederazione del Commercio. Si trattava di ciò: la Cgil, la Cisl e la Uil avevano nominato dei propri rappresentanti sindacali in seno all'opposta Confederazione del Commercio, cosa che ovviamente era osteggiata dalla medesima Confederazione perché si diceva veniva a ledere l'autonomia della Confederazione.

A quell'epoca io lavoravo nello Studio del professor Cesare Grassetti, uno fra i più grandi avvocati del novecento. In questo Studio si trattavano anche cause di lavoro. Non tradisco nessun segreto professionale trattandosi di fatti che fanno ormai parte della storia. Venne in Studio il presidente della Confcommercio, seguito dal Segretario.

Conoscendo la giurisprudenza non favorevole del Dott. Canosa, si decise di presentare

un esposto al Pretore del lavoro dirigente la Pretura di Milano affinché invitasse il dottor Canosa ad astenersi. Romano racconta, infatti, nel suo libro che il Pretore dirigente lo chiamò, invitandolo ad astenersi. Egli oppose un rifiuto e l'esposto venne rigettato. Non sapendo che cosa fare decisi di affrontare direttamente la situazione andando a parlare con il Dott. Canosa. Andai a trovarlo nel suo ufficio, in fondo ad un lungo corridoio al primo piano. Mi fermai davanti alla porta della Sua stanza. La porta era chiusa. Davanti a me, la targa: Dott. Canosa, giudice del Tribunale. A quell'epoca ero un giovane avvocato e altrettanto giovane magistrato era il Dott. Canosa. Venivo da una Scuola che aveva un grande rispetto per le Istituzioni e così per il Giudice, Dott. Canosa. Accenno ad entrare: "Posso?"; "prego si accomodi". Poiché non potevo insistere ancora sull'astensione gli dissi molto semplicemente: "dott. Canosa questo è un caso molto delicato. La prego di studiarlo con estrema attenzione". Romano accennò ad un sorrisetto, poi disse "guardo tutto con attenzione".

All'udienza discutemmo il ricorso. Ebbe qualche perplessità sulla decisione da prendere come scritto nel suo libro. Alla fine dispose la reintegrazione dei due rappresentanti sindacali e poi e se ne andò in vacanza. Tutte le sentenze di Canosa e tutti i suoi provvedimenti hanno seguito quell'ispirazione iniziale: quel suo concetto di "Legalità" che per lui significava proteggere le classi più deboli. Di fronte a Lui vennero trattate le questioni più importanti che hanno fatto la storia del diritto del lavoro e sindacale di quell'epoca e così le vicende degli scioperi a singhiozzo, a scacchiera, dello sciopero bianco, quello della riduzione dei punti e così via.

La tesi padronale era che lo sciopero era legittimo solo se il datore di lavoro subiva un danno proporzionato alla astensione dell'attività lavorativa. Le sentenze di Canosa affermavano che questa tesi non era accettabile perché lo sciopero per sua natura deve tendere a creare il maggior danno possibile al datore di lavoro con il minore danno per il lavoratore. La conclusione fu che tutte quelle forme di sciopero ritenute anomale dai datori di lavoro e dalle associazioni datoriali

vennero dichiarate legittime.

Le sentenze del Dott. Canosa sul punto venivano regolarmente appellate. Dall'appello si andava in Cassazione. Quelle sentenze hanno tuttavia creato una breccia profonda: perché contrariamente a quanto si riteneva prima, e contrariamente a quello che la giurisprudenza aveva sempre sostenuto, in tema di legittimità degli scioperi, la Cassazione ha poi affermato il principio che erano illegittimi solo gli scioperi che creavano danno alla "produttività" e/o alla incolumità delle persone.

Le relazioni che seguiranno tratteranno i principi di diritto affermati nelle sentenze di Romano Canosa. Si tratta di principi di diritto dirompenti per la giurisprudenza dell'epoca e che hanno aperto la strada all'affermazione dei diritti e dei doveri nell'ambito della comunità dell'impresa: dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Percorrendo le vicende di quegli anni attraverso la "Storia di un pretore" possiamo intravedere nella giurisprudenza di Romano tre periodi.

Il primo esaltante periodo che è andato dagli anni '70 agli anni '80 circa e che ha visto i Giudici di allora muoversi sotto una spinta ideologica innovatrice. Vi è stato poi un periodo di riflessione fra gli anni '80 e '90. Infine quella spinta si affievolì fino ad esaurirsi; anche perché, bisogna riconoscerlo, il Sindacato si è staccato dalla sua base. Sia le OO.SS., sia le Associazioni datoriali si sono allontanate dalle fabbriche. Si è data la prevalenza ai contratti nazionali piuttosto che ai contratti aziendali.

Come racconta Romano: "al di là dei fatti che accadono o che possono accadere prevale da un po' di tempo la più grigia routine, ogni mattina vado al palazzo di giustizia tratto le cause spesso insisto con le parti e gli avvocati affinché raggiungano accordi amichevoli, scrivo in modo sempre più succinto le motivazioni delle sentenze, ogni tanto mi trovo senza clienti e passeggio nel corridoio davanti alla mia stanza. Vedo che la mia attività è sempre più vicina a quella di un notaio che a quella assai più stimolante di garante della libertà svolta fino a qualche anno fa e, soprattutto nelle giornate piovose, sogno di improbabili fughe in terre piene di sole e di sabbia".



# Magistratura e società. Gli anni '70. Dal '68 e dall'autunno caldo del '69 alla strategia della tensione e al terrorismo

di Edmondo BRUTI LIBERATI\*

## PREMESSA

*Ringrazio innanzitutto gli organizzatori per avermi chiamato a prendere la parola in questa iniziativa così interessante.*

*L'intervento, in un incontro in memoria di Romano Canosa, da parte di chi, come me, non ha mai praticato le discipline lavoristiche, penso possa trovare un senso nel rievocare un percorso in magistratura, che si è arricchito, soprattutto nel decennio degli anni '70, in un costante e vivace confronto con Romano, anche, talora, su posizioni diverse.*

*Ho ritenuto utile riprendere alcune riflessioni che ho svolto in uno scritto di qualche anno addietro. (1) Ho pensato infatti che potesse essere interessante ripercorrere soprattutto il decennio degli anni '70 dal punto di vista dell'esperienza dei magistrati e questa è anche una rievocazione personale perché in quegli anni il percorso in magistratura di Romano e mio è stato in qualche misura parallelo. Vado subito al contenuto.*

La vicenda sociale che dal movimento studentesco del 1968 alle proteste operaie dell' "autunno caldo" del 1969 e alla bomba di Piazza Fontana scuote il paese e coinvolge la magistratura sotto un duplice profilo. Per un verso lo scontro sociale entra nelle aule di giustizia attraverso i processi penali che ne derivano. Per altro verso il corpo dei magistrati, che ormai è uscito dalla "torre d'avorio", per usare un'espressione allora in voga, è chiamato a confrontarsi con le novità che percorrono la società. La critica delle istituzioni e la messa in discussione, ad ogni livello, del concetto di autorità, aspetti non secondari nel clima di quegli

anni, forniscono nuovo alimento all'impegno per la democratizzazione dell'apparato giudiziario e contro il sistema della gerarchia interna che aveva così fortemente caratterizzato il dibattito nell'Associazione Nazionale Magistrati.

Le rivendicazioni per i diritti di libertà ed i diritti sociali e del lavoro rimandano all'impegno per l'attuazione della Costituzione, bandiera assunta dall'Anm al congresso di Gardone del 1965. Il pluralismo nella magistratura che ormai è dato acquisito non consente occultamenti. Anche i magistrati, in quanto cittadini, sono coinvolti sia che mostrino aperture ed interesse alle novità (talora con ingenuità ed anche errori e forzature) sia che ne sottolineino gli aspetti negativi o le respingano in blocco (scelta politica anche questa, ovviamente, anche se asseritamente adottata in nome della "apoliticità").

In ogni caso, all'interno del comune riferimento alla Costituzione, è più che mai vivo il confronto tra chi privilegia un approccio liberale tradizionale e pone l'accento sui diritti classici di libertà (e di proprietà) e chi insiste sulla novità dei diritti sociali.

La riscoperta dell'art. 3 co.2 della Cost. "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" porta a sottolineare il tema della effettività dei diritti, sia dei diritti sociali, sia dei classici diritti di libertà.

*\*Procuratore della  
Repubblica di  
Milano.*

Tra il '68 ed il '74 il nostro paese vive una stagione di espansione delle libertà e dei diritti, come ha osservato Rodotà. *“particolarmente nei due settori più sacrificati nel periodo precedente, quelli dei diritti di libertà e dei diritti del lavoro”* e nel decennio degli anni '70 si verifica, *“un addensamento di atti riformatori che non ha paragoni nella storia repubblicana: vengono approvate le leggi sul divorzio, sul referendum, sullo Statuto dei lavoratori, sull'attuazione dell'ordinamento regionale, sui termini massimi di carcerazione preventiva. Ad esse in una stagione riformatrice che si estende per tutto il decennio, seguono le leggi sul diritto del difensore ad assistere all'interrogatorio dell'imputato, sulle lavoratrici madri e sugli asili nido (1971); sull'obiezione di coscienza al servizio militare e sull'ampliamento dei casi in cui è possibile la concessione della libertà provvisoria, la cosiddetta “legge Valpreda” (1972); sul nuovo processo del lavoro e sulla protezione delle lavoratrici madri e disincentivazione del lavoro a domicilio (1973); sulla tutela delle segretezza e della libertà delle comunicazioni e sulla delega al governo per la emanazione del nuovo codice di procedura penale (1974); sul nuovo ordinamento penitenziario, sulla riforma del diritto di famiglia e sulla fissazione a 18 anni della maggiore età, con immediati effetti anche sulla composizione del corpo elettorale (1975); sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro e sulla disciplina dei suoli (1977); sull'interruzione della gravidanza, sulla chiusura dei manicomi (“legge Basaglia”) e sull'istituzione del servizio sanitario nazionale (1978)”*. (2)

Rilevanti sono le conseguenze che in ordine al ruolo del giudice derivano da queste riforme, ma anche dalle mancate riforme in altri settori.

Il '69-'70, a livello delle istituzioni, segna insieme l'inizio di questa stagione riformatrice e l'utilizzo degli apparati di polizia in funzione di repressione delle proteste operaie e studentesche; i processi penali che ne nascono proiettano sulla magistratura tutta la problematica dello scontro sociale in corso. (3) La vicenda, che non può all'evidenza essere risolta nelle aule penali, viene in qualche modo chiusa con la amnistia del

1970, formulata in termini molto ampi per ricompenderci le manifestazioni del movimento di protesta. (4)

Il dibattito nella magistratura è vivace e tuttavia permane lo spirito di costruttivo confronto che aveva caratterizzato il congresso di Gardone, mentre per altro verso il Csm eletto nel 1968 si muove in una prospettiva innovativa.

L'attentato di Piazza Fontana a Milano del 12 dicembre 1969, attentato che costituisce il momento culminante della strategia della tensione già in atto, segna una cesura nel paese e nella magistratura.

Il clima di incertezza e di insicurezza seguito alla strage e verosimilmente la crescente pressione di quei settori politici che non tolleravano l'indirizzo assunto dall'Anm e dal Csm, spingono verso la crisi nell'Anm, con la rottura della giunta unitaria che reggeva l'associazione, la scissione del settore più moderato all'interno di Magistratura Democratica.

La prima metà degli anni '70 vede dunque uno scontro durissimo all'interno della magistratura, con i settori più conservatori che riassumono l'egemonia: di qui la ripresa di potere della struttura gerarchica interna e il tentativo di epurazione disciplinare verso il dissenso.

Le indagini sulle stragi vedono in opera tutti gli strumenti (dalle assegnazioni mirate dei casi all'interno delle procure e degli uffici giudicanti, alle avocazioni, ai conflitti di competenza, alle rimessioni) per bloccare ogni possibile accertamento che arrivi alle sempre più evidenti deviazioni negli apparati dello Stato. Lo stesso avviene per le indagini che investono punti sensibili della pubblica amministrazione, del potere politico ed economico (dagli inquinamenti, ai fondi neri alle frodi petrolifere).

Le iniziative adottate da alcuni Presidenti di corte di appello, in occasione della formazione delle tabelle annuali di composizione degli uffici, di trasferire a funzioni diverse giudici (Romano Canosa era il principale obiettivo), la cui giurisprudenza è sgradita, debbono passare oramai per la approvazione del Csm.

Il Consiglio, che deve far riferimento ai criteri più attenti al rispetto del principio del giudice naturale introdotti nel 1968-'69 e di

cui sopra si è detto, non si sente di ratificare provvedimenti così palesemente discriminatori e fondati su una pretesa di controllo gerarchico delle scelte giurisprudenziali.

Romano Canosa rimane al suo posto di prete del lavoro.

E' in questi anni che si consolida il ruolo della Procura della Repubblica di Roma "porto delle nebbie", secondo la efficace espressione formulata da Stefano Rodotà.

La polemica sull'interpretazione, sulla creatività della giurisprudenza, sulla funzione "politica" della magistratura, che sembrava superata, riprende con virulenza e con accenti così settari che fanno apparire la parte conservatrice della magistratura del tutto isolata rispetto alle acquisizioni ormai pacifiche anche nei settori tradizionalisti della dottrina giuridica italiana, pur così legata al formalismo giuridico.

Ma, nonostante la strategia della tensione, i primi anni '70 sono gli anni di una straordinaria vivacità della società civile, di una nuova attenzione dell'opinione pubblica al funzionamento di tutti gli apparati e specialmente della giustizia.

A livello istituzionale è la stagione, come abbiamo visto, di una serie di riforme, che sanzionano i cambiamenti profondi della società e attribuiscono sempre nuovi compiti alla magistratura, la quale peraltro in non pochi casi con nuove interpretazioni e nuove prassi ha in qualche modo aperto la via al legislatore.

I gruppi maggioritari nell'Anm si attardano ancora sul mito del "giudice bocca della legge", ma è sotto gli occhi di tutti una nuova fase di mutamento del ruolo del giudice, più accelerata, più vorticoso e con maggiore rilievo sulla scena politica rispetto alla fase della scoperta della Costituzione di dieci anni prima.

Si assiste ad "uno straordinario attivismo dei magistrati, che, probabilmente per la prima volta nella storia d'Italia, hanno cominciato ad esercitare la parte dei protagonisti in molte vicende la cui importanza trascende considerevolmente la loro rilevanza giudiziaria". (5) Con intento polemico si parla di "pretori d'assalto" e di "supplenza" giudiziaria; ma la categoria della supplenza non è sufficiente per l'analisi di un fenomeno destinato a segnare per il futu-

ro l'assetto del giudiziario e con qualche ritardo rispetto alla evoluzione già in corso in altri paesi. (6) Si tratta in realtà della "espansione, anzi della vera e propria esplosione, del ruolo della giurisprudenza come fattore di adattamento del diritto alle profonde trasformazioni della nostra realtà sociale, trasformazioni senza precedenti e ricche di collegamenti e convergenze internazionali". (7) A dispetto delle polemiche e delle lacerazioni nell'Anm (che pure lasceranno a lungo il segno) una parte crescente della magistratura, ben al di là delle "frange politicizzate ed estremiste", partecipa a que-



sto processo di adattamento del diritto alle trasformazioni della realtà sociale, si impegna a sostenere l'applicazione delle riforme (8); infine entra sempre più spesso in contrasto con la gerarchia interna, rifiuta la ragion di stato, indaga sulle deviazioni nell'apparato dello Stato e nei servizi segreti e cerca faticosamente di fare luce sulle stragi. La stagione delle riforme vede i timori e le chiusure dei gruppi conservatori della magistratura (le posizioni dell'Umi e della corrente di destra dell'Anm Magistratura Indipendente tendono ad avvicinarsi) e reazioni spesso fuori misura, anche nei toni, in molte delle relazioni dei Procuratori generali nelle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario. (9) Peraltro una valutazione che si estenda sull'arco del decennio e che prenda in considerazione, al di là delle polemiche, le linee giurisprudenziali e le prassi organizzative fa emergere una magistratura nel complesso impegnata piuttosto a sostenere le riforme che a lasciarle cadere. (10) L'elaborazione comune, nel lavoro quotidiano nelle aule di giustizia, attraverso il con-

fronto tra diverse posizioni opera d'altronde come rimedio al rischio di esasperato soggettivismo. (11)

Della vivacità del confronto culturale nei primi anni '70 dà testimonianza la rivista "Quale giustizia", diretta da Federico Governatori e gestita da un gruppo di magistrati che fanno riferimento a Magistratura Democratica (e tra questi Romano Canosa ebbe un ruolo di primo piano).

La rivista pubblicata a partire dall'inizio del 1970 si presenta con caratteri innovativi: ampie rassegne di giurisprudenza di merito, collaborazione di avvocati e studiosi, informazione tempestiva e documentata sui fatti più rilevanti della magistratura e sulla "politica del diritto" (per riprendere la testata della rivista che sorge nello stesso torno di tempo). Uno spazio del tutto particolare viene riservato alla giustizia costituzionale e poi alla giustizia del lavoro. Ed è per questo complesso di fattori che alla metà degli anni '70 si può leggere di Quale giustizia che essa

"ha rappresentato un esempio forse unico in Italia di rivista gestita prevalentemente da magistrati, ma capace di svolgere una funzione culturale di rilievo generale, apprezzata anche al di fuori della corporazione". (12)

Non mancarono certamente (e difficilmente avrebbe potuto essere altrimenti in anni di così rapidi mutamenti) forzature interpretative e straripamenti nelle competenze riservate all'amministrazione, ma credo si possa convenire con la valutazione di chi con riferimento ai grandi temi dell'accesso alla giustizia e degli interessi diffusi, della difesa dell'ambiente e della protezione del consumatore ha concluso che "grande protagonista è stata la magistratura, sia civile, sia penale ed amministrativa, che ha svolto, in complesso con risultati positivi, quella funzione di supplenza che i vuoti normativi inevitabilmente finivano per attribuirle". (13) In questo quadro si colloca il contributo di Romano Canosa.

#### NOTE

1. Bruti Liberati E., La magistratura dall'attuazione della Costituzione agli anni '90, in Storia dell'Italia repubblicana, Vol.3/II, Einaudi, Torino, 1997, pp. 141-240.

2. S. Rodotà, Le libertà e diritti, cit, p. 356 e 358.

3. I sindacati in un appello al Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1970 denunciano un'ondata repressiva, che si traduce in innumerevoli denunce ed arresti. Vedi 14.000 denunce: chi, dove, quando, come, perché, Stasind, Roma, 1970; nonché Giangiulio Ambrosini- Ugo Spagnoli, Rapporto sulla repressione, Editori Riuniti, Roma, 1970. Le denunce secondo i dati resi noti dal Ministero dell'interno sono 8396.

4. L'art. 1 del dpr 22 maggio 1970 n. 282 fa riferimento a reati commessi "anche con finalità politiche, a causa o in occasione d'agitazioni o manifestazioni sindacali e studentesche o di agitazioni e manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa, della sicurezza sociale ed infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali". Vedi, sul significato del provvedimento di clemenza, Giangiulio Ambrosini, Costituzione e società, in Storia d'Italia, Einaudi, Torino, 1973, p. 2039.

5. A. Pizzorusso, Introduzione a L'ordinamento giudiziario cit. p. 36. Lo scritto è del 1974.

6. D. Pulitanò, Supplenza giudiziaria e poteri dello Stato, in Quaderni Costituzionali, n. 1, 1983, pp. 93 ss. La nozione di supplenza è

invece abbastanza adeguata a definire il ruolo svolto dal Csm, con particolare accentuazione a partire da quegli anni, attraverso la attività cosiddetta paranormativa, che si concreta in circolari e delibere di carattere generale volte a colmare le vistose lacune derivanti dalla mancata organica riforma dell'ordinamento giudiziario. Forse anzi sarebbe più corretto parlare di supplenza - delega da parte del legislatore; ciò non toglie che proprio questo meritorio, e necessitato, ruolo svolto dal Consiglio, sia stato più volte nel corso degli anni oggetto di roventi polemiche.

7. Così descrive il fenomeno qualche anno dopo Mauro Cappelletti nella Premessa del saggio Giudici legislatori?, Giuffrè, Milano, 1984, p. 1.

L'A. sottolinea che il suo studio comparativo "non è inteso a dimostrare la verità, banale anche se infinite volte, in ogni epoca e con tanta inesauribile perseveranza negata o nascosta, della creatività della giurisprudenza. Esso è inteso a ricercare piuttosto le ragioni per le quali tale creatività è divenuta più necessaria e più accentuata nelle società contemporanee..." e ad analizzare i problemi che il fenomeno pone "per la preservazione di certe essenziali caratteristiche della attività giudiziale" (Ibid). Sull'espansione del potere giudiziario vedi anche, E. Bruti Liberati, Potere e giustizia, in E. Bruti Liberati, A. Ceretti, A. Giasanti (a cura di), Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica, Milano, Feltrinelli, 1996, p.188 ss.



8. Anche la legge sull'aborto ha visto, nel complesso, la leale applicazione da parte della magistratura nonostante le pressioni della gerarchia ecclesiastica, in particolare sull'aborto delle minorenni; vedi il documento del Consiglio permanente della Cei del 16 dicembre 1978: "Il giudice tutelare, a cui la legge non riconosce il diritto all'obiezione di coscienza, ma la cui decisione non è soggetta a reclamo, è moralmente tenuto a rifiutare il suo consenso, in quanto questo si configura come vera e propria autorizzazione all'aborto e quindi come cooperazione ad esso".

9. Un'ampia rassegna sui discorsi dei procuratori generali per l'anno 1970 si trova in *Questione Giustizia*, n.3, 1970 p. 69 ss; n. 4, 1970, p. 52 ss; n. 5-6, 1970, p. 133 ss; vedi anche Antonio Santoni Rugiu-Milly Mostardini, I.P.G.

Linguaggio politica educazione nei discorsi dei Procuratori generali, Guaraldi Editore, Rimini, 1973; Gaetano Insolera, La politica criminale nei discorsi dei Procuratori generali (anno 1975), in *La questione criminale*, 1975, p. 289 ss.

10. Occorre peraltro avvertire che ogni tentativo di ricostruzione storica del ruolo della magistratura in questo periodo, ed anche successivamente, deve fare i conti con la carenza di analisi generali sulle tendenze giurisprudenziali in rapporto all'evoluzione della società; non ha avuto molto seguito la strada aperta, nell'ambito della citata ricerca promossa dal Centro nazionale di difesa e prevenzione sociali, oltre che dal lavoro retrospettivo, ma fondamentale anche dal punto vista metodologico di Guido Neppi Modona, *Sciopero, potere politico e magistratura*, 1870/1922, Laterza, Bari, 1973, con i due volumi

Luigi Bianchi d'Espinosa. Maria Cristina Celoria, Edoardo Greco, Roberto Odorisio, Generoso Petrella. Domenico Pulitanò, *Valori socio-culturali della giurisprudenza*, Laterza, Bari, 1970 e Federico Governatori, *Stato e cittadino in tribunale*, Laterza, Bari, 1970.

11. Sulla difficile ricerca di un punto di equilibrio tra l'indipendenza del singolo giudice nel momento interpretativo e la necessità di stabilità e coerenza della giurisprudenza vedi ora Vladimiro Zagrebelsky, *Riflessioni in tema di ordinamento giudiziario*, in *Questione Giustizia*, 1990, p. 261 ss.


12. A. Pizzorusso, Introduzione a *L'ordinamento giudiziario*, cit. p.37. Al di là di forzature polemiche che talora emergono nei commenti, le annate di *Quale giustizia* rimangono tuttora una delle fonti più ricche sulla giurisprudenza e sui concreti atteggiamenti della magistratura italiana negli anni '70. Le caratteristiche di "rottura" che hanno costituito il successo di *Quale giustizia*, ne segnano anche il limite e la rivista verso la fine degli anni '70, entra in crisi e finisce per cessare le pubblicazioni. Ma nel frattempo il panorama delle riviste giuridiche italiane è fortemente cambiato; la giurisprudenza di merito trova ampio spazio e così i temi di vita giudiziaria e di politica del diritto. Una parte dei vecchi collaboratori di *Quale giustizia* darà poi vita, con una impostazione del tutto rinnovata, al trimestrale *Questione Giustizia*, che, per la direzione di Giuseppe Borrè, è pubblicata a partire dal 1982.

13. Vittorio Denti, *Un progetto per la giustizia civile*, Bologna, il Mulino, 1982 pp. 13-14.





Foto di Isabella Colonnello in *Dove era la fabbrica*, Milano 1987 - Alfa Romeo, Portello - Milano



# Il diritto del lavoro non può essere considerato avulso dal contesto generale del mondo del diritto

di Giuseppe PELAZZA\*

Salve, da che sono seduto qui e vedo la “*scaletta*” del mio intervento, che ho qui di fronte, vedo anche il tempo che trascorre veloce, e, sempre con maggiore insistenza, mi viene in mente una bellissima battuta di Romano Canosa, in un frangente in cui io dovevo discutere una causa davanti a lui, e lui invece intendeva rinviarla, non ricordo per quale motivo. Io gli feci presente “*ma giudice io son qui con la mia <scaletta> pronta*” e lui mi disse “*avvocato sa cosa fa lei con la sua <scaletta>? Se ne esce da questa stanza e ci si arrampica sopra*”.

Ecco forse sarebbe più opportuno, vista l'ora tarda, se io prendessi la mia “*scaletta*”, uscissi dal salone e mi ci arrampicassi sopra... Però non sarebbe corretto, e, considerato che sono qui apposta, due cose le voglio dire anch'io. E le voglio dire cercando di ricollegarmi a quello cui accennava Rapini, cioè la difficoltà di guardare verso il futuro (che, secondo me, non è certo un bel futuro), tenendo gli occhi e la testa voltati all'indietro, verso il passato.

Anche se non facile è un'operazione comunque necessaria; e io voglio partire da una prima considerazione, e cioè che il diritto del lavoro non può essere considerato avulso dal contesto generale del mondo del diritto, avulso, nelle sue dinamiche, dagli specifici aspetti del diritto penale, che sembrano muoversi ad uno stesso ritmo. C'è già stato un accenno, da parte del procuratore Bruti Liberati, a questa sintonia, nell'evoluzione del diritto del lavoro, con le modifiche del diritto penale. Infatti, prima della svolta della metà degli anni '70, cioè nel periodo della stagione d'oro, ci furono anche, in penale, delle misure, se non democratiche, almeno di diminuzione della quantità di repressione. Già si è ricordata la

legge Valpreda; fu anche reintrodotta il diritto del fermato ad avere un difensore, e questo, significativamente e drammaticamente, poco tempo dopo, se non pochi giorni dopo, la “*caduta*” di Pinelli dalla finestra della Questura di Milano. Era il tempo, quello, in cui si introduceva lo Statuto dei Lavoratori, si riformava il processo del lavoro, c'era questa giurisprudenza che costruiva un diritto del lavoro a tutela dei più deboli, schierandosi, alla luce dei principi costituzionali, a favore delle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici, e c'erano anche mobilitazioni abrogazioniste dei reati d'opinione e dei reati associativi. Quindi questa concordanza ha senz'altro un senso.

Del resto proprio nella storia e nella produzione di scritti da parte di Romano Canosa ritroviamo una sua estrema attenzione ad aspetti che non sono collegati strettamente al diritto del lavoro. Voglio rapidamente esemplificare: ricordo un suo interessantissimo saggio “*Delitto politico: natura e storia*”, in un volume del 1984, che raccoglie gli atti di un convegno svoltosi in quell'anno, o anche il libro scritto con Santosuosso dal titolo “*Magistrati anarchici e socialisti alla fine dell'Ottocento in Italia*” o, ancora, - e qui sono coinvolti aspetti di filosofia del diritto e concezioni di fondo sul ruolo del processo penale - la sua presentazione, sul numero 1 di “*Critica del Diritto*” del 1974, del “*Dibattito fra Michel Foucault ed alcuni militanti maoisti sulla giustizia popolare*”.

Vi era, dunque, un'attenzione di fondo su questi legami; e, riprendendo il filo di questo nesso fra diritto penale e diritto del lavoro, deve essere sottolineato che, fino a che ci sono modifiche in senso progressista sul piano del diritto del lavoro e dei diritti sociali in generale, lo Stato necessita di una

*\*Avvocato del Foro di Milano. Il testo costituisce la trascrizione dell'intervento orale svolto dall'Autore al Convegno del 12 giugno 2012.*

minore quantità di repressione, mentre nel momento in cui si distruggono, si riducono i livelli di garanzia, i livelli dei diritti in generale, i detentori del potere si organizzano conseguentemente e preparano una maggiore quantità di repressione.

Proprio a questo proposito è significativa la concordanza di tempi della svolta della metà degli anni settanta che vede, dopo quei timidi segni di modifiche in senso democratico, cui si è accennato, del diritto penale, un inizio (che poi, sarà senza fine) del peggioramento della legislazione penale. Possiamo ricordare la legge Bartolomei, sulle armi, del 1974, che contiene anche norme processuali che prevedono l'interrogatorio di polizia, seppure in formale presenza del difensore; la legge Reale del 1975, che introduce una larga estensione dell'uso legittimo delle armi da parte delle forze dell'ordine, e tutti ricordano i posti di blocco, e la quantità di omicidi effettuati in quegli anni proprio ai posti di blocco, dopo la "galvanizzazione" delle forze di polizia operata da questa legge (che, fra l'altro, spostava la competenza, in relazione a questi fatti, dalle Procure della Repubblica alle Procure Generali); una successiva legge del 1978 (la n. 191 del 18 maggio), che introduce nuovamente l'interrogatorio di polizia senza difensore, e poi via, via, su, su, fino al decreto Cossiga del '79-'80, alla legge sui pentiti dell'82, che pongono le basi di quello stravolgimento del processo penale da processo che riguarda i fatti, a processo che riguarda l'identità degli imputati, evocando così la tematica della "colpa d'autore", propria della Germania nazista, e prefigurando la costruzione del "diritto penale del nemico", teoria tale che nel 2006 proprio Questione Giustizia, bimestrale di Magistratura Democratica, organizza un convegno dall'allarmato e allarmante titolo "Verso un diritto penale del nemico?".

Bene, proprio nelle precedenti relazioni si è accennato a quale era stato, a partire dalla metà degli anni 70, lo snaturamento, l'attacco alla stabilità del rapporto del lavoro, portato avanti ben prima del decreto legislativo del 2001, attraverso le varie modifiche che estendevano inizialmente la legittimità del contratto a termine alle punte di più intensa attività, prima nel settore del commercio e

del terziario (L. n. 18/1978), poi, con la L. n. 79/1983, a tutti quanti i settori, e quindi, con la L. n. 23/1987, consentivano il contratto a termine in tutte "le ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale". Dal 1977, inoltre, aveva anche avuto inizio l'introduzione – con successive leggi – dei contratti di formazione lavoro, e con la L. 863/1984 era stato previsto il part-time, anche "verticale", ossia "per periodi predeterminati nel corso... dell'anno", e quindi altra forma di lavoro precario....

In parallelo era stato "attaccato" il salario. Ricordiamo la sentenza della Cassazione del '76 (la numero 1268 del 12 aprile) che rimette in vita la prescrizione dei crediti di lavoro, e che così, trasferisce una buona quantità di reddito da parte dei lavoratori ai datori di lavoro; e poi la sterilizzazione della scala mobile nella sua incidenza sull'indennità di anzianità, l'abolizione dell'indennità di anzianità e la sua sostituzione col molto peggiorativo TFR e così via, fino all'abolizione della stessa scala mobile. E su questo terreno ci sono poi i successivi sviluppi, lo abbiamo visto, con il pacchetto Treu, ad esempio, con il lavoro interinale che diventerà in seguito il contratto di somministrazione, e via peggiorando.

Abbiamo, insomma, assistito a un completo snaturamento di principi di fondo della nostra società, e diversificati, e in più ambiti, sono stati gli aspetti che hanno connotato questa frantumazione dello Stato democratico. Pensiamo, anche soltanto, ai centri di detenzione temporanea per gli immigrati, che legano la privazione della libertà non alla commissione di un qualche reato, ma all'identità e alla nazionalità; pensiamo alla creazione di un diritto penale differenziato: ciò che non è reato per un cittadino della U.E. lo diventa, ad esempio il mancato possesso di un documento di identità, per uno straniero.

Allora bisogna cercare di capire dove si colloca il punto di crisi che, probabilmente anche a livello del nostro profondo, realizza un radicale mutamento. Secondo me questo punto di crisi è nella rottura della Carta Costituzionale. La nostra "grundnorm", la



nostra legge fondamentale è stata violata nel suo articolo 11, che per i costituzionalisti è norma che non può essere modificata neanche con un procedimento di revisione costituzionale, perché elemento fondativo della nostra Repubblica, del nostro Ordinamento. Ebbene, la nostra Costituzione è stata rotta; è stata rotta nel '91 con i bombardamenti sull'Iraq, nel '99, con il governo D'Alema, con i bombardamenti sulla Repubblica Federale Jugoslava, con gli orrendi bombardamenti sulla Rai-Tv di Belgrado, è stata rotta nel 2001 con i bombardamenti, che perdurano tutt'ora, sull'Afghanistan, nel 2003 nuovamente in Iraq, nel 2011 in Libia. Ecco, tutto questo ci spiega che sul piano giudiziario stiamo assistendo ad un passaggio di fase proprio relativo all'organizzazione dello Stato e della nostra società. E' una società che non ha più bisogno di mediazioni, è una società in cui ha vinto il partito del mercato, e non c'è nessun altro partito al di fuori del partito del mercato. Gli altri partiti, al di fuori del partito del mercato, sono fungibili.

Il partito del mercato ha bisogno di potere, di autorità, di comando, di forza e di controllo; quindi, in questo senso, anche in questo senso, vanno lette le misure che vengono adottate nella riforma Fornero, perché il problema della flessibilità in entrata e la flessibilità in uscita, è una questione di potere non solo nel cosmo limitato del mondo del lavoro, ma nella realtà complessiva. Cioè dietro a queste mistificanti parole, già lo diceva Mara, del fare la riforma del mercato del lavoro "per avviare un processo di inclusione di chi fino ad oggi non era garantito, così d'ora in poi sarà garantito, e riequilibreremo chi è garantito e chi non è garantito", c'è ben altro, e col cavolo, se mi è consentita un'espressione poco accademica, che quell'enunciato è il reale obiettivo che si pone questo legislatore, obiettivo che, non a caso, si pone non soltanto il legislatore italiano, perché, in contemporanea, norme simili vengono introdotte in Spagna, in Portogallo, in Irlanda, perfino in Inghilterra, oltre che nella cara, vecchia, Grecia. E ciò perché c'è questo generale intendimento di introdurre non norme inclusive ma **norme ad escludendum**. Questo, infatti, è il senso del contratto a termine privo di causale, che

costituisce un lunghissimo periodo di prova, e proprio questo è il senso del licenziamento senza lo strumento della reintegrazione. Così l'inserimento nel mondo del lavoro, senza più un collocamento che funzioni, perché anche il collocamento è stato distrutto (ci tocca rimpiangere Fanfani autore della legge del 1949, che assicurava l'avviamento numerico e obbligatorio), avverrà senza più bisogno di schedature illegali, schedature che non hanno riguardato, fra l'altro, solo Torino: ricordo che nel '76-'77 anche a Milano scoppiò tale questione, per l'Alfa Romeo, in seguito ad una denuncia



del comitato disoccupati organizzati. Venne infatti individuata l'Agenzia "La Segreta", che teneva non ricordo più quante migliaia di fascicoli di assumendi o di assunti presso l'Alfa, dopo di che, in seguito alle ordinanze della Pretura Penale di Milano, riprese a funzionare il collocamento, e in Alfa Romeo entrarono giovani che non sarebbero mai entrati, giovani non particolarmente affezionati al lavoro, non particolarmente omogenei rispetto ai valori predominanti, che però avevano necessità di lavoro, necessità di non essere emarginati, e anche desiderosi di lottare per cambiare il mondo. Ecco tutto questo non ci sarà più. Tutto questo non ci sarà più perché quello che si vuole - a livello di sistema - è l'esclusione. Alla fine del contratto a termine acausale chi non sarà confermato? Non saranno confermati i soggetti che hanno dimostrato di essere deboli, che si ammalano spesso, che sono soggetti ad infortuni, le donne che hanno una tendenza a partorire, i soggetti che non sono in linea con gli orientamenti ideologici del datore di lavoro o dei manager e dell'ufficio

personale, e questo comporta l'esclusione di chi è diverso rispetto al pensiero unico, che è diventato dominante.

**E, e ancora una volta, il legame, il pendant, fra diritto del lavoro e diritto penale, si dispiega, perché lo Stato prepara la sua strumentazione per "tenere a bada" e "tenere a posto" quelli che saranno esclusi.**

Si continua a dissertare di emergenza carcere: "uno schifo", tutti dicono, "la civiltà di uno stato si misura da come stanno le sue carceri" e nulla cambia; l'unica cosa che cambia è che si progetta la costruzione di nuove carceri, che aumentano le misure custodiali non carcerarie, e che aumenta la quantità di controllati.

Sul piano giudiziario c'è un proliferare di imputazioni legate alla forma evanescente del reato associativo, che sfugge al principio di tassatività che la Costituzione invece imporrebbe, e connotate da una dilatazione del concorso morale, che – in sostanza – punisce il reato di presenza (vedi le manifestazioni no-Tav).

E allora di fronte a questa dissoluzione dello Stato democratico, io penso che, bene o male, sussista comunque un cono di luce, certamente non risolutivo di tutto, ma che ha ancora un suo senso, un suo significato, ed è il cono di luce della Costituzione, che Canosa in un articolo del '72, sul numero 3/4 di "Politica del Diritto", dipinge come "avente natura schizofrenica" perché "mostra come l'intervento su certi assetti

*tradizionali di potere possa avvenire non più soltanto attraverso interferenze esterne al complesso normativo ed alla attività giudiziaria... ma sia stato, sotto certi aspetti, <<interiorizzato>>, reso cioè possibile nell'ambito stesso della normale attività applicativa della legge. Dalle norme sulla proprietà a quelle sulla gestione delle imprese, dalle norme sull'uguaglianza a quelle sul lavoro, ognuno dei diritti tipici di un assetto borghese di rapporti proprietari si è visto circondato di limiti. L'esistenza di questi, non che consentire, impone al giurista di vigilare sul loro rigoroso rispetto". Ecco, questo vigilare, nonostante tutto, sul rigoroso rispetto di quella Costituzione, che ha tutti i limiti che ha, ma che è ancora in vigore, è fra i nostri compiti.*

E, a questo proposito, ma anche più in generale, penso che si possa richiamare sì il pessimismo della ragione, ma anche l'ottimismo della volontà.

Anche perché questo ottimismo della volontà non è disgiunto dalla valutazione che, pur con quello che ci sta succedendo intorno, e che è la dissoluzione di questa forma di Stato, i detentori del potere, in realtà, non sanno più che pesci pigliare.

E allora da questa frantumazione forse potranno nascere delle buone cose.

Ricordo un tale che indossava sempre una camiciona, senza cravatta, e che diceva "c'è gran disordine sotto il cielo, la situazione è eccellente". Forse potrebbe essere anche così.

POSTILLA al momento della revisione della trascrizione.

A proposito della esclusione, della "messa al bando", va sottolineato che il comma 58 dell'art. 2 ("Ammortizzatori sociali") della Legge Fornero dispone che per i condannati per associazione con finalità di eversione venga disposta "la sanzione accessoria della revoca delle

*seguenti prestazioni comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili".*

Non c'è bisogno di commento.



# Romano Canosa e la giurisprudenza del lavoro dell'inizio degli anni '70

di Gilberto VITALE\*

Buona sera, io vorrei proporvi di riportare lo sguardo su un punto un po' più limitato e preciso, e cioè di nuovo su Romano Canosa e sulla giurisprudenza del lavoro dell'inizio degli anni '70, partendo magari da un libro molto accattivante di Romano Canosa che è *'Storia di un pretore'* (Einaudi 1978), dove lui fa un'opera di costruzione storica e anche un po' di autobiografia, di storia personale; quindi ci sono tante cose che vengono fuori dalla lettura di questo libro. Nel 1975 si colloca la svolta nell'attività di Romano: all'attività di pretore lui affianca un appassionato impegno nella direzione della storia, della scrittura di libri, e sappiamo quanti libri di storia sono nati da lì. Ma perché questa svolta nel 1975? Lo racconta Romano nel suo libro, e dice: c'erano della difficoltà alla Sezione Lavoro in quell'epoca, tante sentenze nostre erano state annullate, c'era poco di politico nel lavoro che arrivava, non c'erano più questioni di rilievo, era cambiato l'atteggiamento del sindacato; insomma ci trovavamo nella più grigia routine, mi sembrava di svolgere un'attività "vicina a quella di un notaio di seconda classe".

Prima eravamo garanti delle libertà in fabbrica, adesso c'era questa situazione molto deprimente. Prima era diversa la situazione, racconta Romano nel suo libro: nei primi anni '70 c'era stata questa appassionante attività di giurisprudenza del lavoro innovativa, si era attuato lo Statuto dei Lavoratori con rigorosa applicazione della legge, nella misura più ampia consentita dalle sue norme, e si erano ottenuti risultati straordinari di garanzia delle libertà nelle fabbriche: si era assicurata l'effettiva reintegrazione dei licenziati nel posto di lavoro,

si era applicato l'articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori sulla salute in fabbrica; ma non solo lo Statuto dei Lavoratori, perché era stata data applicazione anche ad altre norme che vanno oltre lo Statuto dei Lavoratori, che risalgono anche alla Costituzione, per esempio il diritto di sciopero.

La giurisprudenza di quel periodo sul diritto di sciopero è di estremo interesse e di grande apertura, si sono garantite altre forme di diritto di sciopero rispetto a quello classico: lo sciopero articolato, lo sciopero del cottimo, si sono risolti casi emblematici come quello della sospensione di operai in cassa integrazione da parte dell'Alfa Romeo. C'è qui una sentenza che vale la pena di ricordare di Romano Canosa, del 28 febbraio del '72; è una sentenza ammirevole, contrariamente all'abitudine di Romano, che era stringatissimo nelle motivazioni, qui ci sono 45 pagine di una motivazione estremamente dotta, erudita, approfondita, che affronta tutti i problemi della struttura del rapporto di lavoro, del potere del datore di lavoro di sospendere i lavoratori, e poi un'analisi acutissima dei meccanismi della cassa integrazione, ed è una sentenza che diede ragione ai lavoratori che erano stati sospesi a causa di uno sciopero a monte nella catena di montaggio, e sono stati naturalmente risarciti e reintegrati nelle loro spettanze. Questa sentenza fu poi confermata anche dalla Corte di appello di Milano.

Ricordo questo episodio per dire che non c'era solo lo Statuto dei Lavoratori, c'era tutta un'esplorazione delle norme che riguardano il lavoro e la loro applicazione orientata. Ma orientata a che cosa? orientata a una rigorosa applicazione della legge

*\*Avvocato del Foro di Milano. Il testo costituisce la trascrizione dell'intervento orale svolto dall'Autore al Convegno del 12 giugno 2012.*

intendendo per legge tutta la legge, anche la Costituzione e anche il principio di eguaglianza che fa parte della legge perché sta scritto nella Costituzione. E veniva rispettato, in questa giurisprudenza, un imperativo categorico: salvaguardare il ruolo di indipendenza, neutralità e imparzialità del giudice; a questo, Romano, che era un magistrato rigorosissimo, ha sempre uniformato la sua attività e così anche gli altri giudici della Sezione, anche se, osserva Romano nel suo libro che ho citato, è ovvio che in una *“situazione contraddistinta da uno squilibrio naturale e insopprimibile tra le due parti, a vantaggio di una di esse”*, come il rapporto di lavoro subordinato, *“un controllo penetrante sul comportamento della parte avvantaggiata è il meno che si possa pretendere per essere veramente neutrali e imparziali”*. Anche qui siamo nell'interpretazione rigorosa della legge, perché è la pura e semplice applicazione del principio di eguaglianza in una situazione disuguale: tutta la giurisprudenza e la Corte Costituzionale insegnano proprio questo. E insieme, dice Romano, l'attenzione per i *“poveri cristi”* che si trovano a fronteggiare la giustizia e l'esigenza di ridurre il potere padronale in fabbrica, che era eccessivo e incontrollato, richiedono di estrarre dalle istituzioni la maggior quantità di democrazia possibile. Ecco, se questo è il quadro dell'attività giurisdizionale di Romano Canosa e dei suoi colleghi della Sezione Lavoro nei primi anni '70, ecco consentitemi di associarmi a quello che ha detto Bruti Liberati poco fa, esprimere un disagio per quell'espressione un po' spregiativa che viene usata un po' troppo comunemente, *“pretori d'assalto”*: ma qui nessuno assaliva nulla, erano giudici straordinariamente rigorosi nella loro attività giurisdizionale, erano assolutamente fedeli al loro compito istituzionale, non sono quasi mai, può sempre accadere, non sono quasi mai andati oltre i limiti della loro funzione e della legge che dovevano applicare. Semmai giudici d'assalto, io direi, possono più appropriatamente essere considerati quei giudici che poi con interpretazioni a volte stravaganti e disinvolute hanno cercato di neutralizzare la giurisprudenza della Sezione Lavoro di

Milano: quelli sì erano giudici d'assalto. Questa era dunque la situazione prima del '75, fino alla crisi della Sezione Lavoro nel 1975.

E qui vorrei proporvi un piccolo approfondimento su cosa è successo prima e dopo questa data. Perché si parla del *“periodo eroico della giurisprudenza del lavoro”* nei primi anni '70 (IANNIELLO), di *“stagione d'oro della sezione lavoro”*, così la definisce Romano Canosa nel suo libro, e sembra quasi che questa fortuita combinazione dell'esistenza di un gruppo di giudici motivati, impegnati, e dell'entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori abbia determinato questa isola felice nella giurisprudenza. Io credo che questa un po' favolistica rappresentazione sia insufficiente e meriti qualche approfondimento: come e perché è successo che nei primi anni '70 si sia formata quella giurisprudenza così avanzata? Forse uno spiraglio per andare un po' più a fondo ce lo dà lo stesso libro di Romano che parla in numerosi punti del ruolo che ha avuto allora, in quell'epoca, un certo gruppo di avvocati che si chiamava con un nome un po' ampolloso - *Comitato di difesa e lotta contro la repressione* - e fu attivissimo nelle prime applicazioni dello Statuto dei Lavoratori. Romano Canosa nel suo libro ne parla con approvazione, e con apprezzamento per la qualità dei suoi interventi. Effettivamente molte delle applicazioni esemplari dello Statuto dei Lavoratori nei primi anni in cui fu in vigore furono patrociniate da questo Comitato; e però osserviamo che il Comitato non aveva nessun entusiasmo per lo Statuto dei Lavoratori, anzi non aveva nessuna illusione in generale né sulla natura e sul ruolo delle leggi formali né sull'utilità di far ricorso agli strumenti legali e processuali. Sullo Statuto dei Lavoratori quel Comitato pubblicò, pochi mesi dopo l'entrata in vigore dello Statuto, un saggio, pubblicato sui *Quaderni Piacentini* nel novembre 1970, che si intitolava, e il titolo è significativo, *“Uno ‘Statuto’ per padroni e sindacati”*, ed era una critica implacabile su tutte le contraddizioni di questa legge, sulle diseguaglianze che essa cristallizzava, per esempio, fra la libertà di licenziare nelle aziende piccole e i limiti ai licenzia-



menti delle aziende grandi, sulle disuguaglianze nell'accesso a certe tutele come l'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori riservato alle maggiori organizzazioni sindacali nazionali; quindi c'era un giudizio duramente critico sui contenuti dello Statuto dei Lavoratori. Eppure, il Comitato si attivò per le sue più significative iniziali applicazioni. Era una contraddizione, o forse no: Romano Canosa era in dissenso rispetto a quelle valutazioni del Comitato sullo Statuto dei Lavoratori e diceva: voi siete in contraddizione perché lo criticate ma poi lo applicate, ne chiedete l'applicazione. In realtà io credo che contraddizione non vi fosse, e credo che si possa capirlo dalle spiegazioni, dalle teorizzazioni del Comitato, che era, diciamo, ideologicamente collegato alla sinistra extraparlamentare e alle organizzazioni di fabbrica della sinistra sindacale, o anche fuori dalla fabbrica, come i Comitati di base e le 'assemblee autonome', c'era quindi un collegamento ideologico con quest'area della cultura politica di sinistra. Diceva il Comitato: è utile, è possibile applicare le leggi, ma con un'avvertenza fondamentale: *"la misura delle libertà democratiche non è segnata dalla Costituzione ma dalla forza della lotta popolare, che deve costantemente rinnovarsi per difenderle"*. Questa era un po' la parola d'ordine, l'impostazione ideologica di questo Comitato, che ha funzionato in quegli anni perché tutte le iniziative processuali del *Comitato di difesa e di lotta contro la repressione* portate alla Sezione Lavoro di Milano e in altre sedi avevano questa caratteristica: c'era un fortissimo appoggio degli operai di fabbrica e delle loro organizzazioni.

Ricordiamoci che erano gli anni seguiti al '68, quindi era ancor viva, ancora aperta la stagione delle lotte studentesche, operaie e popolari nate nel '68, era un periodo di grandi tensioni ma anche di grande fiducia, di grandi speranze e di fortissime lotte nelle fabbriche. Tantissime sono le applicazioni che furono fatte allora delle norme delle leggi sul lavoro, e dello Statuto dei Lavoratori in particolare, ricordo un caso solo che è quello dell'articolo 9 sulla tutela della salute in fabbrica, e Romano Canosa nel suo libro ricorda il caso delle Cartiere

Binda, ma oltre alle Cartiere Binda fu proposto un ricorso secondo quell'articolo anche all'Alfa Romeo di Arese, in particolare al reparto fonderia, e qui ci fu un provvedimento d'urgenza del pretore Antonio Bellocchio, non era Canosa in questo caso, che consentì l'ingresso in fabbrica delle rappresentanze nominate ai sensi dell'articolo 9, erano rappresentanze formate da avvocati, ingegneri e medici e lì nacque un'inchiesta molto approfondita sulla nocività nell'Alfa Romeo di Arese e in particolare nel reparto fonderia, un'inchiesta di estremo interesse, un'iniziativa che



portò a risultati straordinari di protezione della salute, di miglioramento delle misure di tutela, con una partecipazione operaia intensa, esemplare e molto emozionante. Questo provvedimento del dott. Bellocchio fu poi confermato dal Tribunale di Milano il 22 aprile 1974, il quale riconobbe che l'articolo 9 dava diritto ai lavoratori di organizzarsi anche spontaneamente, anche fuori dalle organizzazioni sindacali, e organizzare in questo modo il controllo della tutela della salute nei loro reparti. Andò male poi, alla fine, perché la Corte d'Appello di Milano il 18 novembre 1975 annullò tutto e disse che non è vero niente, che le rappresentanze dell'articolo 9 sono solo le commissioni interne, i comitati paritetici intersindacali, quindi praticamente svuotò la norma del suo reale significato. Nessuno però ha mai chiamato la Corte di Appello di Milano *"Corte d'assalto"*, come sarebbe stato giusto perché hanno duramente assalito una norma e hanno chiuso degli spazi. Difatti l'esperienza all'Alfa Romeo di Arese fu positiva

per i risultati raggiunti, ma da allora in poi le applicazioni dell'art. 9 furono sempre meno, pochissime se ne ricordano, non so quante ne ricordate voi operatori del diritto del lavoro. Questo per dire chi sono i giudici d'assalto.

Allora un'ultima riflessione su quello che questa esperienza può insegnare anche per l'oggi. L'importanza della mobilitazione, dell'appoggio delle lotte popolari per ottenere l'applicazione delle leggi e anche la possibilità di tutelarsi nel giudizio e nel processo: le leggi non bastano, ci vuole anche quello che diceva il Comitato, la *"forza della lotta popolare che deve costantemente rinnovarsi"* per la difesa delle libertà. Ma le leggi sono necessarie, ci vogliono e sono strumenti fondamentali, devono esserci entrambi, la legge e il sostegno della lotta popolare. Quando la norma di legge di garanzia manca o viene cancellata gli spazi di libertà si chiudono. Da allora, dal '75 in poi, voi lo sapete tutti, c'è stata una lunga catena di cancellazioni di leggi di garanzia, ne ricordo solo pochissime, la scala mobile fu abolita nel 1985 e da allora tutti sappiamo quale enorme divaricazione si è creata fra le retribuzioni dei subordinati e delle classi agiate; la legge del '62 sul lavoro a tempo determinato fu abolita nel 2001, e da allora nacque e crebbe questo precariato feroce che è uno dei drammi della società del nostro tempo; la legge del '60 che vietava l'intermediazione e l'interposizione delle prestazioni di lavoro fu abolita nel 2003, e da allora iniziò la stagione dei subappalti selvaggi della mano d'opera e quindi anche del degrado delle condizioni di lavoro della mano d'opera in appalto. Ora è il turno dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, e vediamo sotto i nostri occhi la truffaldina etichetta di riforma del mercato del lavoro che danno a questa riforma che

nulla ha a che fare con il mercato e tutto ha a che fare con la cancellazione dei diritti, e vediamo la vergognosa menzogna della manutenzione della norma quando sappiamo che manutenzione vuol dire rendere operante, rendere meglio operante un meccanismo, mentre qui il meccanismo lo stanno semplicemente paralizzando, stanno quindi con l'articolo 18 cancellando le tutele contro i licenziamenti illegittimi e questo vorrà dire una chiusura, lo ricordava Mara, di spazi di libertà di tutti i tipi nei luoghi di lavoro e nella società. Ogni volta che si sono cancellate queste norme si è detto che si era accettato, si era dovuto accettare un compromesso. Quindi se vogliamo trarre un insegnamento da questa storia è che in materia di diritti fondamentali e di tutela delle libertà nessun compromesso è accettabile, ogni compromesso è illecito perché significa, sempre, chiusura e rinuncia e perdite di spazi di libertà. Adesso il quadro è pessimo perché lo smantellamento della legislazione del lavoro di garanzia è andato molto avanti. Il futuro del diritto del lavoro, dice il tema del convegno: il futuro del diritto del lavoro sembra molto oscuro, però forse si può non perdere la speranza che appunto con la lotta popolare in difesa delle libertà si possano riconquistare questi spazi, e spero che anche gli operatori del diritto del lavoro siano attivi in questa difesa delle libertà perché io non credo che sia una gran prospettiva per il futuro del diritto del lavoro questo andare verso un futuro che significa in realtà tornare a sessant'anni fa e anche più, cancellare tutta una legislazione, che era garanzia di libertà e di civiltà nei rapporti di lavoro, nei rapporti sociali. Allora questa è la speranza che ci rimane, ed è la speranza che ci sia un orizzonte ancora aperto alla difesa degli spazi di libertà. Grazie



# Diritto al lavoro e diritto alla salute: evoluzione e regressione. Il contributo di Romano Canosa

di Luigi MARA\*

Nell'affrontare questa tematica risulta interessante focalizzare subito il pensiero di Romano Canosa sullo *Statuto dei Diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori*, richiamando passi di un Suo scritto di due anni successivo alla promulgazione della L. 20 maggio 1970, n° 300, e precisamente:

*<<E' a tutti noto che è con lo Statuto dei lavoratori che per la prima volta si è avuto un intervento legislativo di una certa ampiezza che ha investito non le vicende del rapporto di lavoro esterne al processo produttivo, ma, entro certi limiti, anche quelle interne. ...*

*Ormai lo Statuto è in vigore da due anni ed io ritengo che, nello scontro tra extraparlamentari e "parlamentari" avessero ragione questi ultimi: in effetti lo Statuto non ha affatto ingabbiato le lotte che si sono svolte in fabbrica e ciò è tanto vero che anche coloro che si muovono a sinistra dei sindacati hanno spesso utilizzato molte delle sue norme. (...)*

*L'art. 9 dello Statuto dei lavoratori prevede che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, abbiano il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.*

*Questo è un punto importantissimo perché questo tipo di controllo finora era stato sempre affidato ad organi burocratici, imparziali in teoria, di fatto egemonizzati dal padronato (si pensi, ad esempio, all'ENPI, il quale, in base alla sua legge istitutiva, può intervenire solo su richiesta della azienda).*

*La norma dell'art. 9 rappresenta, pertanto, una grossa rottura del sistema vigente.*

*Quale è stato l'uso da parte del sindacato? A Milano sono state proposte soltanto due cause di questo tipo, una riguarda l'ambiente di lavoro alla cartiera Binda, l'altro l'Alfa Romeo ed entrambe queste cause, che si sono risolte in senso positivo per i ricorrenti, sono state gestite dal comitato di difesa e di lotta contro la repressione.*

*Ora io mi rifiuto di pensare, come sarei portato a fare se considerassi soltanto il comportamento del sindacato, che gli ambienti di lavoro a Milano, una città che ha moltissime officine, moltissime aziende, siano inattaccabili sotto il profilo della "salute", vale a dire che dappertutto siano stati apprestati mezzi per impedire gli infortuni, le malattie professionali, ecc.>> (Romano Canosa, *La gestione dello Statuto dei lavoratori*, *Politica del Diritto*, agosto 1972, pagg. 357 e 360).*

Non vi è dubbio che la premessa fondamentale per affermare i diritti al lavoro e alla salute è costituita dalla partecipazione e dalla lotta dei diretti interessati, le lavoratrici ed i lavoratori in fabbrica (e la popolazione autoorganizzata sul territorio). In altri termini, il conflitto sociale è iscritto nelle iniziative tese a conseguire tali diritti, sia a livello legislativo che in ogni realtà data: senza tacere che la *Classe Operaia* è sempre stata troppo "pensata" da chi ha finito per sorprendersi di trovarla così vigorosamente, originalmente, lucidamente "pensante" sul finire degli anni '60.

Nelle presenti note si affrontano fatti salienti sul piano socio-legislativo con particolare riferimento agli anni '60 e '80 in relazione all'evoluzione e alla successiva regressione di tali diritti, focalizzando tale processo anche attraverso le lucide riflessioni giuridiche di Romano Canosa, un sicuro interprete

\**Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute.*

e protagonista dell'evoluzione del *Diritto del Lavoro* in armonia con il dettato costituzionale.

Senza fare la storia, ci si limiterà a svolgere alcune considerazioni sulle seguenti tematiche: **J**- Le lotte operaie dalla difesa (1948 – 1962) alla conquista dei diritti, al lavoro, alla salute, all'affermazione dei diritti umani (1963 – 1977); **JJ** – Le lotte operaie e studentesche della fine degli anni '60 danno vita a molteplici movimenti nella società: la nascita di “*Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute*”; **JJJ** - Dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 sulla “*giustificata licenziamento individuale*” alla promulgazione della legge n. 300 del 20 maggio 1970 – *Statuto dei Diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori*; **JJJJ** - Il c.d. Diritto del Lavoro dell'emergenza (1978 – anni '80); **JJJJJ** - Dalla L. n. 1369/1960 sul divieto di - (mere prestazioni di lavoro) - appalto di manodopera a quella sull'affitto di manodopera (il “*caporalato*” legalizzato; D.lgs. n. 276/2003); **JJJJJJ** - Dalla destrutturazione dello Statuto alla negazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori; dalla cosiddetta “*manutenzione*” dell'art. 18 dello Statuto all'eliminazione del controllo di legalità in fabbrica sull'operato del padrone o datore che dir si voglia (così come in ogni altro luogo di lavoro), alla libertà di licenziare senza “*giusta causa*”; **JJJJJJJ** - La mancata tutela del diritto al lavoro, premessa per la negazione di ogni diritto in fabbrica (e nella società!) e, in primis, il diritto alla salute, alla sicurezza del e nel lavoro, nonché per la violazione della dignità, della personalità e della soggettività della lavoratrice e del lavoratore: *una regressione della democrazia dalla fabbrica alla società*.

### **1. - NOTE SULLA EVOLUZIONE E LA REGRESSIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO**

Un significativo sviluppo della legislazione del lavoro è coinciso con la Costituzione repubblicana, approvata il 22.12.1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, che alla visione corporativistica dello stato fascista (cui è ispirato il codice civile del 1942) sostituisce quella democratica e sociale, fondando la Repubblica sul lavoro (art. 1 Cost.).

Secondo alcuni giuristi inizierebbe così una **nuova stagione del diritto del lavoro qualificata come fase della costituzionalizzazione**, contrassegnata dalla novità di affiancare al tradizionale obiettivo della tutela della posizione contrattualmente debole quello della tutela della libertà e della dignità sociale della lavoratrice e del lavoratore.

La caratterizzazione maggiore di tale sviluppo è rappresentata dalla *cd. Lettura costituzionale della materia del diritto del lavoro*, effettuata cioè alla luce dei principi costituzionali che segnano i limiti e le direttive entro cui il conflitto tra gli opposti interessi della produzione e dell'eguaglianza, libertà e dignità delle lavoratrici e dei lavoratori debbono trovare soluzione.

Non va taciuto che questo è il periodo (fine anni '40 – inoltrata metà anni '60) nel quale si avvia la ricostruzione post-bellica del paese, che sfocerà nel *cd. boom economico*, ma è **anche** quello caratterizzato nelle fabbriche da una violenta, discriminatoria e selettiva repressione padronale con numerosissimi licenziamenti di lavoratrici e lavoratori, la cui unica colpa era quella di aver militato nelle fila della Resistenza e/o di aver fatto riferimento ai partiti della sinistra (P.C.I., P.S.I.) e/o di essere iscritti ai sindacati di categoria della C.G.I.L..

Per tutti valga la gestione antioperaia e anti-sindacale condotta nei confronti dei lavoratori aderenti alla FIOM, pianificata e attuata da Valletta negli stabilimenti FIAT con il sostegno della proprietà (la famiglia Agnelli), nonché per esplicita richiesta dell'amministrazione americana, e segnatamente dell'ambasciatrice USA Clara Luce (1): una odiosa e vergognosa contropartita politica data dall'azienda in cambio di commesse economiche americane.(2)

Non è oggetto di queste note l'analisi (dei fatti) relativa alla pesante discriminazione e repressione condotta nelle fabbriche dal padronato (e dal governo) tra le fila del movimento operaio dal 1948 sino alla promulgazione dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori, che sancisce l'affermazione del principio della <<*giusta causa*>> nella risoluzione del rapporto di lavoro (analisi che peraltro sarebbe utile condurre con il dovuto rigore). Qui ci si limita a ricordare alcuni



dati macroscopici che hanno caratterizzato questo periodo storico. Anche se non esistono cifre ufficiali sicure sulla discriminazione politica e sindacale attuata nelle fabbriche italiane in tale periodo, “*i casi di licenziamento per rappresaglia furono non meno di 40.000, ai quali si devono aggiungere gli episodi, difficilmente quantificabili, di dimissioni <<volontarie>> determinate dal clima di pressione e di ricatto, per non parlare dei trasferimenti punitivi e degli ostacoli frapposti al normale svolgimento delle carriere professionali degli operai e dei tecnici sospetti di <<non collaborazione>>*”. (3)

Fu uno scontro di classe durissimo, combattuto da parte degli industriali senza risparmio di colpi, con l'appoggio determinante dell'intervento repressivo dello Stato che ebbe come protagonisti di volta in volta gli organi prefettizi, le forze di polizia e la stessa magistratura e che faceva espresso riferimento alla disciplina limitativa delle libertà civili e sindacali contenuta nel Testo Unico fascista di Pubblica sicurezza del 1931. (4)

A questa offensiva il movimento operaio, politico e sindacale, seppe opporre una resistenza tenace e anche duttile. Ma dallo scontro uscì con le ossa rotte e con molte ferite. Tuttavia sarebbe ingiusto ignorare o sottovalutare l'importanza che quella resistenza ebbe per la tenuta complessiva della democrazia in Italia, o dimenticare che <<la grande lezione di tenacia, modestia e coerenza>> di un'avanguardia rimasta per lungo tempo drammaticamente isolata costituì <<il riferimento della riscossa operaia che si incominciò a sviluppare fra il '62 e il '68>>. (5)

“*I lavoratori licenziati per rappresaglia portarono di quella lotta il peso più duro, anche in termini umani e personali. Non bisogna dimenticare che di solito il licenziamento era preceduto da un crescendo di angherie, di umilianti violazioni della libertà e della dignità personali (assegnazioni a mansioni dequalificate, perquisizioni, pedinamenti, intimidazioni alle famiglie).*”(6) In questo clima di cupa repressione antioperaia, non va taciuto che la sconfitta della FIOM nelle elezioni del 1955 per il rinnovo della Commissione Interna negli stabilimenti Fiat di Torino è stata preceduta, in pochi anni,

dal licenziamento di ben 2000 suoi quadri sindacali di fabbrica. Si tratta di fenomeni imponenti, sulle cui dimensioni non si è riflettuto abbastanza, ed essi sono una spia dell'acutezza dei conflitti sociali che hanno accompagnato e in parte plasmato le profonde trasformazioni intervenute nella realtà sociale del paese.

(Per quanto qui sommariamente accennato, si è usato il condizionale a proposito della suddetta “*nuova stagione del diritto del lavoro*”, che sarebbe iniziata con la promulgazione della Costituzione repubblicana).



In proposito, va ancora ricordato che con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la prima produzione legislativa in materia di lavoro assolve principalmente ad una funzione di *integrazione* della disciplina codicistica, essenzialmente al fine di perfezionare il sistema di *tutela minimale* degli interessi della lavoratrice e del lavoratore come soggetti contrattualmente deboli. Si iscrivono in tale ambito le leggi sul collocamento (L. n° 264/1949), sul divieto di appalto di manodopera (L. n° 1369/1960) di cui diremo oltre, sul contratto di lavoro a tempo determinato (L. n° 230/1962), sui rapporti speciali di lavoro: apprendistato (L. n° 25/1955), lavoro domestico (L. n° 339/1959), e sul lavoro a domicilio (L. n° 264/1958).

Va pure detto, che, successivamente alla promulgazione della Costituzione, l'evoluzione del diritto del lavoro si è sviluppata lungo linee di tendenza diverse, fortemente condizionate dallo sviluppo delle lotte operaie e sociali e dal conseguente mutamento delle condizioni di lavoro, sociali, economi-

che e politiche - [non va neppure taciuto che in questo periodo, molte volte, le lotte operaie e contadine sono state brutalmente represses dai corpi di Polizia con morti e feriti (le città di Modena, Reggio Emilia, Genova, Avola e Battipaglia stanno lì a ricordarcelo, per restare ad alcune delle realtà più tristemente note; a tacere della *strage di Portella della Ginestra* e dei suoi mandanti politici), ma tali lotte hanno anche determinato fatti politici rilevanti come la sconfitta del governo Tambroni, ovvero del patto scellerato DC – MSI (1960) e favorito la successiva nascita del primo governo di centro-sinistra (1962)].

Si sono richiamati alla memoria alcuni fatti storici per meglio comprendere le difficoltà ed i ritardi incontrati nell'applicazione della tutela dei diritti e degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori sulla base dei principi costituzionali; infatti, la loro pratica e parziale attuazione è avvenuta con molto ritardo e con interventi legislativi settoriali e non organici.

Fra le cause di tali ritardi si annovera pure l'ostilità (a tacer d'altro!) nell'applicazione del dettato costituzionale da parte (di molti) del ceto dei giuristi. Sul punto sono illuminanti le parole di Romano Canosa (7): <<La Costituzione del 1948 non è, invero, un testo normativo puramente liberale, ma contiene tracce evidenti della volontà dei costituenti di sorpassare la nozione tradizionale di molti degli istituti fondamentali verso forme più "aperte", nelle quali alcune delle esigenze delle classi "subalterne" potessero trovare previsione e protezione.

*La natura "schizofrenica" della Costituzione vigente mostra come l'intervento su certi assetti tradizionali di potere possa avvenire non più soltanto attraverso interferenze esterne al complesso normativo ed alla attività giudiziaria (secondo lo schema weberiano), ma sia stato, sotto certi aspetti, "interiorizzato", reso cioè possibile nell'ambito stesso della normale attività applicativa della legge.*

*Dalle norme sulla proprietà a quelle sulla gestione delle imprese, dalle norme sulla eguaglianza a quelle sul lavoro, ognuno dei diritti tipici di un assetto borghese di rapporti proprietari si è visto circondato di limiti.*

*L'esistenza di questi, non che consentire, impone al giurista di vigilare sul loro rigoroso rispetto, affinché, in piena conformità alla lettera ed allo spirito della Carta costituzionale, gli interessi di una amplissima parte della comunità nazionale che si esprimono proprio in quei "limiti" non siano oggetto di prevaricazione. (8)*

*La "pericolosità" della Costituzione del 1948 era stata, del resto, ben compresa dal ceto dei giuristi, i quali, con la suddivisione delle sue norme in diversi tipi e la negazione del carattere della imperatività alla maggior parte di esso, avevano potuto tranquillamente continuare a muoversi sul terreno a loro più caro delle vecchie leggi (che queste fossero state per la maggior parte emanate durante il periodo fascista era una circostanza marginale per un ceto per cui la "forma" della emanazione, il tipo della redazione, le regole interpretative sono tutto ed il contenuto è nulla).*

*Così facendo, certi interessi che i costituenti, sia pure in forma negativa, avevano giuridicizzato, erano stati espunti dall'ordinamento ed affidati di nuovo a portavoci "esterni" al mondo del diritto, ogni intervento dei quali, ovviamente, era destinato a venir denunciato come inammissibile interferenza nella "corretta" applicazione della giustizia. (9)>>*

Nella seconda metà degli anni '60 la legislazione del lavoro si è poi tradotta in una disciplina inderogabile, che, in una certa misura, ha posto dei limiti ai poteri padronali con un primo risultato legislativo costituito dalla promulgazione della legge n° 604/1966 sui licenziamenti individuali, che ha introdotto il limite del giustificato motivo al licenziamento. Questa tendenza troverà piena espressione con l'ulteriore sviluppo delle lotte operaie, segnatamente quelle che caratterizzarono l'autunno caldo del 1969, che porteranno alla conquista della Legge 20 maggio 1970 n° 300 (Statuto dei Diritti delle Lavoratrici e del Lavoratori). In questa fase il lavoratore non viene più considerato come singolo contraente debole, ma come soggetto inserito in un rapporto di produzione ed appartenente ad una categoria sociale meritevole di tutela, con una estensione quindi della tutela alla dignità e libertà dei lavoratori e delle lavoratrici con-

tro le discriminazioni e per una parità di trattamento. Infatti, lo Statuto ha dato attuazione in una misura significativa - (pur con limiti) - ai principi costituzionali affermando i diritti individuali e sociali dei lavoratori all'interno delle organizzazioni produttive. Infatti, "è con lo Statuto dei lavoratori che per la prima volta si è avuto un intervento legislativo di una certa ampiezza che ha investito non le vicende del rapporto di lavoro esterne al processo produttivo, ma, entro certi limiti, anche quelle interne. (10)" "Lo Statuto è stato uno strumento legislativo nuovo, diversissimo da tutta la legislazione preesistente: si è trattato di una legge approvata sull'onda del movimento e in essa sono stati trasfusi parecchi degli obiettivi perseguiti e parzialmente conseguiti dalle lotte operaie del 1968-'69. Questo strumento è stato molto importante per due ragioni: primo, perché ha consentito interventi giudiziari che in base alle vecchie leggi non erano previsti (si pensi, ad esempio, alla repressione dell'attività antisindacale e alla rapidissima procedura al riguardo prevista dall'art. 28); secondo, in quanto ha aperto un'ampia falla all'interno dell'amministrazione giudiziaria e del comportamento tradizionale dei giudici, costringendo gli stessi, per la prima volta, a guardare in faccia i rapporti esistenti nella fabbrica, al di là di ogni schematizzazione normativa, e a tener conto di quella realtà nelle loro sentenze. (11)"

In questa linea di tendenza, che possiamo definire di *legislazione promozionale*, si inseriscono anche la riforma del processo del lavoro (L. n° 533/1973) e la legge sulla parità uomo-donna (L. n° 903/1977), dirette con strumenti di tutela differenziata ed antidiscriminatoria al medesimo obiettivo di reagire allo stato di sottoprotezione sociale delle lavoratrici e dei lavoratori.

Ponendo mente all'attualità del dibattito sull'art. 18 dello Statuto e all'ordine di reintegra nel posto di lavoro del lavoratore licenziato *senza giusta causa*, risulta di particolare interesse quanto scrive Romano Canosa, in risposta alle critiche portate da settori della sinistra non istituzionale circa la tendenza alla <<monetizzazione>> di alcune istanze fondamentali dei lavoratori della legge n° 533/1973, e precisamente:

"... Indubbiamente la legge sotto questo aspetto presenta una carenza assai grave: quella di non prevedere e regolare compiutamente la reintegrazione forzata del lavoratore illegittimamente licenziato, qualora il datore di lavoro rifiuti di ottemperare all'ordine del giudice. Indubbiamente, come è stato ritenuto in alcuni giudicati, questo risultato può essere ottenuto anche in base alle norme oggi esistenti, ma, stante il contrasto giurisprudenziale esistente al riguardo, sarebbe stato molto importante che la nuova legge processuale regolasse esplicitamente questo aspetto del processo esecutivo

INFORMATION  
LIBRE



in materia di lavoro. Ciò posto, tuttavia, non sembra che ricorrano altri esempi di una scelta <<monetizzatrice>> al cospetto di alternative diverse: la provvisoria esecuzione in primo grado in tema di licenziamento era già prevista nello Statuto dei Diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori; non si vede perciò che altro avrebbe potuto fare la legge se non estenderla anche alle sentenze di condanne al pagamento di somme di danaro. Inoltre la possibilità di pronunciare ordinanze esecutive ai sensi dell'art. 423 c.p.c., non costituisce la espressione di un privilegio di questo tipo di vertenze, rispetto alle cause di licenziamento, in quanto per queste ultime la ormai accettazione della procedura di cui all'art. 700 c.p.c., che dovrà continuare ad essere utilizzata anche sotto l'imperio della nuova legge, rendeva tutto sommato abbastanza superfluo un esplicito intervento del legislatore in materia. Né vale contrapporre lo Statuto dei Diritti dei Lavoratori alla nuova legge sul processo, affermando che, mentre il primo incideva realmente sui problemi dei rapporti di lavoro



ro, la stessa cosa non si può dire della seconda.

*Lo Statuto, infatti, come ogni legge sostanziale, ha dei settori di operatività (quello della vita di fabbrica) che ad una legge processuale sono istituzionalmente interdetti; dove questi esistevano – e sempre con la grave eccezione già indicata – la nuova legge è intervenuta: si pensi ad esempio alla esplicita previsione della possibilità di fare udienza in fabbrica. (...) La nuova legge va valutata per quello che è: un buon testo riformatore, anche se di <<peso>> indubbiamente minore dello Statuto dei lavoratori, e questo – lo si ripete – per la sua stessa natura di legge processuale. (12)”*

Al riguardo, va pure sottolineato che questa legge consente sia una notevole abbreviazione del tempo necessario alle lavoratrici ed ai lavoratori per ottenere le loro spettanze, sia l’accelerazione dei processi in tema di licenziamenti, sia la dilatazione dei poteri di indagine del giudice al di là degli schemi privatistici tradizionali, nonché l’effetto positivo, di stimolo, nei confronti di tutti i giudici italiani: “*tutti fatti positivi sui quali – afferma Romano Canosa – il giudizio, da sinistra, da qualunque settore della sinistra, dovrebbe essere positivo. (13)”*

## **2. - DIRITTO DEL LAVORO DELLA CRISI (O DELL'EMERGENZA)**

La seconda metà degli anni '70 è stata caratterizzata dalla recessione economica e dalla modificazione del sistema produttivo, in questi anni sindacati, padronato e governi hanno operato in sintonia, come un sol uomo, per imporre la riduzione del costo del lavoro attraverso la c.d. *politica dei redditi*. Infatti, in questa fase vengono attuati rilevanti interventi legislativi tra i quali si segnalano le leggi sull’occupazione giovanile (L. 285/1977), sulla istituzione della Cassa Integrazione Guadagni (L. 164/1975 e L. 427/1977), sul contenimento del costo del lavoro (accordo trilaterale del 22 gennaio 1983 ed il protocollo d’intesa del 14 febbraio 1984, nonché la L. 38/1986 sulla riforma dell’indennità di contingenza).

Schematizzando, si può dire che fino al 1975 il modello di intervento statale nei settori del diritto pubblico dell’economia e del

diritto del lavoro vero e proprio era così articolato: da un lato un’ampia serie di interventi a favore del capitale (crediti agevolati, crediti a fondo perduto, cassa integrazione, etc.), dall’altro interventi garantistici a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, diretti ad impedire licenziamenti ingiustificati, ad assicurare alcuni diritti della persona anche all’interno delle aziende. (14)

A questi interventi legislativi statali concorrevano anche gli interventi della contrattazione sindacale collettiva, generalmente diretti a migliorare le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti.

Le ultime manifestazioni di questa linea, cioè quella di accordare <<vantaggi>> ad entrambe le parti contraenti, può essere fissata al gennaio 1975, ovvero all’accordo (non privo di ambiguità) tra la Federazione CGIL – CISL – UIL e la Confindustria sulla garanzia del salario e sulla indennità di contingenza.

L’accordo viene trasfuso, anche se non integralmente, nella legge n° 148 del 7 giugno 1975, a conferma del metodo, oramai affermatosi, di una legislazione del lavoro strettamente connessa con la contrattazione collettiva.

*“Sono gli ultimi fuochi di una linea garantistica da un lato, migliorativa delle condizioni dei lavoratori dall’altro, nella quale non mostra di credere più nessuno (o quasi). A partire dal 1976, il modello di intervento legislativo e collettivo nel settore viene di fatto assoggettato ad una inversione radicale: mentre gli interventi statali in favore del capitale continuano, quelli in favore dei lavoratori cessano o sono sostituiti da interventi anch’essi a favore del capitale, con totale rovesciamento del sistema binario seguito in precedenza.*

*Cominciamo da questi ultimi. L’inizio della svolta può essere collocato alla fine del 1976 quando, prima con un decreto-legge (11 ottobre 1976 n° 699), e poi con la relativa legge di conversione (10 dicembre 1976 n° 797) è stato bloccato il pagamento della indennità di contingenza nelle retribuzioni superiori a un certo livello e in suo luogo è stata imposta l’accettazione di buoni del tesoro non negoziabili.*

*Di fatto la legge si muoveva ai limiti della Costituzione ... diminuendo d’impero la*



retribuzione di una ampia fascia di lavoratori subordinati (il livello di retribuzione richiesto era infatti assai basso) ed operando di fatto una sorta di imposizione forzata soltanto su una fascia di cittadini (lavoratori subordinati), mentre ne venivano escluse altre con maggiore capacità contributiva (professionisti, commercianti, industriali).” (15) Alla formazione di questa (politica) legislazione statale tesa alla riduzione delle retribuzioni concorrono anche le fonti non legislative del diritto, ovvero gli accordi fra sindacati e imprese (Confindustria). In proposito, si ricorda l'accordo emblematico del 26 gennaio 1977 tra la Confindustria e la Federazione CGIL-CISL-UIL sul costo del lavoro.

L'accordo riguardava l'indennità di anzianità, universalmente considerata come parte della retribuzione, e stabiliva che essa d'ora in poi avrebbe dovuto calcolarsi <<con esclusione, a partire dal 1° febbraio 1977, di quanto dovuto come aumenti di indennità di contingenza o emolumenti di analoga natura, scattati posteriormente al 31.01.1977>>.

L'accordo fu accompagnato da due dichiarazioni: quella della Confindustria che dichiarò: <<le parti sociali hanno concordato sul fatto che dall'accordo raggiunto emerge una chiara volontà di mutamento delle relazioni industriali, con riflessi positivi su un utilizzo più flessibile degli impianti produttivi e concreti effetti riduttivi del salario differito.>>; quella del sindacato, che, a sua volta, affermò: <<Prima della trattativa in corso e con il presente accordo, il contributo in questo senso del sindacato è stato ed è di notevole peso, pienamente responsabile e conclusivo a riguardo del costo del lavoro. Le disponibilità offerte dal sindacato sono di indiscutibile importanza (...) Uno sforzo così impegnativo dei lavoratori e del sindacato deve essere accompagnato da un impegno degli imprenditori e del governo per affrontare la crisi dal lato dell'inflazione e da quello della ripresa economica e produttiva. Sono questi obiettivi che con chiarezza il movimento sindacale nella sua autonomia propone come scelta di fondo dell'azione dei lavoratori. (16)>>

Purtroppo, questo accordo rappresenta l'inizio di una resa sindacale senza fine agli inte-

ressi di un padronato vorace e inaffidabile, le cui negative conseguenze si rifletteranno pesantemente sulle lavoratrici e sui lavoratori negli anni a venire fino ai nostri giorni. I lavoratori da tale accordo riceveranno solo aria fritta in cambio di generose concessioni fatte alla controparte confindustriale.

Infatti, erano passati solo alcuni giorni quando il governo, forte dell'accordo intervenuto tra le parti, emetteva un decreto-legge (1° febbraio 1977 n° 12) contenente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza.

Il decreto faceva propria l'esclusione dal cal-



colo dell'indennità di anzianità degli aumenti di contingenza scattati posteriormente al 31 gennaio 1977; stabiliva inoltre nel suo art. 2 che, a partire dal 1° febbraio 1977, tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazione del costo della vita o di altre norme di indicizzazione non avrebbero potuto più essere corrisposti in misura superiore a quella stabilita dagli accordi interconfederali operanti nel settore dell'industria alla data di entrata in vigore del decreto (in pratica la contingenza veniva unificata per tutte le categorie su quella dell'industria). (17)

Il successivo art. 3 dichiarava esplicitamente che le <<somme non più dovute ai lavoratori per effetto delle disposizioni di cui all'articolo precedente saranno devolute alla riduzione dei costi aziendali o alla copertura di oneri pubblici>>. In proposito, Romano Canosa segnalava che si trattava di “una prassi del tutto insolita per una legge indicare in un apposito articolo i fini politici perseguiti con la legge stessa: era comunque un parlare assai chiaro che non nascon-

deva, anzi proclamava esplicitamente, che di riduzione del salario si trattava e che questa riduzione era stata disposta a beneficio delle imprese”, e aggiungeva:

“Evidentemente la cosa non era piaciuta molto alle sinistre (le cose si fanno ma non si dicono), ragion per cui nella legge di conversione del decreto (31 marzo 1977 n° 91) l’art. 3 veniva soppresso.

All’atto della conversione inoltre veniva soppresso anche l’art. 5 del decreto secondo il quale il decreto stesso sarebbe restato in vigore fino al 31 gennaio 1979. La riduzione programmata della retribuzione diveniva così definitiva. (18)

Le conseguenze di queste norme sono di notevole rilievo, anche sul piano giuridico. I sindacati con il predetto accordo del 26 gennaio 1977 avevano già concesso quasi tutto <<per un verso offrendo di ridurre autonomamente l’intensità della protezione contrattuale con riguardo agli effetti anomali della scala mobile, per altro verso suggerendo al legislatore un intervento riduttivo della protezione legale in materia di indennità di anzianità, tale peraltro da non comportare di per sé (...) una invasione dell’area contrattuale>> (19), mirando tuttavia nel contempo a salvare l’autonomia sindacale, sul piano formale. Viceversa, il decreto andava diritto allo scopo pervenendo a un risultato espropriativo dell’autonomia contrattuale, stabilendo la non migliorabilità della disciplina legislativa, sottraendo così alla autonomia sindacale il governo della retribuzione del rapporto di lavoro, sia nei suoi aspetti qualitativi, che quantitativi, nonché stabilendo autoritativamente i limiti massimi della dinamica salariale. (20)

Romano Canosa osserva(va) che il divieto di derogabilità *in melius* (e cioè a favore delle lavoratrici e dei lavoratori qualora il padronato fosse stato d’accordo) costituiva un evento del tutto anomalo e sconvolgente per il diritto del lavoro, nel quale questo tipo di derogabilità era da molto tempo riconosciuto per pacifico.

“Se si tiene presente che nello stesso periodo si era tentato di colpire (la manovra era poi rientrata) anche la contrattazione integrativa aziendale, penalizzando gli imprenditori che avessero concesso aumenti collettivi, ci si rende conto come l’obiettivo perse-

guito, in una sorta di gioco delle parti, dal governo, dai sindacati e dalla Confindustria era quello di bloccare od ostacolare ogni aumento collettivo delle retribuzioni che non fosse stato precedentemente accertato come compatibile con le esigenze del rafforzamento del capitale da tutti e tre gli interlocutori, ognuno riservandosi un diritto di veto, tutti per il resto lasciando mano libera agli aumenti <<di merito>> concessi discrezionalmente dalle direzioni aziendali. Il che dimostra ancora una volta come non fosse la <<giungla retributiva>> che si voleva colpire, bensì soltanto gli <<automatismi>> nell’incremento della retribuzione, reintroducendo anche qui una libertà assoluta a favore delle aziende.

Gli <<automatismi>> in materia di retribuzione e di carriera diventano in questo periodo, per il governo, per il sindacato e per gli industriali concordi tra loro una delle cause di fondo della <<crisi>>, alla stessa stregua dei limiti della <<mobilità>> e dell’assenteismo.” (21)

Va ancora sottolineato che nell’articolo 3 dell’accordo Confindustria-sindacati del 26 gennaio 1977 si leggeva: <<le parti concordano, in riferimento alla proposta di legge contenente disposizioni in materia di giorni festivi, attualmente all’esame del parlamento, che le aziende potranno disporre per l’anno 1977 che siano lavorate, senza riposi compensativi, le cinque festività religiose soppresse e le due festività nazionali spostate alla domenica.>> La legge in questione era la n° 54 che sarebbe stata approvata il 5 marzo 1977, la quale stabiliva che alcuni giorni (in tutto sette) cessavano di essere festivi, con il conseguente aumento dell’orario di lavoro su base annua. Inoltre, il 3 dicembre 1977 veniva emesso il decreto n° 876 sul contratto a termine, convertito nella L. 3 febbraio 1978 n° 18 che allargava le possibilità di ricorso a questo tipo di assunzione nel settore del commercio e del turismo, in precedenza esclusi.

La discussione parlamentare che ha accompagnato l’approvazione di questo decreto-legge mostra che in realtà esso sia stato visto come un primo passo verso l’auspicata elasticizzazione della forza lavoro. Del resto una estensione della tipologia del contratto di lavoro a termine si era già avuta con la

legge n° 285 del 1 giugno 1977 sull'occupazione giovanile, in base alla quale le assunzioni <<incentivate>> non possono superare la durata di un anno e non sono rinnovabili.

In altri termini, qui si è insistito nel richiamare interventi e modifiche legislative *in pejus* introdotti nel sistema del diritto del lavoro focalizzando, di volta in volta, le lucide riflessioni giuridiche di Romano Canosa. Viceversa, se si passa dal diritto del lavoro alla branca del diritto pubblico dell'economia, rappresentata dagli interventi in favore delle industrie, si nota una linea di ininterrotta continuità rispetto al passato. In questa direzione si colloca la legge n° 675 del 12 agosto 1977, che contiene i <<provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore>>. La legge, fra l'altro, all'art. 3 istituiva un Fondo presso il CIPI (Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale) con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive che realizzino <<sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati>> previsti dal precedente art. 2. Con le disponibilità di questo Fondo possono essere concesse agevolazioni finanziarie di vario tipo (mutui agevolati, contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati da istituti di credito a medio termine, contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni, etc.). Inoltre, la legge presenta anche una novità, rispetto a quelle analoghe degli anni precedenti: infatti all'art. 22 e seguenti si prevede l'istituzione di una commissione per favorire la mobilità della manodopera e di un relativo fondo destinato a corrispondere un'indennità (<<indennità di nuova sistemazione>>) ai lavoratori che accettino un lavoro in una località ad oltre 50 chilometri di distanza dal comune di residenza.

Il 29 dicembre 1977 viene emesso il decreto-legge n° 947, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n° 44, che ha disposto interventi in favore delle imprese in difficoltà per consentire la loro continuazione produttiva. Infine, con decreto-legge 14 aprile 1978 n°

110 sono stati emanati provvedimenti urgenti per far fronte alle esigenze delle società già inquadrate nel gruppo EGAM.

La linea seguita dalle Confederazioni CGIL – CISL – UIL sul piano nazionale è stata attuata anche a livello aziendale. Infatti, in questi anni vengono sottoscritti alcuni accordi sindacato-impresa nei quali i destini di migliaia di rapporti individuali di lavoro vengono cogestiti dalle due parti spesso al limite del Codice Civile. In proposito, si ricordano i casi Innocenti ed Unidal di Milano.

Nel primo caso il sindacato ha accettato sia



la <<interruzione>> di tutti i rapporti di lavoro preesistenti con la <<vecchia>> società Innocenti sia la <<contrattazione di accordi aziendali che prevedano impegni di lavoro individuali non inferiori a quelli in atto presso l'industria concorrente>> del settore, il che in pratica ha significato un netto peggioramento delle condizioni dei lavoratori i quali dalla precedente gestione erano riusciti a ottenere un trattamento migliore di quello fatto nell'industria <<concorrente>> (leggi altre aziende automobilistiche) sotto il profilo delle pause, dei carichi e ritmi di lavoro, etc.

Anche all'Unidal si è ripetuto il medesimo fenomeno. Anche in questo caso il sindacato ha accettato l'espulsione di un gran numero di lavoratrici e lavoratori, muovendosi al limite del Codice Civile [infatti la clausola finale dell'accordo dispone: <<Le parti si danno atto che, in tutti i casi considerati nel presente accordo non potrà comunque trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2112 c.c.. A tal fine i lavoratori che accetteranno i nuovi posti di lavoro



ro nell'ambito delle procedure di collocamento provvederanno nel corso del procedimento di assunzione a risolvere il rapporto con la società Unidal. Con la sottoscrizione di verbali individuali ai sensi e per gli effetti della legge n° 533/1973 si darà atto della intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, salva restando la riserva del lavoratore su eventuali diritti e pretese maturati nei confronti della società Unidal che dovranno quindi essere fatti valere esclusivamente nei confronti della predetta società>>]. Al di là delle roboanti dichiarazioni sindacali tese ad accreditare la bontà di tali accordi come una scelta positiva in difesa dell'occupazione, non v'è chi non veda il fatto che - (le aziende in questione non esistono più da decenni) - il <<diritto creato>> sulla base di questi accordi è un diritto che offre alle nuove gestioni aziendali vantaggi che alle stesse non sarebbero spettati in base alla legislazione esistente, a tal punto da richiedere, a <<sostegno>> dell'accordo, la emanazione di una legge *ad hoc*. Per esempio, nella vicenda Unidal con la costituzione della nuova società Sidalm, nonostante l'esplicito riferimento nell'accordo alla non operatività dell'art. 2112 c.c., nulla avrebbe potuto impedire alle lavoratrici ed ai lavoratori, una volta assunti dalla nuova società, di rivendicare la continuità (ben reale ed innegabile) del nuovo rapporto di lavoro con quello precedentemente intercorso con la società Unidal. Per evitare questo effetto, è stata emanata una *lex singularis*, il decreto-legge 30 marzo 1978 n° 80, il cui articolo 1 dispone: <<Limitatamente al quadriennio di cui all'art. 3, primo comma, della legge 12 agosto 1977 n° 675, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale prevista dall'art. 2, quinto comma lettera c, della legge suindicata, opera gli stessi effetti della disdetta indicata nell'art. 2112, primo comma del Codice civile, nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del trasferimento di azienda, sono assunti alle dipendenze dell'acquirente.>> (22)

Non c'è dubbio che si tratta di un emblematico esempio di una legislazione che si colloca a pieno titolo nell'ambito del cd. diritto del lavoro dell'emergenza.

### 3. - LA DELEGIFICAZIONE DEGLI ANNI '80 E LA DEREGOLAMENTAZIONE DEGLI ANNI '90

Una fase propria degli anni '80 è rappresentata dalla delegificazione, caratterizzata dalla tendenza di rinviare alla contrattazione collettiva la determinazione di una "disciplina protettiva" non più rigida, ma flessibile, con ammissione di deroghe ai precetti normativi imperativi con i conseguenti effetti negativi sulle condizioni di lavoro e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Infatti, attraverso questa via viene data alla fonte negoziale collettiva-sindacale una funzione di disciplina.

Per esempio, in tale direzione si collocano gli interventi legislativi sulla limitazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici (L. n° 146/1990).

Non va taciuto che questo modello politico, sostenuto dalle Confederazioni CGIL - CISL - UIL, risponde(va) alle esigenze dell'impresa ed impone(va) alle lavoratrici e ai lavoratori di "adattarsi" alla flessibilità organizzativa aziendale, subendo così i relativi danni in termini di riduzione delle loro tutele individuali e collettive. Tutto questo viene spacciato come una più generale funzione di governo dell'economia diretta al perseguimento di obiettivi di politica industriale e di *politica dei redditi*, da realizzarsi attraverso la cosiddetta *concertazione* tra pubblici poteri e parti sociali. Risultato: in questi anni, e ancor più in quelli successivi, avviene un progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori, con il trasferimento di importanti quote di reddito dal lavoro a favore del capitale e della rendita parassitaria.

La politica dei redditi attuata attraverso la *cd. concertazione* da parte delle Confederazioni CGIL-CISL-UIL si rifletterà, quasi superfluo ricordarlo, negativamente *anche* sui rinnovi contrattuali del 1983. A quest'ultimo riguardo sono illuminanti le lucide parole di Romano Canosa: <<...Corrado Perna, dopo aver sottolineato come quella appena conclusa sia stata "una fra le più difficili stagioni contrattuali" del dopoguerra ed aver indicato la necessità di un "ripensamento" sulla contrattazione in generale e sui modelli contrattuali nati dalla rottura del 1968-1969, conclude nel senso che, nonostante



tutto, "il sindacato, col rinnovo dei contratti, è riuscito a riaffermare il suo potere di contrattazione a fronte di una linea padronale tesa apertamente a cancellarlo">>. [Ad analoghe conclusioni giunse A. Bellocchio, segretario regionale della CGIL lombarda]. E così prosegue Canosa: <<Il (Loro) giudizio quindi – pur filtrato attraverso molte riserve – è sostanzialmente positivo.

Ed invece, se si vuole essere "amici più della verità che di Platone", esso non può non essere negativo.

Indubbiamente il "diritto" alla contrattazione è stato salvato. E quindi il sindacato ancora una volta "legittimato" ad agire come portatore di interessi collettivi.

Ma, se da questo riconoscimento di una sorta di "personalità politico-giuridica" che in sé e per sé vuol dire poco o nulla (e che, per la verità, nessuno ha mai messo in dubbio) passiamo ai risultati che questo soggetto collettivo così "riconosciuto" è riuscito a conseguire a vantaggio dei suoi iscritti, motivi per essere soddisfatti non ce ne sono molti.

Nei contratti del 1983, se si prescinde dai modesti aumenti salariali, tutte le innovazioni sono costituite da clausole che modificano in favore dei datori di lavoro, le situazioni preesistenti. Così, in materia di orario di lavoro, la riduzione di ore annue, già del resto prevista nell'accordo Scotti del 1983 e, per alcuni settori addirittura da alcuni contratti del 1979, è accompagnata da tali e tante condizioni e bilanciata da tante concessioni alla controparte padronale al punto da ridursi di fatto ad un "risarcimento", neppure integrale, per i vantaggi conseguiti dalle imprese.

Si tratta infatti di una "riduzione" sui generis che può essere goduta soltanto in forma di "permessi" e nella quale rientrano in qualche caso anche le festività soppresse!


In cambio di essa, il padronato ha ottenuto più straordinari ed una consistente flessibilità nell'impiego della mano d'opera.

La determinazione della durata normale dell'orario di lavoro non più in relazione alla sua effettiva prestazione giornaliera, ma su base di medie plurisettimanali, consente infatti alle imprese margini di flessibilità nel rapporto tra prestazioni lavorative

ed esigenze produttive del tutto ignote, almeno per il passato recente, al modello italiano di relazioni industriali.

Non solo. In alcuni settori che già nei contratti del 1979 avevano ottenuto una riduzione di orario, il sindacato ha "rinunciato" alla riduzione di orario in questione al dicembre 1985!

Nel settore delle assenze per malattia, la introduzione di fasce orarie di permanenza obbligatoria in casa per il lavoratore indisposto, quale che sia il tipo di malattia, costituisce una non piccola concessione da parte sindacale alle ricorrenti accuse di



assenteismo rivolte ai lavoratori dalla parte padronale.

Infine, molti dei contratti dell'83, sulle orme dell'accordo Scotti, prevedono variegata forme di "contrattazione" permanente, di mediazioni bilaterali, di procedure conciliative, al fine di evitare forme di "microconfittualità ed escludere, come si esprime il contratto metalmeccanici Intersid-Asap, il "ricorso intempestivo ad azioni dirette, sotto qualsiasi forma poste in essere".

Il termine "azioni dirette" (...) sta ad indicare il ... ricorso alla magistratura da parte dei lavoratori che, eventualmente lesi nei loro diritti dalla contrattazione al ribasso di questi anni, intendano far valere questi diritti nel modo normale, consentito a tutti i cittadini, vale a dire presentando domanda ai tribunali.

Una possibilità del genere evidentemente non deve essere vista con molta simpatia dai rappresentanti dei lavoratori, né da quelli delle imprese, se sono apprestate, spesso con grande pressapochismo tecnico, barriere protettive a difesa dei prodotti

della contrattazione collettiva.  
*I contratti del 1983, non avari di concessioni al padronato, poco o nulla dicono invece sulle ristrutturazioni aziendali e sulle consistenti riduzioni di personale che quasi sempre le accompagnano. (...)*

*La circostanza che sia il sindacato ad “ottenere” nella stragrande maggioranza dei casi l'intervento della Cassa trasforma quello che in altri paesi è un diritto dei lavoratori disoccupati, nel “frutto di una lotta...” infatti se dovesse cessare la possibilità di sbandierare la concessione della integrazione salariale come frutto di un “decisivo” intervento del sindacato, che cosa resterebbe a quest'ultimo – rebus sic stantibus in materia di politiche rivendicative – da offrire al “popolo” dei suoi rappresentati?>>. (23)*

E si potrebbe continuare nell'enumerare i “frutti” - (avvelenati) – di tale contrattazione collettiva attuata dalle Confederazioni CGIL – CISL – UIL attraverso la *c.d. concertazione*, con la determinazione di una “disciplina” del lavoro non più rigida, ma flessibile, con ammissione di deroghe ai precetti normativi imperativi con i conseguenti effetti negativi sulle condizioni di lavoro e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Si tratta di una delle “tappe” le cui risultanze concorrono alla formazione del *cd. diritto del lavoro dell'emergenza*: una vera e propria regressione del diritto del lavoro iniziata a metà degli anni '70, e via via consolidatasi nel tempo. Infatti, i successivi anni '90 saranno sempre più caratterizzati dalla flessibilità e dalla riduzione delle tutele nel rapporto di lavoro, nonché da una spiccata *deregolamentazione* della legislazione del lavoro.

In proposito, di seguito ci si limita a ricordare alcuni interventi in tale direzione. Infatti, l'*Accordo del luglio 1993* è caratterizzato dalla tendenza all'adeguamento della *disciplina del mercato del lavoro nel segno della flessibilità*, e nello stesso viene dedicato un apposito capitolo relativo alla gestione delle crisi occupazionali, alla formazione professionale ed alla riattivazione del mercato del lavoro.

A quest'ultimo riguardo, superfluo sottolineare che si tratta di iniziative miseramente fallite; anzi, possiamo dire che le stesse hanno svolto una “funzione di catalisi” per

il processo di deindustrializzazione del Paese, tuttora in atto.

In questi anni va pure segnalata la promulgazione della legge n° 421/1992, con la quale si è attuata la *c.d. privatizzazione del pubblico impiego*, ovvero si è estesa la disciplina civilistica al pubblico impiego, con l'obiettivo di armonizzarne la disciplina con quella del lavoro privato.

Anche il protocollo d'intesa (denominato <<Patto per il lavoro>>) siglato il 24.09.1996 da imprese, governo e sindacati, così come il citato accordo del 1993, non ha avuto successo.

Basti pensare che, attraverso questi Patti, Governo, CGIL – CISL – UIL e Confindustria si prefiggevano (a parole!) di promuovere l'occupazione, soprattutto nel *Mezzogiorno*, mentre nei fatti non vedevano (o non volevano vedere!) che nel paese era in atto una politica irresponsabile (a tacer d'altro!) di deindustrializzazione con la svendita e/o la dismissione di società operanti in settori strategici, e tutto questo avveniva con la contestuale chiusura (o la drastica riduzione) dei pochi centri di ricerca industriale esistenti nel Paese; ciò ha portato alla desertificazione industriale di intere regioni, per tutte valga la Sardegna. – [A tacere dello stato vergognoso nel quale versava e versa la scuola e, segnatamente, l'università, sia in termini di strutture, mezzi, servizi e personale per consentire lo svolgimento della didattica e della ricerca all'altezza dei bisogni degli studenti e, più in generale, della popolazione. Viceversa, al di là delle lodevoli eccezioni, l'edilizia scolastica è fatiscente ed insicura, la ricerca universitaria, sia quella fondamentale che applicata, già scarsa ed inadeguata è stata ridotta al lumicino per mancanza di mezzi, di personale e di progetti di ampio respiro e di pubblica utilità nei diversi settori: dalla salute al risanamento dei diversi comparti dell'ambiente (aria, acque superficiali e di falda, suolo e sottosuolo) alla prevenzione dei rischi lavorativi ed extra-lavorativi, dall'innovazione nell'industria e nell'agricoltura alla promozione di un programma energetico nazionale fondato sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, dal riassetto idrogeologico del territorio alla riqualificazione urbanistica delle periferie delle grandi città, etc.. In altri ter-

mini, si è assistito a un deliberato stato di abbandono della scuola pubblica di ogni ordine e grado dovuto all'assenza di una appropriata politica in grado di dare prospettive e soluzioni ai bisogni della popolazione e alle necessità del paese, nonché di rispondere alle sacrosante domande degli studenti in tema di didattica, formazione permanente e promozione di nuove generazioni di ricercatori e tecnici nelle diverse discipline].

Gli strumenti d'azione privilegiati dal citato accordo del 1996 *sull'occupazione* prevedevano la <<formazione professionale>>, ma soprattutto l'impegno del governo e delle parti sociali verso la *flessibilità della forza lavoro* ed un uso mirato della leva fiscale come strumento per la nascita di nuova imprenditoria giovanile.

A differenza degli altri obiettivi (falliti) previsti dal *Patto per il lavoro*, quello della flessibilità viene perseguito attraverso una progressiva ma inesorabile *deregulation* del mercato del lavoro, attuata soprattutto con la L. 28.11.1996, n° 608 *sull'assunzione diretta nominativa*, con la L. 24.06.1997, n° 196 di disciplina del lavoro interinale, di riforma dell'orario di lavoro e di alcune fattispecie contrattuali, e con il D.Lgs. 25.12.1997, n° 469 di riforma del collocamento. A quest'ultimo riguardo, istituzionalizzando fenomeni (agenzie private di selezione del personale e contatti diretti tra datori e lavoratori) ampiamente diffusi nella prassi; al riguardo, il legislatore ha inteso lasciare ampi margini operativi all'iniziativa privata, trasferendo compiti in materia a Regioni ed Enti locali e riservando agli organismi pubblici un ruolo di vigilanza e di politica del lavoro.

Anche con l'accordo interconfederale del dicembre 1998 (cd. <<*Patto per lo sviluppo e l'occupazione*>>) sono fissati i punti poi assunti dal governo come obiettivi del proprio intervento, cui è seguito un primo riscontro con la L. 17.05.1999, n° 144, che detta i criteri importanti di riforme nel campo del lavoro: riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, riforma dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, cartolarizzazione del trattamento di fine rapporto e decollo della previdenza complementare, etc..

#### 4. - LA ROTTURA DELLA *CONCERTAZIONE SINDACALE* DEGLI ANNI 2000 E LA "*RIFORMA*" DEL MERCATO DEL LAVORO

Preliminarmente, va osservato che buona parte degli obiettivi oggetto della *concertazione collettiva sindacale* attuata nel precedente decennio si sono tradotti nei provvedimenti legislativi varati tra la fine del 1999 e l'anno 2001, accomunati nell'ampio ruolo regolamentare riconosciuto all'*autonomia collettiva* e da una *minore rigidità* della disciplina di legge: tra essi rivestono particolare importanza il D.Lgs. 26.11.1999, n°



532 in materia di *lavoro notturno*, il D.Lgs. 25.02.2000, n° 61, di riforma del rapporto di *lavoro a tempo parziale* e il D.Lgs. 06.09.2001, n° 368 di riforma del rapporto di *lavoro a tempo indeterminato*. Inoltre, per quanto di interesse nelle presenti note, va ricordata la riforma della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (L. n° 146/1990) operata con la legge 11.04.2000, n° 83.

I primi anni di questo secolo sono caratterizzati da significativi cambiamenti: infatti la nuova maggioranza di destra insediatasi nel 2001 interrompe la prassi della cd. *concertazione* dalla quale originavano gli accordi trilaterali tra governo, sindacati e Confindustria, per instaurare il cd. metodo del *dialogo sociale*.

Nei fatti, attraverso quest'ultimo il governo Berlusconi ha perseguito *anche* l'obiettivo di marginalizzare la CGIL, la maggiore confederazione sindacale nella quale alcuni importanti sindacati di categoria, per esempio, la FIOM, il sindacato dei metalmeccanici, si oppongono da tempo al liberismo

politico-economico, nonchè alla cancellazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Infatti, l'attacco del governo Berlusconi all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, nonostante l'aiuto parlamentare proveniente *anche* da esponenti del PDS/PD di cui si dirà, fallirà a seguito dell'estesa e imponente mobilitazione e lotta promossa dalla CGIL durante la segreteria di Sergio Cofferati.

Nello stesso periodo il governo, avendo informalmente già acquisito l'assenso della CISL e della UIL, propone alle tre confederazioni sindacali la sottoscrizione del c.d. *Patto per l'Italia* (2002), che, infatti, viene puntualmente sottoscritto da CISL e UIL, ma non dalla CGIL.

Sulla base delle anzidette premesse il governo vara la legge delega n° 30 del 14.02.2003 di "*riforma*" del mercato del lavoro (segnata peraltro dal terribile assassinio terroristico del Prof. Biagi, autore del *Libro Bianco* cui appare ispirata questa legge).

Rispetto alla preesistente legislazione del lavoro, la legge n° 30/2003 rappresenta una rilevante (regressione) modificazione della disciplina del lavoro con la quale, al di là delle strumentali dichiarazioni di circostanza dei suoi estimatori (Governo, Confindustria, CISL, UIL, vasti settori del centro-sinistra e della stessa CGIL), si cancellano diritti fondamentali conquistati dalle lavoratrici e dai lavoratori con decenni di lotte nel secondo dopoguerra. Infatti, con la L. n° 30/2003, nei fatti si istituzionalizza il lavoro precario.

Questa "*riforma*" viene poi attuata con il D.Lgs. 10.09.2003 n° 276, che interviene su molteplici punti della disciplina vigente, sia relativamente al mercato, con una nuova disciplina della *mediazione e intermediazione del rapporto di lavoro*, sia relativamente ai c.d. *rapporti di lavoro speciali*, cambiando le fattispecie già esistenti e introducendo nuove tipologie contrattuali, dichiarando strumentalmente da parte del governo (e non solo di esso!) che tutto questo serviva per regolarizzare forme di lavoro sommerso e per ampliare la possibilità di entrare o restare nel mercato del lavoro.

Il risultato di questa negativa politica del lavoro è il seguente: nel 2003 il lavoro sommerso e in nero interessava circa il 20% del-

l'economia italiana, dopo circa 10 anni questa percentuale è salita al 30%, mentre nello stesso periodo la disoccupazione è più che raddoppiata; inoltre, nel 2012 la disoccupazione giovanile è pari al 35% (al momento della stampa di questi atti la percentuale è salita al 39%), la più alta percentuale in Europa!

E non ci si venga a raccontare che tutto questo è stato determinato dalla cosiddetta crisi finanziaria internazionale (crisi peraltro negata in l'Italia dal governo fino a 10 mesi fa), perché essa non cade dal cielo e, comunque, interessa anche altri paesi a noi prossimi come, per esempio, la Francia e la Germania, dove la situazione è ben diversa. A tutto ciò aggiungasi che i salari italiani, eccezion fatta per il Portogallo, sono i più bassi d'Europa e, che, nello stesso periodo, una rilevante quota del reddito dal lavoro è stata trasferita a favore del capitale e della rendita.

##### **5. - LA DESTRUTTURAZIONE DELLO STATUTO E LA COSIDDETTA "MANUTENZIONE" DELL'ARTICOLO 18**

Governo e Confindustria nel primo triennio 2001-2003, dopo aver fallito l'attacco diretto teso ad abolire l'art. 18 (il cuore dello Statuto!), hanno proseguito nel loro intento, scegliendo una via più lunga e tortuosa per raggiungere il medesimo obiettivo ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori.

Infatti, con l'introduzione della L. n° 30/2003 e l'emanazione per la sua attuazione del D.Lgs 10 settembre 2003, n° 276 (che consta di ben 86 articoli), il governo, in sintonia con la Confindustria, ha intrapreso una serie di interventi - (i cui passaggi qui non vengono ripresi per non appesantire oltre queste note) - finalizzati a destrutturare lo Statuto, aggirarne le sue norme e privare le lavoratrici ed i lavoratori dei loro diritti attraverso l'imposizione di ben 47 tipologie di contratti di lavoro: una vera e propria giungla contrattuale tesa a perpetuare la precarietà del lavoro.

Ma tutto questo non basta a un padronato, vorace e reazionario, incapace di concepire rapporti di lavoro rispettosi della dignità, della personalità, della soggettività e dei diritti umani di ogni lavoratrice e lavoratore, nonchè - (per restare all'oggetto di queste



note) - la democrazia nei luoghi di lavoro. Da qui la martellante campagna mediatica intensificata dall'attuale governo (non eletto e spacciato per tecnico), condotta con il sostegno di una classe politica imbellè e di un giornalismo prono ai voleri del palazzo (le lodevoli eccezioni confermano la regola) e, segnatamente, della Confindustria che persegue l'obiettivo politico di cancellare i diritti di tutti i lavoratori, per restaurare in fabbrica, e in ogni altro luogo di lavoro, il comando gerarchico *ante* 1968-1969.

Non si pensi a forzature!


Marchionne ha avuto "*illustri*" predecessori.

In proposito, uno spaccato di questa aggressività padronale è ben rappresentato dalle dichiarazioni rilasciate a metà degli anni '80 dal prof. Felice Mortillaro, allora consigliere delegato di Federmeccanica, l'associazione delle aziende metalmeccaniche italiane del settore privato, che, di fronte ad una scelta platea, composta da una cinquantina di dirigenti di azienda, ha affermato: "*Nelle fabbriche italiane è stato finalmente reintrodotta quel sano strumento psicologico che è la paura*". E, andando oltre, questo paladino del padronato italiano, rincarava la dose: "*Le epidemie furono provvidenziali per garantire lo sviluppo della nascente rivoluzione industriale. La peste ha eliminato i più deboli...*". (24) Ponendo mente che la moderna peste, oggi come allora, è la disoccupazione e che le epidemie italiane sono (state) gli accordi sindacali FIAT (1980), Montedison (1981), Alfa Romeo (1982) e via via quelli che sono seguiti, con i quali dalle fabbriche (e non solo da esse!) sono stati/e espulsi/e a migliaia e migliaia uomini e donne ammalati/e, anziani, nonché coloro che si erano impegnati/e sindacalmente e politicamente per affermare i diritti sanciti dalla Carta Costituzionale e dallo Statuto dei Diritti dei Lavoratori e delle Lavoratrici e, in primis, i diritti sindacali, al lavoro e alla salute, ci si rende conto del sinistro significato che il padronato dava e dà a "*quel sano strumento psicologico che è la paura*". Se possibile, ciò è ancor più grave perché è avvenuto e avviene con il pratico consenso delle organizzazioni sindacali, le eccezioni confermano la regola. (Uno spaccato di que-

sta repressione e discriminazione padronale attuate contro le lavoratrici ed i lavoratori attraverso gli accordi sindacali si può ricavare dalla lettura del Quaderno monografico n° 1 della rivista di Diritto "*Lavoro '80*", che affronta il "*Caso Alfa Romeo: sindacato e diritti individuali*", Milano 1982).

A ulteriore conferma, valgono più di tante parole i recenti comportamenti dei vertici di due società: quello della Fiat di Termoli e quello della Vodafone del call center di Roma.

Nel primo caso, agli operai iscritti alla FIOM



sono stati tagliati in busta paga 250 euro rispetto ai lavoratori iscritti ad altri sindacati. A Termoli, la società *Fiat Powertrain* era stata condannata, lo scorso mese di aprile, per comportamento antisindacale. Infatti, il giudice del Tribunale di Larino aveva accolto il ricorso della FIOM, alla quale non era stato permesso di partecipare alle elezioni delle rappresentanze sindacali in azienda il 19 e il 20 aprile 2012, e aveva disposto che agli iscritti FIOM non andasse applicato il *contratto separato* siglato dall'azienda con i soli sindacati metalmeccanici FIM-CISL e UILM-UIL, essendo ancora valido (come sosteneva la FIOM) quello unitario firmato nel 2008.

Per tutta risposta, la direzione Fiat, calpestando leggi e contratti, ha deciso nei confronti dei lavoratori iscritti alla FIOM di annullare in busta paga le maggiorazioni retributive derivanti dal contratto, ivi comprese le integrazioni previste dai vecchi contratti aziendali. Pertanto, agli iscritti alla FIOM-CGIL, che sono 280 su 2100 dipendenti, verranno corrisposti solo i minimi

previsti dal contratto nazionale. Non v'è chi non veda che si tratta di un ignobile ricatto economico (e non solo di esso!) nei confronti dei lavoratori che, con dignità, hanno riconfermato la loro iscrizione alla FIOM, il sindacato metalmeccanico che non ha sottoscritto l'accordo "capestro" imposto da Marchionne alla Fiat di Pomigliano, e, proprio per questo, è stato impedito a questo sindacato di partecipare alle elezioni in fabbrica per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA). Comunque, nei giorni delle elezioni (19-20 aprile 2012) gli iscritti alla FIOM-CGIL hanno allestito dei banchetti ai cancelli dello stabilimento, invitando i lavoratori e le lavoratrici a votare presso questo seggio elettorale alternativo.

La lista FIOM ha così avuto 713 voti, il 33% dei dipendenti, che però dentro la fabbrica non avranno alcuna rappresentanza!

A tacer d'altro, si tratta di una odiosa e palese violazione dell'articolo 14 dello Statuto che, sul "**Diritto di associazione e di attività sindacale**", stabilisce <<**Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.**>>

Sul punto, va osservato che questo chiarissimo articolo di legge viene scientemente ignorato dai sostenitori – (governo, politici, giornalisti, Confindustria, nonché da CISL e UIL) – di tale accordo separato imposto da Marchionne negli stabilimenti del gruppo Fiat.

Alla faccia delle più elementari norme di convivenza civile e di democrazia!

Nel secondo caso, i 33 lavoratori di call center della società *Comdata Care* che il 20 gennaio 2012 hanno ottenuto dal Tribunale di Roma una sentenza favorevole nella quale è stato sancito il loro diritto ad essere reintegrati nella società Vodafone (dalla quale nel 2007 erano stati esternalizzati nell'anzidetta società *Comdata* assieme ad altri/e 900 dipendenti), ma invano.

Infatti, nonostante la sentenza sia esecutiva la società Vodafone, difesa nel ricorso dallo studio degli avvocati Ichino-Brugnatelli, non li ha riammessi al lavoro, ma solo posti a *libro paga*, per poi inserirli immediata-

mente tra il personale in mobilità per "esuberante strutturale"!

Un chiaro avvertimento verso gli altri cento lavoratori che avevano seguito la stessa strada promuovendo un analogo ricorso avanti il Giudice del Lavoro e che ora, in parte, lo hanno ritirato "scegliendo" di restare alle dipendenze della società *Comdata Care*, per il timore di finire fra il personale in mobilità per "esuberante strutturale". Questa vicenda rivela anche altri aspetti poco edificanti, in quanto la cessione avvenuta nel 2007 - (per la quale nella sentenza si evidenzia che "l'operazione avrebbe celato una mera esternalizzazione di manodopera eccessivamente costosa e sgradita") - era stata avallata dai sindacati CGIL-CISL-UIL, nonostante i lavoratori li avessero diffidati dal sottoscrivere tale accordo nei loro confronti. Infatti, gran parte dei lavoratori esternalizzati aderivano ai Cobas, che si erano opposti a tale esternalizzazione.

Al di là delle dichiarazioni tranquillizzanti che quotidianamente vengono propinate alla pubblica opinione, queste (e si potrebbero fare altri esempi) sono le realtà che le lavoratrici ed i lavoratori vivono sulla propria pelle.

#### SUI "MANUTENTORI" DELL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO

Preliminarmente, va osservato che con la depenalizzazione del falso in bilancio il padronato non è più sottoposto a un reale controllo di legalità nella gestione delle società e, segnatamente, sotto il profilo economico-finanziario. E tutto questo nonostante che, quotidianamente, le cronache si incarichino di segnalare scandali e dilaganti fenomeni di corruzione nel paese.

Con la cosiddetta "manutenzione" (25) dell'art. 18 dello Statuto - (come sanno tutti, nella realtà si tratta dell'abrogazione della norma che prescrive la reintegrazione nel posto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore licenziato *senza giusta causa*) - il padronato persegue *anche* l'obiettivo di eliminare il controllo di legalità sul proprio operato in fabbrica.

Un punto sul quale molti, troppi, tacciono colpevolmente.

Verrebbe da dire: in un paese ove regna l'illegalità, il padronato (e il suo governo) non

può tollerare alcun controllo di legalità, men che meno in fabbrica!

Altro che rilancio dell'economia e dell'occupazione, giovanile e non, con la cosiddetta riforma del mercato del lavoro.

Sull'assenza di una reale opposizione politica di fronte all'attacco ai diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori preferisco non dire.


La verità è che l'attacco ai diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori (e non solo di essi!) viene da lontano e i suoi fautori allignano da tempo *anche* tra le fila delle forze politiche che si dichiarano di sinistra (o di centro-sinistra) e che vorrebbero fare riferimento alla classe operaia: oggi, ipocritamente, quegli stessi esponenti si stracciano le vesti di fronte alla pratica abrogazione dell'articolo 18, il cuore dello Statuto.

Per questo, per un elementare bisogno di trasparenza va ricordato anche in questa sede, quali sono da tempo le posizioni di tali esponenti sull'articolo 18, per limitarci al tema che qui ci occupa.

Infatti, nel devastato panorama sociale e culturale, ancor prima che politico, nel quale versa da anni il paese, come se nulla fosse, c'è chi, come il senatore Ichino e l'onorevole Bersani, non ancora sazi dei milioni di lavoratrici e lavoratori costrette/i a una cronica precarietà del lavoro (e dell'esistenza!) (26), afferma che in Italia serve *“la flexsecurity – che, se applicata, risolverebbe gran parte dei problemi connessi alla mancanza di garanzie per il lavoratore, all'immobilismo generato dall'applicazione non corretta degli ammortizzatori sociali, alla scarsa flessibilità del mercato e a tutti quegli aspetti che caratterizzano le Politiche del Lavoro nella nostra Nazione.”* E, proseguono - in un comunicato del 15.05.2009 - gli estimatori delle inaccettabili proposte dei due parlamentari: *“Il Convegno si è tenuto nella splendida cornice del Palazzo Bologna - (Roma, 14.05.2009, Senato della Repubblica, ndr.) - in un'elegante sala tutta esaurita da uditori interessati e partecipi. Molti gli spunti di riflessione.... Il PD deve caratterizzarsi come il partito del lavoro, favorendo una specie di patto tra i lavoratori e gli imprenditori, in uno scambio reciproco di diritti e doveri. Uno scambio basato sui seguenti [...] “punti salienti:*

- l'adozione per i rapporti dipendenti di un unico contratto a tempo indeterminato;
- periodo di prova di 6 mesi;
- dopo il periodo di prova si applica la protezione dell'art. 18 con l'unica eccezione dei licenziamenti per motivi economici ed organizzativi;
- in caso di licenziamento per motivi economici ed organizzativi il lavoratore riceve un congruo indennizzo; si attiva la cosiddetta assicurazione di disoccupazione [...]
- applicabilità del nuovo modello solo ai nuovi contratti.” (27)

Non v'è chi non veda che si tratta delle (ana-



loghe) proposte del governo Monti al momento del suo insediamento, che, strada facendo, ha esteso il predetto modello non solo ai nuovi contratti, ma a tutti i contratti di lavoro esistenti come ha avuto modo di replicare energicamente il Presidente del Consiglio alle recenti lamentele della Confindustria in merito alla c.d. riforma del lavoro.

Pertanto, va detto a chiare lettere che proposte così oscure sono finalizzate a cancellare del tutto ogni protezione e diritto della lavoratrice e del lavoratore e, segnatamente, quelli sanciti dall'art. 18 dello Statuto: **chi sarà mai quel padrone che licenzierà senza invocare i “motivi economici ed organizzativi” ? (!).**

Non a caso tali proposte sono inaccettabili per chi lavora, ma trovano il plauso della Confindustria e del governo delle destre, e, non a caso, il relatore di una simile proposta di legge è il senatore Ichino che già nel 2002 aveva presentato una proposta di legge, assieme ai suoi colleghi di partito, Michele Salvati e Franco Debenedetti, per



monetizzare i licenziamenti e abolire le garanzie dell'art. 18 dello Statuto.

Sul punto, ogni ulteriore commento ci appare superfluo.

Che dire poi dei maldestri tentativi mediatici tesi a convincere l'opinione pubblica, e, segnatamente, le lavoratrici ed i lavoratori della "bontà" taumaturgica di tale iniziativa ammantata di strumentali pseudo-giustificazioni ("per il rilancio dell'occupazione giovanile e non", "per rendere dinamico il mercato del lavoro", "per consentire lo sviluppo economico del sistema e la sua competitività", "per aumentare il PIL", "per superare le divisioni di trattamento fra lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per i quali vige lo Statuto, rispetto a quelli con i più diversi contratti a tempo determinato per i quali lo Statuto non vige", "per attrarre gli investimenti stranieri", etc. etc.), ove la parola licenziamento non viene mai pronunciata?

La cruda verità è che con la c.d. riforma del mercato del lavoro, approvata in fretta e furia con il voto di fiducia del Senato il 31 maggio u.s. (231 voti favorevoli, compreso quello di Monti, e 33 voti contrari), l'art. 18 dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori è stato violentato: **quella che chiamano flessibilità in uscita si traduce nel linguaggio comune in libertà di licenziamento. Quella che chiamano flessibilità in entrata non è altro che precarietà, estesa dai giovani a tutte la fasce d'età.** Per i giovani, trovare un posto di lavoro (ma anche per chi giovane non lo è più) è un'impresa titanica; infatti, oltre alla crisi economica, quella occupazionale è stata ancor più aggravata dall'allungamento dell'età pensionabile, ormai portata senza colpo ferire sulla soglia dei 70 anni!

I sindacati (ad eccezione della FIOM e dei sindacati di base) erano in tutt'altre faccende affaccendati!

Chi scrive continua a considerare le condizioni di lavoro in fabbrica (si legga ogni luogo di lavoro) come il termometro del grado di civiltà di un paese: la mancata tutela del diritto al lavoro rappresenta la premessa per la negazione di ogni diritto in fabbrica (e nella società!) e, in primis, il diritto alla salute, alla sicurezza del e nel lavoro,

nonché la violazione della dignità, della personalità e della soggettività della lavoratrice e del lavoratore: *una regressione della democrazia dalla fabbrica alla società.*

## SULLA REGRESSIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO

Fermo quanto precede, per cogliere appieno la progressiva erosione (o per meglio dire la demolizione e lo stravolgimento) delle norme del Diritto del Lavoro operata a favore del capitale a partire dagli ultimi anni '70, risulta di un certo interesse confrontare quanto veniva sancito nella L. 23 ottobre 1960, n° 1369 – [**"Divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi"**], art. 1:

- <<E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

- E' altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

- E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.

- Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

- I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti nel presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.>>] – con quanto formulato nel disegno di legge collegato alla Finanziaria 2002 contenente la "Delega al Governo in materia di mercato del lavoro"; ovvero una svolta decisiva (e regressiva!) nella storia del diritto del lavoro.



Infatti, con questa Legge Delega l'intero diritto del lavoro viene stravolto: dalla tutela si passa all'istituzionalizzazione della precarizzazione. Inoltre, il rapporto di lavoro che era stato privilegiato dall'ordinamento (quello a tempo indeterminato) diviene l'eccezione, mentre la regola è rappresentata dal lavoro precario e privo di garanzie di mantenimento.

Il lavoro della donna e dell'uomo viene trattato alla stregua di una merce che si cede, si affitta, si chiama di volta in volta solo quando serve, si "somministra".

Si cancellano norme fondamentali - (es. come la citata L. 23 ottobre 1960, n° 1369, sul divieto di intermediazione di mano d'opera) - che imponevano principi elementari di civiltà, introducendo come normale, e non più solo come temporaneo, il ricorso all'affitto di persone. (Sul punto, si rimanda a quanto previsto nella L. 14 febbraio 2003, n° 30 e al D.Lgs. n° 276/2003 per la sua attuazione).

In sostanza, per limitarci all'abrogazione della L. n° 1369/1960 il lavoratore (con le sue prestazioni lavorative) diviene una merce liberamente commerciabile (il contratto di somministrazione infatti è stato pensato e viene normalmente utilizzato per la fornitura periodica di beni o servizi), mentre si riconosce la liceità del trarre profitto dal lavoro altrui, attraverso una vera e propria attività di interposizione, che non sarà necessariamente temporanea, come avviene per il lavoro interinale, ma addirittura teoricamente permanente.

Un principio cardine del nostro ordinamento, secondo il quale nessuno deve esercitare a scopo di lucro un'attività il cui oggetto sia solo quello di far lavorare qualcuno alle dipendenze di qualcun altro, viene così smantellato e sostituito con il suo opposto. E siccome l'interposizione è brutta a dirsi, si preferisce chiamarla somministrazione.

Nasce così per via legislativa una nuova professione: quella di commerciante in lavoro altrui.

Da un punto di vista generale, va ancora osservato che con il D.Lgs. n° 276/2003 (di attuazione della L. n° 30/2003) governo e padronato hanno puntato a creare il mercato del lavoro più flessibile d'Europa (28), eppure in questo paese c'è ancora chi stra-

parla di rendere ulteriormente flessibile il lavoro (degli altri)!

## **6. - SULLA NASCITA DI "MEDICINA DEMOCRATICA MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE" E SULLA PROMOZIONE DELLA SALUTE IN FABBRICA ATTRAVERSO L'ART. 9 DELLO STATUTO**

Su queste tematiche, per non appesantire oltre queste note, ci si limiterà a qualche cenno.

Le lotte operaie (e studentesche), soprattutto quelle condotte nel biennio 1968-'69, hanno



determinato la promulgazione dello Statuto dei Diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori, uno strumento fondamentale assieme alla mobilitazione ed alla lotta per affermare nei luoghi di lavoro i diritti sindacali e quelli umani. In altri termini, si tratta della premessa indispensabile per attuare la positiva trasformazione dell'organizzazione del lavoro, nonché dei cicli e processi produttivi, e cioè per realizzare migliori condizioni di lavoro (eliminazione dei rischi e delle nocività, bonifica degli ambienti di lavoro, riduzione dei ritmi e dei carichi di lavoro, eliminazione del lavoro a cottimo, etc. etc.) e di vita.

Senza fare la storia, si ricorda che sempre in quegli anni i lavoratori e le lavoratrici si sono dotati di un nuovo e fondamentale organismo di partecipazione e rappresentanza diretta in fabbrica, il Consiglio di Fabbrica [costituito dai delegati eletti su scheda bianca in ogni gruppo omogeneo di lavorazione (o di ufficio) da tutte/i le lavoratrici ed i lavoratori di una data realtà, iscritti e non iscritti ai sindacati], attraverso il

quale sviluppare la contrattazione con la direzione aziendale (e non solo con essa). Inoltre, i lavoratori attraverso la partecipazione diretta alle iniziative sindacali hanno saputo elaborare in sintonia (a volte anche in contrasto) con i delegati del Consiglio di Fabbrica (C.d.F.) piattaforme rivendicative aziendali (e non solo queste): le stesse prima della loro presentazione alle direzioni aziendali attraverso il C.d.F. venivano dibattute, approvate o modificate/integrate (e a volte anche respinte) nelle assemblee di fabbrica da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Va da sé che tali piattaforme rivendicative, pur con una certa mediazione fra le diverse istanze, contenevano richieste condivise dai lavoratori interessati (ovviamente si fa riferimento alle migliori esperienze maturate in quegli anni).

Esperienze che hanno interessato decine (se non centinaia) di migliaia di realtà lavorative in tutto il paese: tali rivendicazioni sindacali contenevano sempre le richieste per bonificare gli ambienti di lavoro e, quindi, per affermare la salute e l'ambiente salubre in fabbrica, ovvero per l'eliminazione della nocività e del rischio con il netto rifiuto della loro monetizzazione.

In questo contesto, le lotte operaie e studentesche hanno saputo dar vita a molteplici movimenti nella società: è sull'onda di queste lotte e della domanda operaia di salute in fabbrica, così come in ogni altro dove della società, che è nata *Medicina Democratica* all'inizio degli anni '70.

Un movimento che ha avuto tra i suoi fondatori il Prof. Giulio A. Maccacaro, medico e scienziato, direttore dell'Istituto di Biometria e Statistica Medica e Sanitaria dell'Università Statale di Milano, un uomo (purtroppo, scomparso prematuramente nel gennaio 1977) di profonda umanità, impegnato socialmente a fianco della classe operaia e dei soggetti più deboli della società. (29) Per brevità, nei punti che seguono si tracciano in modo sintetico scopi, finalità e obiettivi di *Medicina Democratica* perseguiti e praticati ininterrottamente da quattro decenni (il suo VII Congresso nazionale si è svolto dal 16 al 18 febbraio 2012, presso l'aula magna dell'Università degli Studi di Milano), e precisamente:

1. Fa parte della storia sociale, politica e culturale di questi quarant'anni l'associazione denominata "*Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute*".

All'inizio del 1970 era maturata, nei fatti, una singolare rivolta "*contro quelle statiche e sonnolenti interpretazioni dell'articolo 32, 1° co. Cost., risolventesi, tutt'al più, in classificazione o in astratte categorie concettuali*". (Montuschi, Rapporti etico-sociali, Commentario Zanichelli, 1976).

2. L'articolo 9 dello Statuto dei Diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori "*proiettava in una dimensione collettiva, più articolata, e soprattutto credibile, quel diritto all'integrità psico-fisica e morale, già previsto a livello individuale, nell'articolo 2087 del Codice Civile*" (peraltro inapplicato nella sua dimensione prevenzionale).

Nei luoghi di lavoro molti avevano capito che il diritto alla salute, delineato nell'ontologia costituzionale, precedeva e non seguiva l'organizzazione dell'impresa.

L'impresa, nel postulato costituzionale, doveva organizzarsi sulla salute, non sulla sofferenza di chi lavora.

3. L'atto costitutivo di *Medicina Democratica* risale alla fine degli anni '60 - primi anni '70, mentre il suo Primo Congresso nazionale si è tenuto a Bologna nei giorni 15 e 16 maggio 1976.

Non si pensò e non ci si pose l'obiettivo né di fondare una corporazione né di ripetere una rappresentanza sindacale, ma si volle dar corpo e vita a un'aggregazione spontanea e autonoma di gruppi di operai/e e di popolazione autoorganizzata sul territorio, assieme a tecnici, ricercatori e intellettuali sul modello del "*Centro per la Salute Giulio A. Maccacaro*", costituito da lavoratori e lavoratrici chimici della Montedison di Castellanza (VA) e di altre fabbriche dei diversi settori merceologici, uniti nel rifiuto di scambiare i livelli di rischio con gli aumenti salariali.

Il "*Centro per la Salute Giulio A. Maccacaro*" già allora si proponeva di sviluppare metodologie di intervento, in fabbrica sui temi della salute, della sicurezza e dell'ambiente, già sperimentate in anni di lavoro, nei molteplici campi della prevenzione dei

rischi e delle nocività, della bonifica dei cicli produttivi e dell'ambiente inquinato all'interno come all'esterno dei luoghi di lavoro, con la partecipazione di migliaia di lavoratrici e di lavoratori appartenenti alle piccole, medie e grandi fabbriche italiane nonché a settori dei servizi, dalle banche agli ospedali.

#### **Metodologie fondate sui principi:**

- della partecipazione diretta delle lavoratrici e dei lavoratori alle indagini in fabbrica e della popolazione autoorganizzata nel territorio;
- dell'affermazione della soggettività operaia nella sua accezione più ampia e pregnante sia sul piano culturale che sindacale e tecnico-scientifico;
- del rifiuto della monetizzazione dei rischi e della nocività nei luoghi di lavoro così come nel territorio;
- del rifiuto della delega da parte del gruppo operaio di lavorazione omogeneo della propria salute ai tecnici;
- della non accettazione della cosiddetta neutralità della scienza e della tecnica e della oggettività dei cicli produttivi che da esse derivano;
- della informazione e formazione permanente, attraverso il corretto rapporto fra gruppo operaio omogeneo e tecnici sugli innumerevoli temi della salute, della sicurezza, dell'ambiente salubre e dei diritti umani.

Analoghi gruppi si erano costituiti in numerosi centri industriali come, per esempio, quelli di Aosta, Alessandria, Bari, Biella, Brindisi, Bologna, Firenze, Foggia, Foligno, Perugia, Genova, Lecce, Lecco, Mantova, Massa Carrara, Milano, Napoli, Novara-Pallanza, Verbania, Nuoro, Padova, Palermo, Pavia, Pesaro, Pisa, Portici, Pinerolo, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Savona, Torino, Trieste, Udine, Varese, Venezia.

4. Per la prima volta, per quanto è dato sapere, si affermò e si volle rivendicare la "centralità della lotta per la salute" nei luoghi stessi dove << si realizzavano insieme e in massimo grado la "concentrazione della nocività e la spoliazione di questo bene primario, quale estremo e preciso portato di

una scienza lungamente votata alla organizzazione 'scientifica' del lavoro" >>.

Nei luoghi stessi dove la "lotta collettiva per la salute, investiva il modo della produzione e lo contestava proprio sul punto nodale della sua falsa e deviata razionalità" (Giulio A. Maccacaro, Relazione introduttiva al Primo Congresso nazionale di Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute). Una lotta collettiva per la salute, la sicurezza, l'ambiente salubre, i diritti umani che contestava alla radice non solo come produrre ma anche cosa, per chi e dove produrre.

5. Da questo impegno si forma e con queste finalità si muove e opera Medicina Democratica fin dall'inizio degli anni '70 affermando la positiva sussistenza di un diritto soggettivo perfetto (alla salute), che non poteva rientrare nel sinallagma contrattuale: la garanzia della salubrità dell'ambiente essendo un presupposto collocato all'esterno di ogni singolo rapporto di lavoro. Diritto non negoziabile e, in tal senso, generatore di un diritto intersoggettivo per adoperare i termini usati da alcuni giuristi (Montuschi, sempre nel Commentario citato, e la rivista *Quale Giustizia*, nei fascicoli 21/22 e 27/28, "La Nuova Italia", 1974).

6. Al Congresso di Bologna, Medicina Democratica traccia dunque le linee culturali e scientifiche ancor prima che politiche del suo programma:

- *Tutelare* attraverso azioni concrete, sul piano delle istituzioni, il diritto alla salute dei cittadini, delle lavoratrici e dei lavoratori, dei pensionati, dei disoccupati e delle persone deboli socialmente contro la loro emarginazione ed esclusione;
- *Intervenire*, sul piano delle iniziative politiche e giuridiche, ogni qualvolta questo diritto, nella sua più estesa accezione, venga leso;
- *Promuovere* l'affermazione di una politica della prevenzione dei rischi e delle nocività all'interno come all'esterno dei luoghi di lavoro nonché della salute e medicina pubblica;
- *Favorire* l'incontro con istituzioni, gruppi, movimenti, leghe, comitati, associazioni,

operanti per l'affermazione dei diritti alla salute, alla sicurezza, all'ambiente salubre, nonché per affermare i diritti umani, mettendo a disposizione le proprie competenze e strutture, ogni volta ciò si renda necessario.

7. La qualità, la quantità e l'importanza pratica politica, sociale, culturale e tecnico-scientifica dell'Associazione sono documentati dalla Rivista omonima pubblicata a partire dal 1975/76 dall'editrice *La Nuova Italia*, e, successivamente, in modo autogestito da "*Medicina Democratica*".

#### **DIRITTO AL LAVORO E DIRITTO ALLA SALUTE, UN BINOMIO INSCINDIBILE**

Come è facilmente intuibile, la precarietà del rapporto di lavoro incide negativamente sia sulle generali condizioni di lavoro e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori, sia sulla tutela della loro salute.

Infatti, questi lavoratori sono stati - inaccettabilmente - privati dei diritti e delle necessarie tutele per il mantenimento del rispettivo posto di lavoro: ovvero sono stati privati di un reale potere contrattuale nei confronti dell'azienda, pertanto, per restare al tema, non sono in grado di imporre alla stessa alcun intervento teso alla prevenzione dei rischi e delle nocività presenti in una data realtà lavorativa. In altri termini, il lavoratore con contratto (precario) di lavoro a tempo determinato è privo di forza contrattuale nei confronti dell'impresa, dato che la stessa può decidere in qualsiasi momento di non rinnovargli il contratto di lavoro.

Ad esempio (peraltro, situazione realistica), si consideri un lavoratore (giovane o anziano) che svolge lavori (precari) a tempo determinato e che, per necessità, è costretto a cambiare di volta in volta la sede di lavoro, come potrà realisticamente acquisire la necessaria informazione e formazione per prevenire gli specifici rischi lavorativi ai quali, suo malgrado, viene esposto nelle diverse realtà lavorative? E quindi come potrà tutelare la propria salute e dignità se è stato privato dei diritti e delle suddette tutele?

Non a caso i lavoratori precari (che da anni in Italia ammontano ad alcuni milioni di persone) non hanno ancora sviluppato lotte significative per la tutela della salute e la

sicurezza del e nel lavoro.

E, purtroppo, il lavoro continua ad uccidere... *anche* lentamente a causa dell'esposizione incontrollata a sostanze e agenti tossicocancerogeni. Per tutti valga l'esposizione lavorativa all'amianto con la sua ininterrotta scia di morte, che generalmente giunge dopo 20, 30, 40 e più anni dall'inizio dell'esposizione lavorativa alle fibre killer (le stragi di operai e popolazioni residenti nelle zone limitrofe gli impianti esposti alle fibre killer emesse dagli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera, Bagnoli, nonché da quelli della Fibronit di Broni e Bari, stanno lì a ricordarcelo!).

La realtà delle morti operaie che si susseguono sui luoghi di lavoro con una implacabile cadenza quotidiana ci ricordano che *questo lavoro* continua ad uccidere, nella totale indifferenza dei più.

Per questo, va ribadito, anche in questa sede che *la vita e la salute non sono merci e vanno difese sempre e comunque!*

Lo strumento legale di elezione per condurre sui luoghi di lavoro questa lotta di lunga lena è l'applicazione dell'art. 9 dello Statuto dei Diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori, attraverso il quale <<***I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.***>>

Una norma dello Statuto, frutto di vaste e incisive lotte di massa delle lavoratrici e dei lavoratori, dentro e fuori le fabbriche, per affermare la salute, la sicurezza, l'ambiente salubre.

Lotte che, soprattutto dalla fine degli anni '60, hanno determinato radicali e positivi cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei cicli produttivi imponendo interventi a ciò finalizzati, tesi ad eliminare ogni rischio lavorativo ed a conquistare, pur fra molteplici difficoltà e in un gran numero di realtà, *anche* i Servizi di Prevenzione, di Igiene e Medicina del Lavoro, e questo ben prima della promulgazione della Legge di Riforma Sanitaria del 23 dicembre 1978, peraltro, frutto anch'essa di quelle lotte.

Lungi da chi scrive fare un discorso agiogra-



fico di quelle lotte, dei suoi protagonisti e delle organizzazioni sindacali (per limitarci a queste), anzi!

In questa sede, senza fare la storia dell'art. 9 dello Statuto - (ovvero sulla sua applicazione e sulla sua mancata applicazione nella conduzione delle lotte per la salute in fabbrica; peraltro, un'indagine che sarebbe utile fare) - va sottolineato a chiare lettere che tale norma, alla quale hanno fatto ricorso molteplici realtà di fabbrica con risultati diversi - qui non indagati - è stata da subito disattesa e fortemente contrastata dalle direzioni aziendali, ma *anche* dalle organizzazioni sindacali; risultato: oggi essa è sconosciuta ai più, e non solo dentro le fabbriche. Viceversa, l'art. 9 dello Statuto va (ri)scoperto, sia per la sua enorme portata culturale, ancor prima che politico-sindacale, sia per la sua dirompente proiezione sociale: infatti, il fulcro di questa norma è costituito dall'intervento diretto delle lavoratrici e dei lavoratori sul ciclo produttivo e sull'organizzazione del lavoro, affermando così il loro diritto - (e la loro capacità collettiva) - a trasformare la realtà, senza rilasciare deleghe ad altri, ovvero affermando la propria soggettività, che non è soggettivismo - [lo ricordo a chi è digiuno di quelle lotte e di quel dibattito sulla *Non neutralità della scienza e della tecnica e del ciclo produttivo da esse derivato*, con al centro: *l'affermazione della soggettività del Gruppo Operaio Omogeneo di Lavorazione*; la rivendicazione del *Rischio Zero* e la non accettazione dei limiti di esposizione agli agenti e alle sostanze tossico-nocive e cancerogene (i cosiddetti valori MAC e TLV proposti dalle agenzie nazionali e internazionali), con la contestuale denuncia della loro inattendibilità scientifica e del loro uso padronale teso alla perpetuazione del rischio; *il No alla monetizzazione della nocività e del rischio* e la lotta per la loro eliminazione; *la non delega della salute ai tecnici* e la validazione dei dati tecnici da parte del Gruppo Omogeneo di Lavorazione; *il ruolo fondamentale dell'inchiesta operaia* sulle proprie condizioni di lavoro e di vita, segnatamente nella ricostruzione del ciclo produttivo e nella rilevazione delle nocività e dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, con incisive proposte di bonifica ambientale elaborate ed

approvate dalle *assemblee di Gruppo Omogeneo di Lavorazione*, con la presentazione di puntuali piattaforme rivendicative aziendali per realizzare interventi sugli impianti e sull'organizzazione del lavoro tesi ad eliminare ogni rischio e nocività, ... etc. etc.].

Ho accennato a tutto questo non per stolidi nostalgie del passato o per ignorare i pesanti attacchi subiti dal movimento operaio di questo paese, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni '70 - (chi era in fabbrica in quegli anni si ricorda quanto è avvenuto a partire dall'assemblea nazionale dei delegati CGIL-CISL-UIL del 1977, tenutasi a Roma all'EUR) - e, men che meno, per rimuovere la devastante realtà che oggi la classe operaia nelle sue molteplici articolazioni sociali vive sulla propria pelle, anzi! (Sul punto, si legga: frammentazione del ciclo produttivo e della forza lavoro, bassi salari, una miriade di contratti di lavoro che, nei fatti, come più volte ricordato sanciscono il lavoro precario a tempo indeterminato, il lavoro in nero, la cassa integrazione ed i licenziamenti dilaganti, sia per chi - indigeno o straniero - ha un rapporto di lavoro a tempo determinato che a tempo indeterminato; il tutto in presenza della promulgazione di leggi tese a cancellare i diritti fondamentali delle lavoratrici, dei lavoratori, e non solo di essi).

Nel chiudere queste note, si sottolinea l'angustia culturale, ancor prima che politica, degli odierni fautori ed estimatori della c.d. *riforma del mercato del lavoro*, approvata il 31 maggio 2012 dal Senato della Repubblica.

Viceversa, va ribadita l'importanza fondamentale che rivestono i diritti sociali come diritti di libertà: senza il loro pieno godimento la democrazia non è altro che un vuoto simulacro!

Sul punto, mi preme richiamare le lucide parole di Norberto Bobbio, che ha definito i diritti sociali (e nella definizione sono ovviamente compresi i cosiddetti diritti economico-sociali) <<come l'insieme delle pretese o esigenze da cui derivano legittime aspettative, che i cittadini hanno, non come individui singoli, uno indipendente dall'altro, ma come individui sociali che vivono, e non possono non vivere, in società con altri

individui.>> E ha richiamato una (relativamente) recente definizione di <<diritti di giustizia>>, aggiungendo che <<si può dire sinteticamente che la democrazia ha per fondamento il riconoscimento dei diritti di libertà e come naturale complemento il riconoscimento dei diritti sociali o di giustizia>>. Bobbio continua: <<Si intende che il riconoscimento di questi diritti sociali richiede l'intervento diretto dello Stato, tanto che vengono chiamati anche "diritti di prestazione", proprio perché richiedono, a differenza dei diritti di libertà, che lo Stato intervenga con provvedimenti adeguati [...]. E' un problema la cui soluzione dipende dallo sviluppo della società>>.

L'oggetto comune a questi diritti è la cosiddetta sicurezza sociale, che significa <<l'insieme degli istituti giuridici mediante i quali lo Stato realizza la libertà dal bisogno garantendo a tutti i membri della comunità i mezzi per sopravvivere>>.

<<**Sinteticamente, i diritti sociali fondamentali sono tre: all'istruzione, al lavoro, alla salute**>>. La coniugazione in costituzione di taluni di questi diritti, come quello alla salute, come diritti dell'individuo e

come interesse della collettività <<fanno capire che ciò che caratterizza un diritto sociale a differenza di un diritto di libertà, è che esso è riconosciuto e protetto non solo nell'interesse primario dell'individuo, ma anche nell'interesse generale della società di cui l'individuo fa parte. E' nell'interesse della società, infatti, che i cittadini siano istruiti piuttosto che ignoranti, occupati piuttosto che disoccupati, in buona salute piuttosto che infermi>>. Il nocciolo del ragionamento è il seguente: <<Ritengo che il riconoscimento di alcuni diritti sociali fondamentali sia il presupposto o la precondizione di un effettivo esercizio dei diritti di libertà. L'individuo istruito è più libero di un incolto; un individuo che ha un lavoro è più libero di un disoccupato; un uomo sano è più libero di un ammalato>>.

E il saggio di Bobbio si chiude con un richiamo all'insegnamento di Piero Calamandrei, che già nel 1946 aveva affermato che **anche i diritti sociali sono diritti di libertà, perché <<costituiscono la premessa indispensabile per assicurare a tutti i cittadini il godimento effettivo delle libertà politiche.>>** (30)

#### NOTE

1. Clara Luce, ambasciatrice USA in Italia dal 4 maggio 1953 al 27 gennaio.1956.

2. Adriano Ballone, **Uomini, Fabbrica e Potere – Storia dell'Associazione nazionale perseguitati e licenziati per rappresaglia politica e sindacale**, Franco Angeli Libri, Milano 1987. In questo interessante e documentato libro, sul punto si legge (cfr. p. 288): "A partire dal 1952 ingenti commesse per l'aeronautica provengono dagli USA: per l'esercito americano la Fiat costruisce il motore a reazione <<Ghost>>, i motori Allison J35.A29, parti del <<Vampire>>. Produce componenti del <<F 86 K>> per la North American Aviation, che commissionerà 120 unità. Per il mercato NATO la Fiat progetta il <<Fiat G 82>> e per l'Italia i modelli <<G 91>> e <<G 84>>, gli aeroplani scuola <<G 46>>, <<G 49>>, e <<G 59>>".

3. Aldo Agosti, Prefazione al libro di Adriano Ballone, **Uomini, Fabbrica e Potere – Storia dell'Associazione nazionale perseguitati e licenziati per rappresaglia politica e sindacale**, Franco Angeli Libri, Milano 1987, ove si precisa che questi dati sono desunti dal numero delle domande presentate per il recu-

pero delle pertinenze maturate ai sensi della L. n° 36/1974.

4. Cfr. T. Treu, *I governi centristi e la regolamentazione dell'attività sindacale*, in *Problemi del movimento sindacale in Italia 1943 – 1973*, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, <<Annali>>, anno XVI, 1974 – 1975, pp. 561 e sgg.

5. E. Pugno, S. Garavini, *Gli anni duri alla Fiat. La resistenza sindacale e la ripresa*, Einaudi Torino 1974, p. 4.

6. Aldo Agosti, nella Sua Premessa a pag. VIII del libro di A. Ballone, in riferimento a questi fatti cita la documentazione accuratamente raccolta da G. Carocci, *Inchiesta alla Fiat*, Parenti, Firenze 1960. Inoltre, Agosti ricorda pure un fatto emblematico, ma poco noto, venuto alla luce successivamente e rapidamente dimenticato; si tratta di quanto documentato da Bianca Guidetti Serra nel libro: *Le schedature Fiat. Cronaca di un processo e altre cronache*, Torino, Rosenberg e Sellier, 1984.

7. Romano Canosa, *Il giudice e la classe: appunti sulla magistratura di sinistra in Italia*, in <<Politica del diritto>>, nn. 3-4, agosto 1972, pagg. 609–642, Il Mulino,

Bologna, 1972.

8. Romano Canosa in *Il giudice e la classe: appunti sulla magistratura di sinistra in Italia*, sul punto a pag. 636 cita. M. S. Giannini, *Basi costituzionali della proprietà privata*, in <<Politica del diritto>>, 1971, pp. 443 e seguenti.

9. Romano Canosa, op. cit. *Il giudice e la classe: appunti sulla magistratura di sinistra in Italia*, pp. 636 – 637, ove l'Autore sottolinea che un atteggiamento di questo tipo è tutt'altro che venuto meno. Nel congresso di Salerno del maggio 1970, dedicato a <<Il giudice nella democrazia moderna>>, organizzato dalla Unione Magistrati Italiani, uno degli esponenti di questo sodalizio, il Colli, affermava: <<Ma se è vero che nel 1946-47 non si poteva far meglio, le conseguenze furono gravi: da un lato la genericità di molte affermazioni (difficile chiamarle norme), dall'altro numerose proposizioni sostanzialmente contraddittorie>> (vedi testo integrale dell'intervento in <<Rassegna dei magistrati>>, 1970, p. 455).

10. Romano Canosa, *La gestione dello statuto dei lavoratori*, in <<Politica del diritto>>, nn. 3-4, agosto 1972, p. 357.

11. Romano Canosa, *Magistratura e conflitti di lavoro*, pp. 150 – 151, in <<L'amministrazione della giustizia in Italia>>, Atti del Convegno tenuto all'Università Statale di Milano nel maggio 1973.

12. Romano Canosa, *Il nuovo processo del lavoro*, in <<QUALEgiustizia>>, nn. 21-22, maggio-agosto 1973, p.369, La Nuova Italia, Firenze, 1973.

13. Romano Canosa, ibidem.

14. Romano Canosa, *Diritto e rivoluzione*, Mazzotta editore, Milano, 1977, pag. 41 e seguenti.

15. Romano Canosa, *Il diritto del lavoro oggi*, in <<Critica del Diritto>> n. 15, Settembre-Dicembre 1978, p. 33, Milano Gabriele Mazzotta editore.

16. Cfr. <<Rivista giuridica del lavoro...>>, 1977, n° 2, p. 242 segg., citato da Romano Canosa, in *Il diritto del lavoro oggi*, <<Critica del Diritto>> n. 15, Settembre-Dicembre 1978, pp. 33 - 34, Milano Gabriele Mazzotta editore.

17. Sugli effetti dannosi a medio e lungo termine del provvedimento per i lavoratori e sulla estinzione indolore della indennità di anzianità perseguita attraverso di esso, si veda P. Alleva, *Il problema dei c.d. <<automatismi retributivi>>: questioni giuridiche e orientamenti sindacali* (tavola rotonda), <<Rivista giuridica del lavoro...>>, giugno

1977, p. 445 segg.; citato da Romano Canosa in *Il diritto del lavoro oggi*, <<Critica del Diritto>> n. 15, Settembre-Dicembre 1978, p. 34.

18. Romano Canosa, ibidem, p. 34.

19. S. Mazzamuto, P. Tosi, *Il costo del lavoro tra legge e contratto* in <<Rivista giuridica del lavoro...>>, 1977, n° 2, p. 219 e segg., citato da Romano Canosa in *Il diritto del lavoro oggi*, <<Critica del Diritto>> n. 15, Settembre-Dicembre 1978, p. 34.

20. S. Mazzamuto, P. Tosi, ibidem.

21. Romano Canosa, in *Il diritto del lavoro oggi*, <<Critica del Diritto>> n. 15, Settembre-Dicembre 1978, p. 35, Milano Gabriele Mazzotta editore.

22. Si veda Romano Canosa, in *Il diritto del lavoro oggi*, <<Critica del Diritto>> n. 15, nota 8, pp. 53 – 54, Settembre-Dicembre 1978, Milano Gabriele Mazzotta editore.

23. Romano Canosa, *I contratti collettivi del 1983*, in *Lavoro Impresa Diritto* negli anni '80, pp. 68 – 71, **Sapere 2000**, 1984.

24. Cfr. *il Manifesto*, quotidiano del 24 maggio 1985.

25. Termine più volte usato negli ultimi sei mesi dall'on. Bersani nelle interviste televisive, nonché da altri esponenti politici.

26. Per esempio, nel settembre 2003 quando fu emanato il D.Lgs. n° 276, in Italia il numero complessivo dei cosiddetti lavoratori Co.Co.Co. era di 2.300.000.

27. *Un'Idea di Paese: un Mercato del Lavoro Riformista* – Roma 14.05.2009, Convegno organizzato dal Circolo On Line Pd Communitas 2002 dal titolo “*QUALE LAVORO NELLA GRANDE CRISI, Flessibilità e Garanzie per sconfiggere la Precarietà*” ([www.pd.comunitas2002.org](http://www.pd.comunitas2002.org)); [www.pd.comunitas2002.org](http://www.pd.comunitas2002.org).


28. Mario Fezzi, “*I contratti a progetto nella legge Biagi (D.Lgs. 276/03) – Alcuni dubbi interpretativi*” in **DL on line – Rivista telematica del lavoro**.

<http://www.di-elle.it/Approf/Fezzi%20-%20Contratto%20a%20progetto.htm>

29. Per una più estesa trattazione su Medicina Democratica e la figura di Giulio Maccacaro, fra gli altri, si veda Luigi Mara: “*Scienza, salute e ambiente. L'esperienza di Giulio Maccacaro e di Medicina Democratica*” pp. 49 -71, in <<Il '68 e la scienza in Italia>>, a cura di Angelo Guerraggio, PRISTEM/Storia nn. 27-28, Università Bocconi di Milano, Centro Pristem, Dicembre 2010.

30. N. Bobbio, *Sui diritti sociali*, in G. Modana (a cura di), *Cinquant'anni di Repubblica italiana*, Torino 1996, pp. 115 – 124.

# MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE



# Medicina Democratica

**PER SOSTENERE LE MOLTEPLICI ATTIVITA' NELLE QUALI "MEDICINA DEMOCRATICA - O.N.L.U.S." E' IMPEGNATA, OGGI PIU' CHE MAI ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO.**

Dal gennaio 2013 la Rivista "*Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute*" è l'organo di "*Medicina Democratica Onlus*", per questo Ti chiediamo di continuare a sostenere questa testata e l'attività che svolge l'Associazione

DIVENENDO SOCIO DI "*MEDICINA DEMOCRATICA - O.N.L.U.S.*" SOTTOSCRIVENDO LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE:

di **Euro 35,00** per i soci ordinari (\*)

di **Euro 50,00** per i soci sostenitori

**Il versamento della quota associativa dà diritto a ricevere sei numeri annui della omonima Rivista.**

INVITIAMO TUTTE LE PERSONE, CHE ATTUALMENTE SONO ABBONATE ALLA RIVISTA, AD ASSOCIARSI A "*MEDICINA DEMOCRATICA - O.N.L.U.S.*" PER DARE CONTINUITA' E SOSTEGNO A QUESTA TESTATA,

CHIEDENDO

ANCHE LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE, PER AFFERMARE I DIRITTI UMANI E LA DEMOCRAZIA NELLA SUA PIU' ESTESA ACCEZIONE, CONTRO OGNI FORMA DI ESCLUSIONE, DISCRIMINAZIONE E RAZZISMO.

**Le persone che non intendono associarsi alla O.N.L.U.S. possono ricevere ugualmente sei numeri annui della Rivista "Medicina Democratica" mediante una libera donazione di 35,00 Euro:** attualmente solo con questa donazione annua riusciamo a coprire i costi vivi di redazione, stampa e invio postale della Rivista.

Il versamento della quota associativa o della donazione può essere effettuato o con bonifico bancario **IBAN: IT48U055840170800000018273** presso la Banca Popolare di Milano, oppure con **bollettino postale sul c/c 12191201** intestato a "*Medicina Democratica - O.N.L.U.S.*", Milano, Via dei Carracci 2, c.p. 814, 20100 indicando la causale.

Per associarsi occorre compilare il modulo disponibile sul sito [www.medicina-democratica.org](http://www.medicina-democratica.org) seguendo le istruzioni o richiedendolo a mezzo e-mail a [segreteria@medicinademocratica.org](mailto:segreteria@medicinademocratica.org)

**Molto si può fare con l'aiuto e la partecipazione di Tutte/i :  
Associati e partecipa alle iniziative di Medicina Democratica !**

(\*) **In via del tutto eccezionale**, è possibile anche associarsi versando una quota annuale ridotta, pari a 10,00 Euro comprensiva della messa a disposizione su file degli articoli della rivista con invio alla e-mail indicata all'atto della iscrizione. Questa forma associativa è rivolta **solo** alle persone che lo richiedano e che documentino il loro status di appartenenti alle categorie maggiormente svantaggiate, ovvero disoccupati, cassintegrati, esodati, lavoratori con contratti "*precari*" (ai sensi della c.d. "*legge Biagi*" e successive modifiche); questa quota ridotta viene estesa **anche** ai soci della Associazione Italiana Esposti Amianto (A.I.E.A.), per la comunanza delle iniziative condotte assieme alla nostra Associazione per affermare la salute, la sicurezza, l'ambiente salubre, i diritti umani.



# Referenti di Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute - O.N.L.U.S.

## SEGRETERIA NAZIONALE

- Via dei Carracci n° 2, 20149 Milano  
- Tel. 02/4984678

**Sottoscrizione della quota associativa annua alla O.N.L.U.S. o per la donazione per ricevere la Rivista (vedi a pag. 76): IBAN: IT48U055840170800000018273** presso Banca Popolare di Milano, oppure con bollettino postale sul c/c **12191201**

## Redazione e diffusione della Rivista

Fax: 0331/501792

E-mail: [medicinademocratica@alice.it](mailto:medicinademocratica@alice.it)

Sede M.D. della provincia di Varese,  
Via Roma n° 2, 21053 - Castellana (VA)

## CALABRIA

- Ferruccio Codeluppi, via Villini Damiani 15/O, 89822 Serra San Bruno (CZ) tel 096371231

- Alberto Cunto, via della Repubblica 46, 87028 Praia a Mare - tel./fax 0985-74030, cell. 3883649126, e-mail [albertocnt@libero.it](mailto:albertocnt@libero.it) oppure [a.cunto@tiscali.it](mailto:a.cunto@tiscali.it)

## SICILIA

- Franco Ingrilli, Via Simone Cuccia 12, 90144, Palermo, tel 091/303669

## EMILIA ROMAGNA

- Bruna Bellotti, via Bellaria 55, 40139 Bologna, email [dirsensbar@yahoo.it](mailto:dirsensbar@yahoo.it)

- Tavolazzi Valentino, via Calzolari 184, Ferrara tel 348 2494954; e-mail: [valentino\\_tavolazzi@hotmail.com](mailto:valentino_tavolazzi@hotmail.com)

- Gentilini Patrizia, via Nievo 5, 47100 Forlì

- Monfredini Roberto, via Montegrappa 15, Solignano di Castelvetro (MO), tel 338 4566388

## LAZIO

- Antonio Valassina c/o Università Cattolica, largo E. Gemelli 8; email [antonio@liblab.it](mailto:antonio@liblab.it)

- Nicola Schinaia, Via Oristano 9, 00182 Roma. Tel. 06/4990 int. 820, oppure 06/4460124 (uff.)

- Mario Sacilotto, Via Della Scala 63, Roma. Tel. 06/5885026 (abit.), 06/59994272

## PIEMONTE

- Sede M.D. via San Pio V, n. 4, 15100 Alessandria, tel. 3470182679 e-mail: [medicinademocraticalinobalza@hotmail.com](mailto:medicinademocraticalinobalza@hotmail.com)

- Lino Balza, via Dante 86, 15100 Alessandria, tel. 013143650 - 3384054068 email: [linobalzamedicinadem@libero.it](mailto:linobalzamedicinadem@libero.it)

- Renato Zanoli, via G. Emanuel 16, 10136 Torino, tel. 3384054068 - 011392042, email [renatozanoli@libero.it](mailto:renatozanoli@libero.it)  
- Enzo Ferrara, corso Giulio Cesare 58/E, 10152, Torino, e.ferrara@inrim.it  
- Cavagna Carla, via Mossotti 3, 28100 Novara tel 0321612944; 3336090884 e-mail [carla.cavagna@libero.it](mailto:carla.cavagna@libero.it)  
- Dario Miedico, Arona (NO), tel 335265547, email [nuovoulisse@alice.it](mailto:nuovoulisse@alice.it)

## LOMBARDIA

- Sede M.D. Milano. Via dei Carracci 2, 20149 Milano, tel 024984678

- Sede M.D. Gallarate, c/o Coop. Unione Arnatese, via de Checchi 4, 21013 Arnate di Gallarate (VA)

- Sede M.D. della Provincia di Varese, via Roma 2, 21053 Castellanza, fax 0331501792;

- Duca Piergiorgio, via Bramante 23, 20154 Milano,

- Matteo Orlandi, via Biancardi 9 Lodi. Cell 3922485840

- Silvana Cesani, via Borgo Adda n° 3, 20075 Lodi, Tel. 0371/423481; Cell. 335/7595947

- Attilio Zinelli, via Bettole 71, 25040 Camignone (BS), tel 030653237

- Luigi Mara, via S. Giovanni 11, 21053 Castellanza (VA) tel 0331500385, fax 0331501792

email: [maraluigi@virgilio.it](mailto:maraluigi@virgilio.it)

- Walter Fossati, via Moscova 38, 20025 Legnano (MI) tel 0331599959 - 3284840485

- Elisabeth Cosandey, viale Campania 4, 20077 Melegnano (MI), tel. 029836928

- Laura Valsecchi, Unità Spinale - Niguarda Cà Granda, Piazza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano tel 0264443945 - 023313372 e-mail: [lauravalse@libero.it](mailto:lauravalse@libero.it)

- Marco Caldiroli, via Quintino Sella 115, 21052 Busto Arsizio (VA) e-mail: [marcocaldirolialice.it](mailto:marcocaldirolialice.it)

## TRENTINO - ALTO ADIGE

- Adriano Rizzoli, via dei Castori, 55 - 38121 Martignano (TN) - tel. 0461 820002 - [ad.ri@eccetera.org](mailto:ad.ri@eccetera.org).

## PUGLIA

- Tonino d'Angelo, via Cantatore 32/N, 71016 San Severo (FG), tel 0882228299; fax 0882228156

## CAMPANIA

- Paolo Fierro, Traversa Privata Maffettone 8, 80144, Napoli tel 3274514127;

e-mail [tabibfierro@hotmail.com](mailto:tabibfierro@hotmail.com)

## BASILICATA

Sede M.D. via E. De Martino 65, 75100 Matera.

- Mario Murgia, via Martino 47, 75100 Matera, tel. 340.7882621 email: [murgia.mario50@virgilio.it](mailto:murgia.mario50@virgilio.it)

## TOSCANA

Sede M.D. Firenze, Piazza Balducci 8/rosso, 50129 Firenze

- Gino Carpentiero, via Montebello 39, 50123, Firenze, tel 055285423; 0556263475; e-mail [ginocarpe@tele2.it](mailto:ginocarpe@tele2.it); cell. 347-5481255

- Beppe Banchi, via Incontri 2, 50139, Firenze, tel 055412743, e-mail: [xxlber@tin.it](mailto:xxlber@tin.it)

- Maurizio Marchi, via Cavour 4, 57013 Rosignano Solvay (LI) tel 328-4152024; e-mail: [mauriziomarchi@tesoro.it](mailto:mauriziomarchi@tesoro.it)

- Floridi Amanda, via Verdi 110, 57127 Livorno;

- Liliana Leali via Montebello 38, 50123 Firenze tel. 3280535454

- Marcello Palagi, via XX Settembre n° 207, 54031 Avenza (MS). tel. 0585/857562

e-mail: [eco.apuano@virgilio.it](mailto:eco.apuano@virgilio.it)

## VENETO

- Antonio Pignatto - via Beccaria 41/B - 30175 Marghera (VE) - tel 041/924618 - e-mail: [apignatto@yahoo.it](mailto:apignatto@yahoo.it)

- Franco Rigosi - via Napoli 5 - 30172 Mestre (VE) - tel. 041/952888 - e-mail: [franco.rigosi@fastwebnet.it](mailto:franco.rigosi@fastwebnet.it)

- Ferruccio Brugnaro, Spinea (VE), Tel. 041/992827

- Maria Chiara Rodeghiero, piazza Biade 11, 36100 Vicenza [rodeghieromc@gmail.com](mailto:rodeghieromc@gmail.com)

- Paolo Nardin, via Don Sante Ferronato n° 44/2, 33030 Pianiga (VE), tel. 3497447189,

e-mail: [paolonardin48@alice.it](mailto:paolonardin48@alice.it)

(referente per Padova e provincia)

## MARCHE

- Loris Calcina, via Campanella 2, 60015 Falconara Marittima (AN). Tel. 3339492882

- Claudio Mari, Via Buonarroti n° 31, 61100 Pesaro. Tel. 0721/33135 (uff.); 0721/287248 (abit.); Cell. 329/3637004

## LIGURIA

- Sede M.D. Via Crispi 18 rosso, 17100 Savona, tel. 0192051292, e-mail: [medidemosavona@tiscali.it](mailto:medidemosavona@tiscali.it)

- Maurizio Loschi, via Luccoli 17/7, 17072 Albisola Mare (SV), tel. 019486341 cell.3474596046, e-mail [mlosch@tin.it](mailto:mlosch@tin.it), skype: [mauryematty](https://www.skype.com/user/mauryematty)

- Eraldo Mattarocci, cell.3486039079 [ermatta@yahoo.it](mailto:ermatta@yahoo.it)

- Avv. Rita Lasagna Piazza della Vittoria 14/18 Savona 17100, cell. 3356152757

- Valerio Gennaro via Trento 28, 16145 Genova, tel. 010.310260 - 010.5558.557 (ore 9.00-19.00) skype: [valeriogennaro1](https://www.skype.com/user/valeriogennaro1); e-mail: [valerio.gennaro@istge.it](mailto:valerio.gennaro@istge.it)

## SARDEGNA

- Francesco Carta, via Toscanini 7, 09170 Oristano

11 15

**di ogni mese  
fate**

**una visita  
in edicola.  
Vi rimetterà  
al Mondo.**



Le Monde Diplomatique, mensile di politica internazionale.  
il 15 di ogni mese in edicola con il manifesto, a € 3,00.



1960, sciopero degli operai Fiat.




Foto di Isabella Colonnello in *Dove era la fabbrica*, Milano 1987 - Società Smeriglio, Bovisa - Milano



